

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	30
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	44
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	51
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	55
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	61
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	62
GIUSTIZIA (II)	»	90
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	94
DIFESA (IV)	»	97
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	98
FINANZE (VI)	»	123
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	137
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	156
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	172

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	173
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	203
AFFARI SOCIALI (XII)	»	215
AGRICOLTURA (XIII)	»	223
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	264
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	268
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	278
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	279
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	281
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	293
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	295
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	353
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	355

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari	3
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione del testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori – 27 aprile 2022)	10
ALLEGATO 2 (Relazione dei deputati Baldelli e Fiano sulla riformulazione del testo già presentato il 17 febbraio 2022)	26

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del Presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 19.05.

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Roberto FICO, *Presidente*, preliminarmente dà il benvenuto al deputato Valentini, che ha nominato membro della Giunta in sostituzione del collega Occhiuto che ha cessato di far parte della Camera dei deputati dopo la sua elezione a Presidente della Regione Calabria.

Ricorda quindi che nella riunione dello scorso 17 febbraio i colleghi Baldelli e Fiano hanno depositato il testo di un articolato sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, da loro redatto a partire dai testi delle specifiche proposte di modifica del Regolamento presentate (nn. 19 Baldelli ed altri, 22 Giorgis ed altri e 24 Crippa e altri). Successivamente i relatori lo hanno quindi informato di aver elaborato una riformulazione del testo (*allegato 1*). Tale testo riformulato potrebbe costituire, ove la Giunta concordi, il testo-base per il lavoro successivo, a

partire dalla presentazione degli emendamenti.

Prima di dare la parola ai relatori ove intendano intervenire per dare conto delle modifiche apportate al testo, informa la Giunta che, con la Presidente del Senato, ha promosso un incontro fra i relatori delle Giunte del Senato e della Camera che si è svolto lo scorso 8 marzo al fine di individuare possibili forme di coordinamento del lavoro istruttorio in corso nei due rami del Parlamento.

Emanuele FIANO rivolge innanzitutto un sentito ringraziamento al Presidente della Camera per aver disposto la convocazione dell'odierna riunione della Giunta al fine di poter ragguagliare i colleghi delle limitate modifiche che, congiuntamente al collega Baldelli, si è ritenuto di dover apportare per ragioni eminentemente tecniche e di coerenza sistematica al testo precedentemente depositato.

Rinviando dunque all'intervento del collega Baldelli per l'esposizione puntuale del contenuto delle modifiche apportate, per parte sua desidera solo porre l'accento sul confronto svoltosi con il Senato che ha consentito di disporre di un quadro più ampio sulle tematiche in campo ed in particolare ha confermato come presso quel ramo del Parlamento, in relazione alla ri-

duzione a duecento del numero dei senatori, l'esigenza di intervenire sul numero e sulle competenze delle Commissioni sia consolidata; per quanto riguarda la Camera in questo frangente non si è pervenuti ad un punto di accordo sul tema, che potrà essere oggetto di valutazione nei tempi e nei modi che si riterranno opportuni.

Simone BALDELLI, rinviando, per una più analitica esposizione del contenuto delle riformulazioni apportate al testo e delle ragioni ad esse sottese, ad una specifica relazione predisposta di concerto con il collega Fiano e che consegna agli atti (*allegato 2*), ne espone alla Giunta le linee essenziali.

Sottolinea dunque come esse rispondano ad un'esigenza di maggiore omogeneità ed armonizzazione della disciplina proposta di costituzione dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo Misto, rispetto alla quale segnala, in particolare, l'introduzione di un numero minimo di componenti – pari a sette – richiesti per la costituzione dei Gruppi in deroga nel primo anno della legislatura, la previsione di un limite temporale – il primo anno della legislatura – per la costituzione di componenti politiche del Gruppo misto che non richiedano alcun altro requisito salvo quello numerico, ed una omogeneizzazione complessiva della formulazione della norma sulle componenti politiche.

Dopo aver ricordato la rimodulazione nella misura più contenuta di un decimo della quota del contributo destinato ai Gruppi da ripartire in parti uguali, segnala altresì l'aggiunta della disposizione volta a consentire la *prorogatio* degli organi di tutela giurisdizionale interna, già sottoposta alla Giunta dal Presidente della Camera in una precedente riunione e formulata tenendo anche conto degli elementi di riflessione emersi in quella sede; dà conto infine dell'introduzione di una specifica clausola sull'entrata in vigore delle riforme in questione.

Roberto FICO, *Presidente*, dà atto ai relatori del deposito del testo riformulato e pubblicato in allegato al resoconto della

seduta e che – ove la Giunta concordi – può essere assunto come testo base ai fini della presentazione degli emendamenti, da parte dei soli componenti della Giunta, in formato digitale tramite GeoEme, il cui termine individua nella giornata di mercoledì 11 maggio, alle ore 13.

Francesco FORCINITI osserva, stigmatizzandola, come la disciplina proposta in materia di costituzione dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo Misto penalizzi fortemente l'emersione in forme organizzate di aree di dissenso che si siano verificate all'interno di Gruppi parlamentari e che abbiano dato luogo ad espulsioni massive di deputati i quali abbiano espresso posizioni dissenzienti dalla linea ufficiale del Gruppo. Le prospettate modifiche su questo tema infatti condannano ad un destino da apoliti i deputati in questione che, secondo i paletti ristretti definiti dal testo dei relatori, non potranno costituire alcuna soggettività politica organizzata nemmeno all'interno del Gruppo Misto (*commenti del deputato Fornaro*)

Roberto FICO, *Presidente*, fa presente che attraverso l'attività emendativa potranno essere richieste ed avanzate specifiche modifiche nel senso testé indicato dal collega Forciniti.

Francesco FORCINITI ravvisa nella discussione in corso presso la Giunta l'occasione per introdurre nel Regolamento correttivi idonei a neutralizzare alcune delle distorsioni più evidenti riscontratesi nella vita parlamentare negli ultimi tempi. Si riferisce in particolare, oltre che all'abuso della decretazione d'urgenza su cui non si può che intervenire per via costituzionale, al ricorso abnorme alla questione di fiducia rispetto al quale, invece, a suo giudizio, in ambito regolamentare – nel quale essa trova la sua disciplina – potrebbe essere prevista una sorta di limite numerico annuale che non potrebbe essere superato dal Governo; ciò tenendo anche conto che la riduzione del numero di componenti della Camera inciderà effettivamente sulla possibilità di porre in essere azioni di oppo-

sizione, anche di tipo ostruzionistico, alle scelte del Governo. Preannuncia quindi la sua intenzione di presentare emendamenti anche su questioni diverse da quelle trattate nel testo, quali quelle che ha appena richiamato.

Federico FORNARO, senza voler qui ripercorrere l'articolato dibattito che ha preceduto questa fase del procedimento in Giunta e nell'ambito del quale vi è stato un approfondito confronto su quali dovessero essere i temi oggetto di proposte di modifica, ritiene, anche alla luce dell'intervento del collega Forciniti, che debba risultare con chiarezza quale sia l'ambito di intervento di riforma del Regolamento oggetto del procedimento attualmente in corso.

Se, infatti, si andasse oltre la logica di essenzialità alla quale è ispirato il testo presentato dai relatori, non mancherebbero certo temi di riforma che, a suo avviso, meritano di essere affrontati, a cominciare da una generale esigenza di ripulitura del Regolamento da disposizioni che mostrano inequivocabilmente il segno del tempo, a danno di un funzionamento più moderno e razionale di questo ramo del Parlamento. Tra queste segnala in particolare la necessità, che avverte da tempo, di intervenire sui termini di svolgimento delle discussioni, inclusi quelli previsti per il caso di posizione della questione di fiducia, che, nella loro attuale configurazione, gli appaiono di ostacolo ad una maggiore razionalità dell'attività parlamentare.

Occorre dunque definire con chiarezza se questo in corso sia il procedimento deputato a contenere la soddisfazione di esigenze ulteriori oltre quelle tracciate dal testo dei relatori, ovvero se queste non debbano trovare invece, secondo quanto aveva personalmente inteso, la loro sede in una fase di lavoro da avviare e svolgere subito dopo la conclusione di questa in corso.

Desidera, inoltre, esprimere una riserva sulla scelta di non rimodulare i *quorum* previsti nel Regolamento in un senso rigorosamente proporzionale alla nuova composizione numerica della Camera, determinando quindi un effetto di sovrapproporzionalizzazione la cui *ratio* non riesce a com-

prendere: pur non incidendo tale riserva sulla sua scelta di condividere il testo, preannuncia quindi l'intenzione di presentare emendamenti in tal senso.

Esprime infine apprezzamento per la scelta dei relatori di individuare una quota del contributo destinato ai Gruppi da ripartire in modo uguale tra tutti i Gruppi, scelta che risponde a plurime sollecitazioni che lui stesso ha avanzato in sede di discussione del bilancio della Camera e che potrà consentire ai Gruppi minori di affrontare più agevolmente quelle spese necessarie a garantirne un buon funzionamento, che un contributo integralmente proporzionale alla consistenza numerica rende più difficile sostenere rispetto ai Gruppi di maggiore consistenza numerica.

Andrea GIORGIS ringrazia i relatori per il lavoro svolto che costituisce il punto di approdo e di raccolta di una serie di valutazioni ed osservazioni sviluppatesi lungo un arco continuo di verifiche e rapporti informali e che realizza un equilibrio tra diverse istanze, a suo avviso particolarmente convincente.

Le misure proposte, senza operare forzature di istituti parlamentari, hanno l'obiettivo di ridurre e scoraggiare quella tendenza alla frammentazione della rappresentanza parlamentare registratasi da tempo, nell'ottica di privilegiare il rafforzamento del rapporto di lealtà tra eletti ed elettori. Come detto, si tratta di misure, a suo avviso, miti e pure convincenti rispetto a tale obiettivo, senza determinare eccessivi irrigidimenti del quadro politico e distinguendo dunque operazioni di segno politico da operazioni di segno esclusivamente trasformistico.

Quanto all'ampliamento dei temi di possibile intervento riformatore, il Gruppo del Partito democratico, attraverso la proposta presentata a suo tempo, ha espresso in modo chiaro il proprio intendimento di intervenire ad ampio raggio, proponendo in particolare misure che, attraverso una razionalizzazione del procedimento legislativo e all'introduzione dell'istituto del voto a data certa, mirino proprio a contenere ed evitare storture ed abusi nel ricorso alla decretazione d'urgenza. Così come oggetto

di intervento deve essere anche lo svolgimento di alcuni atti, quali gli ordini del giorno, che per il modo in cui sono attualmente proposti non concorrono certo ad elevare il prestigio e la valorizzazione dell'attività parlamentare.

È stato tuttavia giocoforza constatare che non si sono realizzate le condizioni politiche per una convergenza sull'estensione del perimetro proposta dal suo Gruppo: sarebbe ben lieto se ora queste condizioni venissero a realizzarsi. In assenza di questo presupposto, ricorda che il percorso procedurale prefigurato contemplava la scelta di aprire immediatamente dopo l'approvazione in Giunta del testo ora in discussione una nuova fase procedurale finalizzata a verificare proprio la possibilità di portare a compimento, in tempi ristretti, nella fase finale della legislatura, interventi di modifica regolamentare su temi da lungo tempo dibattuti e con soluzioni che giudica ormai decisamente mature.

Marco DI MAIO desidera ringraziare i relatori per il testo proposto che costituisce il frutto di un lungo lavoro svolto dietro le quinte attraverso contatti informali e che recepisce osservazioni provenienti dalla sua parte politica.

Esprime in particolare apprezzamento per la scelta di introdurre correttivi alla disciplina sulla costituzione dei Gruppi distinguendo quelle che sono operazioni di mero trasformismo parlamentare, pure del tutto legittime, da operazioni di segno politico, spesso trattate in modo indifferenziato nel dibattito pubblico e che rispondono invece a logiche con riflessi politico-istituzionali profondamente differenti.

Quanto all'ampliamento dei temi trattati, attraverso la presentazione di emendamenti le forze politiche potranno mettere in campo le loro proposte; è tuttavia fondamentale mettere in sicurezza il funzionamento dell'istituzione parlamentare nelle nuove condizioni costituzionali previste dalla riforma del numero dei parlamentari, obiettivo certamente assicurato con l'approvazione del testo in questione, anche ove, in ipotesi, ad esso non fosse apportata alcuna modifica.

Niccolò INVIDIA si unisce ai ringraziamenti formulati ai relatori per il lavoro svolto e per il coordinamento realizzato fra Camera e Senato al fine di evitare asimmetrie nei lavori delle due Camere. Rilevato il carattere non ordinario dei momenti in cui si è proceduto alla modifica del Regolamento, condivide quanto detto in ordine alla necessità di mantenere la massima ambizione possibile nell'approccio alla riforma del Regolamento, andando oltre i meri adattamenti di ordine quantitativo che derivano dalla riduzione del numero dei parlamentari. Si associa, pertanto, alle considerazioni formulate dal deputato Fornaro in ordine alla necessità di ridurre e razionalizzare i tempi dei lavori parlamentari, così da salvaguardarne l'agilità e l'efficienza; sul punto, in particolare, evidenzia l'esigenza di valutare il tema, già rilevato dal collega Giorgis, concernente la gestione degli ordini del giorno di istruzione al Governo nonché quello che riguarda l'aggiornamento e l'ammodernamento delle denominazioni e delle competenze delle Commissioni.

Manfred SCHULLIAN, nell'associarsi ai ringraziamenti ai relatori per il lavoro svolto, evidenzia, in qualità di rappresentante del Gruppo misto, delle perplessità legate al testo presentato e, in particolare, all'articolo 15, comma 3-bis, disposizione che disciplina la ripartizione del contributo finanziario nel corso della legislatura e che prevede che, al fine della modifica della ripartizione in corso di legislatura, non sono considerati i deputati entrati a far parte del Gruppo misto non iscritti ad alcuna componente; pur riconoscendo l'efficacia della citata norma al fine di disincentivare fenomeni di trasformismo in corso di legislatura, sottolinea le difficoltà che la stessa non potrà che comportare per il Gruppo misto, il quale deve comunque offrire ai deputati non iscritti ad alcuna componente una struttura organizzativa di supporto idonea a garantire il libero ed effettivo espletamento del mandato parlamentare. Per questa ragione ribadisce l'opportunità di mantenere il limite di un quarto, anziché di ridurlo ad un decimo, della quota fissa del contributo finanziario com-

plessivamente assegnato ai Gruppi. Rimarca, infine, la considerazione che l'esigenza testé rappresentata ha esclusivamente carattere organizzativo e non politico, e che, se non corretta, rischia di compromettere il funzionamento del Gruppo misto, anche tenendo presenti le annose, notevoli difficoltà conseguenti alla gestione dei dipendenti inseriti nel cosiddetto allegato A.

Vanessa CATTOI si unisce ai ringraziamenti formulati ai relatori per il lavoro svolto ed evidenzia l'opportunità di svolgere un previo coordinamento e di condurre un proficuo dialogo con gli altri componenti della Giunta al fine di assicurare l'utile e ordinato svolgimento della fase emendativa che seguirà all'adozione del testo base, a partire dall'individuazione del perimetro contenutistico delle proposte emendative.

Francesco FORCINITI, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal deputato Schullian, rappresenta le sue forti perplessità legate all'effettiva natura minimalista del testo presentato dai relatori, sulla base del rilievo che, attraverso di esso, si è in realtà voluto perseguire l'intento esclusivamente politico di stigmatizzare il comportamento dei deputati che cambiano Gruppo in corso di legislatura, presentando questi ultimi, secondo una logica di tipo punitivo che dichiara di non condividere, come degli opportunisti calcolatori che devono essere sanzionati mediante una più complessa e tortuosa definizione della procedura di riorganizzazione politica successiva al cambio di Gruppo. Riallacciandosi all'intervento svolto in precedenza, ribadisce al deputato Fornaro che la formulazione della norma sulla costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto oltre il termine annuale richiede univocamente, oltre al requisito numerico e a quello della univoca provenienza da un'altra formazione parlamentare, anche quello della rappresentanza, da provare in forza di elementi certi e univoci, di un partito o movimento politico organizzato nel Paese (*Commenti del deputato Fornaro*).

Rappresenta, pertanto, l'oggettiva impossibilità per i deputati espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza di organizzarsi, in seno al Gruppo misto, mediante la costituzione di una componente politica, attesa l'oggettiva difficoltà alla realizzazione immediata del predetto requisito rappresentativo. Manifesta, infine, delle perplessità legate al termine annuale previsto dal medesimo comma 5 per la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, chiedendo se ciò non comporti la cristallizzazione delle componenti, che rischiano così di vedere frustrata la propria prospettiva di crescita nel corso della legislatura. In linea con le considerazioni svolte, esprime, dunque, la necessità di sottoporre ad ulteriori modifiche il testo base predisposto dai relatori.

Emanuele FIANO ricorda che la proposta di testo base, strumento necessario alla Giunta per proseguire il suo lavoro e ai componenti della stessa per presentare gli emendamenti, è frutto di mediazione e di sintesi da parte dei relatori, ed anche fra i relatori stessi.

Si tratta di un testo distinguibile in due parti, una di adeguamento dei *quorum* e della composizione numerica degli organi, l'altra relativa alla disciplina dei gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto, ivi compresa la questione – funzionale alla precedente – delle dotazioni finanziarie.

Nel sottolineare come qualunque decisione relativa alla modifica delle norme regolamentari costituisca di per sé una scelta politica, qualunque sia la materia trattata, ricorda che la proposta a suo tempo depositata dal Gruppo del Partito democratico comprendeva la materia della disciplina dei gruppi, la questione dei gruppi in deroga e la disciplina delle componenti politiche del Gruppo misto, in relazione al giudizio dal suo Gruppo formulato sulle vicende accadute nelle ultime legislature, peraltro sotto gli occhi di tutti: chi può dirsi soddisfatto di tali dinamiche che hanno visto la disgregazione dei gruppi, non sempre frutto di fenomeni in senso stretto politici, e che hanno così determinato il mancato rispetto del patto fra elettori ed

eletti? Di qui l'intento – senz'altro politico – di sistematizzare la disciplina e disincentivare questi fenomeni attraverso alcuni correttivi, che potranno essere a loro volta, se del caso, ulteriormente migliorati: tiene a precisare però che in nessun caso si è inteso intaccare il diritto costituzionale di tutti i deputati all'esercizio del mandato, a prescindere dalla loro collocazione nella geografia parlamentare.

Con riferimento specifico al fenomeno delle espulsioni da un Gruppo – fenomeno peraltro non necessariamente collettivo – fa presente che il requisito della rappresentanza di un partito o movimento politico organizzato nel paese anche formatosi successivamente alle elezioni, richiesto dal nuovo comma 5 dell'art. 14 ai fini della costituzione di componenti politiche, anche ove non sussistesse nell'immediatezza dell'espulsione, ben potrebbe intervenire in un momento successivo.

Tiene poi a precisare che qualificare come minimale il testo base predisposto dai relatori significa dar conto del fatto che esso non comprende tutti i temi ulteriori proposti dai gruppi, ed anche dal suo, ma che esso ha come obiettivo fondamentale raggiungere una condivisione molto ampia fra le forze politiche in Giunta, consentendo così di pervenire ad una riforma che risponda ad esigenze ampiamente avvertite anche dall'opinione pubblica.

Simone BALDELLI precisa che la proposta formulata dai relatori non incide sulla possibilità che i deputati espulsi dal loro Gruppo aderiscano a qualunque altro Gruppo o componente politica; essa piuttosto mira a introdurre il principio di non consentire, nel corso della legislatura, la formazione di gruppi o componenti non rappresentativi di forze politiche esistenti nel Paese, ma che costituiscano invece un fenomeno tutto ed esclusivamente interno al Parlamento. Al verificarsi di questa condizione, cioè la rappresentatività così intesa, ed in presenza dei requisiti numerici, i deputati espulsi – sulla base del testo dei relatori – potrebbero costituire non solo una componente politica, ma persino un Gruppo.

Nel sottolineare come la questione attenga direttamente allo stesso funzionamento del Parlamento e nel far presente che i relatori, nell'elaborazione della loro proposta, hanno debitamente tenuto conto anche della prassi interpretativa maturata dalla Giunta per il Regolamento relativamente all'art. 14, si sofferma sulla scelta di fondo compiuta dai relatori, volta a consegnare alla Giunta un testo frutto di ampio accordo, escludendo ogni altra questione « fuori sacco » non condivisa e dunque idonea a far naufragare questo processo di riforma: ogni forza politica ha le proprie idee sugli ulteriori interventi riformatori auspicabili e lui personalmente ritiene che fra questi vi sia senz'altro quello del contingentamento dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, che sarebbe quanto mai opportuno adottare ora, alla fine di una legislatura ed in vista dell'avvio della nuova. Ma sa bene che si tratta di un tema che, come tanti altri che stanno a cuore alle singole forze politiche, non possono fare ingresso in questo testo, frutto della mediazione fra posizioni diverse, da considerare nella sua funzione fondamentale di chiave di accensione del motore della prossima legislatura (e proprio in questa ottica richiama, ad esempio, l'inserimento, nel testo riformulato dai relatori, della previsione della *prorogatio* degli organi di tutela giurisdizionale). Nella stessa ottica ricorda che i relatori non hanno introdotto una norma sul numero e sulle competenze delle Commissioni permanenti, non ritenendola, in un contesto nel quale il numero dei deputati risultanti dalla riforma costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari sarà comunque superiore al numero dei senatori in questa legislatura, una riforma strettamente necessaria per consentire l'avvio della prossima legislatura, né considerando di per sé necessaria, in materia, la piena simmetria con il Senato.

Invita dunque i colleghi della Giunta a proporre emendamenti volti a migliorare il testo, che giudica comunque equilibrato, evitando però di introdurre materie ulteriori e non condivise, al fine di consentire una rapida conclusione del lavoro istrutto-

rio in Giunta e l'approdo in Assemblea già il mese prossimo, con l'auspicio che l'Assemblea possa affrontare contestualmente anche l'esame di altri provvedimenti aventi la medesima finalità.

Assicura in conclusione la massima attenzione ad ogni proposta emendativa volta a migliorare il testo.

Federico FORNARO, dando atto al collega Forciniti della fondatezza della questione da lui posta relativamente alle espulsioni, fa presente che, se condivide senz'altro l'esigenza, sottesa al testo dei relatori, di prevedere che i Gruppi parlamentari e le componenti politiche formati in corso di legislatura e frutto di fenomeni di scissione politica rappresentino un partito o movimento politico esistente nel Paese, sarebbe altresì opportuna una riflessione sulla diversa fattispecie relativa all'espulsione di un numero significativo di deputati da un Gruppo (fenomeno peraltro che potrebbe non ripetersi nella prossima legislatura nella dimensione in cui si è verificato in questa), per la quale si potrebbe prevedere una disciplina specifica che, ad esempio, individui un termine entro il quale consentire che possa formarsi il soggetto politico esterno che i deputati interessati intendono rappresentare.

Invita infine a prestare attenzione alla necessità – già rappresentata dal collega Schullian – che sia individuata una soluzione al problema, peraltro di competenza dell'Ufficio di Presidenza, relativo ai dipendenti dei Gruppi compresi nel cosiddetto allegato A: si tratta, infatti, di una questione molto rilevante, attuale da troppi anni, che comporta significative responsabilità giuridiche in capo al presidente del Gruppo misto e che ritiene debba essere ricondotta ad un fenomeno più gestibile.

Simone BALDELLI, nel richiamare la particolare natura del fenomeno delle espulsioni da un Gruppo, assicura comunque che, se dovessero essere presentati emendamenti in materia, essi saranno debitamente e attentamente valutati.

Francesco FORCINITI desidera resti agli atti la sua contrarietà al testo base che, al di là delle intenzioni dei relatori, tocca temi politici divisivi, evidentemente frutto di un pregiudizio nei confronti del Gruppo misto e dei suoi componenti e di una visione verticistica dei Gruppi, dei cui presidenti si intende consolidare il potere di ricatto politico nei confronti dei deputati ad essi iscritti. Ritiene che, invece di questo, obiettivo di una riforma del Regolamento dovrebbe essere quello di una maggiore tutela dei singoli deputati nell'interesse dell'Istituzione parlamentare. Nel far presente che ben altra posizione avrebbe espresso se il testo dei relatori si fosse limitato agli adeguamenti numerici richiesti dalla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, non può che prendere le distanze dal testo dei relatori e preannuncia la presentazione di emendamenti.

Roberto FICO, *Presidente*, prende conclusivamente atto dell'adozione come testo base del testo predisposto dai relatori, come riformulato e pubblicato in allegato al resoconto, con la contrarietà del deputato Forciniti.

Ribadisce che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a mercoledì 11 maggio, alle 13: ritiene che, anche alla luce di quanto precisato dai relatori, vi sia margine per intervenire sul testo base, ma nell'ambito del testo stesso, senza stravolgerlo. Auspica un *iter* celere della proposta, in modo da poterla calendarizzare in Assemblea già nel mese di maggio e, a tal fine e per agevolare i lavori, riterrebbe utile che il contenuto degli emendamenti fosse in qualche modo condiviso preventivamente con i relatori. Fa presente che dal giorno successivo alla conclusione dell'*iter* di questo testo, la Giunta potrà continuare a lavorare fino alla fine della legislatura per affrontare, debitamente istruendole, le altre questioni avvertite dai Gruppi e dai membri della Giunta – ed anche da lui personalmente – come bisognose di un intervento riformatore.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO 1

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

**NUOVA FORMULAZIONE DEL TESTO DI RIFORMA DEL
REGOLAMENTO DELLA CAMERA PREDISPOSTO DAI RELATORI**

(Evidenziate in carattere corsivo e sottolineato le modifiche rispetto al testo già depositato nella seduta del 17 febbraio 2022)

**DISCIPLINA DI FORMAZIONE DEI GRUPPI, CONTRIBUTI AI GRUPPI, DECADENZA DA
CARICHE INTERNE**

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 5	ART. 5
<p>7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p><i>Il comma 7 è sostituito dal seguente:</i> 7. I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.</p>
	<p><i>Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</i> 10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.</p>
ART. 14	ART. 14
<p>01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.</p>	<p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i> 1. Per costituire un Gruppo parlamentare nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, occorre un numero minimo di quattordici deputati.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.</p>	<p><i>Il comma 2 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>2. Oltre il termine di cui al comma 1, è ammessa la costituzione di Gruppi che risultino composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in numero non inferiore a quattordici, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni. È in ogni caso consentita nel corso della legislatura la costituzione di Gruppi risultanti dalla fusione di Gruppi in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.</p> <p>2-bis. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la permanenza di un Gruppo disceso al di sotto del requisito numerico previsto al comma 1 ovvero la costituzione, non oltre il primo anno della legislatura, di un Gruppo con un numero di iscritti <u>pari almeno a sette</u> purché questo rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati ed abbia avuto accesso alla assegnazione dei seggi. In caso di liste presentate unitariamente da più partiti, può essere autorizzata la costituzione o la permanenza di un solo Gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista.</p>
<p>3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>	<p><i>Il comma 5 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>5. <u>Non oltre il primo anno della legislatura</u> i deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno sette deputati. <u>Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente</u> possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, <u>ove esse</u> rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l'elezione di almeno un deputato. È comunque ammessa la costituzione di componenti politiche che risultino composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto, purché in numero non inferiore a sette, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni.</p> <p>5-bis. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>

ART. 15	ART. 15
<p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>	<p><i>Il comma 3 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p> <p>3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che viene ripartito, secondo modalità dal medesimo stabilite, per <u>un decimo</u> in misura uguale tra i Gruppi e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica degli stessi all'inizio di ciascuna legislatura. Nel corso della legislatura la ripartizione è rideterminata esclusivamente in caso di cessazione o nuova costituzione di un Gruppo o, <u>per la</u> sola parte proporzionale, soltanto in caso di variazione della consistenza numerica di un Gruppo in misura non inferiore ad un terzo sempre che, in caso di aumento della consistenza, questo sia scaturito dall'iscrizione di almeno dieci ulteriori deputati. A tal fine non sono considerati i deputati entrati a far parte del Gruppo misto non iscritti ad alcuna componente. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>

ART. 19	ART. 19
<p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>	<p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>
ART. 20	ART. 20
<p>1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.</p>	<p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i> 1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, ai quali si applicano i commi 7 e 10 dell'articolo 5.</p>

PROROGATIO DEGLI ORGANI DI TUTELA GIURISDIZIONALE

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 12	ART. 12
<p>6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.</p>	<p><i>Il comma 6 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><u>6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. I componenti degli organi sono nominati all'inizio della legislatura, nei termini stabiliti dal regolamento di cui al primo periodo, tra i deputati ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, salve le sopravvenute situazioni di incompatibilità disciplinate dallo stesso regolamento di cui al primo periodo.</u></p>

ADEGUAMENTO DI QUORUM E DELLA COMPOSIZIONE NUMERICA DI ORGANI

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 5	ART. 5
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.	<i>Al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei».</i>
2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.	<i>Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i>
ART. 6	ART. 6
2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.	<i>Al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei».</i>
ART. 13	ART. 13
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.	<i>Al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>

ART. 16	ART. 16
<p>3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.</p>	<p><i>Al comma 3-ter, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>
ART. 16-BIS	ART. 16-BIS
<p>1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».</i></p>
ART. 17	ART. 17
<p>1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i></p>
ART. 17-BIS	ART. 17-BIS
<p>1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>

ART. 18	ART. 18
<p>1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.</p>	<p><i>Al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici».</i></p>
<p>2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.</p>	<p><i>Il comma 2-bis è abrogato.</i></p>
ART. 18-TER	ART. 18-TER
<p>6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.</p>	<p><i>Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>
ART. 27	ART. 27

<p>2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.</p>	<p><i>Al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i></p>
ART. 40	ART. 40
<p>1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
ART. 44	ART. 44
<p>1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i></p>
ART. 46	ART. 46
<p>4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.</p>	<p><i>Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i></p>
ART. 51	ART. 51

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

*Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «**quattordici**»; la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «**tre**»; la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «**venti**».*

ART. 63	ART. 63
3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.	<i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 69	ART. 69
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	<i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 72	ART. 72
1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	<i>Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.</i>
ART. 79	ART. 79
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.	<i>Al comma 6, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i>

ART. 83	ART. 83
<p>2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.</p>	<p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>
<p>4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</p>	<p><i>Il comma 4 è abrogato.</i></p>
ART. 86	ART. 86
<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>	<p><i>Al comma 5, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».</i></p>
<p>8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.</p>	<p><i>Al comma 8, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>

ART. 92	ART. 92
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.	<i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 96-BIS	ART. 96-BIS
3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.	<i>Al comma 3, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i>
ART. 110	ART. 110
1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	<i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 111	ART. 111
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunci, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.	<i>Il comma 2 è abrogato.</i>

ART. 114	ART. 114
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.	<i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i>
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	<i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i>
ART. 138-BIS	ART. 138-BIS
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.	<i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i>

DISPOSIZIONE FINALE

Dopo l'art. 153-quater è aggiunto il seguente:

Art. 153-quinquies. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla prima legislatura in cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 Cost., come modificate dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ad eccezione della modifica all'art. 12, comma 6, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ALLEGATO 2

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.**RELAZIONE DEI DEPUTATI BALDELLI E FIANO SULLA RIFORMULAZIONE DEL TESTO GIÀ PRESENTATO IL 17 FEBBRAIO 2022**

Desideriamo innanzitutto ringraziare la Presidenza per aver proceduto alla convocazione di questa riunione della Giunta anche a seguito di quanto gli abbiamo preannunciato circa la nostra intenzione di proporre alcune piccole limature al testo precedentemente depositato, di natura prevalentemente tecnica e di coerenza sistematica del testo.

Prima di procedere ad illustrare il contenuto e il significato di queste modifiche, riteniamo utile dare brevemente conto dell'andamento dell'interlocuzione con il Senato, avviata su impulso del Presidente con l'incontro dell'8 marzo scorso, già ricordato.

I contatti con i colleghi del Senato, la cui Giunta ha ripreso i lavori nella giornata di ieri 26 aprile, ci hanno consentito di avere una visione più ampia delle riflessioni maturate all'interno di quel Consesso e di poter avviare un confronto anzitutto sul tema del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, sul quale da parte dei relatori dell'altra Camera è stata confermata l'esigenza di intervenire, atteso l'impatto particolarmente sensibile della riduzione del numero dei senatori sulla composizione di queste (ed infatti la materia è compresa nel testo base adottato al Senato, i cui emendamenti sono in corso di esame).

Si tratta di un tema che anche alla Camera, sia pure non investita dalla medesima urgenza di intervento stante il diverso impatto della riduzione del numero dei deputati, potrà essere oggetto di valutazione approfondita e attenta davanti alla Giunta, nei tempi e modi che si riterranno opportuni.

Per quanto riguarda la nuova formulazione del testo che vi sottoponiamo, come già detto, esso contiene limitatissime modifiche, prevalentemente di natura tecnica, rispetto alla precedente versione.

Queste riguardano anzitutto alcuni aspetti della nuova disciplina della costituzione dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo Misto, disciplina che è stata proposta nel testo del 17 febbraio attraverso una significativa riscrittura dell'art. 14 del Regolamento.

Senza voler ripercorrere integralmente il significato delle modifiche proposte con quel testo, basti qui rammentare che esse limitano temporalmente la costituzione dei Gruppi, nella ordinaria fisiologia, alla fase dell'apertura della nuova legislatura. Fanno eccezione alcune limitate ipotesi relative alla possibilità di costituire Gruppi in deroga, comunque non oltre il primo anno della legislatura, e di costituire, in qualunque momento della legislatura, nuovi Gruppi composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare e che rappresentino un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni.

Rispetto all'impianto di queste proposte le modifiche apportate intervengono limitatamente alla previsione dei requisiti per la costituzione di un Gruppo in deroga, sempre entro il primo anno della legislatura, per la quale si fissa un requisito numerico minimo di componenti – pari a sette – che nella precedente formulazione del testo non era previsto.

Facendo seguito ad un supplemento di riflessione, è apparso infatti opportuno individuare un limite numerico minimo per consentire la costituzione di nuovi Gruppi in deroga o comunque la permanenza di

quelli scesi sotto la soglia numerica generale di 14, mantenendo invariato sempre il termine temporale e i requisiti politico-elettorali.

La fissazione di tale requisito numerico minimo, oltre ad armonizzarsi meglio con le soglie previste per la costituzione di componenti politiche del Gruppo Misto (evitando cioè di avere potenzialmente Gruppi di consistenza numerica inferiore a componenti politiche), consente di includere nella fattispecie, senza alcun margine di dubbio, anche la fattispecie della richiesta di costituzione di un Gruppo, in deroga al termine dell'art. 15, comma 1, purchè nel primo anno di legislatura, e purchè in possesso dei requisiti politico-elettorali, che abbia più di 14 iscritti. Ciò comunque previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Le altre modifiche in questa materia riguardano i requisiti per la costituzione delle componenti politiche del Gruppo misto.

Innanzitutto è sembrato opportuno introdurre un limite temporale per la costituzione delle componenti politiche, ad esclusione di quelle che, in qualsiasi momento della legislatura, si possono costituire, in analogia a quanto previsto per i Gruppi, in quanto composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto, purchè in numero non inferiore a sette, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni. Nella precedente formulazione della norma tale ultima previsione specifica risultava superflua, perché la disciplina generale di cui al primo periodo del comma 5 consentiva già la formazione di componenti politiche del Gruppo Misto con almeno 7 iscritti, senza richiedere alcun altro requisito, in qualsiasi momento della legislatura.

E' stato quindi necessario differenziare in modo preciso le diverse ipotesi: dunque – in maniera sostanzialmente omologa a quanto previsto per i Gruppi – la costituzione di componenti politiche potrà avvenire solo nel primo anno di legislatura a condizione che siano costituite da almeno 7 deputati o, con un numero inferiore ma comunque pari ad almeno 3, quando rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l'elezione di almeno un deputato. Oltre il termine del primo anno di legislatura sarà possibile, come detto sopra, costituire solo componenti politiche in seguito ad una scissione da un Gruppo o da un'altra componente politica.

Si è poi apportata un'altra modifica al comma 5 dell'art. 14, nel senso di una maggiore omogeneità di formulazione, relativamente al soggetto con il quale deve intercorrere il rapporto di rappresentanza con la formazione politica sottostante, ossia la componente politica e non i singoli iscritti.

È stata inoltre prevista una modifica della quota del contributo destinato ai Gruppi da ripartire in parti uguali fra essi (quota che attualmente non è prevista dal Regolamento), la quale viene ora individuata nella più contenuta misura di 1/10 dell'ammontare complessivo.

E' stata poi inserita nella riformulazione una nuova disposizione che riguarda una materia già trattata in seno alla Giunta, cioè la questione della *prorogatio* degli organi giurisdizionali della Camera, sottoposta alla Giunta dal Presidente del Camera nella riunione del 10 marzo 2021 e trattata anche nella proposta di modifica al Regolamento n. 22 (Giorgis e altri): ricordiamo che, allo stato delle norme vigenti, nell'intervallo tra l'apertura di una legislatura e la nomina degli organi giurisdizionali, si crea un vuoto di

tutela giurisdizionale in quanto manca una disposizione che consenta ai precedenti organi di continuare a funzionare fino alla nomina dei nuovi.

Non sfugge a nessuno la lesione che si produce per effetto del vuoto di tutela giurisdizionale in questione; né può sfuggire l'esigenza di prevedere una soluzione che consenta di avviare la nuova legislatura avendo superato questo vuoto di tutela.

Vi era stata una prima indicazione da parte del Presidente di una disposizione regolamentare finalizzata a superare tale problematica, in relazione alla quale erano state avanzate nel dibattito alcune osservazioni, di cui i relatori hanno tenuto conto nella formulazione della norma.

In particolare:

- *erano stati sollevati dubbi sulla necessità della stessa modifica regolamentare: essa è, invece, necessaria perché l'attuale art. 12, comma 6, del Regolamento prevede espressamente che gli organi interni di tutela giurisdizionale di primo e secondo grado sono composti da "deputati in carica", sicché non è possibile pervenire alla soluzione della prorogatio degli organi nella nuova legislatura – che in ipotesi potrebbero essere composti anche da deputati non rieletti - se non integrando tale previsione regolamentare con una norma derogatoria ed eccezionale rispetto a quanto stabilito in via generale dal comma 6 e dotata della sua stessa forza.*

Nè sarebbe ipotizzabile che si disponga la sostituzione provvisoria – in regime di prorogatio - dei soli deputati cessati dal mandato, in quanto ciò comporterebbe una riscrittura della procedura di nomina dei componenti degli organi, atteso che se si dovesse seguire quella ordinaria la nuova nomina rischierebbe di essere intempestiva.

Ciò a differenza del Senato, nel cui Regolamento non è prevista una disposizione che imponga che degli organi di tutela giurisdizionale facciano parte senatori in carica: in questo diverso contesto regolamentare, al Senato una disposizione dei regolamenti minori di tutela giurisdizionale consente ai componenti degli organi di autodichiarare nominati nella precedente legislatura di continuare ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi organi nella legislatura successiva.

- *Era stata posta in dubbio la necessità di disporre la prorogatio degli organi in questione, stanti le norme che dispongono la sospensione dei termini relativa all'attività di tali organi nel periodo intercorrente tra la prima riunione della Camera nella nuova legislatura e la data di ricostituzione degli organi di tutela. Tale necessità permane anche con questa previsione: infatti, la sospensione dei termini non fa venir meno per le parti interessate l'esigenza di avere una pronuncia dell'organo giurisdizionale in tempi rapidi, mancando la quale il diritto del singolo potrebbe risultare irrevocabilmente leso (questo tipo di esigenza riguarda in particolare i provvedimenti cautelari).*
- *Era stata chiesta la tempistica di costituzione degli organi nelle diverse legislature. I tempi si sono via via allungati nelle ultime legislature, in cui la ricostituzione degli organi è avvenuta in un arco compreso fra i 2 e i 4 mesi per il Collegio d'appello e il Consiglio di giurisdizione e fra i 2 e i 7 mesi per la Commissione giurisdizionale per il personale. In particolare si sono progressivamente allungati i tempi di costituzione della Commissione giurisdizionale per il personale, anche in ragione della procedura particolarmente articolata che conduce alla nomina dei componenti (sorteggio dei componenti da un elenco di deputati alla cui formazione concorrono il Presidente della Camera, il Segretario generale e le Organizzazioni sindacali). Più in generale, i regolamenti relativi agli organi della tutela giurisdizionale prevedono quale causa di incompatibilità il far parte del Governo, ragione per cui la loro costituzione segue temporalmente la formazione del Governo.*

E' stata ipotizzata, a tal fine, l'introduzione nel Regolamento di un termine esplicito per la nomina di questi organi nella nuova legislatura, anche al fine di evitare un eccessivo procrastinarsi della prorogatio dei precedenti: tale termine, se pure di natura ordinatoria, assolverebbe ad una funzione di sollecitazione. In realtà, i regolamenti relativi agli organi della tutela giurisdizionale già prevedono i termini per la costituzione degli organi, fissati, rispettivamente, in 45 giorni per la Commissione giurisdizionale per il personale e per il Collegio d'appello e in 60 giorni per il Consiglio di giurisdizione (i componenti del Collegio d'appello devono essere nominati prima dei componenti degli altri due organi).

- *Un'altra questione attecchiva alle incompatibilità dei componenti degli organi in prorogatio, con specifico riferimento a situazioni che potrebbero riguardare i componenti non rieletti nella legislatura successiva. In particolare è stato fatto riferimento alla possibilità che un membro di tali organi possa essere stato eletto senatore: ciò darebbe origine ad un'evidente situazione di incompatibilità. Una situazione analoga potrebbe insorgere per il deputato rieletto che, nella nuova legislatura, entrasse a far parte dell'Ufficio di presidenza: anche questa circostanza gli precluderebbe*

la qualità di membro dell'organo, attesa l'espressa incompatibilità stabilita dal Regolamento (così come l'eventuale ingresso nella compagine del Governo).

Per ogni altra eventuale causa di incompatibilità – analogamente a quanto accade con riferimento ai deputati in carica (basti pensare alla professione di avvocato che può continuare ad essere svolta dai deputati in carica e che potrebbe portare a situazioni di incompatibilità con le singole cause) – soccorrono i rimedi dell'astensione e della riconsiderazione e la previsione dei membri supplenti.

Si è ritenuto quindi opportuno collocare una disposizione di modifica del comma 6 dell'articolo 12, idonea anche a superare le riserve sollevate con riferimento alla precedente formulazione.

In particolare si specifica che i componenti degli organi sono nominati all'inizio della legislatura, nei termini stabiliti dal regolamento di cui al primo periodo del comma 6 dell'art. 12, tra i deputati ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, salve le sopravvenute situazioni di incompatibilità disciplinate dallo stesso regolamento di cui al primo periodo.

Infine è stata introdotta una norma sull'entrata in vigore delle modifiche recate dal testo a decorrere dalla prima legislatura in cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 Cost., come modificate dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ad eccezione della modifica all'art. 12, comma 6, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 30

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 27 aprile 2022. – Presidenza
del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 15.

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
C. 3514 Governo, approvato dal Senato.**
(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3514 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto di due articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, il disegno di legge di delega trae origine nella componente 1 concernente "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C1-70); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge entro il 30 giugno 2022, l'adozione dei decreti legislativi di attuazione entro il 31 marzo 2023 e l'entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato entro il 30 giugno 2023; in base alla menzionata decisione, la legge di delega deve dettare principi e criteri direttivi volti a: i) ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti, stabilendo tra le altre cose gli elementi di base del sistema di qualificazione, conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di *procurement capacity* (tipi e volumi di acquisti) e stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; ii) semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; iii) definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; iv) ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto; in pro-

posito si segnala che il principio e criterio direttivo relativo alla ridefinizione delle stazioni appaltanti (articolo 1, comma 2, lettera *b*) non fa in realtà esplicito riferimento al conferimento all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di *procurement capacity*; nessun principio e criterio direttivo inoltre risulta relativo al subappalto che tuttavia è stato oggetto di riforma ad opera dell’articolo 49 del decreto-legge n. 77 del 2021;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l’opportunità di approfondire la formulazione di alcuni dei principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell’articolo 1, in modo da distinguerli meglio dall’oggetto della delega ai sensi del paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera; si segnalano in particolare, la lettera *d*) nella parte relativa alla “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”; la lettera *p*) (“definizione, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca”); la lettera *s*) (“ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell’esecuzione”); la lettera *z*) (“precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative”); la lettera *bb*) (“individuazione dei contratti pubblici esclusi

dall’ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile”); la lettera *cc*) (“individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori”); la lettera *ff*) (“razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione”) e la lettera *hh*) (“estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto”);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 3 dell’articolo 1 delega il Governo a disporre il coordinamento con la disciplina vigente in materia di contratti pubblici anche mediante l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e di quelle oggetto di riordino; al riguardo si rileva che non si fa però riferimento, come invece potrebbe risultare opportuno, all’esigenza, segnalata nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di sistematizzare la disciplina in corpi normativi omogenei; a tal fine, come indicato anche dall’ANAC nella sua audizione sul provvedimento, dovrebbe essere altresì precisato se, come pure appare opportuno, si intenda operare attraverso modifiche al vigente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 1 prevede che “sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari”; in proposito si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci “l’esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimen-

tale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 1 prevede che "ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione"; in proposito si osserva che si prefigura così una procedura di "doppio parere parlamentare" in cui il Governo è tenuto a reinviare il testo alle Camere non in presenza di qualsiasi non conformità nei pareri parlamentari, come nella formulazione prevalente, ma solo in presenza di rilievi dei pareri parlamentari che indichino esplicitamente la non conformità di disposizioni ai principi e criteri direttivi; al riguardo, per una maggiore chiarezza e semplicità della procedura, appare però opportuno utilizzare piuttosto la formulazione prevalente richiamata;

il sesto periodo del comma 4 dell'articolo 1 prevede poi che il secondo parere parlamentare sia espresso sulle "osservazioni del Governo" e, in modo asimmetrico rispetto a quanto previsto per il primo parere, solo dalle Commissioni competenti per materia; in proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti occasioni, l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo (si veda da ultimo il parere espresso sul progetto di legge C. 982-A recante semplificazioni in materia di agricoltura nella seduta del 14 aprile 2021); appare inoltre opportuno fare riferimento anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari;

il settimo e l'ottavo periodo del comma 4 dell'articolo 1 autorizza il Governo ad

avvalersi, nella predisposizione degli schemi di decreto legislativo, della facoltà prevista dall'articolo 14, numero 2°, del regio decreto n. 1054 del 1924, che prevede che il Consiglio di Stato formuli "quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo"; in proposito si segnala che i pochi precedenti recenti di utilizzo di tale norma risalente fanno però riferimento alle attività di codificazione e al processo amministrativo (articolo 1 della legge n. 174 del 2011 recante disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione e articolo 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo);

il decimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di tre mesi (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); nel caso del provvedimento in esame dovrebbe poi essere approfondita la coerenza del ricorso alla "tecnica dello scorrimento" con l'esigenza di rispettare il termine del 31 marzo 2023 per l'adozione dei decreti legislativi;

il provvedimento, nel testo originario presentato al Senato, è corredato sia dall'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dal-

l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

1) All'articolo 1, comma 4, sostituire il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: "I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascun schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato";

2) All'articolo 1, comma 4, sostituire il quinto periodo con il seguente: "Il Go-

verno, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione";

3) All'articolo 1, comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: "I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato";

Il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa l'opportunità di approfondire la formulazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui l'articolo 1, comma 2, lettere d), p), s), z), bb), cc), ff) ed hh);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 3 e 4, settimo, ottavo e decimo periodo. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459	34
Audizione, in videoconferenza, del prof. Matteo Cosulich, professore ordinario di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento	34
Audizione, in videoconferenza, del prof. Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza	34
Comunicazioni del Presidente	35
ALLEGATO (<i>Intervento del prof. Carlo Fusaro 27 aprile 2022</i>)	36

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ». La pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Matteo Cosulich, professore ordinario di diritto costituzionale

della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento.

Matteo COSULICH, *professore ordinario di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento*, svolge da remoto una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Roberto GIACHETTI, *presidente*, al quale replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente* ringrazia il professor Matteo Cosulich per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Massimo LUCIANI, *professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli*

Studi di Roma La Sapienza, svolge da remoto una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro MELICCHIO (M5S), Roberto GIACHETTI, *presidente* e da remoto Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), ai quali replica l'audito.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia il professor Massimo Luciani per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica, infine, che la programmata audizione del professor Carlo Fusaro non avrà luogo. Il professore ha inviato un testo scritto che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Ringrazia anche il professore Fusaro per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative della legge 27 dicembre 2001 n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

INTERVENTO DEL PROF. CARLO FUSARO 27 APRILE 2022

Ringrazio la Giunta e il suo Presidente per l'invito e mi scuso per la difficoltà a parteciparvi direttamente, dovuta ad impegni pregressi: nel dubbio che il collegamento non sia possibile nella data e nell'ora previste, sintetizzo qui per iscritto ciò che vorrei dire.

1. Una *prima* premessa. L'indagine conoscitiva avviata da codesta Giunta riguarda, cito, «le modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459». Lo specifico in quanto la vicenda assai lunga dell'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero ci dice che, ad eccezione per la breve fase a cavallo del nuovo secolo in cui si raggiunse una quasi unanimità, essa è stata sempre caratterizzata da notevoli divisioni fra le forze politiche, con posizioni nel tempo anche mutevoli. Per questo, sin dalla sua prima applicazione, nel 2006, in parte per circostanze contingenti sulle quali non mi soffermo, la legge 459/2001 e le modalità scelte dal legislatore costituzionale e ordinario per facilitare l'esercizio del diritto di voto dei residenti all'estero sono state oggetto di vivaci critiche e contestazioni: con una tendenza, a mio avviso marcata, a trarre spunto da alcuni episodi, in fondo limitati, di cattivo funzionamento del meccanismo per rimettere in discussione l'intero sistema. Non credo che questo sia l'oggetto dell'indagine e cercherò di attenermi all'oggetto specifico di essa, affrontando aspetti più ampi e generali nella stretta misura in cui possano influire sulla regolarità del voto, alla cui verifica la Giunta è preposta. Stesso deve dirsi in relazione alla delicata legislazione sulla cittadinanza che ovviamente determina il numero dei cittadini e dunque degli aventi diritto al voto, ma esula del tutto dal nostro oggetto.

2. Una *seconda* premessa, e un'avvertenza. L'avvertenza è che ho insegnato diritto elettorale e parlamentare, sono stato professore di diritto pubblico comparato: non ho però competenze specifiche su aspetti meramente tecnico-organizzativi dell'esercizio del voto. Ma – in ogni caso, ecco la seconda premessa – ritengo indispensabile dedicare alcune righe a una rilettura dell'art. 48 Cost. e in particolare del comma 3, senza dimenticare che esso fu aggiunto dal legislatore costituzionale allo scopo preciso di facilitare l'esercizio a distanza del diritto di votare da parte dei cittadini residenti all'estero. E' questo il parametro rispetto al quale misurare qualsiasi innovazione legislativa della disciplina vigente in materia, quali che siano i difetti che essa sembra mostrare.

3. Cosa dice, dunque, il comma 3 dell'art. 48 Cost., dopo la l. cost. 1/2000? Ecco una rapida sintesi, per punti: come si vedrà emergono alcuni elementi che spesso nella discussione sulla sua attuazione vengono dimenticati o trascurati.

¹ Professore ordinario a riposo di Diritto pubblico comparato, già docente di Diritto elettorale e parlamentare. Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Firenze; Scuola di Scienze politiche "C. Alfieri".

Primo. *Oggetto* della disposizione costituzionale è l'esercizio del diritto di voto (non il diritto di voto che è pacifico).

Secondo. La sua disciplina è soggetta a *riserva di legge*.

Terzo. Si tratta di una *riserva di legge rinforzata* perché l'art. 48 detta taluni contenuti costituzionalmente prestabiliti.

Quarto. La norma riguarda l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Essa *non* riguarda i cittadini che genericamente si trovino all'estero: non vale (o non dovrebbe valere), perciò, per la disciplina del voto dei cittadini *temporaneamente* all'estero. E' un punto rilevante: infatti, di quest'ultima si occupa, opportunamente, la sfortunata legge elettorale 52 del 2015. Lo dico *en passant* perché la cosa non ci riguarda direttamente in questa sede: ma tengo a precisare che nutro seri dubbi sulla legittimità della soluzione che essa ha adottato, in quanto prevede una disciplina (oggetto di eventuale opzione) dell'esercizio del diritto di voto del cittadino solo temporaneamente all'estero, che consiste nel regolarlo come l'esercizio del diritto di voto del cittadino residente all'estero, il che, invece, la Costituzione non prevede e non permette, e appare incoerente con l'istituzione della Circoscrizione Estero (vedi dopo).

Quinto. L'art. 48.3 prevede che la legge fissi *requisiti* per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Ho l'impressione che questa disposizione sia stata sottovalutata: essa, lo dico subito, facoltizza il legislatore a scegliere fra una pluralità di possibili opzioni.

Sesto. L'art. 48.3 prevede che la legge fissi *modalità* per l'esercizio del diritto di voto di questi cittadini, come del resto illustrano i lavoratori preparatori della revisione del 2000, evidentemente specifiche e differenziate rispetto alle modalità "ordinarie" del voto di chi lo esercita in patria. Com'è noto, è questa disposizione che legittima la previsione di una delle forme di voto a distanza che possono essere pensate (per corrispondenza, elettronico), accanto ad altre diverse, quali, ad esempio il voto presidiato anticipato (da tenersi nelle rappresentanza diplomatiche consolari).

Settimo. La norma costituzionale impone che la legge preveda una disciplina dell'esercizio del diritto di voto dei residenti all'estero che ne "assicuri l'*effettività*". In altre parole la disciplina prevista, quale che sia quella che il legislatore prescelga, deve rendere l'esercizio del voto senza tornare in Patria un qualcosa di *effettivamente* praticabile. Questo significa che non solo non sono costituzionalmente legittime modalità in qualsiasi forma ostative o ostruzionistiche, ma che sarebbe difficilmente legittima una disciplina, innovativa di quella vigente, che si rivelasse suscettibile di ridurre significativamente le possibilità di esercizio del diritto di voto a distanza, rispetto alla disciplina in vigore. Qualsiasi nuova modalità o qualsiasi mix di modalità non può attentare all'*effettività* dell'esercizio del voto riducendola, e deve essere comunque funzionale a perseguire altro fine costituzionalmente rilevante, con attento bilanciamento fra quest'ultimo e quello espresso di cui alla disposizione dell'art. 48.3.

Ottavo. L'art. 48.3 istituisce la circoscrizione Estero rinviando ai successivi artt. 56 e 57 la fissazione del numero dei seggi ad essa assegnati (dopo la revisione del 2020, otto alla Camera e quattro al Senato). In proposito non devo ricordare la logica politico-istituzionale che presiedette a questa scelta che avvenne, lo ricordo, quando erano vigenti le due leggi Mattarella 276 e 277/1993 fondate per tre quarti su collegi maggioritari. Questa scelta – checché se ne sia scritto e se ne dica, pur non molto diffusa in diritto comparato² – è rigorosamente coerente con la concezione dell'intero comma 3 introdotto nel 2000 come norma parzialmente derogatoria delle disposizioni in materia di diritto di voto del medesimo art. 48 negli altri suoi commi. Infatti l'art. 48.3 dà luogo a una *forma di rappresentanza parlamentare specifica* e peculiare. Altri del resto, proprio in questa sede (mi riferisco all'audizione del collega T.E. FROSINI del 20 aprile u.s.), ha osservato che nell'esperienza concreta di

² V. IDEA-IFE, *Voting from Abroad. The International IDEA Handbook*, Stoccolma-Città del Messico, 2007, p. 28. I paesi con rappresentanza specifica dei cittadini all'estero erano allora: Algeria, Angola, Capo Verde, Colombia, Croazia, Ecuador, Francia, Italia, Mozambico, Panama e Portogallo. Questo lavoro è di gran lunga l'opera più completa in materia. Richiamo in particolare il contributo di Dieter Nohlen e Florian Grotz, *The Legal Framework and an Overview of Electoral Legislation*, pp. 65-76.

quattro elezioni (dal 2006 al 2018), in più casi i parlamentari eletti nella Circostrizione Estero, specie nelle ripartizioni *non* europee, hanno mostrato una propensione a rappresentare non tanto partiti ed ideologie quanto specifici interessi (delle comunità degli italiani all'estero): ciò non è uno scandalo, ed è, almeno in parte, nella logica di questa rappresentanza *ad hoc* che aveva infatti previsto, sino a modifica recente, coerentemente, limiti all'elettorato passivo restringendolo ai cittadini che fossero residenti nella ripartizione per la quale si candidavano (previsione inopportuna soppressa). Resta in ogni caso la scelta costituzionale, questo è il punto, di una rappresentanza con caratteristiche sue proprie. Ne è implicita conferma la previsione consapevole di un ben diverso rapporto fra seggi e cittadini: pur con la revisione del 2020, il Parlamento italiano ha un deputato ogni 154.000 abitanti e un senatore ogni 308.000, ma meno di un deputato della circostrizione estero ogni 500.000 residenti all'estero e meno di un senatore ogni milione (il che non si giustificerebbe non fosse espressamente disposto dalla Costituzione). Qualsiasi innovazione della legislazione vigente anche di questo deve tenere conto.

4. Vengo ai problemi che l'esperienza sembra far emergere e che è possibile censire sulla base della documentazione a disposizione: a partire dal testo presentato in bozza dal presidente Giachetti nell'agosto 2020³ (i), dall'audizione della presidente dell'Ufficio centrale per la Circostrizione estero⁴ (ii), dall'esame di alcuni ricorsi davanti alla Giunta delle elezioni della Camera ed anche davanti alla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato⁵ (iii), dai progetti di legge presentati in materia⁶ (iv), nonché dalla principale letteratura in materia⁷ (v).

Le c.d. *criticità* (cioè ciò che non va nel procedimento elettorale quale delineato dalla legge 459/2001 e modificazioni successive e dal regolamento dpr 104/2003)⁸ appaiono essenzialmente di triplice natura:

- Fenomeni legati strutturalmente al voto per corrispondenza
- Fenomeni agevolati dal modo come il voto per corrispondenza è attualmente disciplinato

³ Vedi *Comunicazioni del Presidente sul documento di riepilogo dei profili critici emersi dalla verifica dei poteri*, Giunta delle elezioni, Plenaria del 4 agosto 2020, nonché l'allegata bozza in pari data intitolata *Criticità legislative ed attuative nello svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati rilevate a seguito della verifica dei poteri nelle circostrizioni nazionali e nella circostrizione Estero*.

⁴ Resoconto della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, *Audizione della presidente dell'Ufficio centrale per la Circostrizione estero*, dr.ssa Flavia Perra (4 ottobre 2018).

⁵ Trattati dalla *Documentazione per gli auditi*, fornita dalla Giunta (resoconti del 28 luglio 2020, 8 marzo 2022, 24 marzo 2022 e per la Giunta del Senato, resoconto del 2 dicembre 2021).

⁶ Vedi AC 3463 Proposta di legge Ungaro ed altri, presentata il 9 febbraio 2022. Altre proposte, più numerose, sono state presentate in precedenti legislature, sin dalla prima che vide applicato il voto per corrispondenza (la XV). In proposito resta utile la sintesi critica in Rubechi (2006) (dove si analizzano i ben otto progetti presentati allora).

⁷ Per tutti cito Rubechi, M. (2006), *Il voto degli italiani all'estero fra presunti brogli e proposte di modifica* in "Quaderni costituzionali", n. 2/2008, pp. 366-369; un'analisi generale puntuale completa in Tarli Barbieri, G. (2018), *La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, pp. 159-168; Tarantino, F. (2007), *Il voto degli italiani all'estero: le difficoltà incontrate in Argentina nell'attuazione delle norme*. "Italian Journal of Electoral Studies" *QOE-IJES*, 57(1), 5-52; Tintori, G. a cura di (2012), *Il voto degli altri: rappresentanza e scelte elettorali degli italiani all'estero*, Milano, Rosenberg & Sellier; Battiston, S. e Mascitelli, B. (2012), *Il voto italiano all'estero*, Firenze, Fup; Trucco, L. (2013), *Le nuove tecnologie salveranno il voto all'estero degli italiani?* in "Quaderni costituzionali", 1/2013, pp. 132-133.

⁸ Può essere non inutile richiamare il sistema delle fonti di attuazione dell'art. 48.3 Cost: L. 27 dicembre 2001, n. 459 (recante *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*); Dpr 104/2003 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*); L. 6 maggio 2015, n. 52 (*Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati che ha previsto l'eliminazione delle c.d. intese semplificate; introduzione del voto per i cittadini temporaneamente all'estero*); L. 3 novembre 2017, n. 165 (recante *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali* che ha previsto, per il voto degli italiani all'estero, nuovi requisiti per le candidature e l'introduzione di nuovi limiti in relazione a precedenti incarichi ricoperti). A questo apparato normativo vanno aggiunte almeno due altre leggi: la precedente legge 470/1988 che disciplina l'AIRE; i commi 627 e 628 dell'articolo unico della L. 160/2019 (in materia di sperimentazione del voto elettronico).

- Altri fenomeni legati al procedimento specificamente disciplinato dalla legge e dal relativo regolamento di attuazione che rendono difficoltoso e caotico lo scrutinio dei voti per ragioni meramente logistiche.

Esaminando tali fenomeni in ordine inverso, appartengono al terzo gruppo molte delle problematiche segnalate, prima di tutto, dall'Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero, rispetto alle quali prende posizione il documento del Presidente dell'agosto 2020: tempistiche, designazione dei componenti dei seggi, sede unica per tutti i seggi di scrutinio, complessità del processo di verifica delle schede pervenute.

Appartengono al secondo gruppo le questioni essenzialmente legate prima all'individuazione degli aventi diritto al voto per corrispondenza, poi all'identificazione del singolo elettore e alla necessità di fare il possibile perché il voto sia espresso effettivamente dal destinatario del plico contenente la busta.

Appartengono al primo gruppo, ed esulano forse – parzialmente, dall'oggetto dell'indagine della Giunta le questioni strutturalmente legate al voto per corrispondenza, il quale per definizione non consente – a differenza di tutte le forme di voto presidiato, la certezza pressoché assoluta della personalità del voto (la ragione per la quale – sostanzialmente – si introdusse il comma 3 dell'art. 48, anche se come si osserva, per es. Rubechi, v. nota 7, i costituenti erano convinti che già l'art. 48 quale da essi formulato avrebbe legittimato quella forma di voto).

5. Venendo alle possibili innovazioni legislative (e regolamentari) che potrebbero consentire di affrontare le criticità di cui s'è brevemente detto, vorrei dire innanzitutto che molto si può fare, indubbiamente, per migliorare e rendere più efficiente il procedimento a valle dell'espressione del voto e anche per rendere meno agevole l'accaparramento di voti, tuttavia occorre avere (*uno*) la consapevolezza che, come anticipato, in nessun caso il voto per corrispondenza, come praticamente ogni voto a distanza, può essere assistito dalle stesse garanzie del voto presidiato: almeno nella misura in cui vi sia una disponibilità a “cedere” ad altri il proprio voto da parte del titolare del diritto; (*due*) si tratta di una disponibilità che dipende molto da atteggiamenti culturali che, in alcuni casi, fanno considerare sostanzialmente non illegittimi sia il *family vote* (nel migliore dei casi) sia addirittura la cessione del voto ad altri, considerato persona che tutela gli interessi della singola comunità (in molti casi più per amicizia, fiducia reciproca che per danaro); (*tre*) la contrarietà aperta o nascosta rispetto all'esercizio senza tornare in patria del voto degli italiani all'estero, nonché vicende contingenti (l'eventualità che il voto degli eletti nella Circoscrizione Estero fossero decisivi rispetto alla vita del governo in un sistema che era divenuto fortemente competitivo ed alternativo: il che in effetti è successo solo in parte nella breve legislatura 2006-2008) hanno condotto, complice come sempre un'informazione permanentemente alla ricerca dello scandalo, a un allarmismo che trovo eccessivo. A ben vedere i casi di elezioni annullate nella Circoscrizione Estero non sono affatto numerosi. Ricordo a memoria il caso di un parlamentare eletto senza che avesse in realtà il requisito allora previsto della residenza all'estero (in Belgio), protagonista di una vera e propria truffa per la quale fu condannato e alla fine perse il seggio. C'è poi il caso recentissimo del senatore Cario. Sarà antipatico ma devo osservare che fenomeni di accaparramento delle schede sono state denunciati sostanzialmente solo in alcune aree ben individuate di forte emigrazione, in particolare nella ripartizione Sud America (segnatamente in Argentina) e in Australia. La stragrande maggioranza degli elettori è del tutto estranea a questo fenomeno. Nelle ultime elezioni del 2018, 675.866 elettori hanno votato nella ripartizione Europa, 108.729 nella ripartizione America del nord, e 66.983 nella ripartizione – diciamo – resto del mondo. Nella ripartizione America del sud han votato 410.844 elettori. Questi elettori non sono pochi ma – tanto più dopo la riduzione dei parlamentari – eleggono non più di tre/quattro parlamentari fra Camera e Senato. Con ciò naturalmente non intendo affatto dire che non si deve fare tutto quanto sia ragionevolmente fattibile per evitare i fenomeni degenerativi di cui giustamente la Giunta si preoccupa: ma che non si può a mio avviso immaginare di penalizzare la stragrande maggioranza degli elettori all'estero, ostacolandone l'esercizio del voto, a causa di un numero limitato di comportamenti illeciti.

5.1. Esula del tutto da questa indagine la questione del mantenimento o no della Circostrizione Estero: si tratta di una norma costituzionale che dobbiamo dare per ferma anche se sia il gruppo di lavoro insediato dal Presidente Napolitano sia la Commissione Letta-Quagliariello nel 2013 si pronunciarono per la sua soppressione⁹. Mi soffermo sulle ipotesi percorribili *a costituzione vigente*. Al riguardo rimando prima di tutto all'eccellente ricerca, recentissimamente pubblicata, promossa dal ministro senza portafoglio D'Incà. Essa, tra l'altro, contiene un'approfondita parte dedicata a ciò che avviene in ben 15 altri paesi¹⁰.

Lascio da parte anche la scelta legislativa se ridurre a tre le quattro ripartizioni nelle quali è oggi divisa la Circostrizione Estero, avanzata dal progetto Ungaro: osservo che è ben vero che gli elettori della ripartizione America del Nord e quelli della ripartizione Africa/Asia/Australia sono relativamente pochi (v. sopra), però è anche vero che quella ripartizione è stata criticata da sempre perché rende l'esercizio della funzione rappresentativa particolarmente difficile proprio nella ripartizione Africa/Asia/Australia. Il legislatore deve valutare se unificandola con l'America del Nord non si finirebbe per aggravare questo aspetto critico.

Lascio da parte, altresì, l'ipotesi, avanzata dal collega Frosini in questa medesima sede, di rivedere la formula elettorale per la Circostrizione Estero: condivido l'opportunità di istituire collegi uninominali, ma non credo che – rispetto ai temi oggetto dell'indagine – il fatto che si voti per una lista con preferenze o per una singola candidatura faccia un significativa differenza (la propensione all'accaparramento di schede da votare non credo cambierebbe).

5.2. Sul piano procedurale stretto non vedo ostacoli ed anzi trovo assolutamente opportune alcune delle innovazioni prospettate in diversa misura dalla Dr. ssa Perra, riprese dal documento Giachetti e anche dal progetto Ungaro. Mi riferisco ad aspetti logistico-organizzativi significativi che penso potrebbero essere regolati agevolmente da nuove norme legislative e appropriate norme regolamentari di attuazione: penso in particolare alla identificazione di elettore, busta, scheda con codice QR o altro equivalente che sarebbe molto utile, soprattutto per agevolare i riscontri preventivi in sede di Ufficio centrale. Misure di buon senso sarebbero ovviamente anche: l'istituzione dell'obbligo di firmare un'apposita dichiarazione da parte dell'elettore o anche solo di allegare copia di un documento di identificazione personale; la revisione dei termini per l'invio di buste e plichi; l'istituzione di verbali elettronici per favorire una più puntuale e completa compilazione da parte dei presidenti di seggio; l'istituzione di prospetti per seggio con i risultati; l'approntamento di plichi più idonei; più funzionali politiche di reperimento del personale dei seggi e una loro miglior formazione (ciò vale, a dire il vero, eccome, per le elezioni nelle circoscrizioni nazionali!).

Quanto all'istituzione di più Uffici centrali, non vedo ostacoli di principio. Valuti la Giunta prima e il legislatore poi se dal punto di vista logistico i vantaggi sarebbero superiori agli svantaggi: occorre stare attenti a non moltiplicare per tre o quattro i problemi che l'Ufficio unico attuale incontra.

5.3. A monte, occorre valutare l'ipotesi dell'individuazione degli aventi diritto a ricevere i plichi per esercitare il voto per corrispondenza. Si tratta di una questione delicata. Ferma restando l'esigenza di far sì che i vari elenchi di elettori provenienti dall'anagrafe, dall'Aire e dai consolati siano oggetti della miglior possibile manutenzione, aggiornamento e riduzione a coerenza, si tratta di vedere se mantenere il sistema automatico per cui l'opzione è per il voto in patria oppure invertire il criterio. Personalmente propenderei per lasciare le cose come stanno, e spiego perché.

⁹ Oltretutto è da dimostrare che le preoccupazioni che indussero il legislatore del 2000 a prevedere una rappresentanza *ad hoc* siano da considerarsi superate.

¹⁰ *Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l'astensionismo e favorire il voto*, Relazione della Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, istituita con decreto del Ministro per i rapporti col Parlamento con delega alle riforme istituzionali on. Dott. FEDERICO D'INCÀ (aprile 2022). In particolare sono dedicate al tema del voto degli italiani residenti all'estero le pp. 196 e ss.

Prima di tutto nel nostro diritto elettorale (diversamente da quanto avviene in altri ordinamenti a partire da alcuni del mondo anglosassone) il cittadino avente diritto al voto viene automaticamente iscritto nelle liste elettorali, senza doversi attivare: e parimenti in automatico riceve (oggi) la tessera elettorale. La procedura per gli elettori all'estero si conforma in buona sostanza a questa scelta. Sarebbe legittimo prevedere qualcosa di diverso? Probabilmente sì, stante ciò che ho detto analizzando l'art. 48.3. Ma non so se sarebbe opportuno. Per una principale considerazione, che è legata appunto alla sostanza del dettato costituzionale: a torto o a ragione il legislatore costituzionale ha istituito una forma di rappresentanza specifica. Invertire il c.d. *diritto di opzione* va radicalmente contro questa scelta: i pur pochi rappresentanti della Circoscrizione Estero (otto e quattro, come sappiamo) finirebbero per essere eletti, probabilmente, da un numero assai più ridotto di elettori optanti. Il rischio sarebbe di cadere dalla padella nella brace. In ogni caso, ove il legislatore decidesse di scegliere questa strada, penso anche, per ragioni di più agevole gestione del procedimento, che sarebbe opportuno che l'opzione potesse valere non per una sola tornata elettorale ma per un certo numero di anni (dieci?): anche perché a me pare che, diversamente, il rischio di incorrere in una violazione della Costituzione (laddove la norma parla di "assicurare l'effettività" dell'esercizio del diritto) sarebbe assai forte.

Altra cosa sarebbe introdurre un vero e proprio *requisito* che oggi la legislazione non prevede, per poter esercitare il diritto di voto da parte di chi risiede all'estero. Ciò sarebbe pure probabilmente legittimo, a mio avviso. Si potrebbe prevedere per esempio che hanno diritto di votare (e ricevono la busta in automatico) tutti i cittadini residenti all'estero: ma solo fino a un certo numero di anni successivamente all'instaurazione della residenza fuori dall'Italia (10, 15, 20?). Ciò varrebbe naturalmente sia per il voto nella Circoscrizione Estero sia per il voto nel proprio seggio di ultima appartenenza in patria. Successivamente l'esercizio del diritto potrebbe essere riattivato, ma solo su domanda (per esercitarlo rientrando in patria o nelle forme previste restando all'estero).

5.4. Per ridurre i rischi connessi al voto per corrispondenza si potrebbe anche sostituirlo o integrarlo con altra modalità di voto.

Soccorre qui sia la legislazione sperimentale vigente¹¹ sia, più ampiamente *de jure condendo*, la *Relazione D'Incà* (che alla prima fa parziale rinvio). Mi riferisco essenzialmente al *voto anticipato presidiato* e al *voto elettronico*: i quali però differiscono per un aspetto fondamentale. Il voto anticipato potrebbe e dovrebbe (nel caso degli elettori all'estero) integrare il voto per corrispondenza; il voto elettronico potrebbe sostituirlo del tutto. Personalmente suggerisco caldamente la seconda soluzione e spiego brevemente perché.

Voto anticipato presidiato. Vedo con estremo favore, in generale, l'istituzione del voto anticipato presidiato: prima sarà meglio sarà. Adottato da decine e decine di paesi al mondo (vi sono alcuni contesti nei quali i seggi tradizionali sono stati aboliti del tutto), permette all'elettore di votare in modo sicuro, garantendo tutte le caratteristiche del voto nei seggi, *prima* del giorno in cui sono ufficialmente indette le elezioni. Non a caso è considerato una fondamentale misura per accrescere, facilitandola, la partecipazione dei cittadini. Credo non serva diffondersi oltre, rinvio alla *Relazione D'Incà*. Osservo tuttavia che questa modalità di voto *non* è in grado di sostituire del tutto il voto per corrispondenza, se non laddove la presenza degli aventi diritto sia limitata¹²: è la stessa ragione per la quale il voto nei consolati e nelle rappresentanze diplomatiche non fu previsto nel 2001. Vi sono alcuni contesti, segnatamente quelli nella ripartizione America del Sud, dove ciò è di fatto impossibile (invece è sempre stata considerata impensabile, *fuori dall'Unione europea*, l'istituzione di veri e propri seggi, in misura pari a quelli necessari, per ragioni di rapporti coi paesi di residenza degli

¹¹ Mi riferisco alla legislazione (nei giorni scorsi modificata da un decreto del governo Draghi) che prevede e finanzia la sperimentazione del voto elettronico. Vedi anche le *Linee guida* adottate dal Ministero dell'interno il 25 maggio 2021. Esse prevedono proprio una sperimentazione «limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero» (e degli elettori che si trovino temporaneamente in un luogo lontano dal comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti).

¹² Infatti, per le elezioni in Italia, la *Relazione D'Incà* la suggerisce come modalità aggiuntiva.

elettori): laddove gli elettori sono decine e decine, centinaia di migliaia in un territorio abbastanza circoscritto il voto anticipato presidiato (anche se di molto anticipato) è difficilmente sostenibile. Il nostro Ministero degli esteri ha una delle maggiori reti consolari al mondo. Nondimeno gli uffici (fra ambasciate, consolati e istituti di cultura) sono circa 380 cui si aggiungono quasi 500 consolati onorari. In un paese come l'Argentina (quasi 900.000 cittadini italiani ivi residenti) gli uffici (tutti, consolati onorari compresi) sono circa 60. Vuol dire 15.000 cittadini in media (ma in alcune realtà locali ben di più!) per ogni ufficio: anche considerando una partecipazione al voto intorno al 30-40%, ciò vuol dire 6.000 a ufficio/seggio. In caso di voto anticipato presidiato, è difficile immaginare che si tratti di un processo gestibile (ma su questo la Giunta può consultare il MAE, io ne dubito). Si potrebbe però prevedere il voto anticipato presidiato, a maggior garanzia della personalità e della segretezza del voto, ma solo *laddove il numero degli aventi diritto è limitato* (per esempio fino a 1.000-2.000 cittadini). Perciò si dovrebbe mantenere il voto per corrispondenza in molte altre realtà: paradossalmente (ma necessariamente) proprio quelle che han dato luogo alle preoccupazioni della Giunta e dell'opinione pubblica¹³. Inoltre si creerebbe una qualche disparità fra elettori. Per questo si tratta di una soluzione di incerta utilità.

Voto elettronico. Il voto elettronico avrebbe invece vantaggi relevantissimi. Favorirebbe grandemente la partecipazione, evitando ogni spostamento; eviterebbe tutti i problemi connessi all'invio, maneggio, rinvio, trasporto, verifiche, scrutinio di schede cartacee comunque immaginate (dunque eviterebbe, di massima, anche l'accaparramento dei voti); renderebbe praticamente immediato lo scrutinio e a prova di qualsiasi manipolazione; avrebbe costi probabilmente assai inferiori, di certo a regime. Fra gli svantaggi e rischi, invece, quelli certamente già noti alla Giunta: non risolverebbe di per sé il problema del *family voting*, eviterebbe l'accaparramento ma non garantirebbe comunque la segretezza, soprattutto comporterebbe i problemi che il voto elettronico comporta in termini di cybersicurezza: affidabilità del *software* e della rete *Internet* (inclusi possibili *hackeraggi*).

Tuttavia penso che il legislatore dovrebbe porsi comunque il seguente prioritario quesito nel bilanciare pro e contro del voto elettronico e delle altre soluzioni: posto che le modalità in termini di personalità e segretezza sono analoghe fra voto elettronico e voto per corrispondenza (cambiano le modalità di trasmissione delle schede in entrata e in uscita, cambiano le modalità di scrutinio), *i rischi legati alle eventuali interferenze elettroniche* (la *cybersecurity*, unico vero limite del voto elettronico) *sarebbero maggiori o minori rispetto ai rischi documentati di accaparramento delle schede in alcuni contesti?*

Ebbene, la mia preferenza per il voto elettronico nasce dal fatto che considero molto improbabili significativi fenomeni di hackeraggio: proprio il numero degli eligendi, infatti, rende a mio avviso percorribile il voto elettronico per gli italiani all'estero rispetto alle elezioni in patria, in quanto rende rischioso e poco conveniente, poco retributivo (per l'impatto in ogni caso ridottissimo) ogni tentativo di manipolazione elettronica. Mi spiego: una delle ragioni per il rinvio della sperimentazione addotte, per esempio, dal recentissimo decreto legge del governo Draghi fa riferimento ai rischi di cybersicurezza legati al conflitto fra Federazione Russa ed Ucraina, e allo stato di pessimi rapporti fra Federazione Russa e Ue, e quindi Italia. Ma se è doveroso temere tentativi di interferenza russi sulle elezioni politiche di uno dei maggiori paesi UE (il nostro), mi pare assai improbabile che vengano investite risorse per interferire, nell'ambito delle elezioni generali in Italia, sulla sola elezione di un paio di rappresentanti della Circoscrizione Estero! D'altra parte non credo che singoli candidati o loro organizzazioni avrebbero le capacità e le risorse per essere loro a hackerare il software di voto o di trasmissione di esso o di scrutinio.

Considerati gli altri vantaggi, il sollievo e i minori costi per invio, recupero, trasporto, scrutinio di circa due milioni di schede (fra Camera e Senato), la maggior trasparenza complessiva e la maggior difficoltà di commissione di altri comportamenti illeciti (al netto della cybersicurezza), trovo che la

¹³ Anche la Relazione D'Inca prevede il mantenimento del voto per corrispondenza limitatamente agli italiani all'estero «per mancanza di alternative percorribili».

bilancia penda nettamente a favore del voto elettronico che risolverebbe d'un colpo quasi tutte, in pratica, le criticità identificate.

Naturalmente si tratterebbe anche di ragionare delle *modalità specifiche* del voto elettronico da introdurre. Si potrebbe pensare, per esempio, a forme di verifica mediante telecamera del processo di voto elettronico (ciò garantirebbe ulteriormente la personalità del voto, anche se comporterebbe oneri organizzativi cospicui)¹⁴.

D'altra parte, e qui chiudo, le vicende legate alla pandemia da Covid-19 e il modo come si sono efficacemente affrontate a ogni livello, inclusa la verifica della personalità di sottoscrizioni e quant'altro (ricordo solo il precedente della nuova norma che consente la raccolta elettronica delle sottoscrizioni per la richiesta di referendum!) han dimostrato che molto si può fare, e in condizioni sufficienti di sicurezza, senza spostarsi, utilizzando il proprio pc o il proprio smartphone. Che tutto ciò possa comportare qualche rischio è ben possibile: ma compito del legislatore, non devo dirlo a voi, è scegliere il miglior bilanciamento fra pro e contro. Grazie.

¹⁴ Tale modalità in alcuni paesi è stata usata per certificare la personalità dei test Covid-19.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3489, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3489, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente sul provvedimento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore per la I Commissione*, rileva preliminarmente come il provvedimento in esame, approvato all'unanimità dal Senato, sia volto a dare seguito a uno specifico monito della Corte costituzionale e a porre rimedio a un vuoto normativo.

Prima di passare all'illustrazione dettagliata del contenuto del provvedimento, richiama l'attenzione di tutti i gruppi sul fatto che esso reca alcune modifiche dei termini del procedimento elettorale preparatorio previsti decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, rileva innanzitutto come essa, disciplinando il giudizio presso il giudice amministrativo per il procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche, affronti un tema su cui è intervenuta di recente la pronuncia della Corte costituzionale n. 48 del 2021. In tale sentenza « monito » la Corte ha infatti evidenziato « la necessità, anche per le elezioni politiche, della previsione di un rito *ad hoc*, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva », rilevando come « In questo specifico ambito, è giocoforza riconoscere che si è in presenza di una zona franca della giustizia costituzionale, e della giustizia *tout court*,

quanto meno nella sua dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di diritto».

Sottolinea che la Corte ha altresì evidenziato che al riconoscimento di un diritto (quale quello elettorale passivo) deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale, posto che, nella prospettiva della Corte, il diritto alla tutela giurisdizionale figura tra i « principi supremi » dell'ordinamento costituzionale. A fronte, « le controversie che precedono lo svolgimento delle elezioni politiche scontano un evidente vuoto di tutela giurisdizionale ».

Evidenzia quindi come l'articolo 1, in sintesi, modifichi gli articoli 126, 133 e 135 del Codice del processo amministrativo, ampliando l'ambito di giurisdizione sul contenzioso elettorale posto in capo al giudice amministrativo. Tenuto conto delle previsioni dell'articolo 66 della Costituzione, si prevede che tale ambito, per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sia riferito al procedimento elettorale preparatorio. La disciplina delineata si fonda sulla necessità di speditezza dei tempi procedurali — pari nel complesso a otto giorni, sei giorni per la circoscrizione Estero — al fine di non interferire con lo svolgimento delle elezioni delle nuove Camere nel lasso temporale (settanta giorni) costituzionalmente previsto rispetto alla fine delle precedenti.

In dettaglio, segnala che il comma 1, lettera *a*), premette un nuovo comma al comma 1 dell'articolo 126 del Codice del processo amministrativo, prevedendo che « ferma restando la competenza delle Camere per la convalida dell'elezione dei propri componenti, il giudice amministrativo ha giurisdizione nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ». Per le elezioni politiche nazionali si interviene, dunque, sulla tutela del diritto elettorale passivo, mentre il diritto elettorale attivo resta tutelato, per fattispecie quale la mancata inclusione dell'elettore nella lista elettorale, dal diritto di agire davanti al giudice ordinario *ex* articolo 42 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 223 del 1967. Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 133 del Codice del processo amministrativo, che enumera le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (salvo ulteriori previsioni di legge), includendovi le controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo di Camera e Senato. Il comma 1, lettera *c*), modifica altresì l'articolo 135 del citato codice, inserendo le controversie relative al procedimento preparatorio delle elezioni politiche fra quelle attribuite alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.

Segnala come le integrazioni operate dalle lettere *b*) e *c*) degli articoli 133 e 135 siano state inserite nel corso dell'esame in sede referente al Senato, a seguito del parere espresso dalla Commissione Giustizia.

Per quanto attiene al contesto giuridico in cui si inseriscono le nuove previsioni recate dalla proposta di legge, rileva come sulle controversie relative alla fase preparatoria al procedimento elettorale — in cui si collocano, tipicamente, la dichiarazione d'invalidità di candidature e la ricusazione di liste — sia attualmente esperibile dall'interessato la via del ricorso amministrativo (ossia il ricorso presso l'Ufficio centrale nazionale, avverso le decisioni di esclusione assunte dagli Uffici centrali circoscrizionali, *ex* articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), con giudizio spettante alle Camere, *ex* articolo 87, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in ossequio alla riserva parlamentare enunciata dall'articolo 66 della Costituzione, per quanto riguarda il giudizio sui titoli di ammissione dei rispettivi componenti.

A tale ultimo riguardo segnala come il consolidato orientamento delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato, costantemente affermato almeno dalla XIII Legislatura, infatti, abbia ritenuto sussistente la competenza parlamentare a pronunciare giudizio definitivo (ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), sui ricorsi e i reclami, compresi quelli relativi al procedimento

elettorale preparatorio, esclusivamente al fine di verificare i titoli di ammissione degli eletti, rimanendo così escluse controversie che siano state decise prima dello svolgimento delle elezioni. A fronte di tale orientamento la giurisprudenza (sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo) dichiara, per queste ultime controversie, il proprio difetto di giurisdizione, determinandosi pertanto un « vuoto di tutela » – rilevato dalla Corte costituzionale – circa il contenzioso pre-elettorale per i non eletti alle elezioni politiche, per il quale è attualmente prevista la facoltà del ricorso (da parte dei delegati di lista) contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati, all'Ufficio centrale nazionale.

In proposito, ricorda che la Corte costituzionale ha evidenziato come l'attività di controllo svolta da tali collegi abbia natura amministrativa, non giurisdizionale. Il fatto che essi siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione « non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti ».

Ricorda inoltre che, in base al vigente articolo 129 del Codice del processo amministrativo, per le tipologie di elezioni diverse da quelle politiche – quelle per gli enti territoriali e per il Parlamento europeo – avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio è dato ricorso al giudice amministrativo.

Rammenta altresì che il vigente articolo 126 del Codice del processo amministrativo prevede che il giudice amministrativo abbia giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi eletti dei Comuni, delle Province, delle Regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Rileva quindi come l'articolo 2 inserisca un nuovo Capo I-bis nel titolo VI del libro quarto del Codice del processo amministra-

tivo, dedicato al rito relativo al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche. Il Capo è composto del solo articolo 128-bis, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni politiche.

In particolare, la procedura prevista dal nuovo articolo 128-bis prevede, ai commi 2, 4 e 5, un termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento – unico per tutti gli atti del procedimento preparatorio – per l'impugnazione, presso il TAR del Lazio, sede di Roma, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. L'ambito di applicazione della disposizione comprende in particolare gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità, con conseguente cancellazione dalle liste, a seguito di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012.

Al riguardo ricorda che l'accertamento dell'incandidabilità è svolto dall'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale per il Senato, dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, con facoltà di ricorso presso l'Ufficio centrale nazionale. Il rito del giudizio è articolato in quattro giorni per il primo grado – che si svolge inderogabilmente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma – e in quattro giorni per il secondo grado, innanzi al Consiglio di Stato, per una durata complessiva per l'intero giudizio di otto giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione, se prevista, del provvedimento impugnato. Più in particolare, il termine per il ricorso è di due giorni, a pena di decadenza, così per il primo come per il secondo grado, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 7 del nuovo articolo 128-bis, e decorre dalla pubblicazione degli atti impugnati, o loro comunicazione se

prevista, o della sentenza di primo grado. Il termine per lo svolgimento dell'udienza di discussione e decisione del giudizio è di due giorni dal deposito del ricorso, così per il primo come per il secondo grado, ai sensi dei commi 4 e 8. L'udienza di discussione si celebra, ai sensi del comma 4, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, la notifica del quale avviene con le forme previste per il ricorso principale. Il giudizio, secondo quanto stabilito dal comma 5, è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno, la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e far proprie. Si prevede, al comma 2 per il giudizio di primo grado e al comma 7 per il giudizio d'appello, che la notifica del ricorso avvenga esclusivamente mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, il quale lo rende pubblico mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi destinati sempre accessibili al pubblico, nonché mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, che ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati. La notifica è consegnata anche al Ministero dell'interno e, ove possibile, agli eventuali controinteressati, mentre per le parti costituite in giudizio la trasmissione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata, ai sensi del comma 3, nel ricorso o nell'atto di costituzione. Il ricorso è depositato in copia presso la segreteria del giudice di primo o secondo grado e pubblicato sul sito *internet* della giustizia amministrativa.

Fa presente che le previsioni dettate dall'articolo si applicano anche ai ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero, con la differenza che i termini sono ridotti di un giorno, sia in primo grado sia in appello, per la circoscrizione Estero, ai sensi del comma 9 del nuovo articolo 128-*bis*.

Sottolinea come alcune delle previsioni così poste – vale a dire la notifica del ricorso mediante consegna diretta o posta elettronica certificata, escludendo così la possibilità finora prevista di utilizzare in alternativa l'invio per fax; il termine per il ricorso in primo grado di due giorni (anziché tre giorni, per il primo grado; per il secondo grado, è di due giorni già nella disposizione vigente); il termine per la decisione in giudizio anch'esso di due giorni (anziché tre giorni, anche in tal caso) in ambedue i gradi del giudizio – siano trasposte, dall'articolo 4 della proposta di legge, anche all'interno dell'articolo 129 del Codice amministrativo: pertanto esse valgono anche per il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni degli enti territoriali e del Parlamento europeo.

Evidenzia come l'articolo 3 operi alcuni necessari interventi sui termini per gli adempimenti preelettorali previsti dai testi unici per le elezioni della Camera e del Senato, nonché dalla legge n. 459 del 2001, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all'estero, al fine di evitare che l'introduzione del nuovo ricorso giurisdizionale conduca a decisioni definitive troppo ravvicinate rispetto alla data delle elezioni. In sintesi, tutti i termini, a partire da quello minimo per l'indizione delle elezioni, che è portato da quarantacinque a cinquanta giorni, sono anticipati di cinque giorni. Si riduce inoltre a 24 ore il termine per impugnare alcuni atti presso l'Ufficio centrale nazionale. In questo modo, rispetto alla disciplina attuale, che consente di avere il provvedimento definitivo a 27 giorni dalle elezioni, questo, pur aggiungendo due gradi di giudizio, si avrebbe a 25 giorni dalle stesse (24 se un termine per il ricorso presso il giudice amministrativo scade in giorno festivo), in tempo utile per gli adempimenti conseguenti a un'eventuale sentenza di accoglimento. Si tratta, peraltro, di un'uniformazione ai termini già previsti dalla legge n. 18 del 1979 per gli adempimenti relativi alle elezioni europee. In dettaglio, al comma 1, lettera *a*) e al comma 2, si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica di convoca-

zione dei comizi elettorali e di convocazione delle nuove Camere, da riunirsi entro settanta giorni dalla fine delle precedenti, sia pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno (anziché quarantacinquesimo giorno, come stabilito dall'articolo 11, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993) antecedente il giorno della votazione. Inoltre, al comma 1, lettera *b*), si prevede che gli Uffici centrali circoscrizionali comunichino l'elenco delle liste ammesse (con un esemplare del relativo contrassegno) entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. Tale comunicazione – oggetto dell'articolo 14-*bis*, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – è indirizzata all'Ufficio centrale nazionale, il quale, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione (termine non modificato dalla novella), alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi, tra partiti o gruppi politici organizzati.

Precisa che l'anticipazione di cinque giorni è disposta anche per il deposito del contrassegno. Secondo la vigente disposizione – recata dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – tale deposito deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione (a persona munita di mandato, autenticato da notaio), da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea; agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Secondo la novella, invece, recata dal comma 1, lettera *c*), il deposito deve essere effettuato non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantasettesimo giorno antecedente quello della votazione.

Analogamente, al comma 1, lettera *d*), n. 1, è anticipato di cinque giorni il termine – quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione, anziché il trentaseiesimo, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – per la comunicazione da parte del Ministero dell'interno a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale delle designazioni del rappresentante effettivo e del supplente del partito o del gruppo politico organizzato incaricato di effettuare il deposito del contrassegno. In caso di impedimento dei designati, in base al comma 1, lettera *d*), n. 2, il termine per la designazione di altro o altri due rappresentanti supplenti incaricati del deposito è anch'esso anticipato, al trentottesimo giorno antecedente quello della votazione, anziché il trentatreesimo, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Fa presente che medesima anticipazione di cinque giorni è disposta dal comma 1, lettera *e*) – mediante novella all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – per la presentazione alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo delle liste dei candidati o dei nominativi dei candidati nei collegi uninominali. Il termine diviene ricompreso dalle ore 8 del quarantesimo (anziché trentacinquesimo) giorno alle ore 20 del trentanovesimo (anziché trentaquattresimo) giorno, antecedenti quello della votazione.

Osserva inoltre come, in base a quanto previsto dal comma 1, lettera *g*), tale novella valga anche per la dichiarazione di candidatura per l'unico seggio spettante alla Valle d'Aosta (articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361). Rimane invece immutato il termine – ossia il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati – posto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per l'Ufficio centrale circoscrizionale, per ricusare le liste o cancellare dalle liste nomi di candidati o dichiarare non valide le candidature nei collegi uninominali (i delegati di ciascuna lista

possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista; l'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito).

Segnala come il comma 1, lettera *f*), modifichi il termine – posto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 – entro il quale i delegati di lista possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, prese dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Il termine per tale ricorso all'Ufficio nazionale diviene di 24 ore – anziché 48 ore – dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Resta invece immutato il termine per la decisione dell'Ufficio centrale nazionale, nei due giorni successivi il deposito del ricorso. In via riepilogativa precisa che può dirsi che l'anticipazione di cinque giorni delle fasi inerenti al procedimento elettorale preparatorio – riguardo al deposito del contrassegno ed alla presentazione di liste e candidati – più la riduzione di un giorno per il ricorso all'Ufficio centrale nazionale, liberino una « finestra » di sei giorni (ricalcando i termini previsti dalla legge n. 18 del 1979 per le elezioni per il Parlamento europeo). Il contenzioso innanzi al giudice amministrativo che si introduce per le elezioni politiche ha una durata massima, considerati i due gradi di giudizio, di complessivi otto giorni. Fa presente che, pertanto, rispetto alla disciplina vigente, nella quale la decisione ultima amministrativa spetta all'Ufficio centrale nazionale, la nuova disciplina è articolata in modo tale da « allungare » i tempi complessivi di due giorni, consentendo l'intervento della decisione ultima del giudice amministrativo e dando seguito al monito della Corte costituzionale al riguardo.

Ricorda che il comma 3 dell'articolo 3 interviene sul procedimento elettorale preparatorio relativo al voto degli italiani all'Estero, il quale prevede che il Ministero

dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni, affinché poi le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedano alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico da inviare agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 459 del 2001, che disciplina l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero). Per mantenere ferma la scadenza del ventiseiesimo giorno, in sostanza si dispongono alcune anticipazioni temporali del procedimento preparatorio, attraverso la modifica dell'articolo 8 della legge n. 459 del 2001.

In particolare, il comma 3, lettera *a*), prevede, anche per la circoscrizione Estero che la presentazione delle liste dei candidati (alla cancelleria della corte di appello di Roma) avvenga dalle ore 8 del quarantesimo giorno (anziché trentacinquesimo) alle ore 20 del trentanovesimo giorno (anziché trentaquattresimo), antecedenti quello delle votazioni. Al comma 3, lettera *b*), capoverso *d-bis*), si riducono a ventiquattro ore i termini previsti sia per le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza, o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile, sia per la correlativa decisione da parte dell'Ufficio centrale nazionale. Diversamente, l'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede, per i seggi da assegnare sul territorio nazionale, un duplice termine ciascuno di quarantotto ore. Inoltre, il comma 3, lettera *b*), capoverso *d-ter*), riduce di metà non solo il termine per il ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (dunque, ventiquattro ore, anziché quarantotto) ma anche il termine per la decisione del medesimo Ufficio centrale nazionale (nel giorno successivo, anziché nei due).

Segnala inoltre che, come già accennato in precedenza, in base all'articolo 2, comma 9, della proposta di legge, per i ricorsi avverso gli atti concernenti il procedimento elettorale preparatorio per il voto nella circoscrizione Estero (concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità) i termini di cui ai commi 2 e 7 del nuovo articolo 128-*bis* del codice del processo amministrativo – inserito appunto dall'articolo 2 della proposta di legge in esame – sono tutti ridotti di un giorno.

Fa presente che l'articolo 4 reca, come accennato in precedenza, alcune modifiche all'articolo 129 del codice del processo amministrativo in materia di tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali e del Parlamento europeo: da un lato, ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *d)*, i termini per le impugnative e la celebrazione delle udienze sono ridotti da tre a due giorni, come nel nuovo rito per le elezioni politiche introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge; dall'altro, ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, si elimina il desueto riferimento alla notifica del ricorso via fax, non previsto dal nuovo rito che la proposta di legge propone di introdurre.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministra-

zioni interessate vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore per la II Commissione*, rinvia alle considerazioni già svolte dal relatore Ceccanti, rammentando che la relazione testé svolta è stata trasmessa anche per le vie brevi a tutti i commissari.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Invita quindi i gruppi a valutare l'opportunità di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti: ove i gruppi concordino in questo senso, si riserva, d'intesa con il Presidente della II Commissione, di sollecitare alle Commissioni competenti in sede consultiva (le Commissioni Affari esteri e Bilancio) l'espressione del parere sul testo base, mentre in caso contrario sarà necessario fissare il predetto termine.

Augusta MONTARULI (FDI) si riserva di consultarsi con il suo gruppo e di pronunciarsi successivamente sull'invito formulato del Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00821 Formentini: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto <i>EastMed</i> .	
7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto <i>EastMed</i> (Seguito discussione congiunta e rinvio)	51
ERRATA CORRIGE	54

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Andrea GIARRIZZO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00821 Formentini: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto *EastMed*.

7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto *EastMed*.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviate nella seduta del 21 aprile 2022.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, dopo l'illustrazione dei due atti di indirizzo da parte dei primi firmatari, le colleghe Di Stasio ed Ehm hanno preannunciato la presenta-

zione di atti di indirizzo vertenti sulla medesima materia.

Ricorda, altresì, che è quindi intervenuto il rappresentante del Governo auspicando la stesura di un testo unificato degli atti di indirizzo, facendo altresì presente che l'Esecutivo sta ancora elaborando le sue valutazioni sul progetto *EastMed*.

Avverte, infine, che allo stato non risultano pubblicate ulteriori risoluzioni vertenti su materia analoga a quella degli atti in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il tema in questione, in questa fase storica, è quanto mai importante e la sua discussione riporta alla mente argomenti già affrontati in passato dalla Commissione Attività produttive. Ricorda infatti che nell'attuale contesto è tornata alla ribalta la questione del gasdotto *EastMed*, già esaminata nel corso della XVII Legislatura, sulla quale il Partito Democratico esprimeva già allora una posizione di favore. Ricorda che il Governo dell'epoca tenne tale tematica in buona considerazione al fine di diversificare le fonti per l'approvvigionamento del gas naturale, tanto che l'allora Ministro Calenda firmò una dichiarazione congiunta con i

colleghi di Grecia, Cipro e Israele, mentre l'Unione europea non ritenne il tema rilevante.

Rimarca che gli eventi della politica hanno portato i primi Governi della XVIII Legislatura a bloccare lo sviluppo di quell'infrastruttura che oggi invece, sottolinea, è tornata ad essere di forte interesse. Fa presente che il gasdotto oggetto delle risoluzioni in discussione congiunta potrebbe recare importanti vantaggi sia perché insiste su territori e suoli che dovrebbero essere ricchi di idrocarburi, sia perché, da un punto di vista più squisitamente politico, coinvolge Paesi amici e stabili.

Peraltro, ritiene di dover segnalare anche taluni aspetti negativi che interessano il progetto, quali la sua rilevante estensione, pari a circa 2 mila chilometri considerate le necessarie diramazioni, e i suoi notevoli costi, valutabili in 6 o 7 miliardi di euro, senza tralasciare il fatto che non basta costruire la condotta ma bisogna avere anche il gas da farvi passare, sottolineando che il conferimento del gas azero richiede un accordo con i fornitori, e senza altresì dimenticare i profili concernenti lo sfruttamento del giacimento *Zohr*, in Egitto, da parte di ENI.

Fa inoltre presente che proprio in questo momento il nostro Paese sta già avviando iniziative e procedure per superare la sua forte dipendenza dal gas russo, dipendenza che ragionevolmente non potrà essere superata prima di un periodo di due o tre anni. Sottolinea che il gruppo del PD è favorevole a proseguire nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia e ribadisce che considera positiva la discussione parlamentare che si è aperta.

Evidenzia come il suo gruppo, tanto in III Commissione quanto in X Commissione, non ha ancora ritenuto opportuno presentare una propria risoluzione sull'argomento in discussione perché intende promuovere approfondimenti istruttori, per quanto in tempi rapidi, attraverso un limitato ciclo di audizioni per inquadrare l'investimento che il progetto presuppone nell'ambito della diversificazione degli approv-

vigionamenti e mettere in luce le questioni tecniche, economiche e politiche.

Preannuncia, quindi, che solo dopo tali approfondimenti ci saranno le condizioni affinché il suo gruppo possa presentare un proprio strumento di indirizzo in quanto, ritiene che il Parlamento possa deliberare efficacemente nell'interesse del Paese solamente dopo essere stato adeguatamente informato e aver analizzato concretamente tutti gli aspetti coinvolti.

Sara MORETTO (IV), intervenendo da remoto, si associa alle considerazioni del deputato Benamati e sottolinea che il suo gruppo è interessato a capire in che modo le Commissioni riunite intendano procedere, riservandosi a sua volta la presentazione di una risoluzione in un secondo momento. Ricorda peraltro che il suo gruppo esprime da sempre posizioni assai chiare in materia di infrastrutture energetiche. In tal senso, rammenta come in passato sia stata riaffermata più volte l'utilità del gasdotto Trans-Adriatico (TAP). Si dichiara fermamente convinta di appoggiare gli investimenti del Paese per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, anche considerando il ruolo del gas naturale nel processo di transizione ecologica.

Auspica, quindi, che le Commissioni possano svolgere i propri lavori al fine di giungere a un testo comune che sia condiviso dalle differenti forze politiche, anche se ciò volesse significare ridurre i tempi di discussione e il perimetro degli argomenti. Ritiene, in conclusione, che tale risultato sia possibile e che si possa trovare un accordo per un lavoro unitario.

Riccardo ZUCCONI (FdI), intervenendo da remoto, si dichiara disponibile ad effettuare approfondimenti istruttori attraverso un ciclo di audizioni che, associandosi a quanto espresso nei precedenti interventi, ritiene dovrebbe essere certamente limitato. Considerato l'interesse del Paese e il fatto che il progetto è stato comunque avviato già da tempo, osserva che tanto più se ne velocizzano i lavori e si realizza il progetto, quanto prima esso potrà risultare rilevante e utile per permettere all'Italia di

rendersi parzialmente autosufficiente in un tempo ragionevole. Sottolinea, peraltro, che si sta parlando dell'approvvigionamento di circa 20 miliardi di metri cubi di gas, segnalando che si tratta praticamente di un terzo del gas che attualmente proviene dalla Russia.

Osserva, inoltre, che il gas viene considerato oggi come una fonte di energia di transizione verso le rinnovabili e che dovrebbero essere tenuti in conto anche gli elementi concernenti le condizioni democratiche dei Paesi esportatori di gas verso l'Italia. Ricorda che la fornitura da parte di Stati con istituzioni democratiche, come Israele, renderebbe più sicuro l'approvvigionamento di gas.

Conclude dichiarandosi d'accordo ad affrontare la problematica in questione in modo unitario, o quantomeno comune, auspicando però un'azione tempestiva perché la concreta realizzazione del progetto richiederà comunque ancora qualche anno.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE) ribadisce le criticità già esposte nella seduta del 21 aprile scorso: sul piano del merito, sottolinea le evidenti problematiche del progetto sotto il profilo dei costi, dei tempi di realizzazione, dell'impatto ambientale e delle eventuali tensioni geopolitiche che potrebbero interessare l'area del gasdotto. Sul piano del metodo, evidenzia la difficoltà di addivenire ad un testo condiviso, considerato che il testo della risoluzione n. 7-00821 Formentini reca esplicitamente l'impegno al Governo ad « attivare le opportune interlocuzioni con i Paesi del progetto *EastMed* per sostenere congiuntamente la possibilità e l'opportunità di rilanciarlo, associandovi l'Italia ». Si tratta, a suo avviso, di un impegno incompatibile con quanto dichiarato dal Sottosegretario Di Stefano nella citata seduta del 21 aprile scorso, quando ha ribadito che lo studio di fattibilità sul progetto *EastMed* non sarà disponibile prima del 2027, mentre il problema della dipendenza dal gas russo richiede risposte immediate. Segnala, peraltro, che un investimento di tale portata per un gasdotto appare poco coerente con il percorso di transizione ecologica intrapreso dal nostro Paese. Per tali ragioni si

associa alla richiesta di approfondimenti conoscitivi adeguati.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ricorda alla collega Ehm che il progetto *EastMed* è del tutto conforme al processo di decarbonizzazione che l'Italia intende perseguire, tenuto conto che esso è predisposto a medio termine anche per la fornitura di idrogeno. Segnala poi che il completamento dell'opera, in base agli studi esistenti, dovrebbe richiedere circa quarantotto mesi, il Governo sta procedendo alla stipulazione di accordi con diversi fornitori per ridurre, a breve termine, la dipendenza dal gas russo, mentre in prospettiva il collegamento con *EastMed* potrebbe assicurare l'importazione di gas a livelli e prezzi costanti. Segnala, infine, che nel corso della sua recente missione in Israele, il Ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha avuto modo di convenire con la sua omologa israeliana, Karine Elharrar sulla opportunità di dare seguito questo importante progetto infrastrutturale, nell'ottica di promuovere la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Angela MASI (M5S) associandosi a quanto osservato dal deputato Benamati si dichiara disponibile ad effettuare approfondimenti istruttori attraverso un breve ciclo di audizioni.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, chiede ai membri delle Commissioni riunite se siano nelle condizioni di indicare già da ora un elenco di soggetti da audire.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che le Presidenze potrebbero assegnare ai Gruppi un breve termine, ad esempio entro la giornata di domani, per indicare i soggetti da audire. Si dice altresì favorevole ad una calendarizzazione delle audizioni già a partire dalla prossima settimana nell'interesse di un *iter* celere.

Guglielmo PICCHI (LEGA), ricordando di essersi già occupato del *dossier EastMed* nel corso del suo incarico come sottosegretario agli Affari esteri e della cooperazione

internazionale, segnala che l'11 marzo scorso la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di ratifica dello Statuto dell'*East Mediterranean Gas Forum* – ora all'esame del Senato – , un'organizzazione internazionale regionale finalizzata a facilitare la creazione di un mercato del gas regionale nel Mediterraneo orientale e ad approfondire la collaborazione e il dialogo strategico tra i Paesi produttori, di transito e consumatori di gas naturale. Lo sviluppo di tale direttrice di approvvigionamento, dunque, è già stato oggetto di un attento esame da parte dei competenti organi parlamentari. Pertanto, evidenzia l'opportunità di procedere rapidamente alla individuazione dei soggetti da audire, in modo da svolgere il relativo ciclo istruttorio e giungere all'approvazione dell'atto di indirizzo in tempi celeri. Osserva che qualora lo studio di fattibilità fosse stato avviato – come previsto – nel 2017, il gasdotto sarebbe stato ultimato in tempo utile per evitare l'attuale situazione di emergenza, che ha costretto il Governo ad intervenire con ingenti risorse pubbliche – pari a circa 8 miliardi – per arginare la crescita esponenziale delle bollette.

Riccardo ZUCCONI (FDI) si associa alla tempistica proposta dai colleghi intervenuti.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, anche a nome della Presidenza della III Commissione, propone che i gruppi facciano pervenire entro la giornata di domani le proposte di soggetti da audire. Quanto all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, rinvia alle intese che potranno essere raggiunte anche per le vie brevi in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Le Commissioni convengono.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 783 del 21 aprile 2022, a pagina 6, seconda colonna, seconda riga, la cifra: « 7-07851 » è sostituita dalla seguente « 5-07851 ».

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00829 De Luca: Sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.	
7-00830 Mantovani: Sulla Conferenza sul futuro dell'Europa (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00829</i>)	55
ALLEGATO (<i>Risoluzione n. 7-00830 Mantovani</i>)	59

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente della XIV Commissione Sergio BATTELLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00829 De Luca: Sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.

7-00830 Mantovani: Sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00829).

Le Commissioni iniziano la discussione delle risoluzioni in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che il gruppo Fratelli d'Italia ha testé presentato la risoluzione n. 7-00830, a prima firma della deputata Mantovani e sottoscritta an-

che dal collega Delmastro delle Vedove, ai fini di una trattazione congiunta (*vedi allegato*).

Vertendo sulla medesima materia propone, pertanto, che la risoluzione n. 7-00830 Mantovani sia discussa congiuntamente alla risoluzione n. 7-00829 De Luca.

Le Commissioni convengono.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, conseguentemente, l'ordine del giorno della seduta deve ritenersi integrato in tal senso.

Piero DE LUCA (PD), dà lettura della risoluzione 7-00829 a sua prima firma.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), illustrando la risoluzione n. 7-00830 a prima firma della collega Mantovani, di cui è cofirmatario, sottolinea che, al di là dei nobili intenti iniziali, la Conferenza sul futuro dell'Europa ha evidenziato gravi lacune e fragilità nell'esercizio partecipativo che avrebbe inteso promuovere. Tali criticità sono emerse sia nelle modalità di selezione dei cittadini partecipanti ai *panel* sia nelle procedure di elaborazione delle conclusioni che saranno sottoposte all'esame della plenaria. Pertanto, nella consa-

pevolezza di tali limiti, pur apprezzando gli sforzi profusi, Fratelli d'Italia intende impegnare il Governo a sostenere un nuovo sistema basato su un modello confederale, che rispetti la piena sovranità degli Stati membri – palesemente violata dall'Unione negli ultimi anni –, circoscrivendo gli ambiti di intervento sovranazionale a materie quali sicurezza, difesa, politica estera e geopolitica, politica commerciale, politica migratoria e demografica, crisi pandemiche e calamità naturali. Inoltre, sulla scorta della recente crisi ucraina, sottolinea la necessità che il Governo italiano smetta di eludere il tema delle radici culturali su cui è fondata l'Europa propugnando la difesa del patrimonio valoriale europeo, basato sulle radici classiche e giudaico-cristiane, nonché sul diritto romano e sulla filosofia greca: tutti elementi che costituiscono il nucleo fondante dell'identità europea, troppo spesso minacciato per l'improvvida scelta di costruire *partnership* privilegiate con regimi autoritari come la Cina e la Federazione russa.

Sergio BATTELLI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sulle risoluzioni in discussione.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, esprimendo parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00829 De Luca e contrario sulla risoluzione n. 7-00830 Mantovani, pur riconoscendo taluni limiti nell'esercizio di democrazia partecipativa introdotto dalla Conferenza, sottolinea che esso è ispirato dalla volontà sincera di aprirsi ad un dibattito ampio, che coinvolge non solo i soggetti istituzionali dell'Unione, ma anche i cittadini. Segnalando che la prossima riunione plenaria della Conferenza, prevista il 29-30 aprile, procederà all'approvazione delle raccomandazioni finali, auspica che esse non restino lettera morta ma possano ispirare un concreto processo di riforma della costruzione europea, ivi incluso l'avvio di un processo di revisione dei Trattati, come peraltro auspicato nella proposta di risoluzione n. 7-00829.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), intervenendo anche a nome del deputato

Bianchi, esponente del suo gruppo impossibilitato a partecipare alla seduta odierna ma che ha preso parte personalmente ai lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa, preannuncia il proprio voto favorevole sulla risoluzione 7-00829 De Luca e contrario sulla risoluzione 7-00830 Mantovani.

Pur consapevole dei limiti e delle criticità emerse con riguardo allo svolgimento della Conferenza, evidenziate anche nella risoluzione a prima firma della deputata Mantovani, osserva come l'atto di indirizzo presentato dai gruppi di maggioranza, pur non negando tali criticità, sia volto a superarle. Sottolinea quindi anzitutto che sarebbe stato necessario un lasso di tempo maggiore per approfondire i temi posti dalla Conferenza, la quale, pur essendo un progetto ambizioso, ha avuto a disposizione uno spazio temporale probabilmente insufficiente.

Tra i temi che avrebbero meritato maggiore approfondimento, evidenzia in particolare quello di un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle autonomie locali nel processo decisionale per il rilancio del futuro dell'Europa. A tale ultimo proposito ricorda che il deputato Bianchi ha sostenuto in seno alla Conferenza sul futuro dell'Europa l'opportunità di valorizzare in particolare il ruolo delle autonomie locali, anche definendo una sorta di « seconda camera » dell'Unione, un « senato delle autonomie » cui dovrebbero essere attribuiti poteri effettivi analoghi a quelli del Parlamento europeo.

Ricorda inoltre il tema dell'importanza del rispetto da parte delle istituzioni europee delle prerogative degli Stati membri, dovendosi a suo avviso rispettare non solo i principi di sussidiarietà e proporzionalità, ma anche, più in generale, le diversità anche di carattere valoriale esistenti all'interno dell'Unione europea. Al riguardo, osserva come talune politiche europee rischiano di risultare invasive delle prerogative nazionali; cita, ad esempio, le politiche in materia di salvaguardia dello Stato di diritto, la cui articolazione appare configurata a immagine e somiglianza delle parti politiche che sostengono i governi maggior-

mente rappresentati nelle sedi europee in questo specifico momento storico. In taluni casi si tratta di politiche che rappresentano espressioni di parte, che rischiano di marginalizzare ed allontanare dal progetto europeo alcuni Stati membri che esprimono, a seguito di regolari processi democratici, valori diversi da quelli attualmente maggioritari a Bruxelles.

Evidenzia inoltre il tema della necessità di promuovere l'attribuzione del potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo.

Quanto ad altre criticità, evidenziate nella risoluzione 7-00830 Mantovani con riguardo ai temi dell'indipendenza energetica e produttiva, osserva che la Conferenza, pur avendo aperto il dibattito su tali temi, non ha avuto tempo di aggiornarne lo sviluppo in base alla recente evoluzione politica ai confini orientali dell'Unione europea, che ha registrato lo scoppio della guerra in Ucraina.

Ribadisce in conclusione il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione 7-00829 De Luca, in quanto la Conferenza sul futuro dell'Europa costituisce indubbiamente un'esperienza positiva di partecipazione democratica, sebbene ancora ad uno stato embrionale. Esprime quindi l'auspicio che tale esperienza abbia un seguito e porti in futuro ad un più intenso e fattivo coinvolgimento dei cittadini e delle autonome locali nel processo decisionale europeo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla risoluzione 7-00829 De Luca e contrario sulla risoluzione 7-00830 Mantovani, osserva che la Conferenza sul Futuro dell'Europa ha dato occasione ai governi di costruire un programma per tracciare le linee dell'Europa futura, sia sul piano dell'implementazione di nuove politiche che su quello dell'introduzione di riforme istituzionali dell'Unione.

Osserva che la Conferenza ha fatto emergere l'esigenza condivisa di una Europa partecipata, rappresentativa e democratica, in cui i cittadini, soprattutto i giovani, possano esercitare una cittadinanza attiva. Proprio ai giovani è stata data, nel contesto di alcune consultazioni tra le università e il

Dipartimento Politiche Europee, la possibilità di presentare diverse idee di riforma a livello europeo volte a creare uno spazio europeo più coeso e vicino ai reali bisogni della popolazione. I temi maggiori considerati sono l'ambiente, il lavoro giovanile, la digitalizzazione, la mobilità e la riduzione delle disparità.

Emerge inoltre la necessità di rafforzare il ruolo dell'Europa come motore nell'attuazione di riforme quali un sistema ferroviario europeo, uffici di collocamento europei comuni, la riduzione delle emissioni serra o l'armonizzazione del sistema fiscale, le quali non possono materializzarsi se perseguite esclusivamente all'interno dei confini nazionali.

Ricorda che il PNRR, grazie ai fondi del *Next Generation EU*, costituisce lo strumento per rispondere ai bisogni degli europei del futuro, per la cui attuazione è auspicabile una forte collaborazione del pubblico e del privato, ma soprattutto un forte coinvolgimento delle amministrazioni locali in una rete che connetta tutte le microregioni europee in un progetto comune e interdipendente.

Riccardo OLGATI (M5S), preannunciando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione n. 7-00829 De Luca, evidenzia che la pandemia e il conflitto in corso hanno mostrato l'importanza dell'unità e della coesione europea, dopo anni in cui le istituzioni comuni erano percepite dai cittadini come distanti, se non ostili. Sulla scorta del lavoro svolto dalla Conferenza, occorre lavorare per conseguire progressi più ambiziosi e significativi in materia di riforma del Patto di stabilità e crescita, nonché in tema di politica energetica e di difesa comune. In tale ottica, condivide pienamente l'auspicio, evocato nella proposta di risoluzione, di una seria e profonda revisione dei Trattati vigenti.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), sulla scorta degli interventi dei colleghi Giglio Vigna e Olgiati, ribadisce il giudizio negativo sull'idea di Europa enunciata nella risoluzione n. 7-00829 De Luca: una Unione europea che negli ultimi anni

ha violato lo Stato di diritto nei Paesi membri e imposto politiche economiche ispirate al principio di austerità, costringendo, di fatto, la Grecia a svendere le proprie infrastrutture strategiche, a partire dal Pireo, ai cinesi. Raccomandando nuovamente l'approvazione della risoluzione n. 7-00830, ribadisce che il proprio gruppo, al contrario, intende promuovere una UE che, sulla base di un modello confederale, sappia difendere le produzioni nazionali e sviluppare una vera autonomia energetica,

superando quelle carenze che sono deflagrate in tutta la loro evidenza nel conflitto in corso, nonostante la pregevole compattezza del fronte occidentale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi la risoluzione n. 7-00829 De Luca e respingono la risoluzione n. 7-00830 Mantovani (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00830 Mantovani: Sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.

Le Commissioni III e XIV,

premessi che:

la Conferenza sul futuro dell'Europa è un'iniziativa congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per ascoltare la voce dei cittadini europei, consentendo loro di esprimersi sul futuro dell'Europa, attraverso una serie di discussioni e dibattiti;

i Presidenti dei tre organismi si sono assunti l'impegno di ascoltare la voce degli europei e dare seguito, nell'ambito delle rispettive competenze, alle raccomandazioni scaturite dalla Conferenza;

l'intenzione era quella di offrire ai cittadini di tutta Europa la possibilità di condividere le loro idee tramite una piattaforma digitale ma anche attraverso eventi a livello europeo, nazionale, regionale e locale sulle sfide e le priorità dell'Europa;

entro i primi di maggio del 2022 la Conferenza concluderà i lavori, fornendo a orientamenti sul futuro dell'Europa;

la Conferenza sul Futuro dell'Europa voleva rappresentare un esperimento di esercizio di democrazia partecipativa che purtroppo ha mostrato molte ombre e dubbi sulla percorribilità a livello istituzionale delle proposte pervenute;

le modalità di consultazione e di lavoro dei cittadini, suddivisi in *panel*, hanno suscitato lamentele e perplessità, condivise anche da molti eurodeputati, parlamentari e membri dei governi nazionali che hanno rilevato anche la scarsa attenzione alle procedure e l'impossibilità di verifica che i partecipanti collegati online seguissero davvero i lavori;

i cittadini partecipanti sono stati selezionati in modo casuale da una società di sondaggi indipendente la Kantar Bel-

gium SA: 200 cittadini per ogni *panel* di cui 22 italiani per un totale di 800 cittadini europei, di cui ottanta (20 per ogni *panel*) sono i rappresentanti nella plenaria alla Conferenza;

i *panel* tengono conto dei contributi raccolti nel quadro della Conferenza attraverso la piattaforma digitale multilingue e alimentano i lavori della sessione plenaria della Conferenza mediante la formulazione di una serie di raccomandazioni a cui l'Unione dovrà dare seguito;

dubbi sono stati avanzati dai delegati della cittadinanza in merito alla mancanza di trasparenza nella procedura in base alla quale il *corpus* delle conclusioni dovrebbe basarsi sul consenso di tutte le componenti della plenaria, senza procedere ad alcuna votazione, non essendo, peraltro, chiaro in che modo, cui si è aggiunto il timore di molti di venire estromessi, di fatto, dal processo che trasformerà le idee dei *panel* in proposte concrete;

tutto ciò, ad avviso dei firmatari del presente atto, mina sensibilmente la credibilità della Conferenza stessa,

impegna il Governo:

a sostenere un nuovo sistema basato su un modello confederale, con Stati sovrani che, sulla base di un trattato di diritto internazionale, si uniscano dando vita a un soggetto di diritto internazionale fondato sull'accordo dei partecipanti, facendo sì che all'interno della Confederazione restino intatte la sovranità e l'indipendenza dei singoli Stati, i cui rapporti reciproci siano regolati sia dal diritto internazionale che dal diritto derivato emanato dagli organi comuni;

ad adottare iniziative per individuare gli ambiti di intervento che siano riservati

alle istituzioni sovranazionali quali sicurezza, difesa, politica estera e geopolitica, politica commerciale, politica migratoria e demografica, crisi pandemiche e calamità naturali;

ad adottare iniziative per inserire, nel nuovo patto confederale, chiari riferimenti

al processo di edificazione della civiltà europea, alle radici culturali classiche e giudaico cristiane, al diritto romano, alla filosofia greca.

(7-00830) « Mantovani, Delmastro Delle Vedove ».

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 aprile 2022.

**Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi,
C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.45 alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	63
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07961 Tonelli ed altri: Iniziative per evitare il ridimensionamento dell'operazione « Strade sicure »	68
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80
--	----

5-07962 Montaruli e Prisco: Sui profili di illegittimità delle trascrizioni nel registro dei rapporti di filiazione di coppie omogenitoriali istituito presso il Comune di Torino	69
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	81
--	----

5-07963 De Carlo ed altri: Sulle problematiche attinenti alle procedure di rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione, con particolare riferimento all'esecuzione del tampone antigenico Covid-19	70
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	83
--	----

5-07964 Sarro e Spena: Iniziative per estendere le misure di protezione temporanea previste nella circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 anche ai profughi ucraini giunti in Italia prima del 24 febbraio 2022	71
--	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	84
--	----

5-07965 Ceccanti ed altri: Sulla pubblicazione su un profilo <i>Twitter</i> di documenti ufficiali relativi alla richiesta di porto sicuro avanzata dalla ONG SeaEye a seguito del salvataggio di migranti al largo delle coste libiche	72
---	----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	86
--	----

5-07966 Marco Di Maio: Iniziative per evitare la riduzione del personale impegnato nell'operazione « Strade sicure »	73
--	----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	88
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	74
--	----

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	76
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3533, di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come il decreto-legge, che si compone di 15 articoli suddivisi in 62 commi, e 2 allegati, all'articolo 1 disponga che possano essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico già emanate durante lo stato di emergenza (il cui termine scade il 31 marzo 2022), con ordinanze di protezione civile. Tali ordinanze possono contenere misure derogatorie negli ambiti indicati, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme del-

l'Unione europea; esse sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle Camere.

L'articolo 2 prevede, in primo luogo, la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; la struttura è operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale; la fonte istitutiva del Commissario straordinario non è più vigente dopo il 31 marzo 2022.

Al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già previsti per il suddetto Commissario straordinario.

Si prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.

L'articolo 3 modifica, a far data dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, la disciplina vigente in materia di ordinanze del Ministro della salute in materia di ingressi sul territorio nazionale.

Viene quindi disciplinato il conferimento al Ministro della salute di uno specifico potere di ordinanza con riferimento all'adozione ed aggiornamento di linee guida e protocolli connessi all'emergenza COVID-19 ed all'introduzione di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché all'imposizione di misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L'articolo 4 reca la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus; la nuova disciplina è posta a regime, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in sostituzione di quella operante fino al 31 marzo 2022.

In particolare, la nuova disciplina estende il regime di autosorveglianza a tutti i casi di contatto stretto; di conseguenza, non sono oggetto di proroga le norme sul regime di quarantena precauzionale e sulle misure con effetto equivalente a queste ultime.

L'articolo 5 introduce nel decreto-legge n. 52 del 2021 un nuovo articolo 10-*quater*, il quale, al comma 1, estende al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto già previsto dalla legislazione vigente; si conferma, inoltre, l'obbligo di indossare tali dispositivi per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso o all'aperto.

Il comma 2 del nuovo articolo 10-*quater* prevede un periodo transitorio fino al 30 aprile 2022 durante il quale in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli precedentemente indicati al comma 1 (mezzi di trasporto, spettacoli al chiuso o all'aperto, sale da ballo, eventi e competizioni sportive), con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2).

Vengono esentati da tale obbligo – ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 10-*quater* – i bambini al di sotto di 6 anni, le persone con patologie e disabilità incompatibili con esso e le persone che devono comunicare con il disabile, oltre ai soggetti nell'atto di svolgere attività sportiva.

Il comma 3 del nuovo articolo 10-*quater* prevede poi che fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, sia fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), ad eccezione del momento del ballo.

Ai sensi del comma 8 del nuovo articolo 10-*quater* fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui le all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'articolo 6, al comma 1 estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, consentendole solo agli ospiti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (alternativamente: vaccinazione/guarigione/essere negativi a un test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o a un test molecolare nelle ultime 72 ore).

Il comma 2 novella il decreto-legge n. 52 del 2021: con riferimento al periodo 1° aprile 2022-30 aprile 2022, si stabilisce, a seconda della singola fattispecie di ambito, servizio o attività, la proroga dell'obbligo del possesso di un certificato verde COVID-19 di base valido, o il passaggio dalla condizione del certificato rafforzato a quella relativa al certificato di base ovvero la cessazione della medesima condizione alla data del 31 marzo 2022. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti di età inferiore a dodici anni e per quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.

Il comma 3 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cosiddetto «*green pass* base» per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative.

Il comma 4 differisce dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cosiddetto «*green pass* base» per l'accesso alle strutture della formazione superiore.

Il comma 5 elimina l'obbligo di esibizione del cosiddetto *super green pass* (certificazione da guarigione o vaccino) sui mezzi di trasporto, consentendo il solo *green pass* cosiddetto «base» fino al 30 aprile 2022.

I commi da 6 a 8 operano, con decorrenza dal 25 marzo 2022, la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, agli uffici giudiziari,

nonché ai luoghi di esercizio delle funzioni dei soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Resta ferma la clausola di salvaguardia (di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 12, del decreto-legge n. 52 del 2021) secondo la quale gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle suddette disposizioni.

In base alle novelle, l'obbligo in esame, per i soggetti di età inferiore a cinquant'anni ovvero (a prescindere dall'età e con riferimento ai luoghi di esercizio delle relative funzioni) per i soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice, viene prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 e resta fermo che la condizione viene soddisfatta con il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 cosiddetto di base; per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, l'omologa condizione, relativa all'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici giudiziari, già posta per i medesimi soggetti con riferimento al certificato verde COVID-19 cosiddetto rafforzato, cessa il 24 marzo 2022, anziché il 15 giugno 2022, e per il periodo 25 marzo 2022-30 aprile 2022 viene esteso ai medesimi l'obbligo suddetto relativo al certificato di base. Restano ferme, ai fini in oggetto, le esenzioni dalle condizioni in esame per i soggetti che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni vigenti che regolamentano l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e *hospice*, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale.

Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione del-

l'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione.

Il comma 4 reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori.

In particolare, le novelle di cui al comma 4 confermano, per le categorie interessate dalle stesse novelle, il termine finale del 15 giugno 2022 per l'applicazione dell'obbligo in esame. Esse tuttavia sopprimono, per il caso di inadempimento, con riferimento alle medesime categorie e ad eccezione parziale del personale docente nel settore scolastico, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

Rimangono ferme sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento. Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (ivi comprese le scuole dell'infanzia), il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente ad attività di supporto all'istituzione scolastica.

L'articolo 9 modifica, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni.

Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza.

Il comma 3 estende anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal decreto legislativo n. 62

del 2017, per le scuole del primo ciclo, e dallo stesso decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 4 del D.P.R. n. 122 del 2009, per la scuola secondaria di secondo grado.

L'articolo 10, comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato A.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni elencate nell'allegato B. Le disposizioni contenute nei due allegati sono attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, con riferimento alle istituzioni universitarie, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 di alcune misure per prevenire il contagio da COVID-19.

Il comma 4 posticipa di tre mesi la scadenza del termine di applicazione di procedure semplificate per concorsi e per corsi di formazione in atto, per Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, nonché per le amministrazioni penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.

Il comma 5 estende fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle aree sanitarie temporanee già attivate dalle Regioni e dalle Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 11 interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 12 conferma l'operatività delle USCA (Unità speciale di continuità assistenziale) fino al 30 giugno 2022.

Il comma 3 riconosce, ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale (precedentemente « esclusivamente durante lo stato di emergenza »).

L'articolo 13 detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute.

Spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati (il Sistema di sorveglianza integrata COVID-19) istituita presso di esso, che le regioni e province autonome sono tenute ad alimentare con i dati sui casi acquisiti e raccolti nel rispetto di specifiche prescrizioni.

La disposizione garantisce inoltre, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Per tale finalità, il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma Sistema di sorveglianza integrata COVID-19, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini.

Inoltre, si prevede che il Sistema Tessera sanitaria, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute.

L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, di un complesso di norme del decreto-legge n. 52 del 2021. Tali abrogazioni sono stabilite anche in relazione a varie nuove norme, poste dal decreto – legge in esame con la medesima decorrenza dal 1° aprile 2022, o in relazione alla cessazione al 31 marzo 2022 sia dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sia della vigenza del decreto-legge n. 19 del 2020, e del decreto-legge n. 33 del 2020.

L'articolo 15 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia principal-

mente riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute », « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale (e successivamente la sentenza n. 198 del 2021) ha ricondotto alla materia « profilassi internazionale » le misure di contrasto dell'epidemia in corso.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis, la quale disposizione prevede che il Ministro della salute, con propria ordinanza, « di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome » possa adottare e aggiornare le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Al riguardo, rileva l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione. Infatti, in primo luogo, potrebbe risultare opportuno specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo occorrerebbe valutare se prevedere che le ordinanze siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa (richiama sul punto il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 23 giugno 2020 sul disegno di legge S. 1812,

di conversione del decreto-legge n. 33 del 2020).

Svolgendo alcune considerazioni in ordine a taluni poteri normativi conferiti dal provvedimento in esame, osserva come l'articolo 1 delinea un modello di uscita dallo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19 diverso da quello previsto in via generale dall'articolo 26 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), il quale prevede infatti che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale sia adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati; ai sensi dell'articolo 26, inoltre, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

Rispetto a tale modello, l'articolo 1 del decreto – legge prevede la possibilità di adottare ordinanze che, pur adottate « ai sensi dell'articolo 26 » si caratterizzano per alcune peculiarità: in primo luogo si può trattare di più ordinanze, adottabili fino al 31 dicembre 2022, e non di una sola ordinanza; in secondo luogo, tali ordinanze potranno adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile; inoltre le medesime ordinanze potranno anch'esse contenere misure derogatorie alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea: rileva quindi l'opportunità di approfondire tale disposizione.

A questo proposito, ricorda anche la sentenza n. 198 del 2021 della Corte costituzionale, la quale ha precisato che il codice di protezione civile non assume il rango di « legge rinforzata » e quindi il legislatore può delineare, come già fatto nel

corso dell'emergenza pandemica, modelli alternativi.

Quanto all'articolo 3 del decreto – legge, che sostituisce l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 in materia di definizione di protocolli e linee guida adottati a livello nazionale, applicabili in assenza di quelli regionali, segnala come, a differenza del predetto articolo 10-*bis* sostituito, la disposizione non specifica, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, che i protocolli e le linee guida dovranno essere redatti nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza: rileva quindi l'opportunità di approfondire tale disposizione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con quattro osservazioni (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolineando come tale voto contrario derivi da un giudizio negativo non sulle osservazioni formulate dalla relatrice, bensì sul provvedimento nel suo complesso, che, a suo avviso, reca misure insufficienti a garantire l'effettiva cessazione dello stato di emergenza.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 14.15.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento

nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

Informa quindi che l'interrogazione 5-07963 è stata sottoscritta anche dal deputato Maurizio Cattoi.

5-07961 Tonelli ed altri: Iniziative per evitare il ridimensionamento dell'operazione « Strade sicure ».

Gianni TONELLI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, osserva come, durante il convegno organizzato a Napoli il 20 aprile 2022 dalla Direzione Investigativa antimafia in occasione del trentennale della sua fondazione, il Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, abbia annunciato l'intenzione di voler procedere a un ridimensionamento dell'operazione « Strade sicure », riducendo il contingente assegnato da 7.800 a 5.000 militari.

Fa quindi notare come l'impiego dei militari in ausilio alle forze dell'ordine nasca dopo le stragi di mafia del 1992 e la stagione dei sequestri di persona, ma è poi proseguita fino a oggi per la necessità di potenziare il controllo del territorio e sopperire ai tagli al comparto sicurezza, tra cui quelli conseguenti alla cosiddetta legge Madia (n. 124 del 2015) che nel luglio 2015 ha eliminato oltre quarantamila effettivi tra le forze dell'ordine.

Rileva inoltre come tale *trend* abbia subito una importante inversione nel 2019, grazie agli investimenti dell'allora Ministro dell'interno, Salvini, nella legge di bilancio per l'assunzione straordinaria di 8.150 unità tra forze dell'ordine e vigili del fuoco. Tuttavia, per effetto delle precedenti politiche di *spending review* sul comparto sicurezza, ancora oggi si registra una carenza negli organici delle forze dell'ordine pari ad almeno 30 mila effettivi da ripristinare il rispetto alla riforma Madia.

Considera pertanto di tutta evidenza che, stante una situazione di sottodimensionamento degli organici delle forze di polizia e anche in vista degli investimenti avviati, a oggi, la riduzione del numero dei militari coinvolti nell'operazione « Strade sicure » comporterà necessariamente un gra-

vissimo danno per le attività di controllo del territorio, di contrasto alla criminalità e per la sicurezza dei cittadini.

Sottolinea altresì come negli anni e fino a oggi l'operazione « Strade sicure » abbia costituito un servizio di deterrenza molto importante e apprezzato sia dalle comunità che in particolare dagli amministratori locali, come dimostrano anche le reazioni di disappunto e contrarietà *bipartisan* dagli stessi rese dopo le dichiarazioni del Ministro della difesa.

Il vuoto lasciato da questa riduzione del contingente assegnato a « Strade sicure » porterà a una distrazione degli agenti della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine dalle attuali attività investigative e di contrasto alla criminalità, in un momento in cui le esigenze di attenzionare siti sensibili sono invece aumentate causa delle forti tensioni a livello internazionale.

In tale contesto l'interrogazione chiede se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare, a fronte di quanto riportato in premessa, per evitare il ridimensionamento dell'operazione Strade Sicure, a tutela della sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni TONELLI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto e stupito per la risposta del rappresentante del Governo, in quanto essa si limita sostanzialmente a ricostruire quanto riportato nell'interrogazione.

Sottolinea nuovamente come, a seguito della cosiddetta « legge Madia », siano stati introdotti pesanti tagli al personale delle forze dell'ordine, ai quali si era iniziato a porre rimedio con gli interventi promossi nel 2019 dall'allora Ministro dell'interno, Salvini.

Occorre quindi che il Governo chiarisca se ritenga opportuno il ridimensionamento dell'operazione « Strade sicure », in particolare in un momento particolarmente delicato a causa della situazione internazionale e del conseguente aumento del numero degli obiettivi sensibili da sottoporre

a vigilanza, e denuncia, in particolare, i tagli subiti dalle forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità organizzata.

Chiede inoltre quali iniziative la Ministra dell'interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, intenda assumere per fare fronte alla situazione descritta, sottolineando conclusivamente come si tratti di argomenti la cui delicatezza è avvertita da tutte le forze politiche e su cui vi dovrebbe essere una sensibilità condivisa.

5-07962 Montaruli e Prisco: Sui profili di illegittimità delle trascrizioni nel registro dei rapporti di filiazione di coppie omogenitoriali istituito presso il Comune di Torino.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra la sua interrogazione, rilevando innanzitutto come la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, durante il suo mandato avesse istituito presso l'anagrafe della città un registro per la trascrizione dei rapporti di filiazione di coppie dello stesso sesso riconosciuti all'estero.

Osserva quindi che chi, aggirando la legge italiana, otteneva in un altro Paese il riconoscimento del rapporto di filiazione poteva, se residente nel capoluogo piemontese, vantare tale rapporto anche in Italia attraverso la suddetta trascrizione.

Segnala inoltre come l'attuale Sindaco Lo Russo, succeduto alla Sindaca Appendino, abbia inizialmente seguito la medesima linea, mantenendo il suddetto registro e costituendosi in quei giudizi nel quale i ricorrenti in forza del rapporto di filiazione chiedevano il riconoscimento del doppio cognome.

Osserva quindi come il registro delle coppie cosiddette omogenitoriali sia stato introdotto da altre città, precisando, tuttavia, che numerose sentenze intervenute a seguito di impugnativa di tali rapporti di filiazione, con partecipazione anche dell'Avvocatura dello Stato, hanno stabilito l'antigiuridicità degli stessi.

Fa peraltro presente che lo stesso Sindaco di Torino ha dovuto suo malgrado sospendere l'operatività del registro, te-

mendo di incorrere in un abuso, atteso che la legislazione italiana non prevede, infatti, il riconoscimento delle coppie cosiddette omogenitoriali, ovvero il rapporto di filiazione con coppie dello stesso sesso, e che, pertanto, il registro risulta pacificamente non rispettoso dei dettami del nostro ordinamento e contrario all'ordine pubblico.

Rileva come, fino al momento della sospensione, risultavano essere state effettuate circa settanta iscrizioni nel registro, mentre sette erano in attesa.

Nel sottolineare come la sospensione sia stata un atto doveroso a seguito di quella che ritiene un'azione illegittima e ideologica, l'interrogazione chiede se le registrazioni effettuate precedentemente alla sospensione del registro debbano essere considerate nulle per difetto assoluto di attribuzione e completa carenza di potere, essendo la registrazione non prevista nell'ordinamento.

Inoltre, l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative di competenza si intendano adottare affinché la legge vigente in Italia sia applicata a tutela dei minori, che ritiene siano usati strumentalmente nell'azione delle richiamate amministrazioni comunali.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusta MONTARULI (FDI), replicando, fa presente che, con la sua interrogazione, intendeva chiedere se le registrazioni effettuate precedentemente alla sospensione del registro dovessero essere considerate nulle per difetto assoluto di attribuzione e completa carenza di potere. Osserva, tuttavia, come nella sua risposta il rappresentante del Governo, pur dando rassicurazioni circa la direzione da seguire in tale materia, non ha fornito una risposta esplicita al riguardo.

Nel manifestare soddisfazione per la sospensione del registro sopracitato, dopo aver auspicato che il Ministero proseguiva nella direzione preannunciata, si augura che il Parlamento si occupi della questione legiferando sulla materia, evitando dunque qualsiasi decisione impropria delle ammi-

nistrazioni comunali, a cui non spetta intervenire in tale ambito.

5-07963 De Carlo ed altri: Sulle problematiche attinenti alle procedure di rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione, con particolare riferimento all'esecuzione del tampone antigenico Covid-19.

Maurizio CATTOI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rilevando come i dati del 22 aprile 2022 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno evidenzino che sarebbero sbarcati in Italia, da inizio anno, 8.669 migranti, rispetto ai 8.604 del 2021, e ai 3.227 del 2020. Solo ad aprile, alla data del 22 aprile 2022, sarebbero sbarcati, in Italia, 2.030 migranti.

Segnalo inoltre come il rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, evidenzia che, al 15 settembre 2021, sarebbero state rimpatriate, nel corso dell'anno, 2.226 persone rispetto alle 3.351 persone rimpatriate nella totalità del 2020, con una diminuzione del 50,54 per cento; il 61 per cento dei rimpatri sarebbe avvenuto con voli *charter* muniti di scorta, mentre il 26,5 per cento utilizzando voli commerciali senza scorta.

Come è noto, in conseguenza della situazione pandemica i vettori aerei e navali richiedono l'attestazione di negatività all'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare, entro le 72 ore antecedenti la partenza, finalizzato all'individuazione del virus.

In questo quadro diversi quotidiani nazionali e locali segnalano che più immigrati irregolari, soggetti a una procedura di espulsione, rifiutatisi di effettuare il tampone — che è una mera facoltà — hanno evitato l'espulsione. Talvolta, a seguito del mancato rimpatrio, i migranti, rientrati nei CPR e trascorso il periodo massimo di 90 giorni previsto, tornano in libertà, pur ricevendo ordine scritto di lasciare entro sette giorni il territorio italiano, imposizione spesso disattesa.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 349, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, se gli accertamenti necessari per

l'identificazione della persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini, e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, « comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero ».

In tale contesto l'interrogazione chiede se la Ministra interrogata non ritenga opportuno adottare iniziative normative sul modello di quanto previsto dall'articolo 349, comma 2-bis, del codice di procedura penale, idonee a garantire l'individuazione del virus Sars-CoV-2, necessarie per l'imbarco e la corretta finalizzazione della procedura di espulsione, nel rispetto della piena dignità personale del soggetto.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio CATTOI (M5S), replicando, prende atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo e rileva come non si vada nella direzione, da lui auspicata, dell'assunzione di un'iniziativa normativa volta a risolvere il problema evidenziato dall'interrogazione in titolo. Auspica quindi che tale iniziativa possa essere intrapresa nel futuro ed esprime comunque il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Governo.

5-07964 Sarro e Spena: Iniziative per estendere le misure di protezione temporanea previste nella circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 anche ai profughi ucraini giunti in Italia prima del 24 febbraio 2022.

Maria SPENA (FI), illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come la circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 ha stabilito che — nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisca le categorie di persone rientranti nelle misure di protezione temporanea per

gli sfollati dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe — la richiesta di tale tipologia di permesso di soggiorno resti riservata ai soli cittadini ucraini e ai cittadini ivi residenti in data anteriore al 24 febbraio 2022, agli apolidi e ai cittadini e loro familiari di Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima della predetta data del 24 febbraio 2022, e alla medesima data sfollati dall'Ucraina.

Ricorda quindi che, sebbene le tensioni tra Russia e Ucraina si siano intensificate tra dicembre 2021 e gennaio 2022, già il 3 dicembre 2021 il Ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov, intervenendo in Parlamento, riferiva della possibilità di una *escalation* militare da parte della Russia alla fine di gennaio 2022.

Segnala pertanto come, alla luce di tali dichiarazioni, molti cittadini ucraini avessero abbandonato il loro Paese già prima del 24 febbraio 2022, allarmati anche dalle dichiarazioni sempre meno distensive che arrivavano dalle autorità russe nonché dal potenziamento della presenza militare russa ai confini ucraini. I cittadini ucraini arrivati prima del 24 febbraio 2022, tuttavia, sono ammessi nello Spazio Schengen per un periodo di 90 giorni senza il visto, in qualità di turisti, senza poter lavorare né usufruire dei servizi; quindi tali soggetti, dopo i 90 giorni dall'ingresso, sono tenuti ad assumere un diverso *status* giuridico al fine di rimanere regolarmente sul territorio italiano.

In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative si intenda adottare per consentire che le misure di protezione temporanea previste nella circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 siano estese anche alle persone indicate in premessa, le quali, alla luce delle tensioni crescenti tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, hanno deciso di rifugiarsi in Italia nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2021 e il 24 febbraio 2022.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria SPENA (FI), replicando, si dichiara non particolarmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, atteso che non è stata fornita alcuna delucidazione circa l'estensione delle misure di protezione temporanea dei soggetti ucraini sfollati e giunti in Italia prima della data del 24 febbraio 2022, dal momento che il Sottosegretario si è limitato a richiamare genericamente l'esigenza di conformarsi a determinazioni assunte a livello europeo.

5-07965 Ceccanti ed altri: Sulla pubblicazione su un profilo *Twitter* di documenti ufficiali relativi alla richiesta di porto sicuro avanzata dalla ONG SeaEye a seguito del salvataggio di migranti al largo delle coste libiche.

Giuditta PINI (PD) illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rileva come il 30 marzo 2022 comparivano sul profilo *Twitter* «@rgowans» una serie di *tweet*, chiamati in gergo tecnico *thread*, in cui si ricostruiva la richiesta di porto sicuro e di aiuto al soccorso da parte della ONG SeaEye a seguito del salvataggio di 32 persone da parte della nave «MV Karina» al largo delle coste libiche, la quale, non essendo attrezzata per il soccorso e il mantenimento di persone a bordo richiedeva, in base all'articolo 98 della convenzione internazionale di Montego Bay, un porto sicuro.

Il *thread* menzionato si apriva con una fotografia della richiesta di POS da parte della ONG SeaEye protocollata e firmata da parte dell'ufficiale in servizio, presso la centrale operativa del Comando generale del Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia costiera, lo scorso 29 marzo 2022.

Sottolinea quindi come il predetto *account Twitter* «@rgowans» risulti essere oggetto di indagine da parte di varie Procure della Repubblica italiana, in quanto si sospetta sia connesso ad una rete di trafficanti e componenti della mafia libica, anche a causa di una lunga serie di minacce dirette nei confronti degli operatori delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo e dei giornalisti

che documentano la situazione nel Mediterraneo e in Libia.

Ricorda inoltre che il citato *account* è stato oggetto di una precedente interrogazione parlamentare, n. 4-10234 del 14 settembre 2021, presentata a seguito di minacce rivolte a Don Mattia Ferrari, vice-parroco di Nonantola (Modena) all'epoca dei fatti, e di ulteriori minacce documentate e oggetto di indagine nei confronti di Nello Scavo, giornalista del quotidiano *Avvenire*.

In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di quali elementi di conoscenza disponga per comprendere come sia stato possibile che un *account* anonimo con connessioni con la criminalità organizzata libica fosse in possesso e pubblicasse documenti ufficiali e protocollati non pubblici e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, anche per il tramite della polizia postale, per verificare come questi documenti siano entrati in possesso di un *account* oggetto di indagine per connessioni con la criminalità organizzata e così prevenire il ripetersi in futuro di fatti analoghi.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuditta PINI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta, in quanto la risposta fornita dal rappresentante del Governo si è limitata alla mera ricostruzione dei fatti.

Sottolinea infatti come non sia stata espressa da parte del Governo alcuna valutazione circa il fatto che su un *account* collegato alla criminalità organizzata vengano resi pubblici documenti provenienti dal Comando del Corpo delle Capitanerie di porto.

Dopo aver ribadito l'estrema gravità dell'accaduto, preannuncia la presentazione al riguardo di ulteriori atti di sindacato ispettivo, anche in considerazione del fatto che l'episodio riferito nell'interrogazione non costituisce certamente un caso isolato.

5-07966 Marco Di Maio: Iniziative per evitare la riduzione del personale impegnato nell'operazione « Strade sicure ».

Marco DI MAIO (IV) illustra la sua interrogazione, osservando come l'Operazione « Strade sicure », condotta sul territorio nazionale dall'Esercito Italiano ininterrottamente dal 2008, aiuti le forze dell'ordine a fronteggiare le straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso l'impiego di un contingente di personale militare delle Forze Armate, che agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza. Fa presente come il supporto dell'Esercito alle forze dell'ordine tradizionali sia risultato fondamentale nello svolgimento delle attività di controllo di punti critici di tutto il territorio nazionale e, in particolare, delle città della riviera romagnola, soprattutto in alcuni periodi particolari dell'anno.

Rileva quindi come i sindaci del territorio, da ormai 25 anni circa, constatino e denunciino alle istituzioni locali l'insufficienza delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia ai fini del controllo e della garanzia dell'ordine pubblico in un'area che conta più di 20 milioni di presenze turistiche l'anno.

Ricorda al riguardo, in particolare, che nello scorso inverno gli amministratori della provincia di Rimini abbiano chiesto garanzie sui rinforzi agli apparati di polizia durante i mesi estivi.

Rileva quindi come il recente ridimensionamento del programma e il conseguente taglio da 7.000 a 5.000 unità di personale preposte all'Operazione, soprattutto a fronte delle continue richieste di rinforzi di agenti da parte delle amministrazioni locali, per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul territorio nei periodi di maggiore affluenza turistica, non possa essere considerato una scelta opportuna.

Sottolinea, infatti, come se, da una parte, siano comprensibili le necessità del periodo storico che si sta vivendo, in cui si prospetta una situazione bellica o pre-bellica, dall'altra non bisogna dimenticare i bisogni dei territori, che richiedono un incremento

dei numeri delle forze militari presenti *in loco*.

In tale contesto l'interrogazione chiede se la Ministra interrogata non ritenga di adottare iniziative per fronteggiare la riduzione delle unità di personale preposte all'operazione « Strade sicure », anche potenziando la presenza di donne e uomini delle forze dell'ordine non solo nelle località turistiche, ma ovunque i contingenti dell'Esercito fossero presenti sul territorio nazionale.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Marco DI MAIO (IV), pur manifestando soddisfazione per la parte della risposta in cui il rappresentante del Governo ha fatto riferimento ad alcune iniziative, di carattere temporaneo, a tutela della pubblica sicurezza, ritiene necessario adottare iniziative di maggiore efficacia per fronteggiare la riduzione delle unità di personale preposte all'operazione « Strade sicure », da attuare potenziando in modo permanente, e non estemporaneo, la presenza di personale delle forze dell'ordine in tutti i presidi estivi delle località turistiche. Ritiene infatti necessario evitare che, come tutti gli anni, vi siano polemiche alimentate dalla mancanza di tale personale e si esasperino i toni tra il Governo e le forze politiche, che trasversalmente richiedono interventi in tal senso.

Nel rilevare, infatti, come sussista un obbligo dello Stato di assicurare presidi di sicurezza in quelle località nelle quali si registrano flussi elevati di turisti, giudica opportuno intervenire quanto prima, colmando quelle lacune che potrebbero determinare una percezione di minore sicurezza nell'opinione pubblica.

Auspica quindi l'adozione di misure concrete da parte del Governo anche al fine di consentire alle località turistiche una programmazione adeguata.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, prendendo spunto dal tema trattato dall'interrogazione del deputato Di Maio, nonché dall'interrogazione a sua prima firma, vale a dire il preoccupante ridimensionamento dell'operazione « Strade sicure », chiede alla Presidenza di prevedere un'audizione della Ministra dell'interno sull'argomento. Sottolinea come il tema dei tagli alle forze dell'ordine sia avvertito da tutti gli schieramenti politici e rileva, a titolo di esempio, come nel 1990 per la logistica della Polizia di Stato fossero disponibili risorse pari a 90 milioni di euro, mentre le analoghe risorse previste nel 2015 ammontano a 15,8 milioni di euro. Ritiene quindi imprescindibile un'attenta riflessione su tali argomenti in quanto il valore della sicurezza, quale condizione per la convivenza civile, non può non essere condiviso da tutte le forze politiche.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda sulla rilevanza del tema della sicurezza quale condizione per la convivenza civile. Quanto alla richiesta formulata dal deputato Tonelli, rileva come siano in corso interlocuzioni con il Ministero dell'interno al fine di concordare un'audizione nel corso della quale potrà essere trattato il tema sollecitato dal medesimo deputato Tonelli insieme con quelli, già previsti, relativi alle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza e all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'esame del provvedimento proseguirà fino alle 15.40, per passare poi all'esame della proposta di legge costituzionale C. 3531 cost. e alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da concludere i lavori entro le ore 16, quando è prevista la ripresa delle votazioni in Assemblea.

Emanuele PRISCO (FDI) propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di presidenza, al fine di disporre di un lasso di tempo adeguato per il suo svolgimento, per poi passare all'esame dei provvedimenti in sede referente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ritiene opportuno procedere immediatamente all'esame dei provvedimenti in sede referente, anche al fine di non trattenere inutilmente il rappresentante del Governo, sospendendo l'esame del provvedimento sulla cittadinanza alle 15.30, anziché alle 15.40, in modo da venire incontro alla sollecitazione del deputato Prisco.

Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Fogliani 1.19.

Ketty FOGLIANI (LEGA) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame.

In particolare, considera inadeguato il requisito dell'ingresso nel territorio nazionale entro il compimento del dodicesimo anno di età e insufficiente il percorso formativo previsto, rilevando come il suo gruppo abbia presentato specifiche propo-

ste emendative su tali aspetti, volte a prevedere la frequenza di almeno un intero ciclo scolastico. Giudica infatti non comprensibile che sia ritenuta sufficiente la frequenza di un ciclo scolastico per cinque anni, mentre nel nostro Paese l'obbligo scolastico è previsto per dieci anni.

Richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di prevedere l'accertamento della continuità della frequenza scolastica nonché, in via generale, criteri più rigorosi per quanto concerne l'accertamento dell'assenza di precedenti penali e di posizioni debitorie nei confronti del fisco.

Ritiene inoltre che, nell'attuale contesto di crisi internazionale e di emergenza economica, la modifica della legge sulla cittadinanza non possa costituire una priorità e rileva come, sulla base di un sondaggio pubblicato dalla stampa, il 90 per cento dei cittadini italiani sia contrario al provvedimento in esame.

Venendo al contenuto specifico del suo emendamento 1.19, rileva come esso sia volto ad aumentare, da due a quattro anni, la durata della permanenza nel territorio nazionale richiesta per la concessione della cittadinanza nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992, nonché a ridurre, da un anno a sei mesi, il termine per manifestare la volontà di acquistare la cittadinanza nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), e dal comma 2 del citato articolo 4.

Edoardo ZIELLO (LEGA) ringrazia il Presidente Brescia per la risposta resa al deputato Tonelli in merito alla richiesta di audizione della Ministra dell'interno.

Quanto all'emendamento Fogliani 1.19, di cui è cofirmatario, rileva come esso, in un'ottica di miglioramento del testo, sia volto a prevedere requisiti più rigidi e seri per la concessione della cittadinanza. Osserva, infatti, come occorra prestare attenzione non soltanto ai diritti ma anche al rispetto delle regole e come il rilascio della cittadinanza non debba costituire l'inizio di un percorso, bensì, al contrario, il coronamento di un percorso che attesti l'avvenuto inserimento nella Nazione, nel rispetto delle tradizioni e nella condivisione dei valori della comunità nazionale.

Richiama quindi l'attenzione sulla gravità dell'attuale situazione internazionale e sulle sue pesanti ricadute economiche, sottolineando come, in tale contesto, la modifica della legge sulla cittadinanza non possa essere considerata prioritaria.

Ricorda altresì come fra il 2010 e il 2019 siano state concesse dal nostro Paese 1 milione 183 mila cittadinanze, ponendo l'Italia all'avanguardia per quanto riguarda il numero di cittadinanze concesse, e come pertanto non vi sia alcuna necessità di un intervento legislativo volto ad allargare ulteriormente le ipotesi di concessione della cittadinanza. Ritiene dunque che un intervento in tal senso risponda esclusivamente a motivazioni di carattere ideologico, rilevando come l'affermazione secondo la quale la cittadinanza favorisce l'integrazione sia infondata. Sottolinea come ciò sia testimoniato dall'esperienza della Francia e come l'integrazione sia un percorso serio, nel quale le istituzioni territoriali e locali devono svolgere un ruolo centrale e devono pertanto poter contare sul supporto da parte delle istituzioni regionali e nazionali.

Reputa altresì che la frequenza di un solo ciclo scolastico non sia sufficiente ad assicurare l'accertamento di un livello di integrazione tale da giustificare la concessione della cittadinanza e osserva come il rilascio della cittadinanza in modo indiscriminato rischi di favorire la marginalità sociale, considerando anche che a fare le spese di tali scelte sbagliate saranno i cittadini italiani e i sindaci, anche quelli del Partito democratico, che si troveranno ad affrontare una situazione di grave difficoltà, per responsabilità dello stesso Partito democratico e della sinistra.

Laura RAVETTO (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Ziello e rileva come la proposta emendativa 1.19 sia volta a modificare talune disposizioni della legge n. 91 del 1992, in considerazione dei notevoli cambiamenti intervenuti, rispetto alla data di entrata in vigore di tali disposizioni, nel contesto socio-economico. Sottolinea come nel 1992 la presenza di cittadini stranieri, e in particolare di minori, in Italia fosse molto più contenuta.

Ritiene inoltre che la presenza di minori stranieri non possa comportare un automatismo nella concessione della cittadinanza, in primo luogo nell'interesse dei minori medesimi, in quanto la volontà di acquistare la cittadinanza deve essere manifestata con la piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta, anche in relazione all'eventuale perdita della cittadinanza del Paese di origine laddove la legge di tale Paese non consenta il possesso della doppia cittadinanza.

In tale contesto rileva come il tempo di permanenza nel territorio nazionale per il riconoscimento della cittadinanza previsto dalle disposizioni della legge n. 91 del 1992, su cui interviene la proposta emendativa, sia insufficiente ai fini dell'accertamento dell'effettiva integrazione e come la previsione di un termine più breve entro il quale dichiarare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana sia volto a verificare la genuinità di tale dichiarazione di volontà.

Si associa quindi alle considerazioni del deputato Ziello e rileva come sia necessario promuovere un processo di integrazione e come la concessione della cittadinanza possa semmai intervenire al termine di tale processo di integrazione, citando al riguardo l'esempio degli Stati Uniti, laddove all'atto dell'acquisto della cittadinanza è prevista la prestazione di un giuramento con forme particolarmente solenni.

Laura BOLDRINI (PD) osserva come negli Stati Uniti viga lo *ius soli*.

Laura RAVETTO (LEGA), replicando all'osservazione della deputata Boldrini, rileva come il provvedimento in esame non preveda lo *ius soli*, in quanto evidentemente i suoi promotori non si sono assunti la responsabilità di avanzare tale proposta.

Laura BOLDRINI (PD) chiede di intervenire.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda come si sia convenuto di sospendere l'esame del provvedimento alle 15.30 e come occorra pertanto procedere alla votazione dell'emendamento Fogliani 1.19.

La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.19.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta di esame ha illustrato, in qualità di relatore, i provvedimenti e che è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 3531 cost.; avendo tutti i gruppi rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il testo base è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (le Commissioni VII e XII), le quali nella giornata odierna hanno espresso parere favorevole.

Avverte quindi che ora si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, ritenendo importante riconoscere nella Costituzione il valore dello sport. Rivolge quindi un ringraziamento a tutti i gruppi per aver rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, ai fini della rapida conclusione dell'*iter*.

Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul

provvedimento, facendo presente che la rinuncia alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, che condivide, ha rappresentato un segnale importante di condivisione, in vista della positiva conclusione dell'*iter* dell'intervento legislativo.

Flora FRATE (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Valentina CORNELI (M5S), intervenendo a titolo personale, si dichiara non favorevole a tale intervento di riforma costituzionale, ritenendo non necessario inserire tra i principi fondamentali della Costituzione il riferimento allo sport.

Carlo SARRO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, ricordando che il suo gruppo si è sempre battuto per il riconoscimento del valore sociale dello sport – in particolare attraverso il contributo della deputata Versace – valutandone gli effetti positivi e qualificanti anche rispetto al mondo della disabilità.

Laura BOLDRINI (PD), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento di riforma in esame, coglie l'occasione per esprimere soddisfazione rispetto alla recente decisione della Federazione italiana giuoco calcio di riconoscere alle calciatrici di serie A il ruolo di professioniste. Dopo aver ricordato infatti che il professionismo nel calcio è stato finora prerogativa dei soli uomini, configurandosi in tal modo una evidente discriminazione dei confronti delle donne, auspica che la medesima determinazione possa essere assunta anche dalle federazioni delle altre discipline.

Si augura, più in generale, che in futuro possa essere rivisto lo stesso concetto di professionismo, sia per gli uomini sia le donne, al fine di garantire una piena equiparazione di genere.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, associandosi alle considerazioni testé svolte dalla deputata Boldrini, auspica che alla decisione della FIGC sia data concreta attuazione attraverso lo stanziamento di risorse adeguate.

Ricollegandosi a talune osservazioni svolte dalla deputata Corneli, si augura che nel corso del prosieguo dell'*iter* essa possa cambiare idea sull'efficacia del provvedimento in esame, considerato che si tratta di un intervento di riforma importante, volto a riconoscere in Costituzione il valore educativo e sociale dell'attività sportiva.

Manifesta, in conclusione, piena soddisfazione per il rapido e positivo svolgimento dell'*iter*, che testimonia l'impegno assunto da tutti i gruppi.

La Commissione approva la proposta di conferire al relatore, Brescia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.05.

ALLEGATO 1

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (C. 3533 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3533, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante « Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza »;

osservato come l'articolo 1 delinea un modello di uscita dallo stato di emergenza per la pandemia da COVID-19 diverso da quello previsto in via generale dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile), prevedendo la possibilità di adottare ordinanze che potranno adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, emanate con ordinanze di protezione civile e che potranno contenere misure derogatorie alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2022;

ricordato peraltro, al riguardo, che la sentenza n. 198 del 2021 della Corte costituzionale ha precisato che il codice della protezione civile non assurge al rango di « legge rinforzata » e quindi il legislatore può delineare, come già fatto nel corso dell'emergenza pandemica, modelli alternativi;

rilevato come l'articolo 3, nel sostituire l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di definizione di protocolli e linee guida adottati a livello nazionale, applicabili in assenza di quelli regionali, non specifici – a differenza dell'articolo sostituito, che richiama l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 – che i protocolli e le linee guida

dovranno essere redatti nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie « ordinamento civile », « norme generali sull'istruzione » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione;

osservato come rilevano inoltre le materie « istruzione », « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le misure di contrasto alla pandemia Covid-19 sono ricondotte alla materia « profilassi internazionale », e che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta, dunque, in via esclusiva allo Stato;

osservato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, nel già citato articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis, lettera a), che il Ministro della salute, con propria ordinanza, « di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome » possa adottare e aggiornare le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

segnalata l'opportunità di approfondire la formulazione di tale disposizione, in

primo luogo valutando se specificare meglio i casi in cui sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali;

ricordato, inoltre, riguardo alla medesima disposizione, che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, è un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire tale disposizione, circoscrivendo meglio il potere di ordinanza ivi previsto;

b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

reintrodurre il riferimento – contenuto originariamente nell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 – all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, affinché i protocolli e le linee guida, richiamati dallo stesso articolo 3, siano redatti nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza;

c) con riferimento al medesimo articolo 3, comma 1, capoverso Art. 10-*bis*, lettera *a)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare i casi in cui sarà richiesta l'intesa – ai fini dell'adozione delle ordinanze ivi previste – facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali;

d) con riferimento allo stesso articolo 3, comma 1, capoverso Art. 10-*bis*, lettera *a)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la previa intesa della Conferenza unificata in luogo di quella con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'adozione delle ordinanze ivi previste.

ALLEGATO 2

5-07961 Tonelli ed altri: Iniziative per evitare il ridimensionamento dell'operazione « Strade sicure ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono di assumere iniziative per fronteggiare il ridimensionamento delle unità di personale militare preposte all'operazione « Strade sicure ».

Com'è noto, l'articolo 1, comma 1023, della legge n. 178/2020 prevede una rimodulazione del contingente complessivo dei militari impiegati nell'operazione citata, articolata nel seguente modo: l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di un contingente di 5.000 unità. Tale rimodulazione è stata definita ed operata in aderenza alle esigenze prospettate dal Ministero della difesa.

Tanto premesso, deve essere rilevato che, in relazione alle carenze di organico delle Forze di polizia, la consistenza effettiva del personale della Polizia di Stato ha subito negli anni dal 2012 al 2015 gli effetti della riduzione del *turn-over* (numero di assunzioni a fronte del numero delle cessazioni intervenute nell'anno precedente) derivante dall'applicazione delle note misure legislative relative al contenimento della spesa pubblica.

A partire dall'anno 2016 è stata prevista la copertura del *turn-over* pari al 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e sono stati, poi, adottati mirati

interventi normativi volti all'assunzione di personale in aggiunta alle sostituzioni dovute al *turn-over*.

A tal fine, sono stati previsti a livello legislativo quattro piani assunzionali finalizzati al ripianamento delle carenze organiche, che consentono l'assunzione straordinaria nella Polizia di Stato di complessive 5.251 unità di allievi agenti dal 2018 al 2025, da autorizzare, anno per anno, secondo quote stabilite dalla legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Di queste 5.251 unità, 1.628, autorizzate negli anni 2018, 2019 e 2020, sono già state assunte, e ulteriori 960 sono state autorizzate nell'anno 2021 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2021. Altre 961 saranno autorizzate nel corrente anno con ulteriore decreto non ancora emanato.

Tali iniziative si inseriscono nel più ampio contesto delle politiche di sicurezza e ne costituiscono un elemento centrale.

Il Governo intende proseguire nella direzione del rafforzamento degli organici e delle dotazioni strumentali poste a disposizione delle Forze di polizia al fine di garantire una sempre maggiore efficacia nel controllo del territorio, nonché una più incisiva azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza dei cittadini.

ALLEGATO 3

5-07962 Montaruli e Prisco: Sui profili di illegittimità delle trascrizioni nel registro dei rapporti di filiazione di coppie omogenitoriali istituito presso il Comune di Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, Onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti, traendo spunto dalla creazione nel Comune di Torino di un registro per la trascrizione dei rapporti di filiazione di coppie dello stesso sesso riconosciuti all'estero, chiedono iniziative affinché sia assicurato il rispetto dell'ordinamento vigente.

Nel corso degli ultimi anni il Ministero dell'interno ha affrontato più volte la tematica dell'omogenitorialità, in relazione all'attività degli uffici dello stato civile, con particolare riferimento alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero di figli di genitori dello stesso sesso, alla formazione di atti di nascita di figli nati in Italia da genitori dello stesso sesso e al riconoscimento della filiazione da parte di altro genitore dello stesso sesso.

Al riguardo, anche nelle ipotesi di trascrizione e di formazione di siffatti atti di nascita da parte del Sindaco *pro tempore* di Torino, in qualità di ufficiale dello stato civile, è stato sempre ribadito l'orientamento del Ministero dell'interno in coerenza con il vigente ordinamento dello stato civile. In proposito si rileva che per la fattispecie riguardante la formazione di atti di nascita e o il riconoscimento di filiazione in Italia è stato ripetutamente evidenziato che, in osservanza della normativa vigente, essi si formano e si iscrivono nei registri indicando la sola madre o, in mancanza della madre, il solo padre ovvero entrambi i genitori se di sesso opposto.

Va anche rilevato che l'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, qualifica gli atti dello stato civile come atti tipici a contenuto vincolato, soggiungendo, al comma

3, che «l'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto». Il successivo articolo 12 precisa, altresì, che gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno escludendo margini di discrezionalità.

Oltre alla natura vincolata della funzione svolta dall'ufficiale dello stato civile, altre disposizioni del nostro ordinamento impongono limiti molto precisi nella formazione di un atto di nascita o di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso.

In primo luogo, va ricordata a tale proposito la disciplina stabilita dalla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, che preclude la tecnica della fecondazione eterologa, successivamente resa fruibile, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2014, soltanto alle coppie formate da persone di «sesso diverso», in presenza di patologie che determinino una sterilità o una infertilità assolute e irreversibili.

La Corte di cassazione (Cass., I Sez., 3 aprile 2020, n. 7668 e 22 aprile 2020, n. 8029) ha confermato il divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, con la conseguenza che una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita formato in Italia, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato, a prescindere dal luogo in cui sia avvenuta la pratica fecondativa.

Su tale preclusione si è pronunciata anche la Corte costituzionale che ha riba-

dito la legittimità costituzionale della citata legge n. 40/2004, nella parte in cui impedisce l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso, escludendo la possibilità della formazione in Italia di atti di nascita riportanti quali genitori due persone dello stesso sesso.

Inoltre, la legge n. 76/2016, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze, pur riconoscendo la dignità sociale e giuridica delle coppie formate da persone dello stesso sesso, non ha contemplato, né espressamente né tramite rinvio, la materia della filiazione.

L'impossibilità di procedere alla formazione dell'atto di nascita indicante due madri è stata, peraltro, da ultimo riaffermata dalla I sezione della Corte di cassazione con le sentenze n. 6383 del 25 febbraio 2022 e n. 10844 del 4 aprile 2022.

Pertanto, ove, come nel caso del comune di Torino, si sia proceduto alla formazione di atti di nascita o alla registrazione di dichiarazioni di riconoscimento di filiazione che non potevano trovare accogli-

mento nel nostro ordinamento, il Ministero dell'interno ha sottolineato la necessità di effettuare le conseguenti segnalazioni alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 95 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000. Tale norma stabilisce infatti che il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere la procedura giudiziale di rettificazione degli atti dello stato civile sulla base dell'articolo 12, comma 6, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, in virtù del quale, successivamente alla chiusura dell'atto, quest'ultimo non può subire modificazioni.

In conclusione, sulle tematiche richiamate dagli interroganti, il Ministero dell'interno ha sempre ribadito il proprio, appena illustrato, orientamento non senza sottolineare sia il chiaro dettato normativo sia la natura vincolata dell'attività svolta dall'ufficiale dello stato civile sia le specifiche competenze della Procura della Repubblica in tema di correzione e rettificazione degli atti dello stato civile.

ALLEGATO 4

5-07963 De Carlo e Berti: Sulle problematiche attinenti alle procedure di rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione, con particolare riferimento all'esecuzione del tampone antigenico Covid-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti segnalano alcune criticità relative all'esecuzione delle procedure di espulsione degli stranieri irregolari, asserendo che tale situazione avrebbe determinato una riduzione del numero dei rimpatri effettuati nell'anno 2021, argomentando, inoltre, che l'affermato decremento sarebbe riconducibile al fatto che gli immigrati avrebbero evitato l'espulsione rifiutandosi di effettuare il tampone richiesto dai vettori aerei e navali nell'ambito delle misure per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

Premetto che le operazioni di rimpatrio degli stranieri in condizione di irregolare permanenza sul territorio nazionale vengono effettuate quotidianamente, sia con l'ausilio di vettori di trasporto commerciale che con voli *charter*.

Presupposto imprescindibile per l'esecuzione dei provvedimenti espulsivi è il possesso da parte dell'interessato di un documento di identità valido per l'espatrio.

A fronte di numerosi casi di stranieri privi di tale requisito, assume fondamentale importanza la cooperazione delle rispettive rappresentanze diplomatiche, per la compiuta identificazione degli stranieri e il rilascio del documento di viaggio.

Com'è noto, il livello di tale cooperazione varia a seconda del Paese «terzo» interessato.

In conformità al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, laddove non vi siano le condizioni per l'immediato rimpatrio dello straniero irregolare, è necessario ricorrere allo strumento del trattenimento dello stesso

in apposite strutture, i Centri di permanenza per il rimpatrio, al fine di completare la procedura di identificazione e rimpatrio.

Ulteriore criticità è rappresentata, inoltre, dall'emergenza sanitaria in atto, che ha determinato l'adozione da parte di molti Paesi di destinazione di forti restrizioni, se non addirittura di vere e proprie chiusure agli accessi in frontiera.

Con specifico riferimento alle attività dei Centri di permanenza per il rimpatrio, evidenzio come al loro interno si siano di frequente registrati episodi di rifiuto, da parte degli stranieri trattenuti, di sottoporsi al tampone propedeutico al rimpatrio. Tali rifiuti hanno indubitabilmente inciso sull'organizzazione di numerose operazioni.

Il contesto appena delineato ha causato una fisiologica contrazione del numero delle operazioni di rimpatrio rispetto a quanto altrimenti realizzabile, come, peraltro, riscontrato in tutta l'area UE.

Nonostante la complessa situazione appena descritta, nel 2020 sono stati rimpatriati 3.607 stranieri, mentre nel 2021 i soggetti rimpatriati sono stati 3.838.

Soggiungo, infine, che per il positivo svolgimento delle attività di rimpatrio l'Italia si avvale anche degli strumenti giuridici appositamente predisposti (accordi di riammissione, procedure operative standard concordate con gli Stati «terzi») e di quelli operativi (piattaforme tecnologiche di supporto alle attività di identificazione di stranieri irregolari e alla organizzazione di operazioni di rimpatrio) forniti dalle competenti articolazioni unionali.

ALLEGATO 5

5-07964 Sarro e Spena: Iniziative per estendere le misure di protezione temporanea previste nella circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 anche ai profughi ucraini giunti in Italia prima del 24 febbraio 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, l'Unione europea, con grande compattezza, ha saputo reagire rapidamente sui di diversi fronti legati alla crisi, a partire da quello dell'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra.

Ricordo che lo scorso 3 marzo a Bruxelles si è svolto un Consiglio Affari Interni, durante il quale è stato deciso, per la prima volta, di procedere all'applicazione della Direttiva UE (55/2001) sulla protezione temporanea. Si è trattato di una decisione in linea con tutta l'attività posta in essere dai 27 Paesi dell'Unione europea, sia in termini di sanzioni che di sostegno all'Ucraina. Tale risultato, fortemente sostenuto dall'Italia, dimostra la vitalità dell'Europa in un momento di grave crisi. In forza dell'accordo politico che ha permesso l'attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, il 4 marzo scorso, è stata assunta, ed è subito entrata in vigore, la conseguente Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione.

Tale Decisione, che riflette il consenso europeo, si applica alle persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data.

La Decisione fa espresso riferimento alla seguente, tassativa, casistica:

1) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

2) apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

3) i familiari dei predetti soggetti.

La Decisione ha previsto altresì che gli Stati membri possano applicare la protezione temporanea o una protezione adeguata secondo il proprio diritto nazionale nei confronti degli apolidi e cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure stabili nel proprio Paese o regione di origine.

In esecuzione della predetta Decisione, in data 28 marzo 2022, è stato adottato dal Presidente del Consiglio un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che recepisce i termini della Decisione europea.

Segnalo, inoltre, che, analogamente ad altri Stati membri, abbiamo deciso di concedere la protezione temporanea anche agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare di essere titolari di un permesso di lungo soggiorno, in Ucraina, da prima del 24 febbraio e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese o regione di origine.

A questo proposito è importante puntualizzare che, con propria Comunicazione del 21 marzo scorso, la Commissione europea ha fornito agli Stati membri specifici orientamenti operativi per l'attuazione della predetta Decisione, precisando che la protezione temporanea si applica alle categorie di soggetti sopra ricordate che siano sfollati – è questo un punto centrale posto dalla Commissione – a partire dal 24 febbraio 2022 e ai relativi familiari. Tale orien-

tamento corrisponde esattamente ai contenuti dei provvedimenti assunti in materia dall'Italia. Ed infatti, in coerenza con tale orientamento, anche la circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022, citata dagli On.li interroganti, riflette i contenuti della più volte citata Decisione europea, che, come detto, sono successivamente confluiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale circolare è stata resa nota anche l'implementazione delle piattaforme informatizzate per l'acquisizione delle nuove istanze di protezione temporanea.

Preciso inoltre che, con successiva circolare del Ministero dell'interno del 16 aprile scorso, sono state fornite puntuali

indicazioni al fine di uniformare l'attività amministrativa e le procedure propedeutiche al rilascio dei titoli di soggiorno.

Evidenzio, infine, che avendo la protezione temporanea così come delineata dalla Decisione europea natura straordinaria anche nei suoi limiti temporali, resta fermo il canale ordinario di ottenimento della protezione internazionale, basato sul ricorso alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero quello della protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico dell'immigrazione, per gli sfollati non inclusi nelle categorie contemplate dalla più volte citata Decisione UE.

ALLEGATO 6

5-07965 Ceccanti ed altri: Sulla pubblicazione su un profilo *Twitter* di documenti ufficiali relativi alla richiesta di porto sicuro avanzata dalla ONG *SeaEye* a seguito del salvataggio di migranti al largo delle coste libiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

gli Onorevoli interroganti chiedono notizie in merito a un profilo *Twitter*, che sarebbe entrato in possesso di alcuni documenti ufficiali e protocollati, relativi alla richiesta di soccorso da parte della ONG *SeaEye*, in seguito al salvataggio di 32 persone da parte della nave *MV Karina* al largo delle coste libiche.

In proposito si evidenzia che, per quanto di competenza di questo Ministero, risulta che l'evento oggetto dell'atto di sindacato ispettivo è occorso al di fuori dell'area SAR italiana e non è stato coordinato dal Centro Nazionale di Coordinamento del soccorso marittimo.

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stata informata dell'evento tramite comunicazione pervenuta via *e-mail* il 28 marzo 2022 alle ore 16:05 dal centro situazione di *Frontex*.

Da tale comunicazione si evinceva che la nave *Karina*, giunta nei pressi di un'imbarcazione in difficoltà in area SAR libica con a bordo 32 persone, effettuava il soccorso, dirigendosi poi in direzione dell'imbarcazione della ONG *Sea Eye*, denominata *Sea Eye 4*, per il successivo trasbordo dei migranti, che avveniva il 29 marzo 2022.

I citati migranti permanevano poi a bordo dell'imbarcazione dell'ONG sino al 6 aprile scorso, data in cui, alle ore 20:19, veniva effettuato lo sbarco presso il porto di Augusta, meta indicata a seguito di richiesta di porto sicuro.

Per quanto riguarda le minacce rivolte a Don Mattia Ferrari, di cui fanno menzione gli Onorevoli interroganti, si fa presente

che il sacerdote – membro del consiglio direttivo dell'Associazione «*Saving Humans*» – in data 18 agosto 2021 ha presentato denuncia presso il Comando Stazione Carabinieri di Nonantola (MO), per i reati di diffamazione aggravata e minacce, perpetrati nei suoi confronti tramite il *social network Twitter*, in relazione all'impegno in campo umanitario da lui fornito in favore dei migranti e per la solidarietà dallo stesso espressa nei confronti del giornalista Nello Scavo, giornalista del quotidiano «*Avvenire*» e autore del libro «*Pescatori di uomini*». Le relative indagini sono svolte dall'Arma dei Carabinieri.

Si soggiunge che il predetto sacerdote, tramite i propri legali, ha segnalato al Nucleo Investigativo della Compagnia Carabinieri di Modena che il 30 marzo 2022 il profilo *Twitter* «*migrantrescuewatch@rgowans*» aveva pubblicato ulteriori *tweet* relativi all'ONG «*Sea Eye*», allegando una *mail* asseritamente proveniente dal Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, diretta alle Autorità portuali di Tripoli e alla Guardia costiera libica. Anche di tale fatto i Carabinieri hanno informato l'Autorità Giudiziaria.

Risulta, inoltre, che la Questura di Como, nel settembre 2021, abbia inoltrato all'A.G. gli atti relativi a minacce subite dal citato giornalista del quotidiano «*Avvenire*» ad opera, tra gli altri, di utilizzatori degli *account Twitter* «*Migrant Rescue Watch*» (@rgowans).

In merito, la Prefettura di Como disponeva l'intensificazione della vigilanza generica radiocollegata già in vigore in favore del predetto giornalista.

Desidero, infine, sottolineare che presso il Ministero dell'Interno opera « Centro di coordinamento dell'attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti ».

È presieduto dal ministro dell'interno ed è composto dal capo di Gabinetto, dal capo della Polizia, dal presidente e dal segretario generale della Federazione Stampa Italiana e dal presidente e dal segretario generale dell'Ordine dei Giornalisti.

Il Centro di coordinamento, attraverso il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti interessati, promuove approfondimenti e analisi sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e formula proposte finalizzate alla in-

dividuazione di mirate strategie di prevenzione e contrasto.

Con decreto del capo della Polizia del 10 settembre 2018, è stato istituito altresì l'Organismo permanente di supporto al Centro di coordinamento. Ne fanno parte oltre che rappresentanti dello stesso dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche componenti designati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, nonché dalla Federazione Stampa Italiana e dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti.

L'organismo permanente di supporto ha la funzione di proporre al Centro di coordinamento iniziative e strategie utili a rafforzare la prevenzione e il contrasto degli atti intimidatori contro i giornalisti e riferisce periodicamente sull'andamento del fenomeno in esame e sugli sviluppi delle iniziative in corso.

ALLEGATO 7

5-07966 Marco Di Maio: Iniziative per evitare la riduzione del personale impegnato nell'operazione « Strade sicure ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

L'Onorevole Di Maio chiede di assumere iniziative per fronteggiare la riduzione delle unità di personale militare preposte all'operazione « Strade sicure », potenziando la presenza di donne e uomini delle Forze dell'ordine, nelle località turistiche, con particolare riferimento alla provincia di Rimini.

Ricordo in premessa che la riduzione del contingente complessivo dei militari impiegati nell'operazione « strade sicure » è stata prevista dall'articolo 1, comma 1023, della legge n. 178/2020 (la legge di bilancio per l'anno 2021), che l'ha articolata nel seguente modo: l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di un contingente di 5.000 unità. Tale rimodulazione è stata definita ed operata in adesione alle esigenze prospettate dal Ministero della difesa.

Per quanto concerne le esigenze stagionali del territorio provinciale riminese, in vista dell'imminente stagione estiva, già a partire dal mese di giugno prossimo sono stati predisposti, grazie all'ausilio di personale di rinforzo delle Forze di polizia, specifici presidi ad alta visibilità, con finalità preventiva, nelle zone più sensibili e negli orari di maggiore criticità.

In un'ottica di sicurezza partecipata e sussidiaria, all'inizio di febbraio di quest'anno è stato sottoscritto il Patto per la sicurezza avanzata per la Provincia di Rimini, che prevede l'attuazione di sistemi integrati di presidio del territorio e il potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di illegalità.

Inoltre, in un recente incontro svoltosi presso la locale Prefettura, i Sindaci dei Comuni a vocazione turistica – nel rappresentare l'esigenza di adeguati rinforzi – hanno assicurato il costante coinvolgimento della polizia locale e l'impiego di « facilitatori di strada », con compiti di mediazione dei conflitti, nei luoghi di aggregazione della *movida* e nelle aree adiacenti ai pubblici esercizi.

Lo scorso 21 febbraio è stato, altresì, sottoscritto un Protocollo d'intesa tra Ministero dell'interno e associazioni dei commercianti, per l'implementazione e l'aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza da parte degli esercenti.

Nello stesso ambito, ricordo che è in corso di stesura il nuovo protocollo d'intesa « Mille occhi sulla città », finalizzato all'aggiornamento di quello sottoscritto nel 2014, per il più efficace coinvolgimento delle guardie particolari giurate cui sono demandati servizi di « sicurezza complementare ».

Nel corso delle periodiche riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Rimini ha individuato una precisa strategia di sicurezza per gli eventi in programma nella stagione, imperniata sulla collaborazione tra amministrazioni comunali e Forze dell'ordine e sull'onere – a carico degli organizzatori degli eventi – di predisporre adeguate misure per la prevenzione del contagio, mettendo in campo idonei strumenti di controllo. Si tratta di un modello di collaborazione già collaudato, che ha già rappresentato un validissimo strumento per garantire lo svolgimento delle manifestazioni in sicurezza.

Più in generale, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha disposto un consistente incremento rispetto allo scorso anno del numero delle risorse della Polizia di

Stato che saranno destinate alla specifica esigenza di maggiore presidio del territorio nelle località turistiche.

La citata pianificazione confluirà nel Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva contenente, nel dettaglio, il periodo ed il numero di personale che sarà assegnato a ciascuna Autorità provinciale di pubblica sicurezza per fronteggiare le esigenze segnalate.

Oltre a ciò, a fronte di richieste formulate dai Prefetti in ordine a specifiche circostanze o eventi che rendano necessario l'impiego di risorse aggiuntive, il predetto Dipartimento procederà all'assegnazione di contingenti di rinforzo, per fronteggiare particolari esigenze connesse allo svolgimento dei tradizionali appuntamenti estivi connotati da notevole afflusso di persone.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che, in qualità di relatore, nella giornata di ieri, ha presentato le proposte emendative 2.387, 2.388, 2.389, 4.7 e

5.12 (*vedi allegato*) e che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è stato fissato alle ore 18 di oggi.

Roberto TURRI (LEGA) ritiene che, anche in ragione degli intensi lavori dell'Assemblea della Camera nella giornata di ieri e in quella odierna, il termine fissato per la presentazione delle proposte subemendative agli emendamenti del relatore sia eccessivamente breve e che, pertanto, sarebbe necessario un suo differimento. Inoltre, ritiene che, proprio in virtù della presentazione di proposte emendative da parte del relatore, non sarebbe opportuno iniziare l'esame delle proposte emendative nella seduta odierna.

Ciro MASCHIO (FDI) si dichiara d'accordo con il collega Turri.

Pietro PITTALIS (FI) dichiara di aderire alle richieste formulate dai colleghi Turri e Maschio.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), intervenendo in dissenso rispetto ai colleghi che l'hanno preceduta, ritiene che i tempi siano maturi

per iniziare l'esame e la votazione delle proposte emendative nella seduta odierna.

Martina PARISSE (CI) si dichiara d'accordo con la proposta formula dall'onorevole Turri.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che la componente di Alternativa è pronta ad esaminare le proposte emendative già nella giornata odierna, sottolineando come il provvedimento sia già da tempo oggetto dei lavori della Commissione. Inoltre, chiede che, nel caso di accoglimento della proposta del collega Turri di differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti in ragione degli intensi lavori dell'Assemblea in questi giorni, tale accorgimento venga applicato in via generale anche per altri provvedimenti.

Riccardo MAGI (MISTO-A+E-RI), ricordando che la proposta di legge a sua firma è stata presentata oltre due anni e mezzo fa, che il testo unificato è stato adottato come testo base più di sette mesi fa e che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno, ritiene che non si possa continuare a rinviare *sine die* l'esame dello stesso. Facendo notare che l'articolo 1 del testo unificato adottato come testo base non è interessato da alcun emendamento del relatore, ritiene che si possa procedere nella seduta odierna a votare le proposte emendative riferite a tale articolo.

Alfredo BAZOLI (PD), pur ritenendo ragionevole la richiesta formulata da alcuni gruppi finalizzata a un maggior lasso di tempo per l'esame degli emendamenti presentati dal relatore, tuttavia fa presente di condividere la volontà espressa dall'onorevole Magi di non rinviare *sine die* l'inizio dell'esame delle proposte emendative. Per tale ragione, chiede che nella seduta odierna vengano formulati i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti e vengano illustrate le proposte emendative presentate dal relatore, così che i commissari possano avere una maggiore consapevolezza sul provvedimento nel suo complesso,

rinviando il prosieguo dell'esame alla settimana prossima.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ritenendo che le posizioni espresse dai gruppi siano ragionevoli e facendo presente che si tratta di un provvedimento complesso e delicato e che nelle prossime settimane la Commissione Giustizia sarà impegnata nell'esame di provvedimenti ugualmente importanti, confidando nella collaborazione di tutti i gruppi, anche quelli di opposizione, ritiene che si possa differire il termine per la presentazione delle proposte subemendative.

Martina PARISSE (CI) chiede che tale termine sia fissato nella giornata di lunedì prossimo.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che, come da accordi intervenuti per le vie brevi tra i rappresentanti dei gruppi, nella medesima giornata di lunedì 2 maggio è stato fissato il termine, inizialmente previsto per la giornata di domani, per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 306 Meloni in materia di maternità surrogata.

Roberto TURRI (LEGA) chiede quindi che il termine sia fissato nella giornata di martedì 3 maggio.

Alessandro ZAN (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che anche il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 306 Meloni sia fissato nella medesima giornata di martedì.

Maria Carolina VARCHI (FDI), in riferimento alla proposta avanzata dal collega Zan, ritiene opportuno tenere separati i termini riferiti a due provvedimenti diversi.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, non ritenendo opportuno fissare termini riguardanti due distinti provvedimenti nella medesima giornata, fissa il termine per la presentazione delle proposte subemendative riferite agli emendamenti del

relatore al testo unificato in discussione, nella giornata di martedì 3 maggio alle ore 12.

Procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti da lui presentati. Facendo presente che alcuni di essi sono volti ad apportare modifiche di coordinamento al testo, richiama l'attenzione dei commissari sull'emendamento 5.12 del relatore, il quale, intervenendo sull'articolo 75 del testo unico in materia di stupefacenti e recependo alcune recenti pronunce della Corte di cassazione in materia, che escludono la coltivazione domestica di *cannabis* dalla fattispecie tipica penalmente rilevante, mira ad ampliare gli elementi che devono essere tenuti in considerazione dal giudice per valutare se il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto sia destinato ad uso esclusivamente personale. Ritenendo essenziale tale specificazione al fine di evitare che il provvedimento introduca una disciplina normativa più restrittiva rispetto all'attuale giurisprudenza in materia, fa presente che si tratta di un mero recepimento di tale giurisprudenza. Inoltre, sottolinea che tale emendamento è volto a mantenere la disciplina delle sanzioni amministrative attualmente in vigore, non prevista nel testo base, al fine di garantire una più corretta gradazione tra le diverse condotte prese in considerazione e in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale.

Roberto TURRI (LEGA) chiede che il Presidente chiarisca meglio l'emendamento 4.7 del relatore.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, facendo presente che si tratta di un emendamento di coordinamento, fa notare che l'intervento di soppressione del comma 6 dell'articolo 74 del testo unico in materia

di stupefacenti, cui mira tale proposta emendativa, è reso necessario dal fatto che viene soppresso il comma 5 dell'articolo 73 del medesimo testo unico a cui tale norma rinvia.

Pietro PITTALIS (FI), intervenendo in merito all'emendamento 5.12 del relatore, ritiene che la sua formulazione sia di difficile comprensione, soprattutto nella parte in cui fa riferimento alla « coltivazione di cannabis di scarsa dimensione ». Inoltre, ritiene che l'emendamento, facendo riferimento alla coltivazione di « uno scarso numero di piante », pecchi di eccessiva genericità, contrastando, pertanto, con il principio di tipicità che anche tale norma, pur trattandosi di una sanzione amministrativa, deve rispettare.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricordando che tutti i gruppi possono intervenire con proposte subemendative per modificare gli emendamenti presentati dal relatore, fa presente che l'emendamento 5.12, inserendo tali parametri, recepisce le massime della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha escluso la rilevanza penale della coltivazione domestica e, pertanto, non industriale, di *cannabis* finalizzata ad uso esclusivamente personale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella tabella I con le seguenti: nelle tabelle I e III

2.387. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nella tabella II con le seguenti: nelle tabelle II e IV

2.388. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: « Le pene previste dal comma 2 si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Le pene previste dal comma 2-bis si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. »

2.389. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) sopprimere il comma 6.

4.7. Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5

(Illeciti amministrativi)

All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato in esito al procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione che per la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, anche se superiore al limite di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.

5.12. Il Relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07686 Gribaudo: Sull'istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi civili di pace	94
<i>ALLEGATO (Testo integrale della risposta)</i>	96

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (<i>Seguito esame C. 2790-terdecies Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3112 Fitzgerald Nissoli, C. 3193 Quartapelle Procopio, C. 3276 Siragusa, C. 3311 Siragusa e C. 3375 Di Stasio</i>)	95
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

La seduta comincia alle 8.50.

5-07686 Gribaudo: Sull'istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi civili di pace.

La Ministra per le Politiche giovanili Fabiana DADONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Chiara GRIBAUDO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta illustrata dalla Ministra Dadone, che ha fornito importanti aggiornamenti sul percorso per l'avvio della sperimentazione dei Corpi civili di pace, indicando una data orientativa – giugno prossimo – per la pubblicazione del relativo bando. Ricordando che in data

odierna l'Aula si appresta a discutere una serie di mozioni concernenti iniziative in materia di Servizio civile universale – a conferma dell'attualità del tema –, invita l'Esecutivo a velocizzare e semplificare le procedure, anche con riferimento agli obblighi di rendicontazione in carico alle organizzazioni di volontariato a cui sarà affidata l'implementazione dei progetti. Evidenziando la particolare rilevanza del Servizio civile universale nella delicata fase storica attuale, ribadisce l'esigenza che i Corpi civili di pace siano opportunamente finanziati ed introiettati nelle politiche giovanili del Paese e auspica che, anche in considerazione dell'esperienza maturata in passato, la Pubblica Amministrazione voglia essere attenta alle esigenze degli operatori del settore.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 aprile 2022.

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

*(Seguito esame C. 2790-terdecies Governo,
C. 2920 Ungaro, C. 3112 Fitzgerald Nissoli,
C. 3193 Quartapelle Procopio, C. 3276 Si-*

ragusa, C. 3311 Siragusa e C. 3375 Di Stasio).

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-07686 Gribaudo: Sull'istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi civili di pace.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'onorevole Gribaudo in merito a quali siano le ragioni che hanno determinato la mancata pubblicazione dell'Avviso per i Corpi europei di pace, nel 2021, e se sia stata definita la tempistica per la pubblicazione dell'Avviso nel 2022.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, l'articolo 1, comma 253, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi Civili di Pace (CCP), destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto, o a rischio di conflitto, o in aree segnate da emergenza ambientale. Le sperimentazioni sono avvenute nel 2017 e nel 2019 con l'avvio in servizio complessivamente di circa 230 volontari.

A seguito di ulteriori contatti con la Protezione civile avvenuti nel corso del mese di marzo 2022 e nel quadro della collaborazione in essere per l'emergenza Ucraina, si è inteso considerare questo avviso come un'ulteriore possibilità di supporto alle azioni in corso. Ciò al fine di garantire l'avvio in sicurezza di progetti a sostegno della popolazione ucraina, nonché prevedere l'attivazione di un contingente di volontari presso l'UNHCR, sempre nel quadro della crisi umanitaria ucraina.

Si è proceduto quindi, da un lato, a contattare l'UNHCR con cui sono in corso

specifici confronti tecnici, dall'altro, a predisporre la bozza dell'avviso che è stata formalmente trasmessa al MAECI per il prescritto parere.

In data 20 aprile si è svolto un ulteriore incontro tecnico tra i rappresentanti del Dipartimento e del MAECI in esito al quale è stata raggiunta l'intesa sullo schema di Avviso e sulla definitiva lista dei Paesi in cui attuare la sperimentazione allargando anche ai Paesi confinanti con l'Ucraina.

Domani, 28 aprile, si terrà una riunione con la Consulta Nazionale del Servizio civile per il parere consultivo sullo schema di Avviso.

In relazione all'articolato processo appena descritto, posso comunicare che la pubblicazione dell'Avviso potrà avvenire entro il mese di giugno prossimo.

Infine, con riferimento alla guerra in corso in Ucraina richiamata dall'onorevole interrogante, colgo l'occasione per comunicare che il 10 marzo scorso ho firmato il decreto con il quale ho autorizzato il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ad adottare una o più circolari per disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi connessi alla rimodulazione delle attività e degli obiettivi dei programmi e dei progetti di servizio civile.

La finalità è quella di consentire agli enti che ne avranno la possibilità di rimodulare i progetti in corso per contribuire alle esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	106
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO (Nota della ragioneria generale dello Stato e relazione tecnica negativamente verificata)	116
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>) .	114
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta e che il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato in seconda lettura al fine di recepire integralmente le condizioni poste e le osservazioni formulate dalla Commissione bilancio del Senato.

Evidenzia che nella seduta del 15 marzo 2022 il Senato ha approvato il testo che recepisce i rilievi della Commissione bilancio, corrispondenti, a loro volta, alle modifiche al cui recepimento la Ragioneria generale dello Stato aveva subordinato la verifica positiva della relazione tecnica, nonché ulteriori modificazioni. Rammenta che su tale testo, ossia il testo della Commissione, approvato senza modificazioni dall'Assemblea e ora all'esame della Camera, nella seduta del 15 marzo 2022 la Commissione bilancio ha approvato un nuovo parere non ostativo privo di condizioni ed osservazioni.

Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 7, recanti « Norme per la valorizzazione

e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta », che sono oggetto di verifica delle quantificazioni le modificazioni introdotte dal Senato. Rammenta che nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 6 luglio 2021 è stata depositata una relazione tecnica di passaggio corredata di una nota della Ragioneria generale dello Stato di trasmissione e verifica. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, che disciplina il decreto ministeriale istitutivo del logo « chilometro zero » e del logo « filiera corta », osserva che, in recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio del Senato, è stata espunta la previsione che attribuiva al decreto medesimo il compito di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria, rilevando che la necessità di tale soppressione era stata evidenziata dalla sopra menzionata nota della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui « il rispetto della clausola di invarianza ... deve trovare dimostrazione nella relazione tecnica e non [essere] rimesso al decreto attuativo » e risultava necessaria un'integrazione della relazione tecnica « fornendo specifici elementi a supporto dell'asserita assenza di oneri per la finanza pubblica ». Poiché nelle successive sedute della Commissione bilancio del Senato in sede consultiva detta integrazione non è stata presentata, reputa necessario acquisire gli elementi sulla cui base può essere verificato l'effettivo rispetto della clausola di invarianza riferita all'articolo 5, anche con riguardo all'idoneità delle procedure attuative della disciplina in esame a garantire tale neutralità. Non formula osservazioni circa le restanti modificazioni introdotte dal Senato, volte a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato, tenuto conto degli elementi forniti dal Governo e riguardo a quelle che assumono carattere prevalentemente ordinamentale, non suscettibili di effetti diretti sulla finanza pubblica.

La Viceministra Laura CASTELLI anticipa che è in corso di redazione la relazione tecnica di passaggio sul provvedi-

mento in esame, che dovrebbe contenere gli elementi istruttori a conferma dell'effettivo rispetto della clausola di invarianza riferita all'articolo 5, anche con riguardo all'idoneità delle procedure attuative della disciplina in esame a garantire tale neutralità.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che reca misure per l'uscita dall'emergenza COVID, rileva che le disposizioni in esame, da un lato, consentono, per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, di emanare ordinanze ai sensi dell'articolo 26 del Codice della Protezione civile per il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, dall'altro risultano estendere tale facoltà prevedendo la possibilità di misure derogatorie negli ambiti organizzativo, operativo e logistico, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Tali ordinanze sono comunque adottate nel limite delle

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Preso atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica, che circoscrive l'ambito di intervento delle ordinanze alle risorse finanziarie già assentite e transitate dal Fondo per le emergenze nazionali (FEN), non formula osservazioni.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che reca misure connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, evidenzia che la norma istituisce un'Unità per il completamento della campagna vaccinale che, con decorrenza dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, subentra al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. La disposizione prevede, altresì, che al vertice dell'Unità sia nominato un direttore, titolare dei poteri già attribuiti al Commissario, affiancato da un direttore vicario. L'Unità si avvale di parte del personale della Struttura di supporto del Commissario nonché di personale del Ministero della salute. In base al comma 4, inoltre, fino al 31 dicembre 2022, il personale di cui viene autorizzata l'assunzione presso il Ministero della salute ai sensi del comma 3 (56 unità) è progressivamente assegnato all'Unità in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la medesima Unità. Evidenzia, altresì, che la norma è corredata di clausola di neutralità finanziaria, a conferma della quale la relazione tecnica riferisce che al direttore dell'Unità e al vicario non sono dovuti compensi aggiuntivi. Tanto premesso, al fine di verificare il suddetto vincolo di neutralità finanziaria, con riferimento alla struttura dell'Unità, ritiene che andrebbero chiariti i termini e le modalità di avvalimento del personale del Ministero della salute, nonché il numero, le professionalità e le qualifiche del personale interessato dall'applicazione della disposizione. Ciò in considerazione del fatto che né la norma né la relazione tecnica forniscono in merito elementi che consentano di valutare la portata di tale avvalimento di personale sull'assetto vigente del Ministero della salute e le relative, eventuali implicazioni finanziarie. Sempre al fine di verificare i profili

finanziari della norma, ritiene che andrebbe chiarito se l'Unità sia incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come potrebbe desumersi dalla circostanza che alla nomina del direttore e del suo vicario si provvede con DPCM, ovvero presso il Ministero della salute, come potrebbe invece desumersi dal fatto che l'Unità si avvarrà in parte di personale del Ministero della salute e che il dirigente di prima fascia vicario della struttura apparterrà ai ruoli del Ministero della salute.

Con riferimento alla spesa autorizzata – euro 760.837 per il 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dal 2023 – per far fronte alle assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero della salute di cui al comma 3, vale a dire 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari e 50 unità di Area III-F1, non formula osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti a riguardo dalla relazione tecnica. Peraltro, evidenzia che a fronte di oneri assunzionali configurati come limite massimo di spesa anche il correlato contingente di personale da assumere avrebbe dovuto essere prudenzialmente indicato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. Al riguardo considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito agli importi delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 – pari a euro 200.000 e a euro 124.445 per il 2022, per far fronte, rispettivamente, alle procedure concorsuali e alle esigenze di funzionamento correlate alle disposte assunzioni – pur considerato che questi appaiono configurati come limiti massimi di spesa, ritiene che andrebbero acquisiti i dati sottostanti la loro stima; ciò in quanto la relazione tecnica si limita a indicare esclusivamente l'incidenza di costo di una singola procedura concorsuale (euro 20.000) a fronte di 10 ipotizzate, nonché il costo *pro capite* di funzionamento (euro 2.222) previsto per un numero di 56 assunzioni da effettuare.

Ritiene inoltre che andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione al fine di confermare la neutralità finanziaria del comma 8, che integra il vigente assetto funzionale del Ministero della salute attribuendo a quest'ultimo anche le funzioni

statali in materia di emergenza sanitaria e cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. In particolare, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva possibilità per il menzionato dicastero di esercitare le suddette funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 6 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, concernenti assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, pari a 1.085.282 euro per l'anno 2022 e ad 3.043.347 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, relativo al bilancio 2022-2024.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare, poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, relativo al potere di ordinanza del Ministro della salute connesso alla cessazione dello stato di emergenza, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alle precedenti disposizioni che hanno disciplinato il potere di ordinanza del Ministro della salute nella fase epidemica – ad esempio l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020; l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 nella formulazione precedente a quella ora introdotta – non sono stati ascritti effetti finanziari e che le stesse, comunque, costituiscono specificazione dei poteri di ordinanza del Ministro già previsti, a legislazione vigente, dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, che reca norme in materia di isolamento e autosorveglianza, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che a precedenti disposizioni di analogo contenuto – articolo 1, comma 2,

lettera e), del decreto-legge n. 19 del 2020 in materia di quarantena; articolo 1, commi da 6 a 7-*quater* del decreto-legge n. 33 del 2020 in materia di quarantena e di isolamento – non sono stati ascritti effetti finanziari.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 5, che reca norme sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alle precedenti disposizioni che hanno disciplinato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in questione – da ultimo l'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021 – non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, concernente la graduale eliminazione del *green pass* base, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e considerato che sia alla disposizione che ha introdotto l'obbligo di certificazione verde – articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2021 – sia a quelle che hanno integrato e modificato detta disciplina – articoli da 5-*bis* a 5-*octies* del decreto-legge n. 221 del 2021 – non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che prevede la graduale eliminazione del *green pass* rafforzato, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle norme, che modificano disposizioni, quali l'articolo 9-*bis*.1 del decreto-legge n. 52 del 2021 e l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021, a loro volta prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi da 1 a 3, concernenti gli obblighi vaccinali per gli operatori dei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, pur evidenziando il carattere ordinamentale delle disposizioni, ritiene utile acquisire elementi idonei a verificare, anche sulla base dei dati emersi in fase applicativa della disciplina in esame, se la proroga disposta sia suscettibile di implicazioni sul piano organizzativo per le strutture interessate, con conseguenti riflessi di

carattere finanziario, non rilevati dalla relazione tecnica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, capoverso articolo 4-*ter*.1, concernente l'obbligo vaccinale per talune categorie di personale pubblico, non formula osservazioni considerato che l'obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 previsto dalla norma per specifiche categorie di personale pubblico non comporta in caso di inadempimento l'astensione dall'attività lavorativa per i soggetti inadempienti. Pertanto, la disposizione non sembra in grado di incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità operativa delle amministrazioni pubbliche interessate e di comportare quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come confermato anche dalla relazione tecnica.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 4, capoverso articolo 4-*ter*.2, relativo all'obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola, evidenzia che, ai fini della quantificazione degli oneri correlati all'impiego di personale supplente in sostituzione del personale docente non vaccinato, gli importi da corrispondere al suddetto personale supplente dovrebbero essere integrati con la componente relativa al pagamento della NASpI che presumibilmente verrebbe a maturazione in ragione del periodo di impiego previsto dalla norma, vale a dire 2,5 mesi per i supplenti della scuola primaria e secondaria e 3 mesi per i supplenti della scuola dell'infanzia. A tale riguardo, considera necessario un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto che la mancata previsione di tale componente comporterebbe una sottostima dell'onere.

Considerato, inoltre, che nella quantificazione si prevede un impiego di personale supplente nella scuola secondaria fino al 15 giugno, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo per verificare la prudenzialità dell'ipotesi assunta con specifico riferimento al periodo di svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di studi di I e II grado della scuola secondaria che presumibilmente potrebbero concludersi dopo il termine del 15 giugno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il capoverso articolo 4-ter.2, comma 5, dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 8, concernenti contratti di supplenza da attivare per consentire la prosecuzione delle attività didattiche, pari a 29.207.391 euro per l'anno 2022, secondo le seguenti modalità: quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In merito alla prima modalità di copertura, ricorda che l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha istituito il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, pur rilevando che il predetto fondo reca le occorrenti risorse – giacché da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che esso presenta una disponibilità pari a circa 58,4 milioni di euro per l'anno 2022 – considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

In merito alla seconda modalità di copertura, ricorda che il comma 592 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede l'istituzione di un'apposita sezione per la valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In proposito, pur rilevando che il predetto fondo reca le occorrenti risorse – giacché da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che esso presenta una disponibilità, per l'anno 2022, di circa 583,4 milioni di euro – considera comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscet-

tibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 8, commi 5, 7 e 8, che recano disposizioni di coordinamento normativo, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 6, relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che alla disposizione sostituita – l'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge n. 44 del 2021 –, cui la relazione tecnica attribuiva carattere ordinamentale, non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che prevede nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme, nonché dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica con riferimento agli oneri relativi all'acquisto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli alunni ed il personale degli istituti scolastici statali. Evidenzia inoltre che il comma 2 abroga una disposizione cui non sono stati ascritti effetti finanziari mentre il comma 3 rende permanente una disposizione, inizialmente di carattere transitorio, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, allegato A, numeri 1 e 2, in materia di incarichi temporanei a laureati in medicina e trattenimento in servizio del personale sanitario, in merito alla proroga di cui al numero 1 (conferimento degli incarichi temporanei), non ha osservazioni da formulare, in quanto il conferimento degli incarichi è effettuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, come precisato dalla relazione tecnica, nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa

di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

Con riferimento al numero 2 (trattenimento in servizio del personale sanitario), evidenzia preliminarmente che la norma consente il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, degli operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Rileva che la relazione tecnica riferisce che il trattenimento in servizio del suddetto personale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è « compresa comunque nei limiti previsti a legislazione vigente ». Tale limite non è tuttavia esplicitato dalla disposizione, la quale menziona espressamente i soli limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di derogarvi. In proposito considera quindi necessario un chiarimento nonché ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare che la spesa da sostenere per il personale in questione non ecceda quella già scontata nelle previsioni tendenziali in relazione ai trattamenti da corrispondere ai medesimi soggetti per i quali è previsto il trattenimento in servizio.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 3, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, allegato A, numero 4, recante misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione, in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 1, Allegato A, numero 5, relativo alla compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale,

non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, Allegato B, numero 1, concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, non ha osservazioni da formulare preso atto di quanto riportato nella relazione tecnica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del decreto-legge n. 221 del 2020.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, allegato B, numero 2, recante disposizioni in materia di lavoro agile, non formula osservazioni, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni prorogate, cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 2, allegato B, numero 3, concernente la proroga di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari, non formula osservazioni, considerata la natura infra annuale – dal 31 marzo al 30 giugno 2022 – della disposta proroga e che il conferimento degli incarichi prorogati di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 è condizionato, come confermato dalla relazione tecnica, al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019. Si ricorda altresì che alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 3, che prevede misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, comma 4, recante proroga di termini in materia di procedure concorsuali e corsi di formazione dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle

norme in esame, nonché il carattere infrannuale – dal 31 marzo al 30 giugno 2022 – delle proroghe disposte, ritiene che andrebbe confermato che la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza possa essere effettivamente realizzata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione in merito all’eventualità che la proroga della possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa determinare effetti di accelerazione, sia pur contenuti, delle progressioni di carriera del personale interessato, con conseguenti riflessi sulla correlata dinamica di spesa.

Relativamente ai profili di quantificazione dell’articolo 10, comma 5, concernente le aree sanitarie temporanee, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme attribuiscono una mera facoltà alle regioni e alle province autonome, che, pertanto, potranno disporre nel senso indicato soltanto nel rispetto dei vincoli di bilancio che gravano sulle stesse, in merito ai quali non sono introdotte specifiche deroghe.

Relativamente all’articolo 11, concernente le sanzioni e i controlli, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il gettito derivante dalle sanzioni in esame o da quelle non più riproposte non risulti iscritto nei tendenziali di finanza pubblica: circa tale presupposto ritiene che andrebbe acquisita una conferma.

Per quanto riguarda l’articolo 12, recante disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi, non ha osservazioni da formulare, in quanto le disposizioni ribadiscono previsioni già recate dalla normativa vigente.

In merito all’articolo 13, concernente i dati per la sorveglianza del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza

dei sistemi sanitari regionali, evidenzia che la norma – volta a garantire la prosecuzione della sorveglianza epidemiologica anche dopo il 31 marzo 2022 – è assistita da una clausola di invarianza finanziaria. La relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare l’assunzione di neutralità, in particolare evidenziando che talune disposizioni hanno carattere ordinamentale, altre prevedono lo svolgimento di attività istituzionali da parte degli attori coinvolti e che, in ogni caso, le disposizioni oggetto di proroga sono assistite da clausole di invarianza. Evidenzia tuttavia che la medesima relazione tecnica informa che talune di queste attività sono state, in tempi diversi e da diverse disposizioni, appositamente finanziate. Tanto premesso, poiché le attività in questione sono rese di carattere permanente, mentre gli stanziamenti cui fa riferimento la relazione tecnica non sembrano presentare tale proiezione temporale, non considera evidenti le ragioni sottostanti l’assunzione di neutralità indicata dalla relazione tecnica. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità di dare attuazione alla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo alle attività in precedenza finanziate.

In merito ai profili di quantificazione dell’articolo 14, che reca abrogazioni, non formula osservazioni tenuto conto che a nessuna delle disposizioni abrogate sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Nuovo testo C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il nuovo testo della proposta di legge in esame, risultante delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame dalla XII Commissione di merito (Affari sociali) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei pareri, è di iniziativa parlamentare e prevede interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Segnala che il provvedimento, composto da 9 articoli, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 9, che recano misure per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, con riferimento alle attività previste dall'articolo 1, comma 1, rileva quanto segue:

alcune delle attività e degli interventi di carattere pluriennale previsti dal testo in esame, quali ad esempio manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero o potenziamento degli organici, sono disciplinati anche dalla legge n. 135 del 1990 che, però, indica per ciascuna di esse specifiche dotazioni finanziarie mentre analoga specificazione non è presente nel testo in esame. Circa tale prima categoria di previsioni ritiene che andrebbe chiarito, sulla base dei relativi elementi di stima, se i finanziamenti attualmente disposti siano idonei ad assicurare la piena attuazione delle nuove disposizioni come recate dal testo in esame;

ulteriori attività previste dal testo in esame sviluppano linee di intervento che risultano innovative rispetto alla legge n. 135 del 1990 abrogata, come ad esempio *screening* o realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato dell'HIV-AIDS. Circa tale seconda categoria di previsioni ritiene che andrebbe esplicitato se alcune di esse siano già svolte ai sensi di altre norme vigenti o di accordi tra Stato e Regioni: per quelle che, invece, risultano di carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente, andrebbe acquisita una quantificazione dei nuovi e maggiori oneri dalle stesse derivanti.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, in materia di servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio, diversamente dalla normativa vigente che viene abrogata, le nuove norme non fissano limiti di spesa o di numero massimo delle persone da assistere. In proposito ritiene che andrebbero fornite indicazioni atte ad evidenziare l'onere derivante dalle nuove norme proposte e se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a coprire la spesa stimata anche in considerazione della rimozione dei predetti limiti.

Con riferimento all'articolo 2, relativo ai programmi di *screening* oncologici gratuiti e alle campagne di informazione per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma, all'articolo 3, commi da 1 a 4, relativi al centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie secondo criteri fissati dal Ministro della salute, e all'articolo 3, comma 7, relativo all'istituzione del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria, ritiene che andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni comportino nuovi adempimenti da cui possano eventualmente discendere oneri per la finanza pubblica.

Considera inoltre necessario un chiarimento riguardo all'esatta portata normativa dell'articolo 4, comma 1, specificando se esso debba essere interpretato nel senso di ribadire che il reclutamento del personale sanitario avviene sulla base della vigente disciplina o nel senso di disporre

un'autorizzazione alle assunzioni al di fuori dei vincoli attualmente vigenti: in tale seconda ipotesi, infatti, dalla norma potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri non previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5 ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare gli eventuali oneri per la finanza pubblica che potrebbero derivare dall'obbligo per il Ministero della salute e le regioni di garantire almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV, nonché dalla unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS.

In relazione all'articolo 7, ritiene opportuno acquisire elementi volti a verificare e quantificare i possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dalla istituzione della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale presso il Ministero della salute e delle Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Circa, infine, le seguenti disposizioni, considera necessario acquisire specifici elementi a conferma dell'effettiva sostenibilità delle clausole di invarianza da cui sono assistite, sulla base delle seguenti considerazioni:

l'articolo 3, comma 5, stabilisce che alcune amministrazioni pubbliche promuovano progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV o da AIDS nei minorenni, con clausola di invarianza finanziaria. Ciò presuppone che la promozione dei progetti, configurata come un adempimento di carattere non facoltativo, possa essere dimensionata e calendarizzata sulla base delle risorse effettivamente disponibili: circa tale assunzione considera necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo;

l'articolo 3, comma 6, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche prevedendo la consueta clausola di neutralità degli emolumenti, quanto ai suoi membri, e una specifica clausola di invarianza finanziaria, quanto al suo funzionamento. Riguardo a quest'ultima, circa

l'effettiva possibilità che l'Osservatorio possa svolgere i propri compiti nel solo quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente considera necessario acquisire i necessari elementi di valutazione e di conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, comma 9, prevede che al « finanziamento » degli interventi di cui alla presente proposta di legge – che dal tenore letterale della disposizione non sembrerebbero pertanto potersi riferire esclusivamente a quelli indicati al medesimo articolo 1, che saranno definiti nell'ambito del « Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale » – si provveda con quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, ove necessario, con specifiche risorse vincolate allo scopo.

Al riguardo, rileva che tale norma ricalca sostanzialmente quanto già disposto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 135 del 1990, recante « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS », al fine di assicurare l'attuazione degli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS contemplati dalla medesima legge, della quale l'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame prevede l'integrale abrogazione.

Anticipando le considerazioni relative al successivo articolo 8, segnala preliminarmente che il testo in esame – diversamente da quanto previsto dalla citata legge n. 135 del 1990, di cui pure viene in parte riprodotto l'impianto complessivo – non indica espressamente, con riferimento a ciascun intervento oggetto di finanziamento e per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, in ciò discostandosi da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Ciò posto, rammenta che il citato Fondo sanitario nazionale di parte corrente – iscritto sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – presenta sulla base del bilancio vigente uno stanziamento di circa 7,36 miliardi di euro per l'anno 2022, di circa 8,36 miliardi di euro per l'anno 2023

e di circa 8,18 miliardi di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, ferma restando la preliminare necessità di acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle stesse, rileva che la norma in commento non appare coordinata rispetto alle disposizioni finanziarie di cui al successivo articolo 8, alla cui illustrazione rinvia, che – nel richiamare tra le fonti di « finanziamento » delle misure previste dalla presente proposta di legge le risorse derivanti dall'abrogazione della citata legge n. 135 del 1990 – sembrerebbe anch'esso presupporre l'utilizzo di quote del suddetto Fondo sanitario nazionale di parte corrente. In proposito, ritiene pertanto opportuno valutare l'opportunità – al fine di escludere una sovrapposizione tra le due citate forme di copertura – di precisare che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, cui si ricorre per il finanziamento degli interventi di cui alla presente proposta di legge, sono quelle già destinate al finanziamento degli interventi di cui alla citata legge n. 135 del 1990. Al riguardo, considera pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Osserva, inoltre, che l'articolo 8, comma 1, lettere da *a*) a *c*), individua le modalità di « finanziamento » delle misure previste dalla presente proposta di legge, nello specifico stabilendo che ad esso si provvederà: per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 690, della legge n. 234 del 2021; con le risorse rinvenienti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, prevista dal comma 2 del successivo articolo 9, che fa altresì salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della predetta legge; quanto ad 1 milione di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2022-2024, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, segnala che, come già evidenziato in relazione all'articolo 1, il

testo in esame – diversamente da quanto disposto dalla legge n. 135 del 1990, oggetto di abrogazione – non indica espressamente, con riferimento a ciascun intervento oggetto di finanziamento e per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, in ciò discostandosi da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Ciò posto, con riguardo alla prima modalità di « finanziamento » rammenta che il comma 690 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 135 del 1990, ossia per interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, il cui contenuto risulta ora trasfuso nel diverso perimetro normativo dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente provvedimento. Segnala che tali risorse sono iscritte sul capitolo 4310 dello stato di previsione del Ministero della salute, nel quale – come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – al momento risultano disponibili per l'anno 2022 euro 1.517.726.

Con riferimento alla seconda modalità di « finanziamento », rileva che essa rinvia alle risorse derivanti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, la quale – in relazione ai singoli interventi urgenti di prevenzione e lotta contro l'AIDS da essa previsti – reca apposite autorizzazioni di spesa, al cui « finanziamento » la legge medesima provvede tramite l'utilizzo di quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente allo scopo vincolate, delle somme derivanti da operazioni di mutuo con la BEI, la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito all'uopo abilitati, nonché degli ulteriori stanziamenti iscritti sulla base della legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della salute.

In tale quadro, ritiene che andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento in ordine all'ammontare delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della citata legge

n. 135 del 1990, al fine di verificarne la perdurante adeguatezza rispetto ai fabbisogni di spesa derivanti dalla disciplina introdotta dal provvedimento in esame, solo parzialmente sovrapponibile al precedente quadro normativo, in relazione al quale erano state originariamente preordinate le risorse medesime.

Con riferimento, infine, alla terza modalità di « finanziamento », pur rilevando che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, ritiene necessario riformulare la disposizione da un lato precisando il carattere annuo degli oneri a regime, dall'altro autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Andrebbe altresì espunto, giacché non coerente con una clausola di copertura finanziaria, quale è la presente disposizione, il riferimento allo « stanziamento » della somma di 1 milione di euro dal 2023, trattandosi semmai di un'autorizzazione di spesa che dovrebbe pertanto essere riferita ad una o più delle diverse finalità risultanti dagli articoli del provvedimento. Al riguardo, richiede l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, tenuto conto delle diverse criticità dal punto di vista finanziario concernenti il provvedimento in esame, reputa necessario acquisire sullo stesso una apposita relazione tecnica.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato nonché la relazione tecnica negativamente verificata, a cui la medesima nota rinvia (*vedi allegato*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, in sostituzione del relatore, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter approfondire i contenuti della documentazione testé depositata dal Governo.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo stata ancora trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Nuovo testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, osserva che il progetto di legge, non corredato di relazione tecnica, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

In merito all'articolo 1, concernente l'oggetto e le finalità del provvedimento, non formula osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.

Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni sul Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, in merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto della formulazione della disposizione in termini di limiti di spesa, non ha osservazioni da formulare.

Fermo restando quanto sopra, ritiene comunque utile acquisire elementi volti a valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle varie finalità previste dall'istituendo piano nazionale.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente l'ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, rileva che la norma istituisce un nuovo ufficio ministeriale, attribuisce ad esso nuovi compiti e stanziava 300.000 euro annui dal 2022. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la correttezza della quantificazione degli oneri.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'orticoltura e dell'acquacoltura, non formula osservazioni sul comma 1, che concerne l'estensione all'imprenditoria femminile dei finanziamenti già previsti per l'imprenditoria giovanile, in quanto i relativi incentivi operano nel limite delle risorse disponibili, per cui l'estensione della platea dei beneficiari non appare suscetti-

bile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non formula inoltre osservazioni sul comma 2, dato il carattere ordinamentale della disposizione, né sul comma 3 in quanto l'onere è configurato in termini di limiti di spesa.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere, non formula osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, le quali non incidono sul numero dei componenti degli organi delle società e degli enti controllati e vigilati o sulle loro funzioni bensì solo sulla composizione degli stessi. Circa tale interpretazione ritiene opportuno acquisire una conferma.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 6, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, evidenzia che la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura – non considerata solennità civile, ai sensi del comma 3 – non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico: su tale disposizione non ha dunque osservazioni da formulare.

Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, evidenzia come nel testo tali attività non parrebbero testualmente configurate come facoltative: pertanto, trattandosi di nuovi adempimenti di carattere obbligatorio per le amministrazioni interessate, considera opportuno acquisire elementi idonei a suffragare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 4.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che disciplina la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, tenuto conto che per il coadiuvante è previsto l'obbligo di contribuzione previdenziale, ai sensi della legge n. 463 del 1959, ritiene che andrebbero determinati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, in termini sia di contribuzioni sia di prestazioni, tenuto conto che la norma non indica un onere e la relativa

copertura. Ritene altresì che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti di natura fiscale della disposizione in esame. In proposito evidenzia infatti che la figura dell'imprenditore ittico è in parte assimilabile a quella dell'imprenditore agricolo e che il comma 705 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disposto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Ritene pertanto che andrebbe chiarito se, anche nel caso dell'impresa ittica, il riconoscimento della qualifica di coadiuvante possa determinare il riconoscimento di specifici benefici fiscali.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che prevede il rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, non formula osservazioni, tenuto conto che la norma rifinanzia un fondo rotativo che opera nel limite delle risorse disponibili; in tale quadro anche l'incremento delle risorse concedibili a ciascun richiedente non comporta nuovi o maggiori oneri.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca la clausola di salvaguardia, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, che prevede la copertura finanziaria, evidenzia che gli oneri alla cui copertura si provvede coincidono con gli stanziamenti annui a decorrere dal 2022 previsti dagli articoli 2 (12 milioni di euro), 3 (300.000 euro), 4 (15 milioni di euro), 8 (15 milioni di euro).

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, rileva la necessità di richia-

mare nel testo della disposizione in esame le singole norme oggetto di copertura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

La Viceministra Laura CASTELLI, tenuto conto delle diverse criticità dal punto di vista finanziario concernenti il provvedimento in esame, reputa necessario acquisire sullo stesso una apposita relazione tecnica.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvitato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2022.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo non risulta ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, in attesa del quale appare pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che, nel frattempo, il Governo predisporrà gli elementi di risposta ai rilievi espressi nel corso della precedente seduta dall'onorevole Lucaselli con riferimento al contenuto specifico dello schema di decreto in discussione.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.

Atto n. 378.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Beatrice LORENZIN (PD), *relatrice*, fa presente che il comma 1 del presente decreto reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Con riferimento all'articolo 2, recante Modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2001, fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla quantificazione relativa alla lettera c) (raddoppio congedo paternità per parti plurimi), fondata su dati di consuntivo, peraltro in linea con quelli forniti nella relazione tecnica alla

legge di bilancio per il 2022. In merito alla modifica complessiva apportata alla disciplina del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino, rileva che essa si risolve in sostanza in un'estensione temporale del congedo fruibile e del periodo per il quale è prevista l'indennità del 30 per cento (che coprirà ogni giorno di congedo fruito). In merito alla prima platea individuata (163.400 beneficiari), al fine di quantificare l'onere finanziario correlato all'estensione del periodo indennizzabile in relazione all'età del bambino, osserva che la media di 3 giornate di congedo parentale oltre i 6 anni del bambino potrebbe aumentare proprio in relazione al beneficio economico introdotto, mentre la platea stessa potrebbe registrare un incremento numerico per l'ingresso di nuovi fruitori dopo i 6 anni di età del bambino, a fronte appunto della prevista introduzione dell'indennità del 30 per cento anche per tale periodo (in senso assoluto dopo gli 8 anni del bambino e senza requisiti reddituali per il biennio fra i 6 e gli 8 anni dello stesso). Lo stesso effetto incentivante a fruire di più giorni di congedo potrebbe, almeno marginalmente, innalzare la numerosità della seconda platea individuata dalla relazione tecnica (115.900 lavoratori), anche se l'opzione di considerare soggetti che già fruiscono di almeno 3 mesi di congedo appare nel complesso prudentiale e idonea a delimitare correttamente il perimetro dei soggetti beneficiari, atteso che evidentemente un accesso molto limitato al congedo induce a presumere l'assenza di necessità assistenziali del minore oppure la preponderanza dell'esigenza di non subire perdite reddituali comunque significative. In ordine ai giorni aggiuntivi ipotizzati, invece, osserva che l'indicazione di soli 3 giorni non viene motivata e non appare prudentiale in assenza di argomentazioni. Tanto premesso, inoltre, anche se l'ordine di grandezza delle quantificazioni risulta appropriato, osserva che, sulla base dei dati riportati e delle ipotesi assunte, sembra registrarsi una sottostima degli oneri, lieve per le prestazioni e più significativa per la contribuzione figurativa. Infatti, la

tabella recante la stima dei maggiori oneri derivanti dalla modifica della disciplina del congedo parentale riporta valori degli importi connessi alla contribuzione figurativa pari a circa la metà di quelli per le prestazioni, a fronte di aliquote di computo invece sostanzialmente equivalenti (30 per cento per le prestazioni e 33 per cento per la contribuzione figurativa). Per quanto attiene all'asserita assenza di oneri in relazione ai pubblici dipendenti, pur convenendo in linea generale con tale impostazione, sarebbe opportuna un'assicurazione specifica per il settore scolastico, alla luce del fatto che per esso opera un meccanismo di sostituzione dei docenti assenti – anche per brevi periodi – che potrebbe determinare l'insorgere di un doppio onere, rappresentato dalla retribuzione del sostituto e dall'indennità del sostituito: la somma di tali voci potrebbe eccedere il risparmio derivante dalla mancata erogazione della retribuzione ordinaria all'insegnante in congedo, con conseguenti maggiori oneri, sia pur verosimilmente molto contenuti. Sulla base dei dati amministrativi forniti dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri correlati alle lettere *o*) e *p*) e delle ipotesi formulate, che appaiono plausibili, le relative stime appaiono corrette. Evidenzia, infine, che la relazione tecnica non reca una quantificazione degli oneri correlabili alla lettera *q*), recante diritto all'indennità di maternità in anticipo, in presenza di gravidanza a rischio, in favore delle libere professioniste.

In merito all'articolo 3, recante Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non ha nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 4, recante Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 8, in relazione alla lettera *a*), preso atto dei dati riportati dalla relazione tecnica, indicati come provenienti da fonti amministrative, e condivisa l'ipotesi formulata in ordine alla fruizione dei mesi aggiuntivi di congedo da parte delle sole madri, fondata sulla base delle risultanze emerse, ritiene corretta la stima degli oneri a regime. In assenza di indicazioni circa la distribuzione dei mesi di congedo nell'arco dei

primi 12 anni di vita del bambino (finora il periodo di riferimento è di soli 3 anni), non è possibile una puntuale verifica degli oneri relativi ai primi anni di applicazione della disposizione, anche se la stima appare plausibile, pur non potendosi ritenere prudentiale, soprattutto alla luce dell'esistenza di lavoratrici già madri e che potrebbero ancora fruire dei nuovi mesi di congedo previsti. Infatti, proprio la presenza di tale stock di potenziali beneficiari suggerirebbe l'emersione di un profilo di oneri più piatto e prossimo ai valori a regime, anziché quello decisamente crescente prospettato dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni di cui alla lettera *b*).

Per quanto concerne l'articolo 5, recante Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non ha nulla da osservare.

In merito all'articolo 6 recante, disposizioni sul monitoraggio, fa presente di non avere nulla da osservare, atteso che il nuovo compito attribuito all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) sembra effettivamente eseguibile avvalendosi delle risorse ordinariamente a disposizione dell'ente.

Con riferimento all'articolo 7, recante Copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che il Fondo utilizzato a copertura, iscritto al capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta risorse ancora disponibili pari a 58,3 milioni di euro per il 2022, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato eseguita il 15 aprile scorso, e reca stanziamenti per circa 215 e 216 milioni di euro rispettivamente per il 2023 e il 2024. Rinvia ai singoli articoli per i profili problematici che potrebbero suggerire la sussistenza di oneri maggiori rispetto a quelli indicati nella presente clausola di copertura.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante Abrogazioni, fa presente di non avere nulla da osservare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Passando all'esame dei contenuti dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli adempimenti a carico dell'Ispettorato nazionale del lavoro, osserva che gli articoli 4, 12 e 13 prevedono che detto Ispettorato si occupi delle denunce relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, del tentativo di conciliazione nel caso di violazione dei diritti dei

lavoratori e delle denunce per l'adozione di condotte ritorsive. Atteso che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica, in quanto già a legislazione vigente tali attività sono riconducibili all'Ispettorato, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento al gettito derivante dall'imposizione di sanzioni, rileva che il provvedimento in esame prevede modifiche all'impianto previsto a legislazione vigente. Evidenzia che per effetto della sostituzione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997, ad opera dell'articolo 4 del decreto in esame, viene soppressa la previsione che attualmente dispone la riassegnazione degli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie allo stato di previsione del Ministero del lavoro, destinati al Fondo per l'occupazione. Fa presente che la relazione tecnica informa che le sanzioni non sono mai state riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e che, pertanto, le modifiche recate alla disposizione attualmente vigente non determinano effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Ciò posto, non formula osservazioni circa la soppressione della riassegnazione a spesa delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie, nel presupposto – sul quale reputa opportuno acquisire una conferma – che le entrate da sanzioni non risultino già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

**Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Testo unificato C. 2493 e abb.**

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E RELAZIONE TECNICA NEGATIVAMENTE VERIFICATA

MEF - RGS - Prot. 76834 del 27/04/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO VI

Rif. Prot. Entrata n. 63642/2022
Allegati: 1

All'Ufficio legislativo economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio legislativo finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A.C. 2493 Testo unificato e abb. concernente “*Disciplina del volo da diporto e sportivo*” – nuovo testo

È stato esaminato il nuovo testo unificato inerente alla proposta di legge di cui in oggetto corredato da relazione tecnica.

Al riguardo, con riferimento alla relazione tecnica – assente nei precedenti passaggi della proposta legislativa – si ritiene, preliminarmente, che la medesima non sia idonea a dimostrare la neutralità finanziaria del provvedimento in questione.

Ciò posto con riferimento alle singole disposizioni che presentano profili di onerosità, si osserva quanto segue.

- Articolo 3 (Competenze dell'Aero Club d'Italia)

Il **comma 1** definisce le funzioni dell'Aero Club in materia di volo da diporto o sportivo, che, comparate con quelle previste dall'attuale ordinamento, sembrano attribuire ulteriori competenze all'Ente suscettibili di determinare un aggravio di oneri finanziari di cui la proposta di legge non dà contezza.

Sul punto, la stessa relazione tecnica afferma che *«Dagli elementi pervenuti dall'Ente, non è chiara la neutralità finanziaria della disposizione che potrebbe generare nuovi oneri per la finanza pubblica e che quindi la norma non può essere assentita.»*

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della proposta nei termini in cui è stata formulata.

Il comma 2 prevede l'istituzione di una Commissione permanente per la sicurezza del volo.

In proposito, nella relazione tecnica si fa presente che la Commissione per la sicurezza del volo è già esistente e che la norma si limita a qualificarla quale "permanente", al fine di evitare la decadenza anche di tale commissione (indispensabile per la sicurezza del volo), così come avviene per le altre commissioni AeCI, che decadono unitamente al Consiglio Federale, mentre la partecipazione di funzionari MIMS, Difesa ed ENAC è rimessa alla valutazione di opportunità che tali organismi fanno rispetto alle singole riunioni della Commissione. La relazione tecnica asserisce, inoltre, che il testo in esame non prevede alcun costo per il funzionamento della stessa commissione e che gli oneri a carico delle amministrazioni che vi partecipano risultano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto esplicitato nella relazione tecnica, si ritiene necessario l'integrazione della stessa con l'indicazione del dettaglio delle risorse del bilancio utilizzate per il funzionamento di detta Commissione.

- **Articolo 6 (Titoli e qualifiche professionali dell'attività di volo libero)**

La disposizione disciplina i titoli e le qualifiche professionali dell'attività di volo libero e affida all'AeCI il compito dell'accertamento delle capacità professionali mediante un apposito esame finale e del rilascio del titolo abilitante, nonché l'istituzione del registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide del volo libero.

Nella RT si fa presente che i predetti compiti rientrano negli adempimenti che saranno assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non fornisce sufficienti elementi informativi idonei a confortare l'asserzione di neutralità finanziaria e si chiede, pertanto, che la stessa sia

integrata con l'indicazione del dettaglio delle risorse (umane, strumentali e finanziarie) utilizzate per la realizzazione delle attività e dei compiti previsti dalla disposizione in argomento.

- Art. 8. (Regolamento per gli aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore)

L'articolo prevede, tra l'altro, alla lett. c) del comma 1, l'istituzione di un registro degli istruttori di aeromobili da impiegare per il VDS a motore.

La relazione tecnica asserisce che *“Gli articoli 7 e 8 dettano disposizioni di natura ordinamentale, atteso che stabiliscono il contenuto rispettivamente del regolamento per il volo libero e del regolamento per gli aeromobili provvisti di motore e quindi non comportano oneri a carico della finanza pubblica.”*

Al riguardo, si ritiene che l'istituzione, nonché il mantenimento e la gestione del registro, siano suscettibili di generare oneri che devono essere quantificati ed indicate le risorse che ne consentono la copertura.

- Articolo 10 (Sanzioni amministrative).

Con la nota 29491 del 23 febbraio 2022 di questo Dipartimento, si richiedeva la predisposizione dell'apposita relazione tecnica al fine di consentire di verificare come le modifiche introdotte dall'articolo in rassegna non determinassero variazioni circa la destinazione dei proventi delle sanzioni di cui trattasi rispetto al regime vigente, atteso che – ove non si tratti di sanzioni già riassegnate o devolute per finalità di spesa, ovvero all'Ente accertatore – si determinerebbero riflessi sfavorevoli sul gettito riveniente dalle predette sanzioni.

La RT pervenuta si limita a evidenziare che la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Al riguardo, non ravvisando il chiarimento richiesto, si ribadisce il **parere contrario** già espresso nella sopra menzionata nota.*

- **Articolo 11 (Accertamento dell'illecito amministrativo)**

In merito all'articolo 11, con la nota RGS citata si evidenziava il rischio che lo stesso fosse finalizzato a disporre la riassegnazione dei proventi delle sanzioni amministrative, di cui al comma 3 dell'articolo in oggetto, a favore dell'Aero Club d'Italia.

Con tale nota, nell'evidenziare che a detta dell'articolo 4 della legge n. 106/1985 "l'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17" della legge n. 689/1981 – vale a dire, l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione – è la direzione di circoscrizione aeroportuale si evidenziava la necessità che la relazione tecnica fornisse utili informazioni al fine di evitare impatti finanziari negativi sulla finanza pubblica, rinviando sul punto a quanto specificamente precisato in relazione all'articolo 10.

La RT pervenuta evidenzia che l'attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative all'AeCI comporta il trasferimento stimato delle risorse pari a una media annua di 10 mila euro.

*Al riguardo non si ravvisano i chiarimenti richiesti e si ribadisce perciò il **parere contrario** già espresso nella su menzionata nota.*

- **Articolo 12 (Sanzioni interdittive).**

Nella nota sopra citata, questo Dipartimento evidenziava che tra le competenze statutarie dell'AeCI non figurano poteri sanzionatori e che tale attività, qualora attribuita all'AeCI, potrebbe interferire e sovrapporsi con quella istituzionale dell'ENAC. La relazione tecnica si limita ad affermare che le sanzioni interdittive che sono irrogate dal Consiglio federale dell'AeCI (comma 4) non si sovrappongono a quelle di competenza dell'ENAC.

*Al riguardo nel rimandare all'ENAC ed al MIMS non sembra, che la RT fornisca i chiarimenti richiesti e si ribadisce perciò il **parere contrario**.*


Infine, come già indicato per le precedenti versioni del provvedimento, qualora il medesimo sia effettivamente neutrale dal punto di vista finanziario, si ribadisce la necessità di inserire nel corpo del testo la "*clausola d'invarianza finanziaria*" che potrebbe essere del seguente tenore:

“Dall'attuazione del presente testo normativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

In conclusione, alla luce delle osservazioni sopra formulate, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

Il testo unificato in oggetto rivede la disciplina sul volo da diporto e sportivo (VDS) e procede all'abrogazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, a seguito del mutato assetto delle istituzioni del comparto e della recente entrata in vigore del regolamento UE n.1139/2018 che ha dettato norme comuni nel settore dell'aviazione civile.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono di natura ordinamentale in quanto indicano rispettivamente il principio della sicurezza e le altre caratteristiche del volo da diporto o sportivo e quindi non sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 definisce le competenze dell'Aero Club d'Italia e gli ulteriori adempimenti a carico dello stesso che possono essere assicurati attraverso l'aumento dell'organico dai 18 più il direttore generale di oggi ai 26 più il direttore generale del 2013. Dagli elementi pervenuti dall'Ente non è chiara la neutralità finanziaria della disposizione che potrebbe generare nuovi oneri per la finanza pubblica e dunque la norma non può essere assentita. In merito al comma 2, che istituisce una Commissione permanente per la sicurezza del volo, si fa presente che la Commissione per la sicurezza del volo è già esistente; la norma si limita a qualificarla quale "permanente", al fine di evitare la decadenza anche di tale commissione (indispensabile per la sicurezza del volo), così come avviene per le altre commissioni AeCI, che decadono unitamente al Consiglio Federale. La partecipazione di funzionari MIMS, Difesa ed ENAC è rimessa alla valutazione di opportunità che tali organismi fanno rispetto alle singole riunioni della Commissione e, considerato che il testo in esame non prevede alcun costo per il funzionamento della stessa, gli oneri a carico delle amministrazioni che vi partecipano risultano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano rispettivamente gli aeromobili da impiegare per il volo libero e l'uso delle aree di decollo e atterraggio. Le disposizioni sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 disciplina i titoli e le qualifiche professionali dell'attività di volo libero e affida all'AECI il compito dell'accertamento delle capacità professionali mediante un apposito esame finale e del rilascio del titolo abilitante. I predetti compiti rientrano negli adempimenti che saranno assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli 7 e 8 dettano disposizioni di natura ordinamentale, atteso che stabiliscono il contenuto rispettivamente del regolamento per il volo libero e del regolamento per gli aeromobili provvisti di motore e quindi non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 modifica l'articolo 743 del codice della navigazione, è di natura ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 reca la disciplina sanzionatoria e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 detta disposizioni sull'accertamento dell'illecito e stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative siano devolute all'AECI. Considerato che l'attuale destinatario degli introiti derivanti dalle sanzioni è l'ENAC, l'attribuzione degli stessi all'AECI comporta il trasferimento stimato delle risorse pari a una media annua di 10 mila euro.


L'articolo 12 prevede le sanzioni interdittive che sono irrogate dal Consiglio federale dell'AECI e che non si sovrappongono a quelle di competenza dell'ENAC. La disposizione è di natura ordinamentale e dunque non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli articoli 13, 14 e 15 dispongono rispettivamente la sospensione delle licenze, dei certificati, delle abilitazioni e degli attestati, la revoca degli stessi e le abrogazioni, ed essendo di natura ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'allegato 1 definisce le caratteristiche degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo e l'allegato 2 elenca le fattispecie illecite con la relativa durata della sospensione dei titoli abilitativi. Entrambi gli allegati hanno natura ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

27/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	123
5-07922 Ungaro: Dati relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia	124
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	127
5-07391 Pezzopane: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.	
5-07647 Braga: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici	124
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	129
5-07736 Villarosa: Adeguamento delle strutture alloggiative della Guardia di finanza nella provincia di Messina	124
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	131
5-07816 Centemero: Iniziative per scongiurare la chiusura del mercato ATFund	125
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	133
5-07818 Terzoni: Proroga del credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016	125
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
ERRATA CORRIGE	126

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Segnala infine che, su richiesta del Governo, l'interrogazione Mazzetti n. 5-07924 è rinviata ad altra seduta.

5-07922 Ungaro: Dati relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta, che esaurisce quasi interamente i quesiti contenuti nell'interrogazione, con la sola esclusione dei dati relativi agli effetti indiretti della misura per l'economia italiana.

Rammenta infatti come l'introduzione dell'imposta sostitutiva si ponesse l'obiettivo di agevolare il trasferimento in Italia di soggetti con alto reddito che potessero, con il loro elevato livello di spesa, produrre un impatto positivo sull'economia dei territori interessati dal trasferimento, con incremento dei consumi di beni e servizi. Questo effetto potrebbe essere addirittura più significativo rispetto all'incremento di entrate tributarie.

Osserva quindi come potrebbe essere molto interessante, pur se complesso, riuscire a ricavare dati sugli effetti indiretti della misura per l'economia del Paese.

5-07391 Pezzopane: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

5-07647 Braga: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefania PEZZOPANE (PD) che interviene da remoto, prende atto dell'interpretazione restrittiva fornita dal sottosegretario Freni nella sua risposta, osservando peraltro come l'Agenzia delle entrate non abbia sempre adottato tale interpretazione e che, per questo motivo, si è manifestata l'esigenza del chiarimento richiesto con le interrogazioni in titolo.

Evidenzia quindi che le zone colpite da eventi sismici non possono essere equiparate agli altri territori del Paese e per tale motivo devono essere maggiormente tutelate, anche attraverso il riconoscimento di una proroga e di un più esteso accesso alle agevolazioni fiscali in oggetto. Inoltre rammenta come la detrazione del 110 per cento, rispetto alle altre agevolazioni fiscali, abbia la specifica finalità di consentire, attraverso interventi agevolati sul patrimonio edilizio, la messa in sicurezza del territorio. Ciò che può evitare, soprattutto nelle zone a maggior rischio sismico, la perdita di vite umane, oltre ad ingenti distruzioni che comportano per lo Stato costi enormemente superiori alle detrazioni concesse.

Invita pertanto il Governo a estendere, con un apposito provvedimento normativo, l'applicazione della detrazione in titolo anche agli edifici situati nei comuni colpiti da eventi sismici che non abbiano subito danni, sulla base della considerazione che si tratta comunque di zone che presentano un rischio considerevolmente maggiore di essere in futuro nuovamente interessate da tali fenomeni e nelle quali tutti gli edifici devono essere adeguatamente messi in sicurezza.

5-07736 Villarosa: Adeguamento delle strutture alloggiative della Guardia di finanza nella provincia di Messina.

Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), che interviene da remoto, ringraziando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta e chiede che gli interventi in essa indicati

vengano celermente realizzati, possibilmente entro la fine della presente Legislatura.

Si sofferma infine sulla difficile situazione dell'ordine pubblico nella provincia di Messina, che richiede il reperimento di adeguate strutture alloggiative della Guardia di finanza, in modo che sia consentito l'aumento del personale necessario per rispondere alle necessità del territorio.

5-07816 Centemero: Iniziative per scongiurare la chiusura del mercato ATFund.

Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia il sottosegretario per la risposta e giudica positivo che non sia stata presentata alcuna comunicazione formale di chiusura del mercato ATFund. Auspica che Borsa Italiana si confronti con gli operatori del settore per una valutazione dei costi e dei benefici di un'eventuale chiusura e che il Ministero dell'economia e delle finanze assuma una chiara posizione al riguardo.

Conclude segnalando come la chiusura del mercato ATFund allontanerebbe dal Paese gli investitori che attualmente operano in questo mercato, con effetti negativi indiretti sull'economia nazionale.

5-07818 Terzoni: Proroga del credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

Il sottosegretario Federico FRENI, che interviene da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Patrizia TERZONI (M5S), che interviene da remoto, si dichiara del tutto insoddisfatta dalla risposta del rappresentante del Governo, in quanto, dal mese di marzo 2021, nel quale è pervenuta la comunicazione della Commissione europea, il Go-

verno non ha adottato alcuna misura, nonostante le sollecitazioni del Parlamento.

Ricorda poi che nel novembre del 2021, grazie a un emendamento al decreto-legge n. 152 del 2021, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito di imposta ed è stato modificato il regime unionale di riferimento in materia di aiuti di Stato. Al riguardo chiede se la norma sia stata notificata alla Commissione europea ai fini della verifica della sua compatibilità con il *Temporary Framework*.

Segnala quindi l'assoluta necessità per le aziende interessate di ricevere il beneficio previsto dal citato provvedimento, rammentando come tali aziende abbiano anticipato le risorse per la realizzazione degli investimenti, nella legittima aspettativa di ottenere il credito di imposta loro spettante.

Evidenzia poi come non sia corretto il riferimento, contenuto nella risposta, alle zone economiche speciali del Mezzogiorno, che non corrispondono, se non in minima parte per quanto riguarda l'Abruzzo, al cratere sismico. Segnala inoltre che da gennaio 2021 Marche ed Umbria sono state declassate dalla Commissione europea a regioni in transizione e che il Governo non ha ancora adottato in tal senso i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Auspica che il Governo si attivi per risolvere la situazione evidenziata nell'interrogazione in titolo, che riguarda imprese che stanno faticosamente cercando di uscire dalla crisi causata dal sisma e aggravata dalla pandemia.

Ricorda poi come siano stati respinti tutti gli emendamenti presentati in vari provvedimenti con i quali si chiedeva di dare un contributo ai comuni delle zone colpite dal sisma, a fronte della mancata riscossione della TARI, e di prorogare la deroga per la formazione di classi che non abbiano raggiunto il numero minimo di alunni.

Chiede infine al sottosegretario Freni di attivarsi per ridare dignità agli abitanti delle zone colpite dal sisma del Centro Italia e spera che la problematica evidenziata possa essere risolta nelle prossime settimane.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 761 del 16 marzo 2022, a pagina 59, prima colonna, trentaduesima riga, sostituire le parole « 31 maggio 2022 » con le seguenti « 28 maggio 2022 ».

ALLEGATO 1

5-07922 Ungaro: Dati relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di acquisire elementi informativi sul numero beneficiari, l'impatto e la quantificazione degli effetti diretti e indiretti per l'economia italiana derivanti dal regime agevolativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (ex articolo 1, comma 152, legge n. 232 del 2016).

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

I dati statistici ufficiali riferiti all'anno di imposta 2020 sui regimi agevolativi a favore delle persone fisiche che hanno trasferito la propria residenza in Italia sono stati pubblicati nel documento contenente le « Statistiche sulle dichiarazioni fiscali – Analisi dei dati IRPEF Anno d'imposta 2020 » pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Nel cennato documento si evidenzia che il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative volte ad attirare risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro, è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a « docenti e ricercatori » e agli « impatriati » (quella dei « contro-esodati » non trova più applicazione a partire dal 2018).

A partire dall'anno d'imposta 2019 la disciplina degli « impatriati » è stata oggetto di modifiche normative: pertanto i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno un'imponibilità del reddito del 30 per cento (nel 2018 era del 50 per cento);

tale agevolazione è a regime dall'annualità 2020. L'imponibilità è ridotta al 10 per cento per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50 per cento.

Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei « neo-residenti » rivolta alle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 44/E dell'11 giugno 2018 (codice tributo NRPP).

Nella tabella seguente è riportato l'ammontare e il numero dei versamenti dell'imposta sostitutiva effettuati tramite modello F24 (codice tributo NRPP), con l'indicazione dell'anno d'imposta a cui si riferiscono, indicato nel modello stesso distinguendo, per ciascuna delle annualità considerate, il numero e l'ammontare dei versamenti effettuati dai soggetti aderenti (i quali versano un'imposta sostitutiva pari a 100.000 euro) e il numero e l'ammontare dei versamenti effettuati dai familiari (i quali versano un'imposta sostitutiva pari a 25.000 euro).

Versamenti F24 codice NRPP (dati estratti il 19 aprile 2022)	Anno d'imposta			
	2017	2018	2019	2020
N. soggetti aderenti	78	197	318	404
Importo versato	7,8	19,7	31,8	40,4
N. familiari	20	67	111	147
Importo versato	0,5	1,675	2,775	3,675
Totale soggetti	98	264	429	551
Totale importo versato	8,3	21,375	34,575	44,075

Dati dei versamenti in milioni di euro

Nella tabella non sono indicati i dati degli anni d'imposta 2021 e 2022, in quanto non sono ancora scaduti i termini per effettuare i relativi versamenti e dunque i dati disponibili non sono significativi.

ALLEGATO 2

5-07391 Pezzopane: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

5-07647 Braga: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1, comma 28, lettera *f*), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) con cui è stato introdotto il comma *8-ter* nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 secondo cui in relazione agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi *1-ter*, *4-ter* e *4-quater* spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma *8-bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Con la risoluzione n. 8 del 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle entrate, interpretando il predetto comma *8-ter*, ha ritenuto che « la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici » tenuto conto del « richiamo operato dal comma *8-ter* alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici ».

L'Agenzia delle entrate ha precisato, quindi, che il predetto comma *8-ter* « non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi » rendendosi

applicabile, in tal caso, il regime previsto per le altre casistiche in base al quale per gli interventi effettuati su unità unifamiliari la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Tanto premesso, nel segnalare come tale interpretazione sarebbe, a parere degli Interroganti, riduttiva per quanto concerne l'ambito applicativo del comma *8-ter*, gli stessi chiedono di sapere se si intenda confermare la correttezza di tale interpretazione e se la si ritenga coerente con la *ratio* della norma, nonché quali iniziative si intende adottare « per garantire la piena operatività della disposizione di cui al comma *8-ter*, estendendo in tal modo le detrazioni per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi sulle abitazioni singole, per recuperare, efficientare ma, soprattutto, migliorare comportamento sismico di grandissima parte del patrimonio edilizio esistente nelle aree colpite dai terremoti ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la richiamata risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 – peraltro condivisa con il Commissario Straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del Centro Italia del 2016 e del 2017 – risulta coerente con il disposto normativo del comma *8-ter* del-

l'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, atteso il richiamo operato dal citato comma alle disposizioni che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020).

Inoltre, la stessa interpretazione sembra coerente con quanto indicato, ai fini della copertura, nella relazione tecnica relativa alla disposizione poi confluita nel comma 8-ter dell'articolo 119, a suo tempo predisposta dalla struttura commissariale, la quale faceva riferimento alle « richieste di "prenotazione" degli interventi edilizi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati presentate dai professionisti incaricati mediante una "manifestazione di volontà", corredata dell'indicazione degli edifici danneggiati e dell'importo presunto della riparazione o ricostruzione calcolato mediante l'utilizzo dei cosiddetti costi parametrici adottati con ordinanze commissariali. »

Più nel dettaglio, al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione, va rilevato che il predetto comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119, che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

Nello specifico, infatti, ai sensi del comma:

1-ter, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficienza energetica di cui al

comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

4-ter, in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus di cui ai commi da 1 a 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

4-quater, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, si ritiene, dunque, che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito di eventi sismici.

ALLEGATO 3

5-07736 Villarosa: Adeguamento delle strutture alloggiative della Guardia di finanza nella provincia di Messina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, sulla base di quanto certificato nella relazione semestrale della Dia laddove si afferma che la provincia di Messina è « crocevia di varie matrici criminali, fa presente come in particolare “cosa nostra” palermitana e catanese con le loro peculiari caratteristiche, insieme all'indiscussa influenza delle cosche calabresi che hanno contribuito a creare una realtà piuttosto eterogenea », ritiene che la provincia di Messina debba possedere strutture, organigrammi e risorse umane adeguate per ogni reparto presente sul territorio affinché il Corpo della Guardia di Finanza di Messina possa svolgere il proprio compito.

Ad oggi, tuttavia, la neo istituita compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto si trova all'interno di un immobile vetusto e inadatto ad ospitare tutti gli agenti che a breve aumenteranno in numero a seguito dell'innalzamento del rango, la tenenza di Lipari invece presenta gravi inadeguatezze strutturali in quanto ospitata al primo piano di un edificio, con carenze anche di ambienti importanti e vitali per l'attività della stessa.

Inoltre, a causa della mancanza e/o fattibilità di strutture alloggiative, la Guardia di finanza si trova nella situazione di non poter ricevere assegnazioni di maggiori risorse umane direttamente dai corsi di formazione che sicuramente gioverebbero a tutto il servizio d'istituto.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative si « stia(no) portando avanti per l'adeguamento delle strutture di cui in premessa affinché la Guardia di finanza di Messina possa vedere assicurato, in tutti i reparti dislocati in provincia, il rispetto degli standard nazionali e possa avere uomini e

mezzi per rispondere correttamente alle particolari necessità del territorio ».

Al riguardo, sentito il Comando Generale della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.

La Guardia di finanza opera, nella provincia di Messina, mediante un dispositivo territoriale alle dipendenze del locale Comando Provinciale che consta del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Messina, dei Gruppi di Messina e Milazzo, delle Compagnie di Milazzo e Taormina nonché delle Tenenze di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Lipari, Patti e S. Agata di Militello, con una forza effettiva complessivamente pari a 503 militari.

Nell'ambito di una recente manovra di revisione ordinativa dei reparti del Corpo sono stati disposti – con decorrenza tra il 1° agosto e il 30 settembre pp.vv. – l'accorpamento del Gruppo di Milazzo (con funzioni di « indirizzo e coordinamento » del servizio) con la Compagnia a quella sede e l'elevazione, a rango di Compagnia, della Tendenza di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nella provincia in parola operano, altresì:

1) alle dipendenze del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo:

la Stazione Navale di Messina con la dipendente Sezione Operativa Navale di Milazzo;

la Sezione Aerea di Palermo;

2) il Gruppo Aeronavale di Messina e i reparti dallo stesso dipendenti, quali:

la Stazione Navale di Manovra di Messina;

la Sezione Aerea di Manovra di Catania-Fontanarossa.

Con particolare riguardo alle criticità infrastrutturali della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della Tenenza di Lipari, cui fa cenno l'interrogazione parlamentare *de qua*, si rappresenta che sono in corso – a cura del Comando Generale, con l'interessamento dei competenti Comandi territoriali – specifiche iniziative progettuali finalizzate a risolvere le rilevate problematiche logistiche.

Più nel dettaglio, con riferimento alla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, è in fase di definizione una progettualità concernente l'acquisizione, in locazione passiva, di un immobile privato da adibire a nuova sede del Reparto nonché ad alloggi e camerate, previa esecuzione degli occorrenti interventi di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione, che verrebbero realizzati interamente dalla proprietà, la quale ha già manifestato la propria disponibilità in proposito.

Con riferimento, invece, alla Tenenza di Lipari, attualmente ubicata in immobili privati facenti parte di un unico stabile, sono

in corso interlocuzioni con la proprietà al fine di ottenere in locazione ulteriori spazi nel medesimo compendio immobiliare.

Da ultimo, in merito alla possibilità di procedere all'assegnazione di maggiori risorse umane presso i Reparti dislocati nella provincia peloritana, auspicata nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, si evidenzia che le carenze di personale registrate nei vari ruoli potranno essere ripianate – compatibilmente con gli ulteriori fabbisogni che saranno ravvisati a livello nazionale – per il personale:

ufficiali, nel contesto della pianificazione di impiego per il corrente anno, attualmente *in fieri*;

ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, nell'ambito dei movimenti che verranno eventualmente disposti con le future pianificazioni degli impieghi nonché nel quadro delle assegnazioni di militari licenziati dai corsi di formazione/specializzazione.

ALLEGATO 4

5-07816 Centemero: Iniziative per scongiurare la chiusura del mercato ATFund.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede quali azioni urgenti, anche normative, il Governo intenda porre in essere per « ... scongiurare il rischio di chiusura del mercato ATFund, tenuto conto dell'esigenza di tutelare i risparmiatori italiani e il futuro dell'industria italiana del risparmio gestito ».

ATFund è, come noto, un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) in cui sono scambiate quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio (OICR) aperti, conformi alla Direttiva 2009/65/CE in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o conformi alla Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi di tipo non riservato.

Si tratta, quindi di una particolare tipologia di mercato in cui gli emittenti hanno l'opportunità di offrire i propri fondi in via diretta; per gli intermediari che vi operano la profittabilità è strettamente legata ai volumi degli scambi, stante l'assenza di commissioni che vadano oltre quelle connesse al mero esercizio del servizio di ricezione e trasmissione ordini da parte della clientela. Analogamente, per il gestore del mercato, il risultato economico della propria attività dipende dal numero di prodotti ed operatori presenti nello stesso mercato.

Il gestore, che è un soggetto di natura privata, nell'agire secondo logiche orientate al profitto, è tenuto ad assicurare il corretto, ordinato e trasparente funzionamento del mercato, in considerazione dell'attività svolta. A tal fine è sottoposto, tra l'altro, alla vigilanza della CONSOB, per i profili che rilevano in funzione delle specifiche competenze.

La CONSOB, interpellata quindi in ragione di tali competenze, in relazione alle notizie diffuse a mezzo stampa, alle quali si

fa riferimento nell'interrogazione, ha precisato che, sulla base delle informazioni disponibili, l'ipotesi di chiusura dell'MTF è attualmente ancora in fase di valutazione da parte dei competenti organi societari di Borsa Italiana S.p.A. e, allo stato, nessuna comunicazione formale è stata ricevuta dalla stessa CONSOB che – successivamente ad una eventuale decisione assunta dalla Società di gestione – sarà chiamata a valutare tale decisione nei limiti previsti dall'ordinamento per la vigilanza sui sistemi multilaterali di negoziazione di seguito sintetizzati.

La CONSOB ritiene ulteriormente opportuno ricordare che, a differenza di quanto previsto per i mercati regolamentati, non si rinviene, tra le norme comunitarie e nazionali, una specifica disciplina per la cessazione di attività per gli MTF, in particolare di quelli gestiti da un gestore di un mercato regolamentato.

La CONSOB ha fornito anche un quadro descrittivo del segmento di mercato oggetto dell'interrogazione, nei termini di seguito esposti.

Per quanto riguarda l'operatività dell'ATFund, questo, al 28 febbraio 2022, presentava 85 OICR negoziabili per circa 0,46 miliardi di Euro di masse gestite (cd. *Asset Under Management*, AUM) [Fonte dati: Borsa Italiana].

Gli OICR aperti, negoziati su ATFund, risultano in prevalenza di diritto lussemburghese. Sono altresì negoziabili taluni prodotti di diritto italiano gestiti da Società di Gestione del Risparmio (SGR) di media dimensione.

La CONSOB ha rappresentato, inoltre, che le dimensioni di mercato di ATFund risultano molto ridotte sia rispetto a quelle di ETFPlus (che a fine febbraio presentava 1.563 strumenti negoziabili per AUM di

circa 121 miliardi di euro, (fonte dati: Borsa Italiana) sia rispetto al panorama complessivo del risparmio gestito.

Nel 2021 il controvalore totale degli scambi posti in essere su ATFund è stato pari a circa 143 milioni di euro, corrispondente ad una media giornaliera di circa 600.000 euro.

La CONSOB ha sottolineato ulteriormente che gli OICR aperti, negoziati su ATfund, sono generalmente accessibili anche attraverso altri canali (es. mercato, distribuzione tramite intermediari o direttamente effettuata dalla società di gestione, servizi di mera esecuzione di ordini *cd. execution only*).

In particolare, su ATFund viene negoziata una classe dedicata, ma i medesimi OICR presentano una pluralità di classi sottoscrivibili.

I costi associati alle singole classi sono determinati anche in funzione del canale attraverso il quale l'OICR viene veicolato agli investitori e di norma risultano maggiori al crescere del grado di intermediazione dell'operazione (e della prestazione di servizi di investimento a maggiore valore aggiunto, quali ad esempio la consulenza in materia di investimenti).

Tanto premesso, la cessazione dell'attività di un MTF da parte di un gestore di un mercato regolamentato non è espressamente condizionata ad un preventivo provvedimento autorizzativo da parte della CONSOB (né la stessa si configura come rinuncia ad una autorizzazione, visto che la possibilità per un gestore di un mercato regolamentato di avviare l'operatività di un

MTF è riconosciuta direttamente dal legislatore, previa verifica da parte della CONSOB del rispetto delle pertinenti disposizioni).

La CONSOB precisa, infine, che, in ogni caso, ai fini del presidio delle esigenze di tutela della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori, vengono in rilievo per gli MTF i generali poteri in materia di vigilanza sulle sedi di negoziazione attribuiti alla CONSOB stessa.

L'articolo 62 del TUF stabilisce, infatti, che la CONSOB vigili sulle sedi di negoziazione, sui relativi gestori nonché sulla regolamentazione del mercato e sulle regole delle altre sedi di negoziazione, al fine assicurare «la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori».

Tutto ciò premesso, per dare un completo riscontro alle raccomandazioni dell'onorevole interrogante sull'esigenza di tutelare i risparmiatori italiani ed il futuro dell'industria italiana del risparmio gestito, si assicura che il Ministero dell'economia e delle finanze in particolare e l'Esecutivo in generale prestano la massima attenzione a tutto ciò che concerne sia la tutela degli investitori sia l'operatività di intermediari e mercati che, con la propria attività, contribuiscano a determinare, in via mediata, l'afflusso di finanziamenti alle imprese ed al settore produttivo. Si sta operando in tal senso nelle sedi preposte a livello di Unione europea nonché nella definizione di un rigoroso ed efficiente ambiente regolamentare a livello nazionale.

ALLEGATO 5

5-07818 Terzoni: Proroga del credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai provvedimenti con i quali si è introdotto e si è prorogato il credito d'imposta sugli investimenti in favore delle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016.

In proposito, nel far presente come attualmente non risulti ancora attivata, in concreto, la proroga del beneficio fiscale per gli investimenti del 2021, l'interrogante chiede di sapere le ragioni per le quali non siano stati attivati, da parte dell'Agenzia delle entrate, i meccanismi di accesso al credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 (con specifico riferimento al modello di richiesta *on line* del beneficio e al relativo software) e quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati (MEF e MISE) al fine di prorogare l'agevolazione fiscale in questione per il 2022 e per il 2023.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto per i Comuni delle Regioni colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, l'attribuzione, fino al 31 dicembre 2019, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). Successivamente, la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), all'articolo 1, comma

218, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di tale agevolazione.

La predetta misura, notificata alla Commissione europea a cura del Ministero dello sviluppo economico (la competenza del MISE per l'assolvimento degli adempimenti unionali in materia di aiuti di Stato è stabilita nel comma 3 del citato articolo 18-*quater*), è stata ritenuta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, fino al 31 dicembre 2020.

Il periodo agevolato del credito d'imposta è stato, da ultimo, ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 43-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il citato articolo 43-*ter* ha modificato, altresì, il regime unionale di riferimento in materia di aiuti di Stato prevedendo che, per gli investimenti realizzati nel corso del 2021, la misura in argomento si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (cosiddetto *Temporary Framework*).

Pertanto, l'attuazione della misura agevolativa per l'anno 2021 è subordinata all'adozione da parte della Commissione europea della decisione di compatibilità del regime di aiuti sulla base del *Temporary Framework*.

Una volta intervenuta la decisione della Commissione, l'Agenzia delle entrate provvederà ad aggiornare la procedura telematica per consentire alle imprese beneficia-

rie di presentare la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta con riferimento agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

In tal senso sono state fornite indicazioni dall'Agenzia delle entrate nel punto 1.3 e nelle «motivazioni» del provvedimento del 6 aprile 2022, pubblicato sul sito *internet* della stessa Agenzia, che reca le modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, al fine di gestire la proroga al 2022 dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES. Nello stesso provvedimento è stato, infatti, precisato che, a seguito dell'intervenuta decisione di autorizzazione

della misura che verrà adottata dalla Commissione europea, la procedura sarà ulteriormente aggiornata per consentire ai soggetti interessati di fruire del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nel 2021.

Appare, in ogni caso, opportuno evidenziare che un eventuale intervento di proroga del beneficio fiscale per gli anni 2022 e 2023, come richiesto dall'Onorevole interrogante, integrando un «nuovo» aiuto secondo i parametri unionali (suscettibile in quanto tale di ulteriore notifica alla Commissione europea a cura dello stesso MISE), dovrà essere necessariamente uniformato ai tempi residui di vigenza del sopra citato Quadro temporaneo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	143
7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.	
7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00170 Casa e della risoluzione 8-00171 Lattanzio</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo del relatore</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	150
ALLEGATO 4 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	152

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151 Nitti (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	144
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 3151 adottato come testo base</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo SPADAFORA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il progetto di legge costituzionale, approvato in prima deliberazione dal Senato, in un testo unificato che costituisce la sintesi di sei differenti disegni di legge costituzionale (S. 747, Iannone e altri; S. 2262, Sbroliini e altri; S. 2474, Biti; S. 2478, Augussori; S. 2480, Garruti e altri; S. 2538, Gallone e altri). Il testo dispone, attraverso il suo unico articolo, l'aggiunta di un nuovo ultimo comma all'articolo 33 della Costituzione.

Secondo il testo approvato dal Senato, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Rileva anzitutto come la scelta del verbo « riconosce » richiami, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta costituzionale, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà « pre-esistente », in qualche senso « pre-giuridica », di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Come si evince dalla relazione, la collocazione all'articolo 33 ne sottolinea il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona cui si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Inoltre, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna

concezione di benessere psico-fisico integrale della persona. Ricordo che, più volte, in occasione dell'esame in questa Commissione di provvedimenti in materia di sport (tra cui quello recante la delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria) abbiamo evidenziato come l'attività fisica costituisca anche un fondamentale strumento di crescita, d'integrazione e di prevenzione del disagio giovanile e quanto sia importante per lo sviluppo della responsabilità sociale dei ragazzi nonché per i riflessi favorevoli sul sistema socio-sanitario per il suo sostanziale contributo alla prevenzione di molti disturbi e malattie legate alla sedentarietà.

La relazione illustrativa svolta per l'Assemblea del Senato precisa che l'espressione « attività sportiva » è stata preferita a « sport » perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva « in tutte le sue forme » è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

Ricorda inoltre che il nuovo ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando il coinvolgimento di tutti gli enti costitutivi della Repubblica (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato), ciascuno secondo le rispettive competenze, nel riconoscimento dei valori dell'attività sportiva.

Per quanto riguarda il contesto normativo in cui si inserisce l'intervento legislativo, si ricorda che, nel testo originale del 1948, la Costituzione non conteneva alcun riferimento all'attività sportiva. A tale esito concorsero verosimilmente due fattori: l'esperienza del fascismo, che dello sport aveva fatto uno dei principali strumenti di propaganda e veicolo della propria ideologia; le difficili condizioni economiche e sociali

lasciate in eredità dal secondo conflitto mondiale.

Di entrambi si trova eco nei lavori dell'Assemblea Costituente, dove peraltro il dibattito sullo sport fu marginale e per lo più incentrato sugli interventi pubblici tesi a garantire, tramite la realizzazione e manutenzione delle strutture necessarie, l'attività motoria e la salute dei giovani. In particolare, nella seduta del 19 aprile 1947, in sede di discussione su quello che sarebbe divenuto l'articolo 31, l'on. Giuliano Pajetta richiamava l'attenzione sul « problema dello sport inteso come garanzia di una gioventù sana che cresca forte nel nostro Paese. Non si tratta più di fare dello sport una preparazione per la guerra, o che la gente ragioni con i muscoli e con i piedi invece che con la testa; ma si tratta di prevenire le malattie che fanno strage nel nostro Paese ».

Gli unici riferimenti allo sport in fonti di rango costituzionale erano previsti, sin dalla loro approvazione e con disposizioni tutt'ora in vigore, da due Statuti speciali: quello del Trentino-Alto Adige (all'articolo 9, n. 11) che assegna alla potestà legislativa concorrente la materia « attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature »; quello del Friuli – Venezia Giulia (all'articolo 4, n. 14) che attribuisce alla potestà legislativa regionale primaria la materia « istituzioni sportive ».

È solo con la riforma del Titolo V, operata nel 2001, che lo sport trova ingresso in Costituzione, sia pur ai limitati fini del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: l'articolo 117, comma terzo, infatti, annovera « l'ordinamento sportivo » fra le materie di competenza concorrente. Circa tale previsione, si è diffusamente osservato come la formula costituzionale non abbia inteso negare il principio consolidato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2011) ma si tratta di orientamento risalente e condiviso anche nella giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Per quanto riguarda le proposte di legge costituzionale che sono state abbinate alla proposta di legge approvata dal Senato, in quanto vertenti sulla medesima materia,

evidenza che presentano consonanze significative rispetto alla proposta di legge C. 3531. Specifica che si tratta delle proposte di legge costituzionale C. 586, d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche, recante « Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport » e C. 1436 Butti e altri, recante « Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di diritto all'esercizio dell'attività sportiva ». Aggiunge che sono state abbinate altre proposte di legge costituzionale che si propongono di modificare l'articolo 32 della Costituzione, introducendovi il diritto all'attività sportiva come componente del diritto alla salute, differenziandosi per alcuni profili normativi e attuativi. Si tratta delle proposte di legge costituzionale C. 731 Prisco e altri, recante « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di promozione dell'accesso alla pratica sportiva »; C. 2998 Versace e altri, recante « Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport »; C. 3220 Belotti e altri, recante « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa »; C. 3536 Gagliardi e altri, recante « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela dell'attività sportiva come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ».

Conclude evidenziando che l'approvazione del progetto di legge costituzionale assume un valore altamente simbolico in un momento storico in cui anche il mondo dello sport è stato messo duramente alla prova dagli effetti della pandemia. Ma obbliga ad essere coerenti con questo importantissimo risultato, con l'impegno di garantire al mondo dello sport una valorizzazione autentica, con ulteriori azioni normative che incidano positivamente sull'intero sistema, promuovendo i necessari cambiamenti attesi, ed investimenti economici certi e permanenti.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

Simona VIETINA (CI) osserva che si tratta di un provvedimento di buon senso. Come sindaco apprezza particolarmente il

riconoscimento del valore educativo, sociale e di benessere psicofisico dell'attività sportiva. Ricordando che è ancora ferma al Senato la proposta di legge per l'introduzione dell'attività motoria nella scuola primaria, approvata dalla Camera. Al fine di dare concretezza al provvedimento oggi in esame, auspica una rapida conclusione dell'*iter* della modifica costituzionale.

Andrea ROSSI (PD) evidenzia che si sta assistendo a un passaggio importante che vede l'accordo di tutte le forze politiche per dare sostegno ad un settore straordinario non solo dal punto di vista sportivo, ma anche relazionale, sociale, economico e culturale che garantisca un fondamentale presidio dei territori. Ricordate quindi le difficoltà del settore legate alla pandemia, auspica che si giunga all'approvazione della proposta di legge costituzionale in esame entro la fine della legislatura.

Antonio PALMIERI (FI), preannunciando il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, sottolinea l'impatto significativo dello sport di base nelle grandi città come luogo di accoglienza e opportunità di integrazione, soprattutto nelle periferie. Confida anch'egli in una rapida e positiva conclusione dell'*iter*.

Luciano NOBILI (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva che ha sostenuto la proposta di legge anche al Senato. Ricorda che nel corso della legislatura lo sport ha avuto ampio spazio e, pertanto, è sensato che essa si concluda con l'introduzione del riconoscimento della pratica sportiva all'interno della Costituzione. Auspica che non ci si fermi ad una mera enunciazione di principi perché, mai come adesso, lo sport costituisce una priorità per il Paese dopo due anni e mezzo molto difficili per le giovani generazioni in particolare che hanno sviluppato anche problemi fisici. Evidenziato che lo sport non deve stare solo Costituzione, ma deve essere anche al centro dell'agenda politica, spera che i prossimi mesi rappresentino una straordinaria chiamata alle armi per lo sviluppo dell'attività sportiva.

Manuel TUZI (M5S) si associa alle parole del collega Nobili perché la modifica costituzionale non resti una mera dichiarazione di principi, ma dia seguito alle riforme che sono in atto sulla pratica sportiva.

Felice MARIANI (LEGA), apprezzando da sportivo il provvedimento in esame, ricorda che lo sport non è mai stato importante come in questo momento in cui riemerge anche la sua funzione di strumento di unità e pace che può riportare le nazioni al dialogo.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato alla Camera un progetto di legge analogo che tuttavia interveniva sull'articolo 32, evidenzia che l'Italia si appresta ad introdurre l'attività sportiva in Costituzione dopo che altri Stati – Ungheria, Portogallo, Grecia, Spagna, Svizzera e Turchia – lo hanno già fatto. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo della Lega.

La Sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI, ringraziando il relatore per il lavoro svolto e per la relazione in cui ha espresso i valori che lo sport trasmette, ricorda che il lavoro trasversale svolto al Senato ha dimostrato che lo sport non ha colore politico e porta tutti a ragionare in maniera univoca. Sottolinea che anche al Senato erano stati presentati diversi progetti di legge che intendevano inserire lo sport in articoli diversi della Costituzione, ma alla fine c'è stata una generale convergenza sull'articolo 33. Aggiunge che riconoscere il valore dell'attività fisica in tutte le sue forme è anche un veicolo di pace e, in proposito, ricorda che si stanno accogliendo a braccia aperte anche gli atleti ucraini in fuga dal conflitto. Apprezza particolarmente la mentalità aperta che, introducendo lo sport in costituzione, fa entrare lo sport nella vita di ognuno. Invita quindi, a partire da questo punto, al riconoscimento di tutte le categorie di lavoratori sportivi che devono essere tutelati anche per fare in modo che non siano costretti a trasferirsi all'estero in cerca di

quelle garanzie che non trovano in Italia. Conclude auspicando che entro la fine della legislatura lo sport trovi il suo posto nella Costituzione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta sospesa alle 13.55 è ripresa alle 14.20.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.

Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, premette che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali sul testo della proposta di legge C. 1972, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, avente il nuovo titolo «Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale».

La proposta di legge A.C. 1972 è finalizzata a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro la sindrome da immunodeficienza acquisita, contenuta nella legge n. 135 del 1990. Nel corso dell'esame in sede referente, la XII Commissione ha apportato molte modifiche al contenuto originario del provvedimento. Qui di seguito si procederà ad un'illustrazione del contenuto del testo modificato, con specifico riferimento alle parti di competenza della VII Commissione.

Il provvedimento, che consta di nove articoli, reca misure contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale, allo scopo di contrastarne la diffusione mediante attività di prevenzione e cura. A tal fine, l'articolo 1 del provvedimento autorizza l'attuazione di un artico-

lato piano di interventi in termini di prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza, *screening*, manutenzione e adeguamento delle strutture sanitarie; potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario, attività di formazione e di aggiornamento professionale nell'ambito delle attività ECM (Educazione continua in medicina), potenziamento dei servizi territoriali per le malattie sessualmente trasmissibili, rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità – ISS in materia di sorveglianza, corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti, potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica.

Le disposizioni riconducibili all'ambito di competenza della VII Commissione sono rinvenibili, in primo luogo, nell'articolo 1, e riguardano alcune tipologie d'interventi, da definirsi e specificarsi nell'apposito Piano contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Si tratta, in particolare, degli interventi di carattere pluriennale riguardanti l'informazione e la ricerca rispetto al fenomeno (lettera a)); lo svolgimento, nell'ambito delle attività di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce, di campagne d'informazione, promosse dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nelle scuole a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte (lettera b)); dello svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria nell'ambito delle attività ECM, con assegnazione di crediti formativi, per il personale dei reparti dedicati (lettera e)); della creazione e inclusione nei *curricula* scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale (lettera m)); del potenziamento della ricerca di base sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche attraverso l'individuazione di specifiche linee di indirizzo e di risorse (lettera o)).

Segnala che, rispetto alla previsione di cui alla lettera m), l'inclusione diretta nei *curricula* di corsi d'informazione e preven-

zione potrebbe essere opzione sovradimensionata rispetto allo scopo che si persegue; per preservare l'autonomia scolastica e degli istituti, la previsione potrebbe forse essere riformulata in modo analogo a quanto avviene più avanti, con una previsione più flessibile adottata dall'articolo 2, commi 3 e 4, per le campagne legate all'HPV.

Un'altra misura d'interesse della Commissione è contenuta nell'articolo 2 (Interventi di *screening* e prevenzione contro l'HPV – *Human Papilloma Virus*). In particolare, il comma 3, al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale anti-HPV definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019, pari al 95 per cento di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita, intende prevede la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul *Papillomavirus* e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati soprattutto in ambito scolastico. Per tale finalità, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica, favorisce l'inserimento, tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado, dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei relativi tumori (comma 4).

Il comma 5 dell'articolo 3 (Presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie) prevede che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV o da AIDS nei minorenni. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 (Norme in materia di personale, di formazione e di aggiornamento), al comma 3, prevede che per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i) – vale a dire per incentivazione di strategie di pre-

venzione e *screening* per l'HIV e le infezioni a trasmissione sessuale su modello *community-based* – le regioni predispongono corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 (Accertamento dell'infezione da HIV) dispone, tra l'altro, al comma 7, che l'accertata infezione da HIV in nessun caso può costituire motivo di discriminazione, in particolare, per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, oltre che per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero della salute, la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario. In particolare, si prevede che il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute garantendo equa rappresentanza a tutte le parti interessate, e la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni.

Gli articoli 8 e 9 recano, infine, le disposizioni finanziarie e finali.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

Vittoria CASA (M5S), *presidente* propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima alla discussione congiunta delle risoluzioni 7-00808 Casa e 7-00823 Lattanzio e quindi all'esame in sede referente della proposta di legge C. 3151 Nitti.

7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.

7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00170 Casa e della risoluzione 8-00171 Lattanzio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle due risoluzioni, rinviata nella seduta del 20 aprile 2022.

Paolo LATTANZIO (PD) illustra una nuova formulazione della sua risoluzione chiarendo di avere espunto due impegni in quanto analoghi a impegni già contenuti nella risoluzione 7-00808 Casa (*vedi allegato 2*).

Valentina APREA (FI), preannuncia il voto favorevole su entrambe le risoluzioni, tenuto conto che concorda con l'accoglienza degli studenti ucraini nelle scuole italiane, i quali, avendo anzitutto problemi di lingua, scontano un rallentamento nell'apprendimento. Apprezza senz'altro l'idea di tenere le scuole aperte in estate, e non solo per gli studenti ucraini, e sottolinea l'importanza di non tenere in considerazione soltanto il rigido calendario scolastico *pre-covid* perché la situazione è pro-

fondamente cambiata e ora c'è soprattutto necessità di recuperare relazioni, emotività e apprendimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), preannunciando il voto favorevole su entrambe le risoluzioni, ne sottolinea l'importanza e assicura l'impegno del gruppo del Partito democratico per ulteriori interventi sulla scuola e sul piano più generale dell'accoglienza.

Germano RACCHELLA (LEGA) preannuncia il voto favorevole anche del gruppo della Lega. Tuttavia ritiene di dover porre all'attenzione del Governo un problema legato all'inserimento degli studenti in classi già composte di circa 26-27 alunni che rischiano di essere, in assenza di specifici interventi, sovraffollate. Ricordando in proposito il ruolo fondamentale esercitato dalle scuole paritarie invita il rappresentante del Governo a farsi carico di una loro inclusione nei finanziamenti del PNRR.

Daniele BELOTTI (LEGA), chiede al relatore Lattanzio di evitare, se possibile, il richiamo solo di grandi organizzazioni quali *Unicef* e *Save the children*, tenuto conto del grande impegno profuso anche da altre realtà meno note del terzo settore a supporto dei profughi ucraini.

Paolo LATTANZIO (PD) chiarisce che il riferimento a queste due realtà è legato al fatto che queste sono state le prime realtà ad aver prodotto *kit* educativi che sono stati utilizzati sia in frontiera sia all'arrivo in Italia dei profughi e che sono stati certificati dal Ministero dell'istruzione. Precisa di aver colto, in proposito, anche alcuni spunti offerti dal Ministro Bianchi che ha chiesto espressamente forme di controllo sulle piccole realtà per evitare un'eccessiva frammentazione negli aiuti. Ritiene pertanto di dover mantenere il riferimento.

Vittoria CASA, *presidente*, conferma che il riferimento a *Unicef* e *Save the children* è meramente esemplificativo e non intende in alcun modo essere esaustivo rispetto alle

tante organizzazioni che si sono attivate a sostegno dei profughi ucraini.

Il Sottosegretario Rossano SASSO esprime parere favorevole sulla risoluzione 7/00808 Casa, fatta eccezione per l'ultimo impegno, relativo alla proroga dell'«organico COVID», su cui esprime parere contrario.

Vittoria CASA (M5S), a seguito dell'espressione del parere da parte del rappresentante del Governo, riformula la propria risoluzione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Rossano SASSO con riferimento al nuovo testo della risoluzione Lattanzio 7/00823 propone alcune riformulazioni degli impegni contenuti nella risoluzione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo LATTANZIO (PD) accoglie le riformulazioni proposte dal Sottosegretario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione Casa 8-00170, come riformulata e la risoluzione Lattanzio 8-00171, come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano.

C. 3151 Nitti.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, on. Carbonaro, ha preannunciato la presentazione di un nuovo testo base della proposta di legge da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. Chiede quindi alla relatrice se intenda illustrare il nuovo testo.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, illustra il nuovo testo specificando che sono stati espunti dal testo originario gli articoli 2 e 3 il cui contenuto rischiava di sovrapporsi a quello del disegno di legge delega in materia di spettacolo in corso di esame al Senato. Propone quindi di adottare tale nuovo testo come testo base per il proseguimento dell'esame (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Vittoria CASA *presidente e relatrice*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, del disegno di legge C. 3533, di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Nel ricordare che nella seduta del 20 aprile scorso era stata svolta la relazione, formula una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni.

Federico MOLLICONE (FDI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia in quanto questo decreto che rappresenta la fine delle restrizioni dovute alla pandemia che sono state tenute fin troppo in vigore, in particolare per quanto riguarda l'uso del *green pass* e delle mascherine. Con riferimento al *green pass* rileva infatti come questo sia uno strumento che non garantisce in alcun modo l'immunità sanitaria. Ricorda che le altre nazioni europee hanno da tempo eliminato qualunque restrizione e che era ora che accadesse

anche da noi. Con riferimento alla situazione cinese manifesta la propria preoccupazione dal punto di vista umanitario per le violente restrizioni di cui giunge notizia, restrizioni peraltro inutili anche dal punto di vista sanitario in quanto il virus tende a indebolirsi man mano che si diffonde.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del PD auspicando che i lavori della Commissione di merito possano proseguire ordinatamente.

Alessandra CARBONARO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 stelle con l'auspicio che la situazione sanitaria vada sempre migliorando.

Germano RACCHELLA (LEGA) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice

La seduta termina alle 17.45.

ALLEGATO 1

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. (Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis e abbinate, risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla XII Commissione, recante interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale;

rilevato che, nel Piano di interventi previsto dall'articolo 1, alla lettera *m*) è prevista la creazione e inclusione nei *curricula* scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale;

valutato che l'inclusione diretta nei *curricula* di corsi d'informazione e prevenzione potrebbe essere opzione sovradimensionata rispetto allo scopo che si persegue;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito per le ragioni esposte in premessa e al fine di preservare l'autonomia scolastica, l'opportunità di utilizzare, nella previsione di cui alla lettera *m*) dell'articolo 1, l'espressione « promozione di attività di informazione e prevenzione » anziché « creazione e inclusione nei *curricula* scolastici di corsi ».

ALLEGATO 2

7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini.**NUOVO TESTO DEL RELATORE**

La VII Commissione,

premessi che:

L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa rappresenta una violazione di principi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto della indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

la guerra in Ucraina ha costretto milioni di persone a fuggire e circa la metà degli sfollati sono bambini. Secondo le recenti stime del Ministero dell'interno, sarebbero oltre 81 mila i profughi arrivati in Italia di cui 42.181 donne, 8.285 uomini e 31.273 minori;

in quella che in Europa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla 2a Guerra Mondiale, i drammatici dati, anche secondo l'ultima relazione dell'Unicef, riportano che i bambini sono le prime vittime della guerra: almeno 131 i bambini uccisi e 191 feriti al 6 aprile, con il numero reale probabilmente drammaticamente più alto, data l'entità di vittime civili nelle aree accessibili;

le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

il testo unico sull'immigrazione (articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l'applicazione delle disposizioni nazionali in ma-

teria. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47);

il 7 aprile 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per richiedere diverse misure per proteggere i minori e i giovani in fuga dalla violenza e per facilitare la loro integrazione nelle comunità del Paese ospitante. Tra i diversi impegni vi è quello di garantire l'accesso all'istruzione e alla sanità per i minori in fuga dall'Ucraina alle stesse condizioni previste per i bambini nei Paesi ospitanti;

la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento dell'Unione europea che mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per giornata scolastica nonché l'accesso effettivo per tutti i bambini bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato; gli obiettivi della garanzia per l'infanzia dovrebbero applicarsi a tutti i minori nell'Unione;

i figli dei migranti e dei rifugiati rientrano spesso tra le lacune della legislazione nazionale, con la conseguenza che i minori sono lasciati indietro, il che può aggravare il loro sottosviluppo sociale e comportare una precarietà, nonché un mag-

giore rischio di essere emarginati, maltrattati e vittime di abusi;

oggi 378 istituti di istruzione secondaria e superiore sono stati distrutti in Ucraina dai bombardamenti russi;

garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'Unione europea e i suoi Stati membri;

l'Unione europea e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono quindi tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti;

ogni Paese è tenuto ad assumere l'impegno di trattare ogni minore richiedente asilo innanzitutto come un bambino, a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo *status* di migrante;

si condivide, come anticipato dal Ministro Bianchi in sede di audizione in Commissione Cultura, l'urgenza di avviare azioni di integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione, tenendo conto della particolare condizione di fragilità dei minori accolti;

nell'accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si dovrà fare riferimento alle molteplici esperienze di *peer education* e *peer tutoring*, in particolare nelle fasi iniziali di approccio, come anche all'utilizzo sperimentato di materiali didattici bilingue o nella lingua madre;

la gravità degli eventi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico;

la barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all'azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione;

si apprezza l'impegno dell'Esecutivo di avviare progetti finalizzati ad affiancare il personale scolastico da mediatori linguistici e culturali che favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale;

quale primo sostegno alle istituzioni scolastiche nel delicato compito di accoglienza ed integrazione, risulta già reperito, in via d'urgenza, un primo stanziamento pari ad euro 1.000.000 da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte in attività di accoglienza;

da dichiarazioni ufficiali si apprende dell'attuazione di un « Piano estate » *ad hoc*, che consentirà una proposta educativa di consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana L2 in un percorso condiviso con i pari, nonché attività di socializzazione, culturali, artistiche e sportive;

si ritiene al contempo urgente l'avvio di programmi di formazione per il personale scolastico necessario già per l'anno scolastico in corso, per i programmi del piano estate e per la programmazione dell'avvio del nuovo anno,

impegna il Governo:

nell'avvio dei progetti di accoglienza scolastica, ad adottare iniziative per dare rilievo alla collaborazione attiva tra istituzioni scolastiche, società civile e gli enti del terzo settore già impegnati sul territorio;

a monitorare affinché le iniziative messe in campo, anche economiche, vengano realizzate sulla base delle esigenze rappresentate dagli uffici scolastici territoriali, in ragione delle concrete necessità correlate all'accoglienza scolare e all'alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall'Ucraina;

ad adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e altri programmi speciali per l'assunzione di insegnanti

ucraini, nonché di insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti;

ad adottare iniziative per destinare risorse adeguate ad avviare percorsi di formazione per i docenti coinvolti dell'accoglienza dei minori;

ad adottare iniziative per censire le professionalità dei profughi adulti beneficiari del sistema di accoglienza, al fine di individuare figure con competenze socio-educative da coinvolgere a supporto dei docenti italiani nei piani di integrazione scolastica;

come già sancito in occasione dell'emergenza sanitaria, a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici anche in lingua ucraina;

a predisporre e fornire, anche avvalendosi di progetti pilota costruiti da realtà del terzo settore quali ad esempio Unicef e *Save the children*, kit di benvenuto educativo;

a prevedere un coinvolgimento del Ministero ucraino competente, al fine di of-

fruire ai minori accolti presso i nostri istituti scolastici un programma scolastico coerente con i programmi da loro già svolti e una continuità didattica;

a valutare l'opportunità di creare un *database* ministeriale con le buone pratiche di accoglienza educativa e mediazione culturale sviluppate dalle scuole e dal privato sociale con riferimento esplicito all'accoglienza dei bambini ucraini;

al fine di migliorare il benessere mentale e a instaurare legami con le comunità di accoglienza, ad avviare iniziative volte a porre il ruolo dello sport e della musica nel processo di integrazione dei bambini e dei giovani ucraini, agevolando l'accesso alle attività e alle manifestazioni sportive nonché a quelle musicali;

a predisporre un monitoraggio settimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche, al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero delle accoglienze.

(7-00823) «Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi».

ALLEGATO 3

7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premessi che:

la perdurante crisi umanitaria che coinvolge l'Ucraina ha già fatto registrare un altissimo numero di profughi in fuga dai territori di guerra;

la maggior parte delle persone in fuga sono donne e bambini, questi ultimi in età scolare;

da quanto si evince dai dati forniti dal Ministero dell'interno, aggiornati a domenica 13 marzo 2022, i profughi ucraini giunti in Italia sono già 37.447;

in particolare, ben 15.147 sono minori, quindi soggetti in età scolare, che hanno subito un violento e repentino cambiamento delle normali condizioni e abitudini di vita, interrompendo i propri percorsi scolastici e ritrovandosi in un Paese di cui non conoscono la lingua;

secondo il comunicato dell'associazione *Save the Children*, i profughi ucraini minori sono già 400.000, e il numero è destinato ad aumentare visto il perdurare e l'inasprirsi del conflitto in atto;

l'impegno delle istituzioni scolastiche italiane è già da tempo volto ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, anche in ragione della prescrizione imposta dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano, prevedendo, per costoro, l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia;

la stessa tutela è garantita ai minori stranieri richiedenti protezione internazio-

nale e ai figli dei minori richiedenti protezione internazionale;

come raccomandato anche dal *vademecum* della Società italiana pediatri, i minori avranno, visti gli eventi traumatici a cui hanno assistito, la necessità di un supporto psicologico e scolastico, da garantire anche attraverso un rapido accesso al sistema educativo di istruzione e formazione, al fine di imparare la lingua e procedere in un percorso di apprendimento e di inclusione sociale;

le risorse stanziare sono insufficienti a far fronte alle necessità di accoglienza e prosecuzione nel percorso scolastico, anche in ragione del prevedibile aumento di arrivi nel territorio italiano di studenti e studentesse di nazionalità ucraina;

si rende necessario immaginare progettualità e attività, da svolgersi anche oltre il termine delle lezioni, per il corrente anno scolastico, che consentano di intraprendere un percorso che garantisca la piena integrazione delle studentesse e degli studenti ucraini;

una limitazione delle attività al solo periodo delle lezioni, dovendosi interrompere con l'arrivo dell'estate, rischia di generare una problematica interruzione dell'attività di supporto culturale, sociale e psicologico;

peraltro, nei prossimi mesi, in assenza di un apposito Piano strutturato di attività di integrazione e di apprendimento, il personale scolastico risulterebbe assai insufficiente a far fronte alle esigenze dei minori ucraini;

a tale scopo, per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico e la

predisposizione di progettualità e attività dedicate a delineare specifici percorsi di accoglienza, integrazione nel sistema nazionale di istruzione e formazione delle studentesse e degli studenti ucraini, si rende ancora più necessario procedere alla proroga del cosiddetto « organico Covid », docente e Ata, già in servizio, fino al 31 marzo 2022,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un apposito fondo per consentire l'apertura degli istituti scolastici anche durante il periodo estivo, anche tra-

mite il coinvolgimento delle varie realtà territoriali, con la stipula di appositi « patti territoriali »;

ad adottare iniziative per elaborare un apposito programma di attività, da svilupparsi anche dopo il termine delle lezioni, nei mesi estivi, finalizzato a consentire agli studenti e alle studentesse di nazionalità ucraina una piena integrazione didattica, linguistica e culturale.

(8-00170) « Casa, Del Sesto, Azzolina, Davide Aiello, Iorio, Villani, Tuzi, Manzo, Nappi, Alaimo, Martinciglio ».

ALLEGATO 4

7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini.**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,

premesso che:

l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa rappresenta una violazione di principi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto della indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

la guerra in Ucraina ha costretto milioni di persone a fuggire e circa la metà degli sfollati sono bambini. Secondo le recenti stime del Ministero dell'interno, sarebbero oltre 81 mila i profughi arrivati in Italia di cui 42.181 donne, 8.285 uomini e 31.273 minori;

in quella che in Europa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla 2a Guerra Mondiale, i drammatici dati, anche secondo l'ultima relazione dell'Unicef, riportano che i bambini sono le prime vittime della guerra: almeno 131 i bambini uccisi e 191 feriti al 6 aprile, con il numero reale probabilmente drammaticamente più alto, data l'entità di vittime civili nelle aree accessibili;

le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

il testo unico sull'immigrazione (articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) garantisce il diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio italiano e prevede per costoro l'applicazione delle disposizioni nazionali in ma-

teria. La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47);

il 7 aprile 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per richiedere diverse misure per proteggere i minori e i giovani in fuga dalla violenza e per facilitare la loro integrazione nelle comunità del Paese ospitante. Tra i diversi impegni vi è quello di garantire l'accesso all'istruzione e alla sanità per i minori in fuga dall'Ucraina alle stesse condizioni previste per i bambini nei Paesi ospitanti;

la garanzia europea per l'infanzia è uno strumento dell'Unione europea che mira a prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale, garantendo ai minori bisognosi l'accesso gratuito ed effettivo a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per giornata scolastica nonché l'accesso effettivo per tutti i bambini bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato; gli obiettivi della garanzia per l'infanzia dovrebbero applicarsi a tutti i minori nell'Unione;

i figli dei migranti e dei rifugiati rientrano spesso tra le lacune della legislazione nazionale, con la conseguenza che i minori sono lasciati indietro, il che può aggravare il loro sottosviluppo sociale e comportare una precarietà, nonché un mag-

giore rischio di essere emarginati, maltrattati e vittime di abusi;

oggi 378 istituti di istruzione secondaria e superiore sono stati distrutti in Ucraina dai bombardamenti russi;

garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'Unione europea e i suoi Stati membri;

l'Unione europea e tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono quindi tenuti a rispettare, proteggere e garantire i diritti ivi sanciti;

ogni Paese è tenuto ad assumere l'impegno di trattare ogni minore richiedente asilo innanzitutto come un bambino, a prescindere dalla sua origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo *status* di migrante;

si condivide, come anticipato dal Ministro Bianchi in sede di audizione in Commissione Cultura, l'urgenza di avviare azioni di integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione, tenendo conto della particolare condizione di fragilità dei minori accolti;

nell'accogliere i bambini e i ragazzi a scuola si dovrà fare riferimento alle molteplici esperienze di *peer education* e *peer tutoring*, in particolare nelle fasi iniziali di approccio, come anche all'utilizzo sperimentato di materiali didattici bilingue o nella lingua madre;

la gravità degli eventi non possono non aver determinato, soprattutto sui più piccoli, ricadute traumatiche che necessitano di adeguato supporto psicologico;

la barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all'azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione;

si apprezza l'impegno dell'Esecutivo di avviare progetti finalizzati ad affiancare il personale scolastico da mediatori linguistici e culturali che favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale;

quale primo sostegno alle istituzioni scolastiche nel delicato compito di accoglienza ed integrazione, risulta già reperito, in via d'urgenza, un primo stanziamento pari ad euro 1.000.000 da destinare alle istituzioni scolastiche coinvolte in attività di accoglienza;

da dichiarazioni ufficiali si apprende dell'attuazione di un « Piano estate » *ad hoc*, che consentirà una proposta educativa di consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana L2 in un percorso condiviso con i pari, nonché attività di socializzazione, culturali, artistiche e sportive;

si ritiene al contempo urgente l'avvio di programmi di formazione per il personale scolastico necessario già per l'anno scolastico in corso, per i programmi del piano estate e per la programmazione dell'avvio del nuovo anno,

impegna il Governo:

nell'avvio dei progetti di accoglienza scolastica, ad adottare iniziative per dare rilievo alla collaborazione attiva tra istituzioni scolastiche, società civile e gli enti del terzo settore già impegnati sul territorio;

a monitorare affinché le iniziative messe in campo, anche economiche, vengano realizzate sulla base delle esigenze rappresentate dagli uffici scolastici territoriali, in ragione delle concrete necessità correlate all'accoglienza scolare e all'alfabetizzazione degli studenti in arrivo dall'Ucraina;

ad adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e la collaborazione con insegnanti ucraini, nonché con inse-

gnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

ad adottare iniziative volte ad avviare percorsi di formazione per i docenti coinvolti dell'accoglienza dei minori;

ad adottare iniziative per censire le professionalità dei profughi adulti beneficiari del sistema di accoglienza, al fine di individuare figure con competenze socio-educative da coinvolgere a supporto dei docenti italiani nei piani di integrazione scolastica;

come già sancito in occasione dell'emergenza sanitaria, a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici o strumenti alternativi ai libri di testo anche in lingua ucraina;

a predisporre e fornire, anche avvalendosi di progetti pilota costruiti da realtà del terzo settore quali ad esempio Unicef e

Save the children, kit di benvenuto educativo;

a valutare l'opportunità di realizzare una sezione del sito *web* istruzione dedicata alla condivisione delle *best practices* di accoglienza educativa e mediazione culturale sviluppate dalle scuole e dal privato sociale con riferimento esplicito all'accoglienza dei bambini ucraini;

al fine di migliorare il benessere mentale e a instaurare legami con le comunità di accoglienza, ad avviare iniziative volte a porre il ruolo dello sport e della musica nel processo di integrazione dei bambini e dei giovani ucraini, agevolando l'accesso alle attività e alle manifestazioni sportive nonché a quelle musicali;

a predisporre un monitoraggio settimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche, al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero delle accoglienze.

(8-00171) « Lattanzio, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi ».

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151
Nitti.****NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3151 ADOTTATO
COME TESTO BASE**

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica promuove lo sviluppo del melodramma e ne sostiene la conoscenza e la diffusione quale fattore inteso a favorire la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale dell'opera lirica italiana)

1. La Repubblica riconosce il giorno 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della celebrazione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative

di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole.

Art. 3.

(Iniziative per la diffusione del melodramma italiano)

1. I soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riserva appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.

3. Gli istituti italiani di cultura all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulla predisposizione del decreto ministeriale che stabilirà i criteri e le modalità per l'attribuzione di risorse destinate a migliorare l'intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti (M2C1-14 del PNRR), di Laura D'Aprile Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI)	157
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	157
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	163
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 D'Attis ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	159
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
---	-----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
5-03434 Businarolo: Ipotesi di ridimensionamento dei confini del parco della Lessinia, nella regione Veneto	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165
5-07450 Braga: Istituzione di un tavolo tecnico nazionale per affrontare la situazione ecosistemica conseguente ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla scarsità della risorsa idrica	161
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	166
5-07605 Torromino: Degrado ambientale dell'area crotonese, con particolare riguardo al fenomeno delle discariche abusive a cielo aperto	161
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	168
5-07947 Butti: Iniziative per la bonifica del sito di Ticosa, in provincia di Como, anche attraverso l'inserimento dello stesso tra i siti di interesse nazionale	161
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	170

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2022.

Audizioni sulla predisposizione del decreto ministeriale che stabilirà i criteri e le modalità per l'attribuzione di risorse destinate a migliorare l'intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti (M2C1-14 del PNRR), di Laura D'Aprile Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossella MURONI, *presidente*, segnala che il presidente della XIII Commissione ha specificato che la Commissione di merito potrebbe avviare l'iter per l'approvazione in sede legislativa.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice*, riferisce alla Commissione sul testo unificato delle proposte di legge recanti *Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acqua-*

coltura, come risultante dagli emendamenti approvati.

La proposta, composta di dieci articoli, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore.

Reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nei predetti settori e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

L'articolo 1 ne esplicita i già descritti oggetto e finalità, disponendo altresì che, con decreto, sono recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma.

L'articolo 2, al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, dispone che venga redatto, con cadenza triennale, un Piano nazionale di interventi, finalizzato alla realizzazione e al finanziamento delle attività oggetto del provvedimento.

L'articolo 3 istituisce, previo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero, l'ufficio dirigenziale non generale per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. L'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA predispone un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni. Il

comma 5, per l'attività dell'ufficio stanziata una somma pari a 300.000 euro annui dall'anno 2022.

L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura e istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni volte all'attuazione del principio della parità di genere. In particolare, al comma 1, è previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali operanti nel settore agricolo, si provvede ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Il comma 2 stabilisce che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo provveda a modificare il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012, nel senso di assicurare il rispetto della composizione degli organi sociali e, a tal fine sopprimendo, all'articolo 3, comma 1, il limite dei tre mandati consecutivi e prevedendo che i compiti di monitoraggio e vigilanza – di cui all'articolo 4, comma 5 – attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente. Ai commi 3, 4 e 5 si prevedono ulteriori modifiche delle disposizioni vigenti volte ad attuare il principio della parità di genere.

L'articolo 6 dispone che, in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repub-

blica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.

L'articolo 7 disciplina la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura stabilendo che – ad eccezione dei casi in cui sia configurabile un diverso rapporto di lavoro – tale qualifica è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile (riguardante l'impresa familiare), al familiare che presta la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di rifinanziamento del fondo rotativo volto a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, prevedendone il rifinanziamento nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

L'articolo 9 reca la consueta clausola di salvaguardia riguardante l'applicabilità delle disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano mentre, infine, l'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari 42,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In conclusione, considerate le meritorie finalità del provvedimento all'esame, formula una proposta di parere favorevole, con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA concorda con la proposta di parere della relatrice.

Tommaso FOTI (FDI), condividendo le finalità del provvedimento nonché la proposta di parere della relatrice, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Nuovo testo C. 1972 D'Attis ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossella MURONI, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha sollecitato l'espressione del parere, in previsione del suo inserimento nel calendario dell'Assemblea del mese di maggio.

Alberto ZOLEZZI (M5S), *relatore*, riferisce alla Commissione sul testo unificato delle proposte di legge recanti Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, come risultante dagli emendamenti approvati, che hanno profondamente modificato il testo originario.

La proposta è volta ad aggiornare l'impianto normativo con cui si è definito l'indirizzo operativo della lotta all'AIDS in Italia, a suo tempo definito con la legge n. 135 del 1990 che viene pertanto abrogata.

L'articolo 1 prevede una serie di interventi di contrasto alla diffusione dell'infezione da HIV mediante politiche di prevenzione e di idonea assistenza alle persone affette da AIDS, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale.

Si tratta di interventi di carattere pluriennale su: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività del terzo settore; attività di *screening* per la diagnosi precoce; potenziamento degli organici; formazione e ag-

giornamento professionale del personale; potenziamento dei servizi territoriali; incremento della qualità dell'assistenza; rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici e presidio di nuove emergenze infettive; distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione; formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici per le persone maggiormente soggette a rischio di infezione; potenziamento della ricerca; contrasto alla discriminazione.

Tra le misure previste figura anche la riqualificazione delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, anche universitarie, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, ivi compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV, anche attraverso la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse e l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi (lettera c).

Tali interventi sono specificati nel Piano triennale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, predisposto dalla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, istituita dall'articolo 7 della proposta, adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

L'articolo 2 prevede misure per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV).

L'articolo 3 prevede misure per la cura dei minorenni affetti da HIV o da AIDS, attraverso l'individuazione di un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie, di un Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche, di un registro italiano per le

infezioni da HIV in pediatria e prevedendo altresì l’emanazione di specifiche linee guida sia sull’utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS che per l’accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all’assistenza specifica e ai bisogni del minorenne.

L’articolo 4 reca norme in materia di formazione e aggiornamento del personale.

L’articolo 5 reca disposizioni volte a facilitare l’accertamento dell’infezione da HIV attraverso l’istituzione di almeno un punto di accesso gratuito e anonimo in ogni capoluogo di provincia. È garantita in ogni caso la riservatezza dei dati personali nonché il consenso dell’assistito alla sottoposizione alle analisi per l’accertamento del virus. Le analisi per l’accertamento dell’infezione da HIV possono essere effettuate su richiesta del minorenne che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, senza necessità di autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale. L’accertata infezione da HIV in nessun caso può costituire motivo di discriminazione, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l’accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l’accesso al credito e alle coperture assicurative.

L’articolo 6 reca i divieti a carico dei datori di lavoro, prevedendo in particolare il divieto di effettuare indagini volte ad accertare l’esistenza della sieropositività all’HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché di accedere ai dati sanitari del lavoratore.

L’articolo 7 istituisce, presso il Ministero della salute, la sezione per la lotta contro l’HIV, l’AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, definendone la composizione e i compiti.

L’articolo 8 reca le disposizioni di carattere finanziario mentre l’articolo 9 reca le disposizioni finali, di coordinamento con la legislazione vigente.

In conclusione, considerate le meritorie finalità del provvedimento all’esame e i limitati profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA ritiene che, per i profili di competenza del suo Ministero, non vi siano elementi di rilievo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2022.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Vannia GAVA.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

5-03434 Businarolo: Ipotesi di ridimensionamento dei confini del parco della Lessinia, nella regione Veneto.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, della quale si dichiara soddisfatta, essendo ben descritta la situazione oggetto dell'interrogazione. Fa presente che l'interrogazione è stata presentata in un momento, ormai risalente, nel quale si era manifestata un'urgenza che al momento sembra essere rientrata. Apprezza la sensibilità del Ministero e della regione Veneto nel seguire la questione, dovendosi prestare particolare attenzione ai territori coinvolti, sui quali va fatto un investimento serio sia per le imprese che vi lavorano, sia per tutelarne la biodiversità.

5-07450 Braga: Istituzione di un tavolo tecnico nazionale per affrontare la situazione ecosistemica conseguente ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla scarsità della risorsa idrica.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta resa dalla sottosegretaria Gava, che ringrazia. Esprime infatti perplessità rispetto alla mancanza di consapevolezza che sembra emergere nella risposta con riguardo alla gravità della situazione idrica, che è sotto gli occhi di tutti. Senza voler mettere in dubbio i dati forniti dall'Osservatorio, che tuttavia vengono formulati secondo parametri combinati e non meramente empirici, rileva che un semplice sopralluogo sul fiume Po permetterebbe a chiunque di capire la gravità della situazione. La drammatica siccità si riverbera anche nel settore agricolo, che sarà chiamato ad uno sforzo ulteriore in ragione delle gravi conseguenze che si verificheranno a causa del conflitto russo-ucraino.

Il livello idrometrico dei laghi è ai minimi storici e chiede pertanto al Ministero di accelerare quanto possibile la valutazione sull'opportunità di istituire un tavolo nazionale che affronti la grave situazione ecosistemica, come richiesto dall'interrogazione che si data a più di due mesi orsono,

e metta in campo soluzioni straordinarie da condividere con il Parlamento.

5-07605 Torromino: Degrado ambientale dell'area crotonese, con particolare riguardo al fenomeno delle discariche abusive a cielo aperto.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Sergio TORROMINO (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dalla sottosegretaria, che ringrazia. La zona di Crotona conta numerosi ettari di terreno da bonificare e la situazione ambientale, già compromessa e aggravata a causa dell'incuria dei cittadini, rappresenta un grave danno di immagine per le poche imprese rimaste sul territorio. Le leggi che dovrebbero tutelare la pulizia e la sicurezza delle strade nonché l'ambiente purtroppo non vengono compiutamente applicate e rivolge pertanto un accorato appello al Ministero affinché monitori con maggiore incisività e costanza la situazione esposta e intraprenda tutte le iniziative opportune per risolvere le problematiche rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo.

5-07947 Butti: Iniziative per la bonifica del sito di Ticoso, in provincia di Como, anche attraverso l'inserimento dello stesso tra i siti di interesse nazionale.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Alessio BUTTI (FDI), replicando, ringrazia la sottosegretaria Gava per aver risposto prontamente all'interrogazione a propria firma, rilevando tuttavia che il contenuto della risposta riprende in larga parte quanto descritto nell'atto da lui presentato. Sarebbe stato interessante capire quali interventi il Ministero potrebbe mettere in campo per risolvere una questione annosa, che non ha un colore politico, essendo stato il progetto originario di bonifica del sito presentato nel 2015 sotto una giunta di

centro sinistra. Esprime perplessità con riguardo alle ragioni indicate dalla regione Lombardia contrarie all'inclusione del sito tra quelli di interesse nazionale e ravvisa la medesima perplessità anche dal tenore della risposta del Governo, elemento che giudica positivo. È opportuno, pertanto, capire se esistono alternative alla bonifica sull'area su cui era presente una tinto-stamperia, area acquistata incautamente dal comune di Como nel lontano 1982, perché, in caso

contrario, non si potrà intervenire con i progetti di riqualificazione urbana che il comune di Como è intenzionato a realizzare.

Rossella MURONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti, recante Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

premesso che la proposta in esame è finalizzata alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore;

evidenziato che – in funzione delle menzionate finalità – si introducono disposizioni volte a eliminare le criticità esistenti nei predetti settori e a contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore;

rilevato che occorre valorizzare adeguatamente il ruolo della donna nel mondo del lavoro, specialmente in quello dell'impresa, accelerando al contempo le procedure necessarie ad un riconoscimento formale dell'impresa femminile al fine di garantire a quest'ultime la possibilità di partecipare ed accedere alle diverse forme di tutela e incentivazione economico-fiscale che il Governo metterà in campo nel prossimo futuro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per quanto esplicitato nell'ultimo capoverso della premessa, abbia cura la Commissione di merito di verificare se occorrono – in relazione ai settori oggetto dell'iniziativa legislativa e tenuto conto dell'importante riflesso sul piano della sostenibilità ambientale e della resilienza – ulteriori misure finalizzate a realizzare gli obiettivi esplicitati dall'articolo 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché verificare la necessità di aggiornare i parametri dell'articolo 53 del citato Codice al fine di ridurli al 51 per cento di partecipazione delle donne nelle imprese.

ALLEGATO 2

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 1972 D'Attis nuovo testo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis, adottata come testo base, recante Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premessi che la proposta in esame è volta ad aggiornare l'impianto normativo con cui si è definito l'indirizzo operativo della lotta all'AIDS in Italia, prevedendo misure di prevenzione e cura di HIV, AIDS, HPV e infezioni e malattie a trasmissione sessuale;

evidenziato che, in funzione delle menzionate finalità, l'articolo 1 prevede interventi di contrasto alla diffusione dell'infezione da HIV mediante politiche di prevenzione e di idonea assistenza alle persone affette da AIDS, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, nell'ambito dei quali viene in evidenza la disposizione di cui alla lettera c), relativa a manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV, anche attraverso la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse e l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi;

appreziate le meritorie finalità del provvedimento;

segnalato che, a distanza di più di 3 anni, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi della legge 22 marzo 2019, n. 29 «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione» che vede una particolare attenzione all'epidemiologia delle malattie infettive e favorisce la conoscenza di dati epidemiologici territoriali aggiornati, fornendo così uno strumento importante di tutela ambientale e sanitaria;

rilevato, al riguardo, che lo studio dei rapporti fra ambiente e salute anche in relazione alle malattie infettive è un cardine del PNRR che vede la creazione di una struttura dedicata alla «*one health*», prefigurata infatti nelle bozze di decreto attuativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire un vincolo nell'ambito del FSN per destinare risorse al potenziamento della ricerca sulle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) anche attraverso l'individuazione di specifiche linee di indirizzo e di risorse;

b) per le ragioni espresse in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare le opportune iniziative per sollecitare l'emanazione dei citati decreti attuativi della legge 22 marzo 2019 n. 29, in ragione della importanza di tale strumento sul versante della tutela ambientale e sanitaria, che necessita di dati epidemiologici territoriali aggiornati.

ALLEGATO 3

5-03434 Businarolo: Ipotesi di ridimensionamento dei confini del parco della Lessinia, nella regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste dall'onorevole interrogante riguardo una presunta ripermimetrazione del Parco della Lessinia, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si specifica che il progetto di legge citato nell'interrogazione avrebbe previsto una riduzione della superficie del Parco del 18 per cento rispetto a quella attuale e, da quanto riportato dall'articolo menzionato, avrebbe come finalità principale il contenimento della popolazione di cinghiali.

Su questo punto bisogna precisare che ISPRA in passato si era espressa favorevolmente in merito ad un Piano di controllo del cinghiale presentato dall'Ente di gestione del Parco, in cui venivano evidenziati i gravi danni causati dalla specie alla biodiversità; purtuttavia, anche a seguito di richiesta di informativa di ISPRA alla Regione Veneto circa la gestione del cinghiale, non sono stati inoltrati adeguati riscontri.

Si rappresenta, altresì, che la provincia di Verona inoltra periodicamente a ISPRA dati di dettaglio sulla gestione della popolazione di cinghiali e, sulla base di tali dati, si evidenzia che esternamente al Parco è stata istituita l'Unità di gestione « Lessinia » in cui è attivo un piano di prelievo del cinghiale in controllo e in caccia che ha contribuito a contenere i danni causati.

Purtuttavia, la Regione Veneto specifica che il progetto di legge regionale richiamato non è stato convertito in legge entro la scadenza della decima legislatura regionale e, pertanto, risulta decaduto.

Alla luce di quanto stabilito dalla Strategia Europea sulla Biodiversità 2030 esplicitata dalla Comunicazione della Commissione n. 380 del 20 maggio 2020, su cui questo Ministero è fortemente impegnato nel darne attuazione, è prevista la creazione di una rete coerente e ben gestita di

zone protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina dell'UE, di cui almeno un terzo sottoposta a tutela rigorosa.

Pertanto, una eventuale riduzione della superficie del Parco dovrà essere argomentata con motivazioni stringenti e di urgenza e in linea con quanto disciplinato dalla Legge quadro sulle aree protette.

Si rappresenta, inoltre, che con la Legge Regionale n. 23 del 2018 la Regione Veneto ha recentemente riformato il sistema di *governance* dei parchi naturali regionali. Con riferimento al Parco regionale naturale della Lessinia, gli organi amministrativi di vertice sono stati individuati rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta n. 39 del 2021 per quanto concerne la Comunità, e con decreto n. 90 del 2021 riguardo il Consiglio direttivo e il Presidente.

La Regione Veneto rappresenta, altresì, che agli organi amministrativi di vertice del Parco in questione si affiancano la Consulta, che assicura un'ampia partecipazione alla vita del Parco ai cittadini riuniti nelle associazioni di settore, ed il Comitato tecnico-scientifico, che arricchisce di competenze specifiche l'attività di gestione.

La Regione rappresenta ulteriormente che l'attuale *governance* del Parco dispone degli strumenti necessari per garantire la conservazione e la valorizzazione dell'area protetta in questione.

In ultimo, si specifica che questo Ministero conferma l'impegno nell'implementare suddetta Strategia delle Biodiversità, così come previsto nell'atto di indirizzo sulle priorità politiche per il triennio 2022-2024, e nel dare attuazione agli indirizzi eurounitari, nonché nel fornire il quadro degli interventi necessari per rafforzare il sistema delle aree protette italiane.

ALLEGATO 4

5-07450 Braga: Istituzione di un tavolo tecnico nazionale per affrontare la situazione ecosistemica conseguente ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla scarsità della risorsa idrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente iniziative per affrontare la grave situazione dei bacini idrografici dovuti alla scarsità di risorsa idrica, si rappresenta quanto segue.

Dai dati elaborati dall'ISPRA si evince che il decennio 2011-2020 è stato il più caldo dal 1961, mentre l'indice di siccità SPI (*Standardized Precipitation Index*) a 6 mesi calcolato a gennaio 2022 mette in evidenza estese condizioni di aridità sul nord Italia, dovute ad un livello di precipitazioni decisamente inferiori alle media sulle regioni alpine, confermando quanto esposto dall'onorevole interrogante.

La stessa ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Acque Irrigue) riafferma la situazione di criticità riguardo la disponibilità della risorsa idrica nel Paese.

Si sottolinea innanzitutto che la situazione idrometeorologica nazionale e il livello di soddisfacimento degli usi idrici sono costantemente monitorati dagli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici, istituiti nel luglio 2016 presso le Autorità di bacino distrettuali mediante Protocolli d'intesa interistituzionali, sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero delle politiche agricole, dal Ministero delle infrastrutture, dalle Autorità di Bacino e dalle regioni appartenenti ai vari distretti.

A tali protocolli d'intesa partecipano anche enti quali ISTAT, CREA, ISPRA, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A., ed ASSOELETTRICA (con l'aggiunta, per il bacino padano, di TERNA Rete Italia, AIPO ed Enti Regolatori dei grandi Laghi sub-Alpini).

Gli Osservatori, la cui attivazione costituisce specifica misura dei Piani di gestione

distrettuali delle acque, così come disciplinato dalla Direttiva quadro 2000/60/CE, sono strutture operative, partecipate da tutti i principali attori distrettuali, pubblici e privati, deputate alla raccolta, all'aggiornamento e alla diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica dei distretti.

Inoltre, gli Osservatori sono incaricati per la definizione di proposte tecniche relative alla regolamentazione dei prelievi e degli usi, in funzione degli obiettivi fissati dai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, ed in coerenza con gli indirizzi forniti della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Gli Osservatori operano anche da Cabina di regia per la previsione e gestione degli eventi di carenza idrica e siccità, garantendo un adeguato flusso di informazioni, necessarie per la valutazione dei livelli della criticità, della sua evoluzione, dei prelievi in atto, e per la definizione delle azioni più adeguate alla gestione proattiva degli eventi da scarsità.

Le attività degli Osservatori sono definite a seconda dei vari scenari di severità idrica, secondo un criterio di proporzionalità ed efficienza.

In caso di «scenario di severità idrica bassa» o di «scenario di severità idrica media», gli Osservatori assumono il ruolo di Cabine di regia, provvedendo alla valutazione delle misure più appropriate per la mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccità, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendo l'attuazione delle stesse misure.

Sul Distretto idrografico del fiume Po, l'Osservatorio si è riunito frequentemente dal mese di febbraio scorso, effettuando una attenta analisi della situazione idro-

meteorologica attuale e prevista, tenendo conto delle riserve idriche disponibili nel distretto, sulla base dei dati e delle informazioni condivise dalle regioni in termini di precipitazioni, temperature, copertura nevosa e portata.

Nello specifico, il Bollettino dell'Osservatorio del 29 marzo ha evidenziato uno scenario attuale di « severità idrica bassa », con il mese di marzo caratterizzato da temperature generalmente inferiori o prossime alle medie del periodo nonché accumuli precipitativi inferiori a quelli tipici del periodo.

L'Osservatorio ha altresì individuato una tendenza verso uno scenario di « severità idrica media », pur se la ripresa dei deflussi nelle principali sezioni del fiume Po ha consentito di interrompere temporaneamente il trend di esaurimento.

Pertanto, atteso quanto esposto, emerge che la situazione è attentamente monitorata da tutti gli Enti che hanno competenza in materia, *in primis* da questo Ministero che partecipa con propri rappresentanti a tutti gli Osservatori distrettuali.

Infine, si rappresenta che le strutture preposte del Ministero, proprio al fine di operare una sintesi a livello nazionale delle problematiche che stanno interessando i diversi territori, così come auspicato dall'interrogante, stanno valutando l'opportunità di convocare un tavolo collegiale con la presenza dei principali soggetti interessati, ovvero le Autorità di bacino in rappresentanza dei singoli Osservatori, oltre che il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle politiche agricole, l'ISPRA e Terna.

ALLEGATO 5

5-07605 Torromino: Degrado ambientale dell'area crotonese, con particolare riguardo al fenomeno delle discariche abusive a cielo aperto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste dall'onorevole interrogante riguardo la situazione di abbandono rifiuti nella città di Crotona, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si rappresenta che i rifiuti abbandonati lungo una strada comunale sono da considerarsi come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*) punto 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che rientrino in detta tipologia «i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacente sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua».

Pertanto, ai sensi dell'articolo 198 del citato decreto, l'obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti, nonché di sopportarne i relativi costi, sono di stretta competenza del Comune nel cui territorio ricadono le strade dove detti rifiuti vengono abbandonati.

Inoltre, con riferimento alla fattispecie descritta, è opportuno richiamare l'articolo 14 comma 1, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258) che affida agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, allo scopo di garantirne la sicurezza e alla fluidità della circolazione.

Pertanto, tale adempimento va attribuito al soggetto gestore che nella maggior parte dei casi coincide con il proprietario delle strade (Comune), o eventualmente a terzi, laddove le stesse siano oggetto di concessione e la gestione non sia affidata a terzi.

Atteso ciò, è solo tale soggetto a poter programmare ed efficacemente attuare le misure necessarie a rimuovere la situazione di insicurezza per la circolazione,

connessa alla presenza dei rifiuti sulla pubblica strada.

Per quanto concerne l'attivazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale al fine di verificare lo stato di degrado dell'area, così come auspicato dall'interrogante, si evidenzia che il Nucleo Operativo Ecologico di Catanzaro e del Gruppo Carabinieri Forestale di Crotona rappresentano come la città di Crotona mostri una diffusa criticità legata al settore dei rifiuti, riconducibile a molteplici fattori endemici del territorio.

Inoltre, recentemente è stato attivato il servizio di raccolta differenziata in modalità «porta a porta», registrando tuttavia criticità proprie di una fase ancora embrionale. Il contestuale ritiro dei cassonetti stradali ha alimentato il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti presso le aree non interessate dal servizio, segnatamente quelle meno frequentate quali, ad esempio, la zona industriale.

Nello specifico, il Comando comunica che l'area in cui sono stati rilevati rifiuti abbandonati è principalmente concentrata, appunto, nella zona industriale e prospicienti, attraversata dalla Strada Statale 106 e che, a causa degli ampi spazi disponibili e della presenza di strutture obsolete in disuso, è in effetti quella maggiormente interessata da tale fenomeno, che si manifesta ad intervalli di tempo non preventivabili.

Tale fenomeno registra, peraltro, un aumento in occasione del verificarsi di criticità presso l'unico impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) presente sul territorio, in riferimento al quale il N.O.E. di Catanzaro ha svolto negli anni scorsi diverse attività d'indagine, sia a seguito di specifica delega dall'Autorità Giudiziaria di

Crotone e Catanzaro, che di esposti circostanziati inoltrati dalla cittadinanza.

In particolare, nel giugno 2019 e nel settembre 2020 sono state effettuate verifiche ispettive per cui sono state redatte specifiche informative di reato diretta alla Procura della Repubblica D.D.A. di Catanzaro e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. Per tale attività il N.O.E. di Catanzaro ha impartito le prescrizioni disciplinate dalla legge n. 68 del 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

Inoltre, nel febbraio 2021 sono stati svolti ulteriori accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, che si sono concretizzati con attività quali il campionamento di reflui industriali e di matrice ambientale (suolo), all'interno della Zona industriale di Crotone.

Infine, i Carabinieri rappresentano che nel territorio del Comune di Crotone è presente la Zona Protezione Speciale « Foce del Neto », area di importante valenza sotto l'aspetto naturalistico e della biodiversità, sottoposta a costante monitoraggio che è stata, sia in passato che in tempi più recenti, oggetto di segnalazioni nonché di specifica attività di perlustrazione per arginare, prevenire e reprimere l'annoso problema.

Alla luce di quanto esposto, questo Ministero, per quanto di competenza, continuerà a monitorare la situazione al fine di evitare il verificarsi di situazioni di abbandono incontrollato dei rifiuti che possono nuocere sia all'ambiente che alla salute dei cittadini, anche attraverso la collaborazione con le autorità preposte.

ALLEGATO 6

5-07947 Butti: Iniziative per la bonifica del sito di Ticosa, in provincia di Como, anche attraverso l'inserimento dello stesso tra i siti di interesse nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente il sito di Ticosa, si rappresenta quanto segue.

La provincia di Como rappresenta che, ai sensi dell'articolo 248 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sulla base delle linee guida di cui alla determina della giunta regionale n. 3509 del 2012, ha provveduto con atto n. 312 dell'8 settembre 2019 al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica relativamente alle opere eseguite negli areali 1 e 2 e da 4 a 13; tali areali sono stati individuati a seguito di approvazione di Progetto Operativo di Bonifica (POB) dal competente Comune di Como con determinazione n. 32/1750 del 14 ottobre 2015, in cui veniva approvata la variante al suddetto Progetto con la quale si prevedeva l'asportazione del materiale dell'areale che non aveva soddisfatto i requisiti normativi.

Si rappresenta che, precedentemente, con determina dirigenziale n. 2647 del 30 dicembre 2015, il Comune di Como ha commissionato autonomamente a proprio consulente indipendente un approfondimento su tale areale, eseguito in data 21 e 22 gennaio 2016 senza la presenza di ARPA Lombardia. A seguito di detto intervento, è stato identificato un orizzonte di 1,5 metri di spessore di rifiuti contenente amianto nell'intorno dell'area già scavata, di cui ARPA rappresenta di essere venuto a conoscenza successivamente, a seguito della comunicazione da parte del Comune di Como nel marzo 2016.

Difatti, il sopracitato atto n. 312 della Provincia di Como, così come disposto dalla richiamata determina della giunta regionale n. 3509, è stato subordinato all'approvazione di un Progetto Operativo di Bonifica (POB) relativo alla sola cella 3 di cui

alla determinazione dirigenziale del comune di Como n. 12/1360 esecutiva dal 17 giugno 2019.

Allo stato attuale, così come ricordato dall'onorevole interrogante, l'area ancora non bonificata è mantenuta in sicurezza mediante copertura con teli in polietilene ad alta densità (HDPE), in attesa degli interventi approvati.

Il Comune di Como ha svolto più tentativi di affidare, mediante gara, gli interventi previsti dal progetto di bonifica della cella 3; purtroppo, a causa di ragioni economiche, in data 21 febbraio 2022 ha organizzato un incontro con la Provincia di Como e ARPA Lombardia durante il quale sono state formulate alcune ipotesi di proseguimento degli interventi.

L'ipotesi di eseguire il progetto così come previsto, seppure la più lineare fra le soluzioni, è inficiata dall'insuccesso delle gare di affidamento indette dal Comune di Como.

Così come menzionato nell'interrogazione, l'ipotesi di intervenire mediante trattamento dei rifiuti in campo al fine di separare la parte contenente amianto dalla restante al fine di ridurre i volumi da smaltire di rifiuto pericoloso, nonché i costi – che rappresentano una delle criticità emerse – non ha trovato il pieno favore da parte della Provincia di Como quale ente di controllo.

Difatti, la stessa Provincia ritiene che i criteri localizzativi allegati al Piano Regionale Gestione Rifiuti sembrerebbero escludere trattamenti di rifiuti contenenti amianto diversi dal mero stoccaggio in siti a distanza minore di 500 metri da funzioni sensibili. Pertanto, la Provincia stessa rappresenta che sarebbe necessaria una rivalutazione della caratterizzazione della cella 3, a suo tempo fatta in maniera autonoma

dal Comune, da effettuarsi congiuntamente con ARPA, qualora il Comune intenda procedere ad una revisione del POB approvato.

Ancora, durante l'incontro è stata valutata l'ipotesi di mettere in sicurezza il materiale presente, lasciandolo in sito, anche se suddetta ipotesi deve essere ulteriormente approfondita in quanto le operazioni di messa in sicurezza sono interventi di bonifica normalmente rivolti alle matrici ambientali (suolo superficiale, profondo o acque sotterranee) contaminate o, eventualmente, ai riporti qualora soddisfino determinati requisiti.

Un'ulteriore ipotesi presa in esame riguarda, come ricordato dall'interrogante, la collocazione del materiale in un volume confinato « *in situ* » secondo i criteri definiti da apposita Determinazione di Giunta Regionale n. XI/5703 del 15 dicembre 2021.

Infine, è stata posta dalla Provincia di Como come ulteriore azione quella dell'eventuale applicabilità della Determinazione regionale n. 4422 del 17 marzo 2021 rubricata « Approvazione di criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti per discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 2003 ».

Successivamente il Comune di Como, attraverso determinazione di Giunta, in data 24 febbraio 2022 ha espresso parere favorevole al conferimento di un incarico esterno per la verifica di percorsi alternativi, ivi compresi quelli delineati dalla Provincia (ovvero messa in sicurezza permanente o confinamento volumetrico), stabilendo altresì di liberare i fondi previsti a bilancio

per la realizzazione dei lavori mandandoli in avanzo di amministrazione.

Con la medesima determina comunale del 24 febbraio viene stabilito che il termine per il completamento del progetto di bonifica potrà essere compiutamente definito all'esito delle necessarie verifiche procedurali e progettuali, una volta ottenuto il rifinanziamento dell'opera.

In ultimo, la Regione Lombardia rappresenta che il procedimento di bonifica del sito ex-Ticosa è comunque di competenza comunale e, sulla base degli elementi che ha a disposizione, non ravvisa problemi di natura procedurale.

Inoltre, la stessa non ravvisa, in quanto potenziale soggetto richiedente, la sussistenza delle condizioni per cui il sito in oggetto possa diventare di interesse nazionale (SIN) a norma dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La Regione, altresì, esprime la propria piena disponibilità a collaborare con il Comune di Como, soprattutto per quanto concerne le scelte progettuali, nello spirito di condivisione della problematica praticata fino ad oggi.

Atteso che ogni variazione degli interventi sulla cella 3 dovranno essere approvati dal Comune in variante al progetto attuale, e che un eventuale inserimento del sito ex Ticosa fra i siti di interesse nazionale abbisogna di apposita istruttoria tecnica e d'intesa con la Regione competente, questo Ministero continuerà a interloquire con tutti i soggetti competenti al fine di fornire adeguata assistenza per garantire la tutela ambientale e della salute pubblica.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile	172
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara	172

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2022.

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e

navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 aprile 2022.

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.
C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	184
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	185

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	181
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Testo unificato C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica</i>)	186
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una coopera-

zione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla Commissione III Affari Esteri, il disegno di legge C 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato

tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Mattia MOR (IV), *relatore*, osserva che la sottoscrizione del cosiddetto « Trattato del Quirinale » si colloca nella cornice di un rilancio del processo d'integrazione europea con l'affermazione di una dimensione franco-italiana accanto al lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco – emblemizzato dal Trattato dell'Eliseo del 1963, siglato dal generale de Gaulle e dal Cancelliere Adenauer – quali fulcri della stabilità e del rilancio del disegno europeo. Osserva, altresì, che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha profondamente modificato l'equilibrio dei rapporti tra i principali Stati membri, rilanciando il ruolo di fulcro della Francia, Paese storicamente legato ai valori giuridico-politici della tradizione liberaldemocratica, membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dotato di un'autonoma forza di dissuasione nucleare. Il rilancio della dimensione italo-francese come cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione europea ha così acquisito nuovo *appeal*, mentre Parigi mirava a consolidare ulteriormente l'asse con la Germania, con un nuovo Trattato, emblematicamente sottoscritto ad Aquisgrana, il 22 gennaio 2019, dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel, che introduce una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, similmente a quella delineata all'interno dell'Alleanza Atlantica, ed al quale si aggiungono convenzioni sia ancora in ambito militare sia di sicurezza interna.

Evidenzia che il Trattato di Aquisgrana ha sicuramente costituito un riferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, pur con tutte le ovvie differenze rispetto ad un sistema franco-tedesco costruitosi a partire dal 1963, anche se vi sono alcuni elementi qualificanti dell'accordo italo-francese a partire dallo spazio riservato alle questioni agricole ed agroalimentari, con un'attenzione specifica alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Ricorda che talune recenti incomprensioni tra Francia e Italia sono state superate con due incontri bilaterali tra il Presidente Mattarella ed Emmanuel Macron, rispettivamente a Chambord nel maggio del 2019 ed a Napoli nel febbraio del 2020 e che tale significativa ripresa di rapporti si è via via orientata alla stipula di un nuovo accordo quadro franco-italiano. Sottolinea che la decisa ripresa dei rapporti tra Roma e Parigi è fondata anche su una base strutturale piuttosto forte nell'economia: si contano infatti diversi gruppi industriali a partecipazione mista francese e italiana nei settori spaziale, navale, aeronautico, elettronico, automobilistico e ottico, che nel complesso impiegano oltre 600 mila lavoratori. A fronte di un buon numero di gruppi economici italiani con investimenti in Francia – settori assicurativo, turistico, alimentare e della ristorazione, con all'incirca 240 mila addetti – ben più cospicua è la presenza francese in aziende operanti in Italia nei settori finanziario e bancario, della moda, della telefonia, della grande distribuzione, che complessivamente impiegano circa 1 milione e 700 mila addetti.

Rileva che il Trattato del Quirinale ha quindi lo scopo di collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro istituzionalizzato che ne strutturi e rafforzi i contenuti, attraverso un metodo e una prassi di consultazione che valorizzino le sinergie tra le rispettive posizioni e preservino il dialogo anche quando le posizioni di merito rimangano differenti. Tale cooperazione rafforzata è inserita nel quadro di riferimento europeo, più volte ricordato nel testo a partire dal preambolo, nella prospettiva di impostare il rafforzato rapporto bilaterale tra Roma e Parigi come elemento di rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità di azione internazionale, nonché per la promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi. Si tratta di una cooperazione strutturata a più livelli che investe ambiti rilevantissimi delle politiche pubbliche dei due Stati, dalla politica estera alla sicurezza e difesa.

Per quanto di stretto interesse per la Commissione, ricorda soprattutto le significative disposizioni riguardanti la coope-

razione economica e industriale con la creazione di un *forum* di consultazione, con distinti segmenti, tra il Ministero francese dell'economia e i Ministeri italiani dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per le parti di rispettiva competenza. Egualmente significativi gli aspetti relativi ai trasporti, con la creazione di un dialogo strategico sui trasporti e all'istruzione, università e ricerca con un incontro ministeriale biennale aperto a operatori pubblici e privati della ricerca. È previsto, inoltre, un Comitato di cooperazione frontaliere, con compiti consultivi e propositivi.

Fa presente che il preambolo richiama innanzitutto i principi fondamentali e gli obiettivi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato sull'Unione europea. Nel preambolo è inoltre riconosciuto che la pandemia di coronavirus ha messo in luce la profonda interdipendenza tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Quanto allo specifico articolato, riferisce che il Trattato italo-francese, oltre al preambolo, consta di 12 articoli. Evidenzia che l'articolo 1, dedicato agli affari esteri, impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra loro e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, in particolare su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione mediterranea, anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate.

Segnala che l'articolo 2, concerne sicurezza e difesa e prevede una serie di impegni nel quadro dei comuni sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale compreso il rafforzamento e la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza mentre l'articolo 3, in materia di affari europei, prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni comuni nelle questioni europee di interesse di entrambe, in particolare nei principali settori della politica economica europea.

Ricorda che in base all'articolo 4 sulle politiche migratorie, giustizia e affari interni, le Parti rafforzeranno la loro cooperazione per una riforma della politica mi-

gratoria e d'asilo europea basata sui principi di responsabilità e solidarietà condivise tra gli Stati membri, per la prevenzione e il contrasto delle minacce criminali transnazionali, in materia di protezione civile e tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, e assicureranno un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale della consegna di persone. È prevista infine la costituzione di un'unità operativa italo-francese nel quadro della cooperazione tra le rispettive Forze di polizia.

Sottolinea che l'articolo 5, di maggiore interesse per la Commissione, riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale. In base al comma 1, oltre alla collaborazione tra i rispettivi operatori economici, le due Parti si impegnano a facilitare gli investimenti reciproci e promuovono progetti congiunti per lo sviluppo di *start-up*, piccole e medie imprese e grandi imprese, in un'ottica di strategie comuni sui mercati internazionali e nel quadro di un'Europa sociale. Ricorda come il comma 2 dispone di misure di coordinamento degli investimenti nei settori strategici, al fine di delineare dei piani di rilancio nazionali per la fase successiva alla crisi pandemica. Il rafforzamento della sovranità e della transizione digitale europea viene riconosciuto dalle Parti come prioritario nella loro cooperazione, soprattutto nei settori strategici quali le nuove tecnologie, la *cybersecurity*, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei pagamenti e il calcolo quantistico. Il comma 3 prevede l'impegno di Italia e Francia ad operare per una migliore regolamentazione a livello europeo ed internazionale del settore digitale e del cyberspazio. Il comma 4 stabilisce l'intensificazione della collaborazione italo-francese tra i rispettivi servizi di coordinamento contro le frodi e tra le rispettive amministrazioni fiscali. Il comma 5 istituisce un Foro di consultazione tra i Ministeri competenti per l'economia, le finanze e lo sviluppo economico, da riunire con cadenza annuale a livello ministeriale onde assicurare un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche e sulle politiche industriali.

Fa presente che l'articolo 6 comprende una serie di obiettivi riconducibili sia allo sviluppo sociale e inclusivo sia allo sviluppo sostenibile. Ai più generici impegni di integrare la protezione del clima in tutte le politiche e ridurre le emissioni prodotte dai trasporti, si affiancano quelli più specifici di fare del Mediterraneo un mare pulito, di favorire la resilienza del sistema agricolo e agro-alimentare e di proteggere e promuovere le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea. In base ai commi 4 e 5, le Parti cooperano per accelerare la decarbonizzazione in tutti i settori, sviluppando le energie rinnovabili e promuovendo l'efficienza energetica. Italia e Francia cooperano inoltre a livello bilaterale e in ambito europeo per una riduzione delle emissioni prodotte dai trasporti, sviluppando modelli di mobilità puliti e sostenibili.

Riguardo alla cooperazione spaziale, l'articolo 7 prevede che Roma e Parigi inquadrano la loro collaborazione nella costruzione dell'Europa dello spazio, come una delle dimensioni chiave dell'autonomia strategica e dello sviluppo economico comune. La cooperazione bilaterale si collocherà in particolare nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea, come disciplinato dai commi 1 e 2. Per quanto concerne la messa in orbita di satelliti sottolinea che Italia e Francia sostengono la preferenza per i lanciatori istituzionali europei *Ariane* e *Vega*, e riaffermano il loro sostegno alla base europea di lancio di Kourou. Il comma 3 stabilisce che le due Parti intendono altresì incoraggiare la cooperazione industriale per quanto riguarda l'esplorazione e l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la navigazione per mezzo di apparati satellitari.

Segnala poi che l'articolo 8 in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, oltre a considerare l'impegno a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, prevede che le Parti favoriscano la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, si adoperino per una cooperazione sempre più stretta tra i loro rispettivi si-

stemi di istruzione, rafforzino la collaborazione universitaria anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee, potenzino i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e sostengano l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.

L'articolo 9 reca le norme sulla cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile. Evidenzia che la collaborazione tra Italia e Francia si estenderà agli ambiti dell'industria culturale e creativa, accompagnando altresì l'evoluzione digitale del settore: verranno facilitate le coproduzioni di opere culturali, in particolare cinematografiche, audiovisive e sceniche, nonché la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma comune. Saranno altresì facilitate le collaborazioni nei settori del design, dell'architettura e della moda, partecipando alle principali manifestazioni di livello internazionale.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. Il comma 4, in particolare, prevede lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, anche in ragione degli aspetti ambientali che interessano la mobilità ferroviaria transalpina.

Fa quindi presente che l'articolo 11 riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo da tenersi annualmente e istituisce un « Comitato strategico paritetico » al livello dei Segretari Generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro, riportato in allegato alla relazione di accompagnamento del provvedimento, che sarà aggiornato annualmente in occasione dei vertici intergovernativi.

Ricorda, infine, che l'articolo 12 reca le disposizioni finali e prevede che il Trattato avrà effetto dal primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui ciascuna Parte comunica all'altra la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del Trattato medesimo.

In conclusione, sottolinea che l'Accordo viene percepito senz'altro come un'occasione di sviluppo, come strumento di facilitazione messo in campo dai propri governi, e in tal senso, nei settori della tecnologia, della manifattura, del lusso o degli investimenti, le aziende potranno coglierne il valore aggiunto.

Alla luce di queste valutazioni esprime il proprio orientamento positivo sul provvedimento all'esame (*vedi allegato 1*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) annuncia il voto di astensione della componente Alternativa sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla Commissione XII Affari Sociali, il nuovo testo della proposta di legge C. 1972 D'Attis – alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 1788 Rizzo Nervo, C. 3464 Siani – recante norme per favorire interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza.

Cecilia D'ELIA (PD), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, volto ad aggiornare i contenuti della legge n. 135 del 1990 che ha definito l'indirizzo operativo della lotta all'AIDS in Italia e che viene abrogata dall'articolo 9,

comma 2, della medesima proposta di legge. Osserva quindi che la proposta di legge all'esame è quindi finalizzata ad adeguare lo strumento normativo alla mutata situazione della malattia derivante dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e a non disperdere il patrimonio di esperienze, reti e capacità di intervento nella cura di questa malattia, che si è costruito in questi anni, ove all'attività legislativa, inizialmente finalizzata ad individuare una serie di interventi mirati a contrastare la diffusione dell'infezione da HIV mediante politiche di prevenzione e di idonea assistenza alle persone affette da AIDS, si è affiancata nel corso del tempo un'articolata attività regolatoria. Oggi l'infezione da HIV è una patologia controllabile, per la quale esistono terapie che sono in grado di consentire una sopravvivenza analoga a quella di una persona che non ne sia affetta. È, tuttavia, una patologia che presenta una mutabilità intrinseca, che non consente di diminuire l'impegno nella prevenzione e nella ricerca e adozione di cure sempre aggiornate.

Passando al testo della proposta di legge, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione, ricorda preliminarmente che essa è composta di nove articoli. Avverte che i profili di interesse per la Commissioni sembrano assai labili; tuttavia, considerato il rilevante interesse pubblico concernente la materia affrontata ritiene opportuno illustrarne analiticamente, sia pure brevemente, l'intero articolato.

Segnala, innanzitutto, che l'articolo 1 prevede l'adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, predisposto dalla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (da ora in poi: « Piano ») del Comitato tecnico sanitario, istituito dal successivo articolo 7, comma 1, e adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ciascun Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio (comma 2). Gli

interventi, dettagliati nel comma 1, sono i seguenti: interventi di carattere pluriennale su prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno all'attività degli enti del terzo settore; interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce; manutenzione e adeguamento dei reparti di ricovero per malattie infettive anche attraverso la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno nonché l'adeguamento e potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi, nonché di potenziamento dei relativi organici del personale sanitario e socio-sanitario; attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS; potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione e il trattamento delle infezioni e malattie a trasmissione sessuale, loro adeguamento alle esigenze sanitarie emergenti e potenziamento dei servizi di prevenzione, assistenza, trattamento e cura adottando un approccio integrato, personalizzato e con l'ausilio di *équipe* multidisciplinari; incremento della qualità dell'assistenza attraverso un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che abbia come obiettivo la personalizzazione delle terapie che tenga conto del progressivo invecchiamento della popolazione HIV e della maggiore prevalenza di comorbidità; rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza e raccolta di dati epidemiologici favorendo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS; incentivazione di strategie di prevenzione e *screening* per l'HIV e le infezioni a trasmissione sessuale su modello *community-based*; incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione riconosciuti efficaci anche da parte delle farmacie di comunità dei farmaci innovativi e in distribuzione diretta; creazione e inclusione nei *curricula* scolastici di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole se-

condarie di primo e secondo grado, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale; utilizzo, secondo indicazione medica, di strumenti di prevenzione, anche farmacologici, per le persone maggiormente soggette a rischio di infezione (il « Piano » individua le condizioni di fragilità cui è concesso l'utilizzo dei suddetti strumenti); potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale; iniziative di contrasto alle discriminazioni anche mediante campagne di sensibilizzazione. Il comma 3 stabilisce che nel definire e specificare i predetti interventi il « Piano » tiene in considerazione le caratteristiche, le necessità e i bisogni specifici dei pazienti in età pediatrica e delle loro famiglie. Il comma 4 stabilisce che le regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase del ricovero, sia possibile la prosecuzione della cura presso il domicilio dei pazienti con l'obiettivo di garantire una buona qualità della vita correlata allo stato di salute, definendo altresì modalità generali e criteri per il trattamento domiciliare, rinviando ad un decreto del Ministro della salute la definizione di modalità di accreditamento e le forme di convenzione nonché le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché il sistema sanzionatorio. Il comma 5 specifica che le regioni favoriscono, incentivano e assicurano la co-programmazione, co-progettazione e realizzazione di strategie di prevenzione e *screening* per l'HIV e le infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*, implementate dagli enti del terzo settore sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute e, il comma 6, che

esse assicurano, almeno nei capoluoghi di provincia, centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuiti dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore. Il comma 7 disciplina anche l'istituzione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, collegati funzionalmente ai reparti per malattie infettive.

Evidenzia poi che l'articolo 2, inserito in fase emendativa, dispone interventi contro l'HPV – *Human Papilloma Virus*. Allo scopo di contrastarne la diffusione sono garantiti programmi di *screening* oncologici gratuiti: i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* sono demandati a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Sono inoltre promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sul *Papillomavirus* e sulle opportunità di prevenzione dei tumori HPV-correlati allo scopo di raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale definiti nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale, pari al 95 per cento di copertura per i ragazzi e le ragazze nel dodicesimo anno di vita: a tal fine viene favorito l'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado di appositi progetti.

Fa inoltre presente che l'articolo 3, anch'esso inserito in fase emendativa, reca disposizioni circa la presa in carico di minorenni affetti da infezioni da HIV o da sindrome da AIDS e delle loro famiglie. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni tra i minorenni e tra le loro famiglie si prevede anche che presso ogni regione e provincia autonoma sia individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati: i requisiti delle strutture dedicate saranno definiti con successivo decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia anti-retrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS, distinguendo tra neonati, bambini e adolescenti. Le linee guida devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle eventuali patologie correlate. Il comma 4 dispone che nel trattamento a domicilio del minorenne affetto da HIV o da AIDS il pediatra di libera scelta collabora e si coordina con il centro regionale pediatrico di riferimento nonché con i servizi sanitari e sociosanitari territoriali. Il comma 5 promuove progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV o da AIDS nei minorenni. Il comma 6 prevede l'istituzione, entro i tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche per il cui funzionamento si escludono ulteriori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, il comma 7 istituisce presso il Ministero della salute il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Infine, il comma 8 dispone che con decreto del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per l'accoglienza dei minorenni con malattie infettive o sospette di esserlo esclusivamente in aree pediatriche dedicate, adatte all'assistenza specifica e ai bisogni del minorenne e dotate di personale medico e infermieristico pediatrico con specifiche competenze infettivologiche.

Osserva che l'articolo 4, in materia di personale, prevede che si provveda mediante concorsi pubblici per il potenziamento di livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura, alla copertura di posti vacanti di personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse

e nei laboratori. In caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie. Per quanto riguarda i corsi di formazione e di aggiornamento professionali per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, il comma 2 impegna le aziende sanitarie locali ad organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale (garantiti anche al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale) per i professionisti sanitari sui temi oggetto della legge all'esame nell'ambito del Programma nazionale ECM.

Sottolinea che l'articolo 5, sull'accertamento dell'infezione da HIV, dispone innanzitutto al comma 1 che il Ministero della salute e le regioni assicurano che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV. Il comma 2 dispone che gli operatori sanitari che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di un caso di infezione da HIV, con o senza AIDS, sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita così come previsto per le altre patologie croniche. Il comma 3 unifica il sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS pur mantenendo le garanzie di tutela della riservatezza dei dati personali. Il comma 4 dispone che nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso consapevole, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, salvo che per motivi di necessità clinica nell'interesse di un soggetto impossibilitato a prestare il consenso. Il comma 5 reca disposizioni concernenti le analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV dei minorenni, stabilendo doveri e cautele. Il comma 6 prevede che la comunicazione dei risultati di esami diagnostici diretti o indiretti per l'accertamento dell'infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti, mentre il comma 7 esclude che l'accertata infezione da HIV

possa costituire motivo di discriminazione, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative e sportive, per l'accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l'accesso al credito e alle coperture assicurative.

Il comma 1 dell'articolo 6 detta norme concernenti divieti a carico dei datori di lavoro. Nello specifico, si dispone che essi non possano svolgere indagini di ogni forma, volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività all'HIV nei dipendenti o nei candidati in fase preselettiva o preassuntiva per l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il comma 2 estende le tutele già previste dal comma 7 dell'articolo 5 anche alle forme preselettive e preassuntive. Il comma 3 fa divieto ai datori di lavoro, o a chi ne fa le veci, di accedere ai dati sanitari del lavoratore tramite ogni forma e specie di strumento, nei limiti della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della *privacy*. Il comma 4 dispone circa le sanzioni per le suddette violazioni, applicando quelle previste dall'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.

Evidenzia quindi che l'articolo 7 istituisce, presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario, composta da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali in ambito HIV e relative comorbidità, e rappresentanti degli enti di terzo settore, o che comunque perseguano, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, con comprovata esperienza in attività di prevenzione, *screening*, cura dell'HIV o supporto delle persone con HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Il numero dei componenti e i criteri di composizione sono stabiliti dal Ministro della salute, garantendo equa rappresentanza e comunque la presenza di almeno due rappresentanti del Ministero della salute, di un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, di un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e di un rappresentante delle regioni. Tale sezione collabora all'attuazione del « Piano » e indica le misure

necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche attraverso il raccordo costante con le Commissioni regionali la cui istituzione è prevista dal comma 3. Il comma 4 assegna al Governo l'obbligo di presentare alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del « Piano ».

Ricorda che l'articolo 8 reca le disposizioni di natura finanziaria.

Infine, l'articolo 9 prevede le disposizioni finali concernenti l'entrata in vigore della legge in esame e l'abrogazione della legge n. 135 del 1990. Segnala che il comma 2 fa salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.

Concludendo il suo intervento, formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 379.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 aprile 2022.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, ricorda che in occasione dell'ultima seduta la Commissione ha concordato di richiedere al Presidente della Camera di prorogare di dieci giorni il termine per la deliberazione del parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la cui scadenza era prevista per il 26 aprile.

Avverte che con lettera del 22 aprile il Presidente della Camera ha disposto di prorogare di dieci giorni il termine per la deliberazione del parere e comunica, pertanto, che il termine per l'espressione del parere scadrà venerdì 6 maggio 2022.

Il Viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN fa presente che il testo dell'Atto in oggetto trasmesso inizialmente, poi emendato, conteneva un errore materiale nel riportare in tabella gli importi relativi ad alcuni articoli dello schema di decreto di riparto di cui all'articolo 148 legge n. 388 del 2000. Chiede quindi di tenere conto delle seguenti rettifiche alla Tabella Allegato A (articolo 1):

alla riga dell'articolo 2 Vigilanza, sicurezza e conformità prodotti e digitalizzazione, sostituire l'importo di € 17.310.000,00 con l'importo di € 17.160.000,00;

alla riga dell'articolo 3 Educazione al consumo sostenibile e digitale, sostituire l'importo di € 4.800.000,00 con l'importo di € 4.500.000,00;

alla riga dell'articolo 4 Informazione, comunicazione e rafforzamento tutele, sostituire l'importo di € 11.140.000,00 con l'importo di € 11.690.000,00;

alla riga dell'articolo 6 Conoscibilità prezzi e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, sostituire l'importo di € 3.000.000,00 con l'importo di € 2.900.000,00.

Fa infine presente che rimangono confermati gli importi relativi alle righe corrispondenti agli articoli 5, 7 e 8, nonché l'importo totale.

La Commissione prende atto.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

Testo unificato C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre la Commissione ha deliberato di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente e, nella medesima seduta, ha deliberato, altresì, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di quaranta giorni, di una relazione tecnica sul predetto testo, la cui trasmissione è stata sollecitata una prima volta, con lettera in data 10 febbraio 2022.

Ricorda altresì che, in esito alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 6 aprile 2022, in data 13 aprile 2022 la Presidenza della X Commissione ha scritto al Governo per sollecitare nuovamente la trasmissione

della predetta relazione tecnica in merito alla proposta di legge in titolo, anche in considerazione della programmazione dei lavori dell'Assemblea che ha iscritto l'esame delle abbinare proposte di legge in oggetto nel programma dei lavori del prossimo mese di maggio.

Avverte che in data 21 aprile 2022 è stata trasmessa alla Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la relazione tecnica sul provvedimento redatta dal Ministero dello sviluppo economico e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, messa a disposizione dei deputati, ai quali è stata già inviata informalmente, e della quale dispone la pubblicazione in allegato al resoconto (*vedi allegato 3*).

Valuta quindi utile che il relatore prospetti alla Commissione le modalità con le quali ritiene che si possa procedere nell'esame del testo unificato adottato come testo base dalla Commissione.

Mattia MOR (IV), *relatore*, prende atto di quanto contenuto nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, osserva, è stata comunque trasmessa con più di un mese di ritardo rispetto alla scadenza assegnata.

Ripercorre, quindi, brevemente l'iter del provvedimento sottolineando, in particolare modo, che insieme ai colleghi primi firmatari delle proposte di legge abbinare, soprattutto in sede di Comitato ristretto, sono state svolte ripetute interlocuzioni con i Ministeri competenti prima che la Commissione deliberasse l'adozione del testo unificato come testo base per il seguito dell'esame. Segnala che tali interlocuzioni sono state svolte anche dopo l'adozione del testo base ed evidenzia, peraltro, che già per domani è in calendario un incontro informale con i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico. Ritiene che all'esito del predetto incontro potrà essere in grado di presentare alla Commissione un nuovo testo, allineato ai contenuti della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, di talché già dalla prossima setti-

mana la Commissione potrà proseguire il suo esame.

Segnala, inoltre, che il gruppo Italia Viva ha chiesto che il provvedimento venga inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno e conta che tale scadenza possa essere rispettata.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. (C. 3423 Governo).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bila-

terale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 » (C. 3423 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione, esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante «Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emer-	genza » (Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb.), esprime PARERE FAVOREVOLE.
---	---

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Testo unificato
C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.**

RELAZIONE TECNICA

MEF - RGS - Prot. 31953 del 01/03/2022 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 18963/2022
Allegati:
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
all'Ufficio del Coordinamento Legislativo
all'Ufficio Legislativo Finanze

OGGETTO: AC 1239 e abb. - Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. **Testo unificato.**

Si fa riferimento al testo unificato adottato come testo base dalla X Commissione sulle proposte di legge C. 1239 e abb., recante disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante ulteriori agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione, che si affiancano alle misure agevolative già presenti a legislazione vigente. Unitamente al provvedimento è pervenuta, ai fini della verifica, la relativa relazione tecnica predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico.

Preliminarmente, si evidenzia che l'articolato in esame non indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure proposte e, pertanto, dovrà essere necessariamente integrato, per ciascuna norma recante effetti finanziari negativi con l'indicazione degli oneri recati e con la pertinente disposizione di copertura.

Tanto premesso, per quanto di competenza, in ordine alle norme contenute nell'articolato si rileva quanto segue.

Art. 2 - Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative

La disposizione introduce, in alternativa alle detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 29 e 29-bis del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii e di cui all'art. 38, commi 7 e 8, del DL 34/2020 (previste nella

misura massima del 50% dell'investimento effettuato) un beneficio in forma di credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, anche tramite gestori di fondi d'investimento, in start-up e PMI innovative, di importo pari al 50 per cento della detrazione spettante.

Al riguardo, non è chiaro se la previsione sia da intendersi nel senso della limitazione del beneficio alla metà di quello derivante dall'utilizzo della detrazione, né – peraltro – appare definito il rapporto con le vigenti ipotesi di detrazione disciplinate, da ultimo, dall'art. 38, commi 7 e 8 – rectius, di cui all'articolo 4, comma 9-ter del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, come introdotto dal predetto comma 8 – anche in rapporto all'utilizzo dell'agevolazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Al riguardo, fermo restando che è necessario acquisire le valutazioni dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze anche ai fini di una possibile riformulazione del testo che lo renda maggiormente intelligibile, la nuova disposizione – nell'ottica di un ulteriore incentivo all'investimento – sembra prefigurare la possibilità di fruire, in alternativa alla detrazione di un credito d'imposta utilizzabile, tramite una sorta di delega (ovvero di cessione) al gestore/intermediario, anche ai fini di compensazione dell'importo applicato da quest'ultimo quale imposta sostitutiva, particolarmente incentivante nel caso di portafogli di investimento diversificati. Posto che non appare chiaro come tale previsione si concilierebbe con le differenti modalità di applicazione dell'imposta relativamente alle fattispecie del risparmio amministrato e del risparmio gestito, non è del tutto chiaro se detta misura, indicata come alternativa alla fruizione delle detrazioni vigenti e sopra cennate, opererebbe in caso di incapienza dell'investitore, ovvero se si tratti di beneficio riconosciuto all'investitore che operi tramite gestori di fondi d'investimento o altri intermediari, come sembrerebbe prefigurarsi alla luce del comma 3. D'altro canto, ulteriori dubbi circa la natura "aggiuntiva" e, non, dunque, meramente sostitutiva della nuova misura sembrerebbe potersi desumere dall'aggettivo "ulteriore" utilizzato in RT con riferimento al 3% dell'investimento preso a base per la stima degli effetti finanziari della disposizione.

Ciò premesso - ferma restando la necessaria riformulazione della norma primaria in senso maggiormente perspicuo - la relazione tecnica dovrà specificamente fornire contezza dei seguenti aspetti, necessari ai fini di una compiuta valutazione degli effetti della disposizione;

- *il rapporto tra il nuovo credito d'imposta e le detrazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 9-ter del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, introdotto dal comma 8 dell'art. 38 del D.L. 34/2020 succitato e quelle afferenti alla normativa in essere di cui all'art. 29 del D.L. 179/2012, per la parte tuttora vigente;*

- *se l'agevolazione in questione possa essere utilizzata esclusivamente in compensazione o, per quanto concerne l'utilizzo da parte degli investitori persone fisica possa essere richiesta in sede della dichiarazione dei redditi, posto che trattasi di aspetto rilevante con riferimento dell'allocazione temporale della copertura finanziaria nonché in merito alla previsione di controlli sulle richieste e utilizzi del beneficio, definendo, se del caso, le diverse modalità di accesso alle agevolazioni previste rispettivamente nei casi di risparmio amministrato o gestito.*

In assenza dei superiori chiarimenti, infatti, non sembra possibile valutare la prudenzialità della stima formulata dal Dipartimento delle finanze che quantifica, per effetto dell'articolo 2, una perdita di gettito IRPEF di 1,8 milioni annui, a decorrere dal 2022.

Sotto tale aspetto, si prende atto che la predetta stima è stata effettuata presumendo un investimento aggiuntivo del 25% rispetto al volume di investimenti rilevati nell'anno di imposta 2019, utilizzando i medesimi criteri di cui alla RT del citato articolo 38 del D.L. 34/2020. Stante l'elevato investimento incrementale registrato tra il 2018 e il 2019, in relazione tecnica dovrà darsi conto della prudenzialità dei criteri utilizzati.

Nel precisare che in assenza di copertura finanziaria non può farsi luogo a verifica dell'articolato, si ritiene altresì necessaria – stanti le perplessità sollevate in ordine al comma 3 – la valutazione dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alla coerenza della disposizione di cui trattasi con i meccanismi di contabilizzazione e controllo previsti a legislazione vigente.

Art. 3 - Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative

La disposizione introduce un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo pari al 50% delle spese di carattere incrementale sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2021, con un limite di 5 milioni di euro annui per ciascun beneficiario.

Al riguardo, si prende atto della quantificazione dell'onere finanziario a decorrere dall'anno 2022 derivante dalla misura agevolativa proposta, formulata dal Dipartimento delle finanze, ipotizzando una fruizione del credito in tre quote annuali, sulla base della normativa vigente, che tuttavia non prevede più la logica di tipo "incrementale" adottata dall'articolo in esame.

Sul punto, ferma la necessità di integrare l'articolato specificando il raccordo della nuova disciplina con le disposizioni vigenti in materia di ricerca e sviluppo come estese, fino al 2031, dalla Legge 234 del 28 dicembre 2021, dovrebbe essere chiarito – tenuto conto che la RT sembrerebbe valutare l'impatto finanziario del solo investimento differenziale previsto dalla nuova misura se siano

stati valutati possibili effetti moltiplicatori del cumulo con le agevolazioni di cui alla disciplina del nuovo "Patent box" come introdotto dall'art. 6 del D.L. 146/2021 e ss.mm.ii., e successivamente modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, della L. 30/12/2021 n. 234.

*Ciò premesso, tanto più in assenza della necessaria copertura finanziaria non può che esprimersi, allo stato, **parere contrario**.*

Articolo 4 - Costituzione di fondi privati con normativa agevolata

La disposizione è volta ad introdurre una deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio prevedendo che le società di investimento possono assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro, escludendo dette società dalla vigilanza della Banca d'Italia.

Al riguardo, trattandosi di disposizione a carattere ordinamentale, si rappresenta, per quanto di stretta competenza, di non avere osservazioni da formulare, prendendo atto delle valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Articolo 5 (Misure in materia di Università).

Comma 1 - La disposizione, con le modifiche apportate all'articolo 64 decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, estende le norme in materia di invenzioni industriali fatte nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego anche ai rapporti di lavoro intercorrenti con un'università con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca. Con la modifica dell'articolo 65, interviene altresì in materia di Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'Università.

Comma 2 - La disposizione istituisce un fondo presso il MUR con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti ovvero sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione è mal formulata in quanto non può essere istituito un fondo in un bilancio relativo ad esercizi finanziari pregressi, i cui effetti sono ormai consolidati. Qualora il suddetto Fondo venisse istituito per l'anno in corso o per quelli successivi, si rappresenta, in ogni caso, la necessità di una relazione tecnica da parte del MUR volta alla verifica circa la congruità dell'onere quantificato in relazione tecnica alle finalità della disposizione, rispetto

al quale deve essere anche individuata idonea copertura finanziaria. Allo stato, si esprime **parere contrario**.

Comma 3 - La disposizione istituisce un fondo presso il MUR con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione è mal formulata in quanto non può essere istituito un fondo in un bilancio relativo ad esercizi finanziari pregressi, i cui effetti sono ormai consolidati. Qualora il suddetto Fondo venisse istituito per l'anno in corso o per quelli successivi, si rappresenta, in ogni caso, la necessità di una relazione tecnica da parte del MUR tesa alla verifica circa la congruità dell'onere quantificato in relazione alle finalità della disposizione, rispetto al quale deve essere anche individuata idonea copertura finanziaria. Allo stato, si esprime parere contrario.

Comma 4 - La disposizione prevede che alle società aventi caratteristiche di spin off o start-up universitarie e degli enti di ricerca, non trovi applicazione la disposizione dell'articolo 5, comma 9, del "Codice dei contratti pubblici" di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale prevede che la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto della rilevanza comunitaria della materia, si rinvia alle valutazioni della competente Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, in ordine ai possibili profili di incompatibilità della proposta in esame con la normativa europea di settore e alle eventuali criticità da essa derivanti in termini di compressione dell'assetto concorrenziale, al fine di escludere l'apertura di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni ed insorgenza di oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Art. 6 - Ampliamento degli organismi di investimento collettivo per l'accesso al venture capital

La disposizione interviene sull'articolo 31 del DL n. 98 del 2011, ampliando gli organismi di investimento collettivo del risparmio quali strumenti di accesso al venture capital.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione comporta oneri, ulteriori rispetto alle disposizioni agevolative previste a legislazione vigente, privi di copertura finanziaria, stimati nella relazione

tecnica pervenuta in misura di circa 22,1 milioni di euro per il 2022, 19, 2 milioni di euro per il 2023 e 20,5 milioni di euro per il 2024, considerando l'effetto saldo/acconto IRPEF.

Sul punto, si chiede di specificare se la perdita di gettito in competenza annua indicata in 20,5 milioni di euro si consideri a decorrere dall'annualità 2024.

Art. 7 - Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

La disposizione prevede l'imponibilità degli strumenti finanziari erogati sotto forma di stock option o strumenti finanziari equiparabili qualora avvenga il riacquisto da parte della società erogante entro i primi due anni. Trascorso tale termine temporale l'eventuale riacquisto non comporta l'imponibilità delle somme erogate. La legislazione vigente non prevede limiti temporali, quindi l'eventuale riacquisto comporta sempre l'imponibilità delle somme erogate. La norma inoltre estende l'agevolazione prevista dal comma 4 articolo 27 del DL 179/2012 (esenzione dall'imponibile di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative) agli strumenti finanziari emessi dagli OICR e da altri enti che investono in start-up e PMI innovative.

Nel prendere atto della quantificazione degli oneri riportati in RT, si rilevano alcune difformità tra il testo della relazione e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In particolare, vengono ascritti oneri al 2022 pari a 9 milioni mentre nel testo sono indicati 10,6 milioni.

*Inoltre, con riferimento alle diverse agevolazioni previste, si chiede di specificare in apposita tabella gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla modifica della disciplina fiscale in materia, atteso che la tabella non riporta l'onere connesso di 5,3 milioni annui per minor gettito IRPEF (cui devono aggiungersi gli effetti in termini di minore addizionale regionale e comunale, rispettivamente stimati in 0, 3 e 0, 1 milioni di euro annui) che deve essere considerato ai fini del reperimento della copertura, in assenza della quale si esprime **parere contrario**.*

*Con riferimento al comma 1, lettera a), punto 2) relativamente all'esenzione in materia contributiva, si rinvia al Ministero del Lavoro e all'INPS, è necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica ai fini di poter valutare gli effetti finanziari discendenti dalla proposta normativa e la quantificazione di eventuali minori entrate contributive. In assenza, si esprime **parere contrario**.*

Con riguardo infine all'articolo 7, comma 1, lettera b), si rappresenta che, tenuto conto che la disposizione prevede che le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e considerato, altresì, che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili, appare, comunque

necessaria idonea relazione tecnica in grado di fornire elementi informativi sui possibili effetti della proposta sull'assorbimento delle risorse del Fondo anche al fine di escludere esigenze di futura ricapitalizzazione e conseguenti impatti sulla finanza pubblica.

*Per tali ragioni e in assenza di idonea copertura finanziaria si esprime, allo stato, **parere contrario**.*

Articolo 8 (Titoli di debito emessi dalle *start-up* innovative e PMI innovative costituite in forma di S.r.l.).

La disposizione prevede che, in deroga all'articolo 2483 del codice civile, i titoli di debito emessi dalle *start-up* innovative e dalle PMI innovative costituite in forma di S.r.l. possano essere sottoscritti anche da investitori non professionali.

Al riguardo si prende atto di quanto asserito in RT circa la natura ordinamentale della disposizione.

Art. 9. (Conversione diretta del permesso di soggiorno per attività di ricerca in permesso di soggiorno per lavoro autonomo)

*Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire una relazione tecnica volta a dimostrare la neutralità finanziaria della proposta, in assenza della quale si esprime, allo stato, **parere contrario**.*

Art. 10 - Defiscalizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in start-up

Si prevedono, ai commi 1 e 2, agevolazioni fiscali a favore delle persone fisiche che registrino plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale delle *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente o per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, con esenzione da imposta sostitutiva del 26 per cento, se possedute ininterrottamente per almeno 5 anni.

Si introduce, inoltre, la deducibilità per il 50 per cento delle minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale, se possedute ininterrottamente per almeno 5 anni.

La relazione tecnica - tenendo conto della normativa vigente che prevede misure agevolative in materia fino al 2025 - stima oneri quantificati in 15,7 milioni di euro per il 2023, 9,2 milioni di euro dal 2024 al 2031 e 60,5 milioni di euro per il 2032, stimando, per l'anno 2022, un ammontare di investimenti pari a 246, 4 milioni di euro annui.

Al riguardo, si reitera l'opportunità di una verifica circa la prudenzialità di tale ipotesi, alla luce delle osservazioni già formulate relativamente all'articolo 2.

Il comma 3 dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di società, possedute da 4 anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari posseduti da almeno tre anni, qualora le somme siano reinvestite in start up innovative entro due anni dal loro conseguimento.

Al riguardo, la relazione tecnica, nella quale è presente un refuso al terzo periodo del secondo capoverso, evidenzia una perdita di gettito di 5,1 milioni di euro a partire dal 2027, nonché ulteriori effetti derivanti dalla detenzione per almeno 5 anni del maggior investimento. Nel rammentare, anche in tal caso, l'opportunità di una verifica circa la prudenzialità dell'assunzione circa il volume di investimenti considerato ai fini della stima, che potrebbe rivelarsi non sufficientemente prudenziale, occorrerebbe confermare che l'indicazione nel prospetto riepilogativo di oneri a - decorrere dal 2032 - in misura di poco superiore rispetto agli importi derivanti dalla somma dei singoli prospetti finanziari per imposta sostitutiva, sia determinato da arrotondamenti.

Per tali ragioni e in assenza di idonea copertura finanziaria si esprime, allo stato, parere contrario.

Art. 12 - Conversione delle perdite fiscali in credito di imposta.

Si prevede la possibilità per le *start-up* o PMI innovative, di trasformare in credito di imposta le attività per le imposte anticipate, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantanti nei confronti di debitori inadempienti.

Al riguardo, si evidenzia che la previsione di cui trattasi non costituisce, in linea di principio, un'innovazione nella legislazione vigente. Invero, l'art. 44-bis del D.L. 34/2019, come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 18/2020, già prevede la trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate" (c.d. DTA) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. Detto incentivo, secondo quanto chiarito dalla circolare 44/E dell'ADE, opera infatti riconoscendo, alle società che cedono a titolo oneroso entro il 31.12.2021 i propri crediti pecuniari vantati nei confronti di "debitori inadempienti", la facoltà di trasformare in crediti d'imposta (fruibili sia in

compensazione ex articolo 17 D. Lgs. 241/1997, sia mediante cessione, ex articolo 43-bis o 43-ter D.P.R. 602/1973, sia mediante richiesta a rimborso), le DTA (anche non rilevate in bilancio) relative alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione, ai sensi dell'articolo 84 Tuir e alle cd. eccedenze ACE non ancora dedotte né fruite tramite credito d'imposta alla data della cessione, di cui all'articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

Senonché, ai sensi dell'articolo 44-bis, D.L. 34/2019 possono beneficiare dell'agevolazione in esame le società, con espressa esclusione di quelle per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza, esclusione non prevista dalla norma in esame e che dovrebbe essere espressamente prevista dalla norma, al fine di escludere possibili oneri non quantificati.

Inoltre, secondo il comma 3 dell'articolo 44-bis D.L. 34/2019, la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016, da effettuarsi tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.07.2016, da trasmettere via pec alla Direzione regionale dell'Ade territorialmente competente entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati, che comporta un canone annuo per ogni esercizio di applicazione, determinato in misura pari all'1,5% della differenza tra le DTA e le imposte versate. In altri termini la disciplina di cui all'articolo 10 sembra operare in modo automatico e al di fuori di limiti espressi, fatta salva la sola limitazione dell'ammontare massimo trasformabile, in misura non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti: su tale aspetto, si richiede l'apporto tecnico dell'Agenzia delle entrate, al fine di valutare la compatibilità della misura, nei termini formulati, con la legislazione vigente.

Ciò premesso, attesa la difformità del meccanismo delineato rispetto alla legislazione sopra delineata, pare opportuno un chiarimento in ordine alle assunzioni sottostanti l'analisi degli effetti finanziari della disposizione. Ciò, ferma restando la carenza di copertura finanziaria allo stato, in relazione alla quale non può che esprimersi **parere contrario**.

Articolo 13 (Esclusione delle start-up innovative e delle PMI innovative dall'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

La proposta prevede che, con riguardo alle PMI innovative e alle start-up innovative, non trovino applicazione le norme del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

AC 1239 e abb. "Promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative" (Nuovo T.U.)

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Articolo 1

(Finalità, ambito applicativo e definizioni)

La disposizione identifica i soggetti a cui si applica la proposta di legge in esame. **Pertanto, ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Articolo 2

(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative)

La disposizione prevede che, in alternativa alla detrazione dal reddito di cui all'art.38, commi 7 e 8 del DL 34/2020, gli investimenti effettuati dalle persone fisiche in start-up e PMI innovative possono fruire di un credito d'imposta pari al 50 per cento della detrazione spettante. La normativa vigente prevede una detrazione pari al 50 per cento degli investimenti sopra citati.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019, risulta un ammontare di investimenti in start-up e PMI innovative pari a 197,1 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di tale ammontare del 25 per cento, in modo da tenere conto dell'incremento dell'aliquota di detrazione al 50 per cento a partire dal 2020, si stima un ammontare di investimenti pari a -246,4 milioni di euro. Assumendo che un ulteriore 3 per cento di detto ammontare fruisca del credito d'imposta, pari al 50 per cento della detrazione spettante e considerando che la fruizione del credito possa avvenire nell'anno di ottenimento, **si stima una variazione di gettito IRPEF a decorrere dal 2022 pari a -1,8 milioni di euro.**

Articolo 3

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in favore di PMI innovative e start-up innovative)

La disposizione prevede un credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo pari al 50 per cento, con un limite del credito di 5 milioni di euro sulla spesa incrementale rispetto alla media degli ultimi tre anni.

Dagli ultimi dati dichiarativi disponibili è stata estratta la spesa per R&S dichiarata dalle PMI innovative e start-up. La stima del credito di imposta ha tenuto conto della normativa vigente secondo le specifiche condizioni per i diversi anni di interesse, quantificando un maggior credito di imposta R&S pari a circa 186,6 milioni di euro nel 2022, 218,8 milioni di euro dal 2023 al 2031 (ultimo anno di validità del credito di R&S così come definito dalla Legge di Bilancio 2022) e 245,7 milioni di euro dal 2032.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, ipotizzando l'utilizzo del credito in tre quote come da legislazione vigente.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Credito di imposta	0,0	-62,2	-135,1	-208,1	-218,8	-218,8	-218,8	-218,8	-218,8	-218,8	-218,8	-227,8	-236,7	-245,7

in milioni di euro

Articolo 4

(Costituzione di fondi privati con normativa agevolata)

La disposizione è volta ad introdurre una deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio prevedendo che le "società di investimento" possono assumere anche la forma di società a

responsabilità limitata, a condizione che i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro, escludendo dette società dalla vigilanza della Banca d'Italia.

Si rappresenta che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, che non ha effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 5
(Misure in materia di Università)

La disposizione interviene, in parte, modificando il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). Istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca due fondi con la medesima dotazione finanziaria, ma con diversa finalità: il primo sostiene il finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti ovvero sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca; il secondo sostiene il finanziamento a fondo perduto di progetti di creazione e sperimentazione dei prototipi nelle start up innovative.

Gli oneri derivanti dall'istituzione dei due fondi, presso il Ministero dell'Università e della ricerca, sono calcolati in 40 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 6.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111)

La norma in esame, modificando l'articolo 31 del DL 98 del 2011, prevede un ampliamento degli organismi di investimento collettivo del risparmio quali strumenti di accesso al venture capital. In particolare include tra questi i cosiddetti Oicr aperti, i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr, e modifica la definizione di FVC includendo gli organismi che investono, direttamente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), o di sviluppo del progetto di impresa o di sviluppo del progetto d'impresa (expansion financing). Nella legislazione vigente detti organismi possono investire almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati.

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione da imposta dei proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, derivanti dalla partecipazione ai FVC. In particolare prevede una esenzione da imposizione dei proventi con mancata applicazione della ritenuta d'acconto del 26 per cento (e non concorrenza al reddito complessivo) nel caso dei soggetti titolari di reddito di impresa ovvero non applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento nel caso degli altri soggetti.

In base ai dati pubblicati dall'AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) si stima un ammontare di capitali raccolti sul mercato pari, nel 2021, a 8.517 milioni di euro, di cui solo il 3,2 per cento dei capitali raccolti proviene da investitori individuali. Sulla base dei medesimi dati, si assume che circa il 40 per cento del suddetto ammontare sia riferito alla tipologia di partecipazione agevolata in esame e che la presente norma determini un'ulteriore raccolta del 50 per cento, per un ammontare di circa 1.703,5 milioni di euro ($8.517 \times 40\% \times 50\%$).

In via prudenziale, inoltre, si ipotizza un pieno effetto sostituzione nella politica degli investimenti a favore di uno strumento più vantaggioso con conseguente stima di perdita di gettito rispetto alla legislazione vigente.

Applicando una aliquota media Irpef/Ires del 24 per cento ai proventi percepiti dagli investitori non individuali (circa il 96,8 per cento) e ipotizzando un rendimento annuo di circa il 5 per cento, si stima una perdita di gettito in termini di competenza annua di circa **-20,5 milioni di euro** ($1.703,5 \times 5\% \times (24\% \times 96,8\% + 26\% \times 3,2\%)$).

In termini finanziari, considerando un acconto ai fini Irpef/Ires del 75% si stimano i seguenti effetti:

	2022	2023	2024
Minori ritenute	-22,1	-22,1	-22,1
Irpef/Ires	0,0	2,9	1,6
Totale	-22,1	-19,2	-20,5

Milioni di euro

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221)

Comma 1, lett. a), punti 1), 2) e 3): la disposizione prevede l'imponibilità degli strumenti finanziari erogati sotto forma di stock option o strumenti finanziari equiparabili qualora avvenga il riacquisto da parte della società erogante entro i primi due anni. Trascorso tale termine temporale l'eventuale riacquisto non comporta l'imponibilità delle somme erogate. La legislazione vigente non prevede limiti temporali, quindi l'eventuale riacquisto comporta sempre l'imponibilità delle somme erogate. Inoltre la proposta estende tale agevolazione anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative.

Sulla base dei dati del Ministero dello Sviluppo economico, si stima un fatturato complessivo relativo alle start up e PMI innovative di circa 9,1 miliardi di euro. Ipotizzando che la spesa relativa al personale e consulenze sia circa un terzo e che la quota di reddito erogato tramite stock option sia pari al 5% di tale spesa, si stima un ammontare di reddito agevolabile pari a 151,4 milioni di euro. Assumendo che la quota di riacquisti dopo i 2 anni sia pari al 10 per cento del suddetto ammontare e applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 35 per cento, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua, a partire dall'anno d'imposta 2024, pari a -5,3 milioni di euro e di -0,3 e -0,1 milioni di euro, rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

La norma inoltre estende l'agevolazione prevista dal comma 4 articolo 27 del DL 179/2012 agli strumenti finanziari emessi dagli OICR e da altri enti che investono in start-up e PMI innovative. Ipotizzando un incremento della quota degli strumenti finanziari potenzialmente esenti pari al 20 per cento e applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 35 per cento, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua, a decorrere dal 2022, pari a -10,6 milioni di euro, e di -0,5 e -0,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dal 2022, si riporta l'andamento finanziario complessivo:

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-9,0	-10,6	-15,1	-15,9
Addizionale regionale	0,0	-0,5	-0,5	-0,8
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2	-0,3
Totale	-9,0	-11,4	-15,8	-17,0

Milioni di euro

Comma 1, lett. b): in merito alle disposizioni riguardanti il Fondo PMI, la previsione di una percentuale di copertura al 90 per cento del finanziamento non trova concrete possibilità di inquadramento nell'ambito della normativa UE dopo la scadenza del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e, dunque, non avrà spazi utili di applicazione.

Le ulteriori previsioni riguardano la gratuità della garanzia, già prevista dall'attuale normativa del Fondo per tale tipologia di operazioni, e l'adozione di criteri e modalità semplificati: sotto quest'ultimo profilo, la normativa vigente consente l'accesso alle start-up innovative senza una preventiva valutazione da parte del gestore del Fondo, configurando, quindi, un trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni del provvedimento in oggetto. In considerazione di quanto sopra, non si ravvisano maggiori oneri.

Articolo 8

Titoli di debito emessi dalle start-up innovative e PMI innovative costituite in forma di S.r.l.)

La disposizione è volta ad incrementare il ricorso delle start-up e delle PMI innovative a strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, prevedendo in deroga all'articolo 2483 del codice civile, che anche se costituite in forma di S.r.l i titoli di debito da esse emessi possano essere sottoscritti anche da investitori non professionali e, quindi, da investitori al dettaglio.

Si rappresenta che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale, che non ha effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 9

(Conversione diretta del permesso di soggiorno per attività di ricerca in permesso di soggiorno per lavoro autonomo)

La disposizione disciplina una fattispecie già fornita di copertura normativa. Infatti, l'articolo 27-ter, comma 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede che al ricercatore che ha concluso la propria attività di ricerca può essere concesso un permesso di soggiorno di durata da nove a dodici mesi, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata e, al ricorrere dei requisiti generali previsti dal citato Testo unico, il ricercatore può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro.

Trattandosi di una possibilità già prevista dalla normativa vigente, **non possono ascrivere alla disposizione di cui all'articolo 9 in questione, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 10

(Defiscalizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su investimenti destinati a investimenti in start-up)

Commi 1 e 2: la norma in esame prevede per le persone fisiche la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, e quindi l'esenzione da imposta sostitutiva del 26 per cento, delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start up innovative o PMI innovative possedute direttamente o per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio se possedute ininterrottamente per almeno 5 anni.

Prevede inoltre, per le minusvalenze realizzate e le perdite derivanti da liquidazione relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start up innovative o PMI innovative possedute direttamente o per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, se possedute ininterrottamente per almeno 5 anni, la deducibilità dal reddito delle persone fisiche in misura pari al 50 per cento.

La legislazione vigente riconosce, fino al 2025, la non partecipazione delle plusvalenze alla formazione del reddito imponibile, per le partecipazioni in start up innovative e PMI innovative se detenute per almeno 3 anni.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019, si stima per l'anno d'imposta 2022 un ammontare di investimenti annui in start-up e PMI innovative pari a 246,4 milioni di euro. Sulla base della medesima metodologia adottata per la valutazione della norma attualmente vigente si stima una variazione di gettito di circa -51,3 milioni

di euro. Relativamente alla disposizione che prevede la deducibilità delle minusvalenze si stima una variazione di gettito Irpef di circa -8,6 milioni di euro e di -0,4 e -0,2, milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la legislazione vigente fino al 2025, e la durata dell'investimento per almeno 5 anni, si stimano i seguenti effetti finanziari relativamente ai commi 1 e 2:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Irpef	0,0	-15,1	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Addizionale regionale	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Addizionale comunale	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Imposta sostitutiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,3
Totale	0,0	-15,7	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2	-60,5

Milioni di euro

Comma 3: la norma in esame prevede per le persone fisiche la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR possedute da 4 anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) posseduti da almeno tre anni. Tale agevolazione è concessa se entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in start up innovative. Per tali somme non spetta la detrazione d'imposta per start up innovative.

La legislazione vigente riconosce, fino al 2025, la non partecipazione delle plusvalenze alla formazione del reddito imponibile, per tali investimenti se le somme vengono reinvestite entro l'anno del conseguimento.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato utilizzato lo stesso dato rilevato per la valutazione della misura di cui ai primi due commi. Si ipotizza che, per effetto della misura, i maggiori investimenti siano il 10% dell'ammontare totale in start up e PMI innovative. Tale ipotesi appare prudentiale anche in considerazione sia del diverso e più alto profilo di rischio a cui tali investitori andrebbero incontro. Considerando la legislazione vigente fino al 2025, si stima quindi una perdita di gettito su base annua di -5,1 milioni di euro, a partire dall'anno 2027.

Ulteriori effetti si realizzano nel caso in cui il maggiore investimento sia detenuto per almeno 5 anni. In tal caso, i nuovi investimenti rientrerebbero anche nella misura agevolativa introdotta dai primi due commi della norma in esame. Adottando la medesima metodologia usata in precedenza, si stimano gli effetti finanziari riportati nella tabella seguente:

	dal 2022 al 2031	2032	2033	2034
Irpef	0,0	0,0	-1,5	-0,9
Addizionale regionale	0,0	0	-0,04	-0,04
Addizionale comunale	0,0	0	-0,02	-0,02
Imposta sostitutiva	0,0	-5,1	-5,1	-5,1
Totale	0,0	-5,1	-6,7	-6,0

Milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Irpef	0	-15,1	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6	-10,1	-9,5	-9,5	-9,5
Addizional	0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44

e regionale															
Addizionale e comunale	0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Imposta sostitutiva	0	0	0	0	0	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-61,6	-61,6	-61,6	-61,6	-61,6
Totale	0	-15,7	-9,2	-9,2	-9,2	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-70,8	-72,36	-71,76	-71,76	-71,76

Milioni di euro

Articolo 11

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Le disposizioni di cui all'articolo 11, sono volte a prevedere l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS) ed escludere dall'ambito di vigilanza previsto dal Testo Unico gli "incubatori certificati" di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, previo soddisfacimento di alcune condizioni, le operazioni tra un numero ristretto di investitori di private equity.

Si rappresenta che trattasi di misure e disposizioni di carattere ordinamentale, che non hanno effetto sulla finanza pubblica.

Articolo 12

(Conversione delle perdite fiscali in credito d'imposta)

La disposizione al comma 1 prevede la possibilità per le start-up o PMI innovative, in caso di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari vantanti nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito di imposta le attività per le imposte anticipate. Al comma 2 è specificato che ai fini della trasformazione i componenti di cui al comma 1 possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.

Ai fini della stima, dai bilanci ultimi disponibili, estratti dalla banca dati AIDA (fonte Bureau Van Dijk), relativi alle PMI innovative e alle start-up, così come individuate dagli elenchi del registro imprese, si rilevano crediti per circa 4,57 miliardi di euro di cui si ipotizza che il 20 per cento sia ceduto in applicazione della normativa proposta. In base a quanto stabilito dal comma 2, ai fini della trasformazione in credito di imposta possono essere considerati valori nei limiti del 20 per cento dei crediti ceduti. Ne conseguirebbe un importo di crediti ceduti annualmente per circa 183 milioni di euro con un credito di imposta DTA per circa 44 milioni di euro. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito con il relativo recupero per le minori deduzioni.

Si riporta l'andamento finanziario nell'ipotesi di utilizzo del credito nel primo periodo di imposta successivo al termine del 31 dicembre di ogni anno (entrata in vigore 2022) di cui al comma 1, con acconto imposte dirette del 75 per cento e recupero delle mancate deduzioni in un periodo di 10 anni.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Credito DTA	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84	-43,84
Minori quote deduzioni future DTA - II.DD.	7,67	12,06	16,44	20,83	25,21	29,59	33,98	38,36	42,75	47,13	43,84
Totale	-36,17	-31,79	-27,40	-23,02	-18,63	-14,25	-9,86	-5,48	-1,10	3,29	0

in milioni di euro

Articolo 13**(Esclusione delle start-up innovative e delle PMI innovative dall'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)**


La disposizione in esame è diretta ad operare una deroga all'applicabilità delle norme del Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 alle *start-up* innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed alle piccole e medie imprese innovative di cui al D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Nella specie, si tratta per quanto riguarda le suddette *start-up*, delle disposizioni in tema di "sovraindebitamento" (art. 2, comma 1, lettera c del D.Lgs. 14/2019) e, per le PMI, dell'esonero, per queste ultime, dall'elaborazione di indicatori specifici di squilibrio della crisi, i quali vengono effettuati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con cadenza almeno triennale, per le altre categorie e tipologie di attività di impresa.

Si rappresenta, al riguardo, che si tratta di una disposizione che alla luce della natura delle società indicate (a prevalente capitale a partecipazione statale e/o regionale, costituite soprattutto come cooperative, e in parte da capitale di soggetti privati che ricevono incentivi e benefici fiscali per la loro quota di partecipazione) considera la discrasia dell'applicazione delle procedure di allerta previste nel CCI a imprese aventi quote e sovvenzioni a capitale pubblico, soprattutto valutato che un eventuale intervento potrebbe provenire da parte di alcuni soggetti qualificati (es: Agenzia delle entrate, INPS, agenti della riscossione delle imposte) e che i sussidi e le agevolazioni perché queste svolgano attività generalmente di carattere innovativo e sociale, vengono ordinariamente erogati ad imprese solide e rispondenti a determinati requisiti definiti in apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico.

La disposizione esaminata, pertanto, ha carattere precettivo-ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

01/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	203
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	207
Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spina e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	209
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	211
RISOLUZIONI:	
7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00169</i>)	204
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata</i>)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Gianpiero Belligoli, vicepresidente dell'AGI (Avvocati giuslavoristi italiani), nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) »	205
AVVERTENZA	206

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epide-

mia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di introdurre la proroga delle disposizioni recate dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, per consentire ai lavoratori cosiddetti fragili di esercitare la propria attività in condizioni di sicurezza, all'uopo prevedendo la stanziamento delle risorse finanziarie necessarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spina e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Rina DE LORENZO (LEU), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione, con la quale si chiede alla Commissione di merito di verificare l'eventuale necessità di misure per la realizzazione degli obiettivi posti dall'articolo 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna nonché quella di aggiornare i parametri di partecipazione dell'articolo 53 del Codice medesimo, al fine di ridurli al 51 per cento di partecipazione delle donne nelle imprese.

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la relatrice, esprime il suo compiacimento per-

ché la sua richiesta, formulata in più occasioni, di ampliare le possibilità per le donne imprenditrici di accedere al sostegno dello Stato è stata recepita nell'osservazione della proposta di parere. Alla luce del numero sempre crescente di donne a capo di imprese agricole, come lei stessa ha avuto di constatare per esperienza diretta sul suo territorio, le misure in esame avranno un ruolo essenziale per sostenere l'iniziativa femminile e ampliarne il raggio d'azione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 aprile 2022.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli

obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00169).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 5 maggio 2021.

Antonio VISCOMI (PD), primo firmatario dell'atto di indirizzo, dando conto degli esiti della lunga fase istruttoria, che, attraverso un approfondito ciclo di audizioni, ha permesso di raccogliere numerosi spunti interessanti, illustra il nuovo testo della risoluzione, che, a suo parere, realizza un buon equilibrio tra le istanze emerse nel corso della discussione (*vedi allegato 4*). Si sofferma, quindi, sugli impegni richiesti al Governo, tra i quali, ritiene particolarmente qualificanti: l'individuazione di indicatori di misurazione del Valore Pubblico, per garantire concretezza alle politiche attive del lavoro; il monitoraggio degli interventi, che consenta, se necessario, l'adozione tempestiva di correttivi; l'utilizzazione degli indicatori da parte di tutti gli attori del sistema delle politiche attive del lavoro; il superamento dell'attuale frammentazione delle competenze, che comporta il depotenziamento del ruolo dei singoli attori; la profilazione delle professioni; la piena operatività dei meccanismi, già previsti dalla legislazione vigente, per orientare l'azione delle pubbliche amministrazioni verso un più appropriato utilizzo degli strumenti di valutazione del Valore Pubblico. Pertanto, trattandosi di impegni sostenuti da tutti i componenti della Commissione, suffragati da quanto emerso dalle numerose audizioni, auspica che il nuovo testo della risoluzione sia condiviso dai colleghi, mediante un voto ampio e trasversale.

La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione in discussione.

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando il collega Viscomi per avere voluto tenere

conto dei numerosi spunti emersi dalla discussione, esprime compiacimento, in particolare, sull'impegno a utilizzare gli indicatori di Valore Pubblico anche per, eventualmente, adottare tempestivi interventi correttivi delle misure messe in campo, nonché su quello che richiede il coordinamento tra i diversi attori del sistema delle politiche attive del lavoro. A tale ultimo proposito, auspica una migliore interazione tra i soggetti pubblici, in particolare ANPAL e centri per l'impiego, e il sistema imprenditoriale e delle associazioni di categoria, in maniera tale che il valore generato dagli interventi pubblici sia parame-trato anche alle esigenze del mercato.

Niccolò INVIDIA (M5S), ringraziando il collega Viscomi per il prezioso lavoro svolto, che ha permesso di giungere ad un testo largamente condivisibile, preannuncia il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle sul nuovo testo della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00169 (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 13.55.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2022.

Audizione informale di Gianpiero Belligoli, vicepresidente dell'AGI (Avvocati giuslavoristi italiani), nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.

C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta.

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.

C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.

ALLEGATO 1

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3533, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2022, recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

considerato che l'articolo 2, comma 1, dispone l'istituzione di un'Unità temporanea per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si avvale di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute;

rilevato che il comma 3 del medesimo articolo 2, allo scopo di rafforzare l'efficienza operativa delle strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, autorizza il Ministero della salute ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale composto di tre dirigenti di seconda fascia, tre dirigenti sanitari, cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III;

tenuto conto che gli articoli 6 e 7 recano disposizioni volte al superamento graduale delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza del permanere di alcune esigenze di contrasto alla diffusione del contagio,

prevedendo la graduale eliminazione, rispettivamente, del *green pass* base (articolo 6) e di quello rafforzato (articolo 7) per l'accesso alle attività e ai servizi per i quali era stato richiesto nel perdurare dello stato di emergenza;

considerato che l'articolo 10 reca, ai commi 1 e 2, proroghe di disposizioni legislative adottate in fase emergenziale, rispettivamente, al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2022, in considerazione del perdurare delle criticità di natura sanitaria;

preso atto che, tra le disposizioni prorogate, non sono comprese quelle di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, riguardanti, in particolare, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori pubblici e privati cosiddetti fragili, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile (comma 2) e il diritto dei medesimi lavoratori di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (comma 2-bis);

considerato che il Governo, in risposta ad una specifica interrogazione a risposta immediata in Commissione (Segneri 5-07799) ha indicato nella mancanza di copertura finanziaria il motivo della mancata previsione della proroga delle dispo-

sizioni in favore dei lavoratori cosiddetti fragili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di introdurre una proroga delle disposizioni di cui di cui

all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, stanziando quindi le necessarie risorse, allo scopo di consentire ai lavoratori cosiddetti fragili di esercitare la propria attività in condizioni di sicurezza, pur nel perdurare delle criticità sanitarie.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spena e abb.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 Spena e abbinata, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che il provvedimento è volto, come previsto dall'articolo 1, a promuovere il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura mediante interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore;

apprezzata, all'articolo 2, la previsione di un Piano nazionale di interventi, con cadenza triennale, finalizzato alla promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

rilevato che l'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, dell'ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e del-

l'acquacoltura, a cui sono attribuite le funzioni già esercitate dal soppresso Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) nonché ulteriori funzioni di monitoraggio, studio e proposta in materia;

tenuto conto che l'articolo 4, modificando la normativa vigente, estende l'ambito dei finanziamenti e degli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego) alla promozione delle iniziative di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e dispone l'istituzione del Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, destinato alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola;

apprezzate le disposizioni, recate dall'articolo 5, volte ad assicurare, in sede di rinnovo delle cariche, la presenza femminile negli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali operanti nel settore agricolo;

osservato che l'articolo 7 riconosce al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-*bis* del codice civile, salvo che sia configurabile un diverso rapporto;

rilevato che occorre valorizzare adeguatamente il ruolo della donna nel mondo del lavoro, specialmente in quello dell'impresa, accelerando al contempo le procedure necessarie ad un riconoscimento for-

male dell'impresa femminile al fine di garantire a quest'ultime la possibilità di partecipare ed accedere alle diverse forme di tutela e incentivazione economico-fiscale che il Governo metterà in campo nel prossimo futuro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

per quanto esplicitato nell'ultimo capoverso della premessa, abbia cura la Com-

missione di merito di verificare se occorrono – in relazione ai settori oggetto dell'iniziativa legislativa e tenuto conto dell'importante riflesso sul piano della sostenibilità ambientale e della resilienza – ulteriori misure finalizzate a realizzare gli obiettivi esplicitati dall'articolo 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché verificare la necessità di aggiornare i parametri dell'articolo 53 del citato Codice al fine di ridurli al 51 per cento di partecipazione delle donne nelle imprese.

ALLEGATO 3

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2531 Gadda, recante Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative;

tenuto conto che la frammentazione e la disomogeneità delle norme, soprattutto in materia fiscale, previdenziale e amministrativa, hanno influito negativamente sul comparto dell'allevamento degli equidi, su cui incide anche la normativa europea, soprattutto attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici;

considerato che l'articolo 1 reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o

associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA);

rilevato che il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone l'applicazione alle attività di ippicoltura delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo e che, sulla base del comma 7, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano le attività di ippicoltura e quelle ad essa connesse, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La XI Commissione

premessi che:

viviamo un tempo di grandi transizioni, segnate dall'innovazione digitale, dalla emergenza ecologica, dal recupero circolare delle nostre economie. L'innovazione tecnica e tecnologica, i cui cicli di sviluppo appaiono ormai caratterizzati da una inusuale accelerazione ed i cui effetti hanno assunto ormai una peculiare capacità espansiva nella quotidianità della vita individuale e collettiva, impongono un più preciso e continuo adeguamento delle competenze professionali ai mutevoli contesti organizzativi e produttivi;

in questa prospettiva trova ragione e senso il rafforzamento del sistema delle politiche attive del lavoro e il progressivo affinamento della relativa considerazione non più soltanto a stregua di strumento idoneo al recupero lavorativo di chi, per varie ragioni, si trova a vivere all'esterno o ai margini del sistema produttivo, ma ora anche, e forse soprattutto, come strumento funzionale a sostenere il processo continuo di riorganizzazione organizzativa e produttiva e quindi di sostegno alle imprese e di rafforzamento della relativa capacità competitiva. Non è privo di significato lo stanziamento, fra risorse nazionali e fondi comunitari del PNRR, di circa 7,2 miliardi di euro per le politiche attive del lavoro;

è proprio questa notevole quantità di risorse a richiedere, anzi, ad imporre, una più attenta considerazione e una più pertinente valutazione degli effetti derivanti dalla relativa spendita di risorse pubbliche. È necessario, in altri e più diretti termini, che le politiche attive del lavoro – con riferimento sia ai LEP, che al pro-

gramma GOL, al Fondo nuove competenze ed al Programma Sistema Duale – siano progettate e realizzate utilmente utilizzando indicatori di Valore Pubblico, così introiettando in modo proattivo modelli evolutivi dei settori economici al fine di renderli un elemento chiave e determinante nella costruzione del benessere e dello sviluppo dei lavoratori e del sistema produttivo italiano;

non si tratta certo di un mero auspicio, ma della consapevole assunzione nell'ambito anche del sistema delle politiche attive, di rilevanza strategica ma di pari complessità organizzativa e istituzionale, dell'approccio alla pianificazione e gestione della performance fatto proprio dalla recente introduzione del cosiddetto « PIAO – Piano integrato di attività ed organizzazione », che fa discendere l'organizzazione, l'acquisizione di competenze e lo sviluppo delle attività delle pubbliche amministrazioni, e in definitiva le stesse strategie degli enti interessati, dagli obiettivi di Valore Pubblico che devono conformarne la stessa azione istituzionale;

a tale stregua, appare di importanza fondamentale riuscire ad individuare indicatori connessi con le finalità strategico-politiche dell'intervento, affiancati da misurazioni tecniche, da analisi della soddisfazione degli utilizzatori dei servizi e, ultimo, ma non meno importante, da valutazioni del rapporto tra costo e beneficio, dove il beneficio non è solo di tipo economico, ma è connesso, per fare un semplice esempio, con la riduzione delle diseguaglianze sociali o la parità di genere;

questo significa orientare le attività in modo da generare Valore Pubblico nelle sue tre dimensioni fondamentali, alle quali

si aggiungono, derivandone, riflessi e conseguenze sul piano organizzativo:

a) la dimensione materiale, riconducibile anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 e al BES (ad esempio, con il numero di disoccupati, di NEET, il *gender gap* in termini occupazionali e salariali);

b) la dimensione psicologica relativa al benessere (ad esempio, dalla serenità legata ad avere un lavoro che garantisce un reddito continuativo, o dall'auto-realizzazione che deriva da un lavoro coerente con le proprie competenze);

c) la dimensione della legittimazione del ruolo della pubblica amministrazione, volendo con ciò esprimere la possibilità che quest'ultima sia riconosciuta come interlocutore credibile dai soggetti interessati;

gli obiettivi di Valore Pubblico che si vogliono ottenere devono inoltre costituire la guida anche in una prospettiva organizzativa, interna al sistema dalle politiche attive del lavoro, essendo del tutto evidente che il contesto valoriale espresso dalla cultura organizzativa ha carattere abilitante al fine di generare il benessere che la collettività attende, conforma le competenze professionali, definisce lo stile di leadership, configura la rete di attori che fanno parte del sistema. È banale anche dirlo – ma vale la pena ricordarlo – che avere l'obiettivo di collocare i disoccupati in un posto, qualunque esso sia, o avere l'obiettivo di facilitare l'accesso ad un lavoro di qualità, richiede competenze molto diverse;

è dunque fondamentale che il sistema di politiche attive ed i singoli enti che lo compongono predispongano i propri strumenti di gestione, organizzazione, formazione e sviluppo e la rete di relazioni interne in modo coerente con gli obiettivi di Valore Pubblico, dal momento che ragionare in termini di impatto che si vuole generare permette di scegliere le iniziative più efficaci, quelle che producono il maggiore impatto per gli *stakeholder* individuati;

in effetti, è proprio un approccio orientato al Valore Pubblico che consente

di mettere in relazione il costo di uno strumento con il valore generato in termini di impatto (ad esempio, il beneficio economico per il lavoratore inserito nel mondo del lavoro, ma anche il risparmio di ammortizzatori sociali a carico della Pubblica Amministrazione, senza dimenticare i benefici psicologici e sociali derivanti dall'avere un lavoro). Misurare questo rapporto consente ai manager pubblici di allocare le risorse nel modo migliore, investendo sulle attività che hanno un'utilità marginale è elevata, cioè fino al punto in cui 1 euro investito genera un valore (non solo economico, ma anche sociale) maggiore di 1 euro;

molte delle informazioni necessarie sono già disponibili grazie alle rilevazioni di dati e alle indagini condotte da ISTAT, ma spesso i dati sono poco tempestivi e vengono elaborati dai singoli enti, senza possibilità di condividerli, rendendo perciò impossibile effettuare analisi cross-settoriali che potrebbero invece dare informazioni preziose (si pensi, ad esempio, all'incrocio dei dati dell'Anagrafe con quelli delle Comunicazioni obbligatorie per conoscere gli effetti delle politiche sulle lavoratrici madre);

ancorare la definizione delle strategie e la gestione delle attività a indicatori di Valore Pubblico consente di massimizzare l'utilità delle risorse in relazione ai bisogni degli *stakeholder*;

tutto ciò premesso, e al fine di assicurare una risposta concreta, tempestiva ed efficace alle lavoratrici e ai lavoratori, provati economicamente e psicologicamente dalla crisi e una risposta efficace al sistema economico per favorire il volano dello sviluppo sostenibile,

impegna il Governo:

a) a identificare indicatori di misurazione del Valore Pubblico che consentano di considerare le risorse investite e le politiche attuate, valutandone:

1) l'impatto in termini di riqualificazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori;

2) l'incrocio della domanda ed offerta di lavoro che assicuri un lavoro di qualità, in linea con le competenze e le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori;

3) il rapporto fra costi e benefici;

4) gli impatti a livello macroeconomico e di benessere delle politiche attuate;

b) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per monitorare in tempo reale l'efficacia degli interventi e attivare tempestivamente eventuali correttivi al fine di massimizzare i benefici che le risorse investite generano per il territorio;

c) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per verificare gli equilibri tra il contributo profuso ed i *payoff* per ciascun attore della rete, anche al fine di rivedere i sistemi di *rewarding*;

d) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per identificare *best practices* da mettere a sistema, ove possibile;

e) a utilizzare indicatori di Valore Pubblico per definire le competenze necessarie, l'organizzazione e la rete di collaborazioni del sistema delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento ad ANPAL e ai CPI;

f) ad adottare banche dati unificate per il sistema lavoro e l'accessibilità alle banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni al fine di effettuare elaborazioni statistiche che consentano di misurare il Va-

lore Pubblico generato dai diversi strumenti attivati, evidenziandone l'efficacia ed il rapporto tra costo e beneficio;

g) ad utilizzare indicatori di Valore Pubblico per introiettare all'interno dei processi di definizione dei sistemi di *reskilling* e *upskilling* modelli di previsione dell'evoluzione del sistema economico;

h) ad utilizzare i meccanismi, fino ad oggi rimasti inoperanti o parzialmente operanti, introdotti dall'articolo 5, comma 01, lettera a), e comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 74 del 2017, che consentono al governo di indirizzare, anche attraverso apposite linee guida e con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'azione delle amministrazioni pubbliche nella direzione in un appropriato utilizzo di strumenti di misurazione del valore pubblico in una prospettiva multidimensionale, con la definizione di obiettivi generali nell'ambito dei quali le amministrazioni interessate imposteranno il proprio ciclo della *performance*;

i) a garantire, in misura adeguata, le professionalità necessarie per l'effettivo svolgimento delle diverse attività prima richiamate, assicurando l'implementazione di processi di riqualificazione delle risorse umane presenti e agevolando al contempo l'ingresso di nuove competenze ed adeguate professionalità.

(8-00169)

« Viscomi, Mura ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame conclusione – Parere favorevole*) 215

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 222

ERRATA CORRIGE 222

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Teresa BALDINI (IV), *relatrice*, ricorda che il testo della proposta di legge costituzionale C. 3531, approvata dal Senato in prima deliberazione, costituisce la sintesi di sei differenti, ma convergenti, proposte di legge costituzionale presentate presso l'altro ramo del parlamento (S. 747

Iannone, S. 2262 Sbroliini, S. 2474 Biti, S. 2478 Augussori, S. 2480 Garruti e S. 2538 Gallone).

Fa presente che la proposta si compone di un unico articolo che, aggiungendo un comma all'articolo 33 della Costituzione, stabilisce che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Il riconoscimento del valore dell'attività sportiva è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.

La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui in condizioni di svantaggio o marginalità di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo.

Inoltre, la disposizione in esame sotto-linea come lo sport abbia un'innequivocabile correlazione con la salute, intesa soprattutto nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva « in tutte le sue forme » rende esplicito che lo sport è inteso nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

Esprime, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la rete *intranet* della Camera e, tramite ap-

posite credenziali nominative, anche dalla rete *internet*, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri si sono svolte le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7 e che sono state accantonate alcune proposte emendative.

Fa presente che gli emendamenti Giannone 8.68, 8.70, 8.71, 8.72 sono stati sottoscritti dai deputati Sarli, Massimo Enrico Baroni e Sapia, l'emendamento 10.78 è stato sottoscritto dalla deputata Sarli e gli emendamenti Ianaro 4.10 e 5.20 sono stati sottoscritti dalla deputata Noja.

Chiede, quindi, alla relattrice, deputata Ruggiero, come intenda procedere nella seduta odierna.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relattrice*, fa presente che sulle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, che trattano temi rilevanti e in molti casi condivisi, come ad esempio quello dei prezzi calmierati per l'effettuazione dei test, sono in corso ulteriori approfondimenti con i Ministeri competenti affinché si possa giungere a una loro approvazione.

Propone, quindi, di iniziare i lavori della seduta odierna partendo dall'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8. Al riguardo, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario, ad eccezione delle seguenti proposte emendative, di cui propone l'accantonamento: Casa 8.21, Boldi 8.58, Di Giorgi 8.64 e 8.62, gli identici emendamenti Casa 8.19, Bucalo 8.52, Fassina 8.46 e Di Giorgi 8.63 e gli emendamenti Aprea 8.44 e Versace 8.45.

La sottosegretaria Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relattrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relattrice.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), illustrando gli identici emendamenti Sapia 8.1, Sodano 8.8, Sarli 8.10 e Giannone 8.67,

evidenzia che essi sono volti a sopprimere l'articolo 8 del provvedimento che, estendendo l'obbligo vaccinale per il personale sanitario di ulteriori sei mesi, crea complicazioni e si pone in contrasto con numerose sentenze emesse da parte dei tribunali del lavoro. A suo avviso, la posizione del Governo riguardo alla valutazione dell'efficacia dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario rappresenta solo una corrente nell'ambito del mondo scientifico.

Francesco SAPIA (MISTO-A), nel rilevare come l'intenzione del Governo sia quella di continuare a inasprire le sanzioni nei confronti dei medici che, avendo contratto il Covid-19, non si sono sottoposti alla terza dose vaccinale, ritiene che sia necessaria una maggiore ragionevolezza, soprattutto in relazione al personale medico sospeso dal servizio nelle regioni in cui vi è carenza di tali professionisti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sapia 8.1, Sodano 8.8, Sarli 8.10 e Giannone 8.67.

Marcello GEMMATO (FDI) sottoscrive l'emendamento Mollicone 8.57.

La Commissione respinge l'emendamento Mollicone 8.57.

Carmela BUCALO (FDI) sottoscrive e illustra l'emendamento Caretta 8.55, evidenziando come esso sia volto a superare l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. In proposito sottolinea un problema relativo al diritto alla *privacy* dei cittadini. Rileva, infatti che i fascicoli sanitari di tali soggetti, contenenti i loro dati sensibili, sono stati inviati all'Agenzia delle entrate ai fini dei controlli relativi all'obbligo vaccinale, ponendosi in contrasto, tra l'altro, con la normativa europea in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 8.55 e Sapia 8.2.

Guido DE MARTINI (LEGA), illustrando l'emendamento Claudio Borghi 8.73, che

sottoscrive, evidenzia che esso, prendendo atto del fallimento dell'obbligo vaccinale a carico del personale sanitario, propone di sostituire tale obbligo con l'esecuzione settimanale del test antigenico o molecolare. In proposito sottolinea che, oltre al fatto che il vaccino non rappresenta una garanzia rispetto al contagio da Covid-19, i lavoratori del settore socio-sanitario risultano discriminati rispetto ad altre categorie di lavoratori che non sono più sottoposti all'obbligo vaccinale.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), nel sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 8.73, ritiene che l'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario è una norma irrazionale, vessatoria e anche poco intelligente, poiché scarsamente efficace nel prevenire la malattia da Covid-19, soprattutto considerato che la terza dose del vaccino pare proteggere adeguatamente dall'infezione solo per circa centoventi giorni.

Francesco SAPIA (MISTO-A), nel sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 8.73, evidenzia il paradosso per cui gli operatori socio-sanitari guariti dal Covid-19 restano sospesi dal lavoro per tutto il periodo successivo alla guarigione, in cui non possono sottoporsi alla vaccinazione. Chiede, pertanto, che il Governo chiarisca la *ratio* dell'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario fino al 31 dicembre 2022.

Marcello GEMMATO (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Claudio Borghi 8.73, ricorda che l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario fa sì che vada perso il contributo professionale dei medici che per ragioni di salute non possono vaccinarsi. Rammenta, inoltre, che ad oggi il test antigenico rapido e il test molecolare sono gli unici strumenti per garantire la negatività al Covid-19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Claudio Borghi 8.73, Sapia 8.16 e Suriano 8.14 e gli identici emendamenti Sapia 8.17 e Raduzzi 8.33.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento De Martini 8.59, che sottoscrive, ribadisce di non comprendere il motivo per cui il Governo vuole estendere l'obbligo vaccinale per il personale sanitario fino al 31 dicembre 2022. Ricorda, infatti, che molte delle misure adottate per provare a contrastare il contagio si sono rivelate inefficaci. In proposito richiama la rinuncia alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson poiché ritenuti poco efficaci.

Guido DE MARTINI (LEGA), illustrando l'emendamento 8.59 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a limitare l'obbligo vaccinale a carico del personale sanitario al 15 giugno 2022. A suo avviso, infatti, l'estensione di tale obbligo potrebbe comportare la rinuncia alle prestazioni di medici competenti e preparati. In proposito ricorda che altri Paesi, come il Regno Unito, non hanno introdotto nel proprio ordinamento un analogo obbligo per il personale sanitario. Segnala, inoltre, che il personale sanitario risulta discriminato rispetto ad altre categorie di lavoratori che non sono più sottoposte a tale obbligo.

La Commissione respinge l'emendamento De Martini 8.59.

Roberto NOVELLI (FI) ritira l'emendamento Mandelli 8.42, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Raduzzi 8.36.

Marcello GEMMATO (FDI), illustrando l'emendamento 8.54 a sua prima firma, ritiene che l'obbligo vaccinale per il personale sanitario andrebbe limitato ai soggetti che non hanno contratto il Covid-19, poiché a quanto pare chi guarisce dal Covid-19 si immunizza più efficacemente rispetto a chi è vaccinato. Inoltre, sottolinea che, dal punto di vista operativo, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario priva il nostro sistema sanitario del servizio professionale di medici preparati e competenti.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 8.54.

Guido DE MARTINI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Claudio Borghi 8.74.

La Commissione respinge l'emendamento Claudio Borghi 8.74.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) sottoscrive gli emendamenti Raduzzi 8.34 e 8.35.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 8.34 e 8.35.

Roberto NOVELLI (FI) ritira l'emendamento Mandelli 8.43, di cui è cofirmatario.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), illustrando l'emendamento Raduzzi 8.37, evidenzia che, a causa dell'obbligo vaccinale, viene sospeso dal servizio anche il personale amministrativo appartenente al sistema sanitario che rifiuta di vaccinarsi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 8.37 e Sapia 8.3.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) sottoscrive l'emendamento Suriano 8.12.

La Commissione respinge l'emendamento Suriano 8.12.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), illustrando l'emendamento Sapia 8.4, evidenzia che la circolare del Ministero della salute che ha regolato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario non ha fatto che «intricare le maglie» della disciplina, trascurando, tra l'altro, il fatto che non c'è alcuna evidenza scientifica rispetto all'efficacia della terza dose vaccinale.

Sottolinea, infatti, che rispetto alla possibilità di una quarta dose parte del mondo scientifico teme un cosiddetto «effetto di inversione».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sapia 8.4 e Massimo Enrico Baroni 8.9, gli identici emendamenti Sapia 8.5 e Giannone 8.68 e l'emendamento Giannone 8.70.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), intervenendo sull'emendamento Ehm 8.13, di cui è cofirmatario, e rilevando che, con ogni probabilità, sul provvedimento in esame verrà posta la questione di fiducia e che il Senato non potrà di fatto intervenire, si rammarica dell'assenza di un rappresentante del Ministero della salute in questa fase dell'esame del provvedimento.

Reputa quanto sta accadendo una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, segnalando che ciò appare ancora più inaccettabile se si considera l'impatto che il decreto-legge in corso di conversione ha sulla vita dei cittadini italiani.

La Commissione respinge l'emendamento Ehm 8.13.

Francesco SAPIA (MISTO-A) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Raduzzi 8.38, di cui è cofirmatario, sottolineando l'assoluta irragionevolezza della norma che prevede che gli insegnanti non vaccinati debbano tornare al lavoro senza tuttavia poter insegnare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 8.38 e Lucaselli 8.56.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.48, volto a sopprimere l'obbligo vaccinale per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione. Nel ricordare che nel corso delle fasi acute della pandemia presso tale categoria di personale si sono registrati elevati tassi di vaccinazione per senso di responsabilità, ritiene doveroso prevedere un allentamento delle misure nell'attuale contesto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Frassinetti 8.48 e Bucalo 8.47.

Massimo Enrico BARONI (MISTO), intervenendo sull'emendamento Raduzzi 8.39, richiama la propria condizione personale di soggetto che ha effettuato le prime due vaccinazioni e ha in seguito contratto il COVID-19, all'inizio dell'anno in corso. In qualità di esercente una professione sanitaria si trova costretto, entro poche settimane, a dovere eseguire la terza dose di vaccinazione o altrimenti a sospendere la propria attività lavorativa. Ritiene inaccettabile una normativa di questo genere anche in considerazione del fatto che la « letteratura di ritorno » sta evidenziando le numerose criticità che caratterizzano l'impiego dei vaccini e ricordando che « l'esitazione vaccinale » dovrebbe essere maggiormente rispettata.

In conclusione, nel segnalare nuovamente l'assenza di un rappresentante del Ministero della salute, rileva che le assunzioni previste dal provvedimento in esame presso tale Ministero potrebbero rappresentare una sorta di « ricompensa » per coloro che si sono prestati a coprire da un punto di vista scientifico le politiche, assai discutibili, adottate dal ministro Speranza.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che in questa fase dell'esame degli emendamenti la presenza del Governo è assicurata dalla sottosegretaria Bini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Raduzzi 8.39 e gli identici emendamenti Frassinetti 8.51, Ciaburro 8.81 e Giannone 8.71.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Di Giorgi 8.65 è stato ritirato dai presentatori.

Lisa NOJA (IV), nell'acconsentire alla richiesta di ritiro dell'emendamento Toccafondi 8.41, di cui è cofirmataria, desidera che rimanga agli atti che la scelta adottata dal Governo di consentire il rientro a scuola dei docenti non vaccinati, seppure senza poter insegnare, rappresenta una decisione sbagliata e diseducativa, che oltretutto grava su tutti i contribuenti.

Invita, pertanto, ad evitare di compiere errori simili nel prossimo futuro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bucalo 8.49 e Ciaburro 8.83.

Guido DE MARTINI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Claudio Borghi 8.75 e insiste affinché sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Claudio Borghi 8.75.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Di Giorgi 8.66 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giannone 8.72, Bucalo 8.50, Ciaburro 8.82 e Sapia 8.6.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che l'emendamento Claudio Borghi 8.76 è stato sottoscritto dai deputati De Martini, Massimo Enrico Baroni e Sapia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Claudio Borghi 8.76 e Raduzzi 8.40.

Paola FRASSINETTI (FDI), illustra l'emendamento 8.53, di cui è prima firmataria, avente la finalità di esonerare dalla presentazione del *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro il personale scolastico soggetto ad obbligo vaccinale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Frassinetti 8.53 e Sapia 8.7.

Sara FOSCOLO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Covolo 8.60 e lo ritira, avendo avuto rassicurazioni circa l'intendimento del Ministero del lavoro di contribuire al fine di rendere effettiva la disposizione, già in vigore, che consente il riscatto ai fini previdenziali dei periodi di sospensione dal lavoro per i soggetti non vaccinati.

La Commissione respinge l'emendamento Sarli 8.11.

Marcello GEMMATO (FDI), segnala che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.02 ha come oggetto un tema rispetto al quale vi è stato un costante impegno, suo personale e del gruppo parlamentare a cui appartiene. Con tale proposta emendativa si propone, infatti, un finanziamento per sviluppare un vaccino basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, facendo seguito alla prima fase di ricerca svolta presso l'Istituto superiore di sanità. Ricorda che, secondo i primi studi effettuati, tale vaccino potrebbe assicurare una copertura da tutte le varianti del COVID-19 per una durata fino a 17 anni. Ritiene inspiegabile che dopo i primi promettenti risultati conseguiti nella fase iniziale della pandemia non sia proseguito l'impegno per lo sviluppo, da parte di un organismo pubblico italiano, di un vaccino che avrebbe potuto anche rilanciare l'immagine del Paese dal punto di vista scientifico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 8.02, 8.03 e 8.06.

Guido DE MARTINI (LEGA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 8.011, con il quale si prevede l'esenzione dell'obbligo vaccinale per i soggetti guariti dal COVID-19, reputando fondamentale introdurre una misura di questo tipo, in particolare per quanto concerne il personale sanitario.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Claudio Borghi 8.011.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Claudio Borghi 8.011 e Gemmato 8.04 e 8.05.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 9, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Bu-

calo 9.10 e Di Giorgi 9.16 e invita al ritiro degli emendamenti Raduzzi 9.6 e Bucalo 9.11. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Nappi 9.4 e Bologna 9.8 e dell'emendamento Bologna 9.9. Invita al ritiro degli emendamenti Bucalo 9.13, Sapia 9.1 e Bucalo 9.12 e propone l'accantonamento degli emendamenti Gabriele Lorenzoni 9.5 e Patelli 9.15. Invita al ritiro dell'emendamento Frassinetti 9.14 e propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Villani 9.01, Noja 9.04, Novelli 9.05, Carnevali 9.06, Bologna 9.08, Ferro 9.09 e Sutto 9.010.

Invita, infine, al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bellucci 9.013.

Precisa che qualora i presentatori non accedano all'invito al ritiro formulato in relazione alle predette proposte emendative, il parere è da intendersi contrario.

La sottosegretaria Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Raduzzi 9.6.

Carmela BUCALO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.11 di cui è prima firmataria, con il quale si propone l'utilizzo nelle scuole primarie, in presenza di almeno quattro casi di positività, delle mascherine chirurgiche da parte degli alunni in luogo di quelle di tipo FFP2. Rileva che in tal modo si introdurrebbe una norma di buon senso, segnalando nuovamente che il Comitato tecnico scientifico ha confermato che non vi è disponibilità di strumenti di protezione di tipo FFP2 adatti ai bambini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bucalo 9.11 e 9.13, Sapia 9.1 e Bucalo 9.12.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 9.14, con il quale si propone l'introduzione di un'indennità specifica per rischio biologico per il personale scolastico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Frassinetti 9.14 e l'articolo aggiuntivo Bellucci 9.013.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita al ritiro degli emendamenti Giannone 10.78, Giovanni Russo 10.55, De Filippo 10.37, Gemmato 10.49, D'Arrando 10.9, Giovanni Russo 10.56, Foscolo 10.68, Lollobrigida 10.54, Baldini 10.26, Ianaro 10.38 e D'Arrando 10.6, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Propone, quindi, l'accantonamento delle restanti proposte emendative riferite a tale articolo, essendo in fase di istruttoria alcune riformulazioni su temi comuni a diversi emendamenti presentati da numerosi gruppi parlamentari, tra i quali gli emendamenti concernenti il tema dei soggetti fragili.

La sottosegretaria Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente agli accantonamenti proposti dalla relatrice.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giannone 10.78: si intende che vi abbia rinunciato.

Carmela BUCALO (FDI) sottoscrive l'emendamento Giovanni Russo 10.55, raccomandandone l'approvazione. Ritiene, infatti, doveroso prorogare le norme a tutela del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che altrimenti vedrebbero compromessi il loro *status* giuridico e gli avanzamenti di carriera in caso di dispensa temporanea dal servizio per esigenze sanitarie.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanni Russo 10.55.

Vito DE FILIPPO (PD) ritira il proprio emendamento 10.37.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 10.49.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giovanni Russo 10.56 e Foscolo 10.68.

Carmela BUCALO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lollobrigida 10.54, segnala come esso proponga una modifica di buon senso, eliminando l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine nelle università.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 10.54.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Baldini 10.26, Ianaro 10.38 e D'Arrando 10.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 sui quali è stato espresso un parere e dovendo consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presi-

denza della Commissione prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 784 del 26 aprile 2022, a pagina 79, prima colonna, alla terza riga, dopo la parola: « emendamento », aggiungere le seguenti: « Lollobrigida 5.16 » e alla quindicesima riga, le parole: « Avverte inoltre » sono sostituite dalle seguenti: « Rossana BOLDI, *presidente*, avverte ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA-Agroalimentare), sulle problematiche connesse all'aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina 223

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 223

Variazione nella composizione della Commissione 223

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb. (*Seguito esame e rinvio*) 223

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA-Agroalimentare), sulle problematiche connesse all'aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.00 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Avverte che è entrata a far parte della Commissione la deputata Francesca Troiano. Dà quindi il benvenuto alla collega Troiano augurandole buon lavoro.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° marzo scorso la Commissione ha adottato come testo base, per il seguito dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge C. 2138 Caretta, predisposto dal Comitato ristretto.

Avverte che, alla scadenza del termine, sono state presentate 240 proposte emendative (*vedi allegato*). Al riguardo, ricorda che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi « ad argomenti affatto estranei » all'oggetto della discussione.

Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che « non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame ».

Nel caso di specie, il perimetro dell'intervento legislativo risulta molto circoscritto, essendo definito dal contenuto del nuovo testo della proposta di legge C. 2138 Caretta e dalle proposte di legge abbinate.

In particolare, il testo in discussione, adottato come testo base dalla Commissione per il seguito dell'esame, non reca disposizioni dirette a modificare l'impianto della legge n. 157 del 1992, né si propone di modificare la generale disciplina in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, ma risponde alla specifica finalità, attraverso puntuali e circoscritte modifiche della legge richiamata, di prevedere l'istituzione di istituti regionali per la fauna selvatica, nonché misure per il contenimento dei danni provocati dalla stessa.

Ciò premesso, sulla scorta di tali criteri, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Bilotti 1.2, Muroni 1.41, 1.44 e Di Lauro 1.57, diretti a modificare l'articolo 7

della legge n. 157 del 1992, riguardante la disciplina dell'ISPRA;

gli identici Romaniello 1.32 e Suriano 1.17, che, nel modificare l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, istituiscono il Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio;

Sarli 1.36, diretto a modificare l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992, riguardante le funzioni amministrative delle regioni in materia di caccia e di pianificazione faunistico-venatoria;

De Menech 1.02, volto a modificare l'articolo 29 della legge n. 157 del 1992, riguardante l'attività degli agenti dipendenti dei locali che esercitano attività di vigilanza venatoria, equiparando agli stessi gli agenti dipendenti delle regioni;

De Menech 1.01, che, nel modificare l'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, affida l'attività di vigilanza venatoria anche agli agenti dipendenti delle regioni;

De Menech 1.04, che modifica l'articolo 57 del codice di procedura penale, concernente gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria;

Brambilla 1.05, diretto a prevedere la sospensione della caccia per cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento;

Romaniello 1.06, che, nel novellare gli articoli 4 (*Cattura temporanea e inanellamento*), 5 (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*), 21 (*Divieti*), 28 (*Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*) e 31 (*Sanzioni amministrative*) della legge n. 157 del 1992, modifica la disciplina in tema di cattura e utilizzo di richiami vivi;

Parentela 2.8, in riferimento, rispettivamente: alla lettera *a*), che modifica l'articolo 18 (*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*) della legge n. 157 del 1992; alla lettera *b*), che introduce nella richiamata legge una disposizione aggiuntiva in

materia di prelievo selettivo degli ungulati; alla lettera *d*), che modifica l'articolo 27 (*Vigilanza venatoria*) della medesima legge n. 157 del 1992;

Benedetti 2.71, che, nel novellare gli articoli 4 (*Cattura temporanea e inanellamento*), 5 (*Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*), 21 (*Divieti*), 28 (*Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*) e 31 (*Sanzioni amministrative*) della legge n. 157 del 1992, modifica la disciplina in tema di cattura e utilizzo di richiami vivi;

Fassina 2.4, diretto a prevedere la responsabilità delle regioni relativamente ai danni ingiustificatamente arrecati al patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna selvatica;

Brambilla 2.25, diretto a prevedere la responsabilità delle regioni, in sede penale, civile ed erariale, relativamente ai danni ingiustificatamente arrecati alla fauna selvatica;

Brambilla 2.30, volto a prevedere che le regioni promuovano programmi di conoscenza della biologia e della etologia della fauna selvatica rivolti a tutti i cittadini;

Golinelli 2.55, 2.50 e 2.58 diretti a modificare la disciplina di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992 inerente i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria;

Brambilla 2.33, volto a prevedere la promozione, da parte delle regioni, di piani straordinari di tutela del lupo;

Brambilla 2.20, volto a prevedere il divieto, a decorrere dal 2023, di qualunque forma di ripopolamento a fini venatori sul territorio nazionale;

Golinelli 2.56, 2.57 e 2.49, riguardanti i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 13 della legge n. 157 del 1992;

Brambilla 2.32, diretto a prevedere che il Ministro della transizione ecologica promuova il Piano straordinario antibracconaggio per la tutela del lupo;

Siragusa 2.04, fatta eccezione delle disposizioni contenute ai numeri 34, 35, 36, e 40, in quanto diretto a modificare il generale impianto in tema di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio delineato dalla legge n. 157 del 1992.

Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità è fissato alle ore 10 di lunedì 2 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (Nuovo testo C. 2138 Caretta ed altri e abb.).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: o, se istituito, il competente istituto regionale per la fauna selvatica,.

nel titolo sopprimere le parole: istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il.

1.1. Fornaro.

Sopprimerlo.

* **1.19.** Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.

* **1.47.** Di Lauro.

* **1.5.** Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

* **1.6.** Prestipino, Frailis, Ciampi.

* **1.8.** Vizzini.

* **1.9.** Terzoni, Zolezzi.

* **1.34.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

* **1.37.** Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. L'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna

selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. Ha, inoltre, il compito di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis, essa può collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza.

4. Presso l'ISPRA è istituita una scuola di specializzazione *post*-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale

per la gestione della fauna selvatica. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministro della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministro della salute e dal direttore generale dell'ISPRA provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. ».

1.2. Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifiche al comma 3 dell'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma

7-bis, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione post-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza. L'ISPRA ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Istituti faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituiti dalle regioni. ».

1.41. Muroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori

necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie animali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 7-bis. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha il compito di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione *post*-universitari sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale può attivare convenzioni con le regioni, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza.

L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Istituti faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituiti dalle regioni. ».

1.44. Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 7.

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni, le province e gli enti gestori delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 in materia di studio e ricerca sulla fauna selvatica, al fine di garantirne l'adeguata conservazione.

2. L'ISPRA ha sede centrale in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica.

3. L'ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e le attività agro-silvo-pastorali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di svolgere e promuovere le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE, dando priorità agli argomenti elencati nell'allegato V alla stessa direttiva, e di riferirne gli esiti al Ministro della transizione ecologica, ai fini della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 7-bis, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi dell'Unione europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali anche attraverso l'istituzione di corsi d'istruzione *post*-universitari sulla biologia e la

conservazione della fauna selvatica, di valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394. L'ISPRA può attivare convenzioni con le regioni, anche al fine di istituire corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati, e con associazioni e altri enti privati nei campi e nelle materie di propria pertinenza. L'ISPRA ha inoltre il compito di coordinare ed indirizzare le attività degli Osservatori faunistici regionali per la fauna selvatica, ove istituiti dalle regioni.

3-bis. Le regioni possono istituire Osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli Osservatori faunistici regionali, ove istituiti, provvedono esclusivamente, sulla base di specifici protocolli emanati dall'ISPRA, all'attivazione e regolare implementazione di banche dati relative allo status delle popolazioni animali selvatici presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale e alla misurabilità del prelievo venatorio, al fine di partecipare alla realizzazione di banche dati nazionali omogenee. I protocolli di cui sopra oltre a dettare le modalità di raccolta dei dati stabiliscono inoltre le modalità di trasferimento dei suddetti dati all'ISPRA.

4. Presso l'istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministro della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'ISPRA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta

organica dell'istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'ISPRA è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. ».

1.57. Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 8.

(Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio)

1. È costituito il Comitato interministeriale per la tutela della fauna e il prelievo venatorio (CITP). Il Comitato, che si riunisce presso il Ministero della transizione ecologica con cadenza di norma trimestrale e comunque almeno quattro volte l'anno, è costituito dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari europei e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. I Ministri possono delegare, con specifico decreto, un proprio rappresentante in seno al Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della transizione ecologica.

3. Sono chiamati a partecipare alle sedute del Comitato, laddove vengano trattati problemi particolarmente urgenti che interessino i rispettivi enti, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, o rispettivi delegati. Sono inoltre chiamati altri ministri e soggetti istituzionali della

cui partecipazione sia individuata la necessità.

4. Il Comitato ha la funzione di vigilare sull'applicazione della presente legge e sulla sua conformità alla normativa comunitaria e internazionale, fornendo al Consiglio dei ministri, quando se ne riscontri la necessità, le informazioni e le indicazioni utili all'aggiornamento della normativa. In particolare, il Comitato verifica la corrispondenza dei piani faunistico-venatori e dei calendari venatori ai criteri minimi dettati dalla presente legge, la corretta applicazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 19-bis, i programmi di importazione di fauna selvatica dall'estero, i piani e i programmi di ripopolamento faunistico, i dati sul prelievo venatorio, le attività di vigilanza venatoria, lo stato di recepimento delle direttive e degli atti comunitari e delle convenzioni internazionali. Inoltre, il Comitato esprime parere sul riconoscimento delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 34, e sulle rappresentanze negli ambiti territoriali di caccia, Il Comitato redige altresì le relazioni di cui all'articolo 35. Il Comitato propone inoltre al Consiglio dei Ministri le questioni di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, segnalando inoltre i casi e le condizioni di inadempienza nell'applicazione della legge.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato, si avvale del supporto, delle informazioni e delle indicazioni dell'ISPRA quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Il Comitato partecipa in forma unitaria alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sui temi di pertinenza della presente legge.

7. Il Comitato opera sulla base di regolamento interno, definito entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri che costituiscono il Comitato. Il Comitato si avvale di apposito ufficio, con compiti operativi e di segreteria, istituito presso il Ministero della

transizione ecologica, ai cui servizi possono essere addetti funzionari di altra amministrazione in base alle previsioni del regolamento di cui sopra.

8. Il Comitato favorisce di norma la pubblicità degli atti attraverso apposito sito internet o porzione di esso. ».

* **1.32.** Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

* **1.17.** Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 26 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 26.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti:

un rappresentante di una delle organizzazioni professionali agricole presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale;

un rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale;

un rappresentante di una delle associazioni delle associazioni di protezione ambientale presenti in regione e riconosciute dal Ministero della transizione ecologica;

un rappresentante per gli ATC e Comprensori alpini presenti nella regione;

due rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario;

un rappresentante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o dell'Osservatorio faunistico se istituito;

il comitato ha la funzione di gestire il fondo di cui al comma 1 al fine di, in via prioritaria:

finanziare il monitoraggio di specie problematiche per l'agricoltura;

finanziare attività di prevenzione dei danni delle colture agricole e degli allevamenti;

finanziare sistemi di difesa passiva delle colture agricole e degli allevamenti;

risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica o dalla fauna inselvatichita;

risarcire i danni provocati dall'attività venatoria.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni, avvalendosi eventualmente della consulenza dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o di un istituto faunistico, se istituito, o di personale delle ASL competenti e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione eventuale. ».

1.58. Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Raccolta dati e relazioni annuali)

1. All'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le regioni e le province autonome, in raccordo con ARPA e con gli Osservatori regionali ove istituiti, comunicano all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 31 marzo di ogni anno, la raccolta dei dati relativi alla presenza di animali selvatici anche attraverso sistemi di geolocalizzazione, delle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dagli animali selvatici all'agricoltura e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico degli animali selvatici interessati. In base a tali dati il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica inviano annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti dalle attività di prevenzione e contenimento dei danni. »;

b) al comma 2 dopo le parole: « al comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e al comma 1-bis »;

c) alla rubrica dopo le parole: « di vigilanza » sono aggiunte le seguenti: « e programmazione ».

1.7. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« 2 Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno

con decreto del Ministro della economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel seguente modo:

a) 15 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni;

b) 85 per cento per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, oltre a quanto già previsto da altre disposizioni dello Stato e delle regioni e province autonome. ».

1.46. Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di asserita invalidità del calendario venatorio o di annullamento del piano faunistico venatorio delle regioni e delle province autonome in sede giurisdizionale per due anni consecutivi, provvedono per due anni con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della transizione ecologica. ».

1.36. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il com-

pito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati.

2. Gli osservatori regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente dell'ISPRA. »

1.29. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* e delle province;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza della regione. Gli Istituti regionali per la fauna selvatica collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

c) *al comma 3, sostituire le parole:* alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme *con le seguenti:* le funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica sono disciplinate nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

1.24. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* e delle province;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* del presidente della giunta regionale *con le seguenti:* della regione;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica si provvede facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti fun-

zioni secondo le rispettive norme con le seguenti: le funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica sono disciplinate nel rispetto degli statuti speciali e relative norme di attuazione, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

1.18. Loss, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire un Istituto regionale che opera attività di monitoraggio e gestione, delle attività di cui all'articolo 6 della presente legge.

1.33. Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga, Dori.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire un Osservatorio regionale che opera attività di monitoraggio, nel territorio di competenza della fauna di cui alla Direttiva 2009/147/CE, alla Direttiva 92/43/CEE e al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in coordinamento con l'ISPRA.

1.20. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale che opera monitoraggio delle attività di cui al comma 5 dell'articolo 4 della presente legge.

1.60. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione dispone ogni anno, attraverso i propri uffici regionali, una ricognizione dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 7-bis sopprimere i commi 2 e 3.

1.49. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli osservatori regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza del presidente dell'ISPRA.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

« Art. 7-bis.

(Osservatori regionali) »

1.14. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni possono istituire osservatori faunistici regionali che hanno il compito di coadiuvare l'ISPRA nei compiti ad esso assegnati. Gli osservatori faunistici regionali, ove istituiti, provvedono esclusivamente, sulla base di specifici protocolli emanati dall'ISPRA, all'attivazione e regolare implementazione di banche dati relative allo *status* delle popolazioni animali selvatici presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale e alla misurabilità del prelievo venatorio, al fine di partecipare alla realizzazione di banche dati nazionali omogenee. I protocolli di cui al precedente paragrafo, oltre a dettare le modalità di raccolta dei dati, stabiliscono inoltre le modalità di trasferimento dei suddetti dati all'ISPRA.

1.54. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola

e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.

1.42. Muronì.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale per la fauna selvatica che svolge attività di monitoraggio annuale dei danni da fauna selvatica e dall'attività venatoria. Il monitoraggio in particolare deve individuare le specie di fauna selvatica responsabili dei danni, la dislocazione spaziale e temporale sul territorio regionale dei danni, l'importo dei danni provocati, le colture e le specie allevate oggetto di danno, gli eventuali sistemi di difesa preventiva adottati.

1.45. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, compiti di consulenza per i Comitati tecnici faunistici venatori regionali.

1.50. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, compiti di consulenza per gli organi direttivi di cui al comma 7 dell'articolo 14.

1.51. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, il ruolo di organo scientifico e tecnico di ricerca delle regioni e delle province in coordinamento con l'ISPRA.

1.55. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica che opera esclusivamente attività di ricerca sulla fauna di cui alla Direttiva 2009/147/CE e di cui alla Direttiva 92/43/CEE secondo le linee guida dell'ISPRA.

1.56. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire un osservatorio regionale che opera attività di monitoraggio, nel territorio di competenza della fauna di cui al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in coordinamento con l'ISPRA.

1.59. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige la relazione di cui all'articolo 35 della presente legge.

1.52. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna

selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, raccoglie ed elabora le statistiche relative agli abbattimenti.

1.53. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni istituiscono il Comitato tecnico permanente sui danni provocati dalla fauna selvatica. Il Comitato è composto dall'Assessore competente per l'agricoltura, che lo presiede, da un rappresentante dell'Assessorato competente per la tutela dell'ambiente, da un rappresentante di ogni singola provincia, da un rappresentante delle associazioni agricole, da un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute.

* **1.10.** Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

* **1.26.** Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, elabora i dati sui danni provocati dalla fauna selvatica ed elabora le statistiche relative agli abbattimenti.

1.12. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la

fauna selvatica che redige il Piano faunistico venatorio e il Calendario venatorio.

* **1.16.** Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

* **1.31.** Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un comitato per la gestione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della presente legge.

** **1.11.** Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

** **1.27.** Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige il Piano faunistico venatorio e i relativi aggiornamenti.

1.35. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, capoverso « Art. 7-bis », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica che opera esclusivamente attività di ricerca sulla fauna di cui alla Direttiva 2009/147/CE, secondo le linee guida dell'ISPRA.

* **1.30.** Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

* **1.15.** Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige il rapporto di cui all'articolo 33 della presente legge.

1.28. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione può istituire un istituto regionale per la fauna selvatica che svolge attività di monitoraggio dei danni da fauna selvatica.

1.39. Muroi.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano provvede ogni anno entro il mese di aprile a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministero della transizione ecologica una dettagliata relazione sulla consistenza, diffusione e origine dei danni provocati dalla fauna selvatica.

1.40. Muroi.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1 sostituire le parole: i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 7, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province *con le seguenti:* attività di ricerca in ottemperanza alle linee guida redatte dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

1.43. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 1 sostituire le parole da: che svolge fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* che, nell'ambito del territorio di competenza, elabora i dati sui danni provocati

dalla fauna selvatica e le statistiche relative agli abbattimenti.

1.25. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Menga.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 1 sostituire le parole: i compiti di cui al comma 3 dell'articolo 7, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province *con le seguenti:* attività di ricerca secondo le direttive e linee guida dell'ISPRA.

1.38. Muroi.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli istituti regionali per la fauna selvatica sono sottoposti alla vigilanza dell'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

1.4. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, sopprimere le parole: che ne coordina l'azione.

1.21. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, sostituire le parole: che ne coordina l'azione, *con le seguenti:* che ne organizza i lavori.

1.22. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: o di un assessore da lui delegato.

1.3. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: qualora trattasi di progetti di cui agli allegati IV e V della direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE e successive modifiche e integrazioni.

1.23. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere il comma 3.

1.48. Di Lauro.

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ciascuna regione può istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che, nell'ambito del territorio di competenza, redige il rapporto di cui all'articolo 33 della presente legge.

1.13. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: « gli agenti dipendenti degli enti locali » sono aggiunte le seguenti: « nonché gli agenti dipendenti delle regioni medesime ».

1.02. De Menech.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 27 comma 1 lettera a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, dopo le parole: « Agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni » sono aggiunte le seguenti: « nonché dagli agenti dipendenti delle regioni medesime ».

1.01. De Menech.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale secondo comma, punto 2, dopo le parole: « nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie » sono aggiunte le seguenti: « delle regioni limitatamente alle funzioni di competenza ».

1.04. De Menech.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. La caccia è sospesa sul territorio nazionale per la durata di anni 5 dall'entrata in vigore della presente legge allo scopo di condurre l'accurata valutazione scientifica, affidata all'ISPRA, della condizione degli *habitat*, della biodiversità, dell'impatto della crisi climatica e dei problemi di mantenimento delle popolazioni naturali.

1.05. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Cattura e utilizzo richiami vivi)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati »;

2) all'articolo 5, comma 1, le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami », sono soppresse;

3) all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

4) all'articolo 5, comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi », sono soppresse;

5) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;

6) all'articolo 21, comma 1, le lettere *p*) e *q*) sono soppresse;

7) all'articolo 21, comma 1, lettera *r*), le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

8) all'articolo 21, comma 1, lettera *ee*), le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e », sono soppresse;

9) all'articolo 28, comma 2, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati », sono soppresse;

10) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: « per chi si avvale di richiami non autorizzati ovvero », sono soppresse.

1.06. Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga, Dori.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2.11.** Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

* **2.40.** Prestipino, Frailis, Ciampi.

* **2.46.** Terzoni, Zolezzi.

* **2.137.** Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori.

* **2.150.** Di Lauro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Misure in materia di prevenzione e controllo dei danni provocati dalla fauna selvatica)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « (Sus scrofa) » sono inserite le seguenti « in battuta o braccata »;

al comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la lettera *d-bis*): « specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere »;

al comma 2, le parole: « La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1 » sono soppresse.

b) dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis.

(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.

2. Il prelievo degli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentito esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18, comma 1, lettere *d*), *d-bis*), utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolto da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle regioni e pro-

vince autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.

3. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

4. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

5. Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4 »;

c) l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per la sicurezza stradale, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la pubblica incolumità, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, anche in contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di cattura e/o abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guar-

die venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali, che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei carabinieri forestali, degli agenti delle polizie locali, dei corpi forestali nelle regioni a statuto speciale, delle compagnie barracellari della regione autonoma della Sardegna di operatori abilitati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA, individuando altresì il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i comuni interessati.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco »;

d) all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « agli agenti dipendenti » sono inserite le seguenti: « delle regioni e ».

2.8. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Pignatone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche della legge n. 157 del 1992)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni e le province autonome vietano o riducono per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la sicurezza e l'incolumità pubblica, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e in contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere di ISPRA. Qualora l'istituto verifichi l'inapplicabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dagli agenti delle polizie provinciali o regionali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei carabinieri forestali, degli agenti delle polizie municipali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti a società private e cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati da ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nelle aree urbane e periurbane i piani regionali sono attuati esclusivamente tramite strumenti selettivi per la cattura di animali vivi, con il coordinamento degli agenti delle polizie municipali o delle città metropolitane coadiuvate dai soggetti di cui al precedente comma.

4. Al personale pubblico e privato coinvolto nei piani di controllo è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito territoriale in cui esercitano queste funzioni. Per l'esercizio delle attività di controllo le regioni e le province autonome forniscono al personale privato i più avanzati strumenti tecnologici e digitali che consentano di moni-

torare in tempo reale dislocazione e presenza dei soggetti coinvolti, nonché lo svolgimento delle attività di controllo.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

2.41. Braga, Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Misure contenimento fauna selvatica)

1. L'articolo 19 della legge n. 157, 11 febbraio 1992 è sostituito dal seguente:

« Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni e le province autonome possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani indicano chiaramente il numero di capi abbattibili in totale per le specie, di cui all'articolo 18,

oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati, i piani sono attuati dalle polizie provinciali, dalle polizie delle città metropolitane, dai corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. ».

2.144. Muroli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: « La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati ».

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 1, le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

1. all'articolo 5, il comma 2 è soppresso;

2. all'articolo 5, comma 6, le parole: « con l'uso dei richiami vivi » sono soppresse;

3. all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppresi;

4. all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;

5. all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: « accecati o mutilati ovvero legati per le ali » sono soppresse;

6. all'articolo 21, comma 1 lettera ee), le parole: « dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e » sono soppresse;

7. all'articolo 28, comma 2, le parole: « e dei richiami vivi autorizzati » sono soppresse;

8. all'articolo 31, comma 1, lettera h) le parole: « per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero » sono soppresse;

b) all'articolo 15, comma 3, le parole: « entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, » sono soppresse; la parola: sessanta è sostituita dalla seguente: « trenta »; è aggiunto, infine il seguente periodo: « Se non viene esaminata entro tale termine, la richiesta si considera accolta ».

Conseguentemente, al comma 4, al primo capoverso, dopo la parola: faunistico la parola: venatoria è soppressa.

2.71. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.

Al comma 1, premettere il seguente: La fauna selvatica è tutelata ai sensi degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione italiana. Le regioni rispondono delle lesioni ingiustificatamente arrecate al patrimonio indisponibile dello Stato costituito dalla fauna stessa.

2.4. Fassina.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La fauna selvatica è tutelata ai sensi degli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione. Le regioni rispondono delle lesioni ingiustificatamente arrecate al patrimonio di animali selvatici nelle sedi penale, civile ed erariale.

2.25. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le regioni promuovono programmi di conoscenza della biologia e della etologia della fauna selvatica rivolti a tutti i cittadini, al fine di promuovere la corretta convivenza con gli animali selvatici, di as-

sicurare il rispetto nei loro confronti nonché la loro dignità.

2.30. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le regioni sono sempre e comunque tenute all’applicazione dei metodi ecologici nel controllo della fauna selvatica. Le violazioni di tale obbligo comportano l’interdizione dall’applicazione dei piani di controllo per almeno 10 anni ed il risarcimento del patrimonio pubblico di fauna.

2.31. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Qualunque modifica delle norme sul contenimento della fauna selvatica in relazione ai danni provocati dalla stessa è subordinata alla verifica scientificamente condotta da parte dell’Ispra della condizione di tutte le specie di mammiferi presenti sul territorio nazionale. L’Ispra conduce le relative valutazioni entro il 31 dicembre 2024 e le trasmette al Ministro della transizione ecologica nonché al Ministro delle politiche agricole alimentari forestali per i provvedimenti necessari.

2.24. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono apportate le seguenti modificazioni con le seguenti: è apportata la seguente modificazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera a).

2.35. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sono apportate le seguenti modificazioni con le seguenti: è apportata la seguente modificazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

2.36. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all’articolo 13, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

« 2-ter. Al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, ai soggetti autorizzati è consentito di acquisire, detenere ed utilizzare nelle attività di controllo calibri diversi da quelli consentiti per l’attività venatoria di cui ai commi 1 e 2. ».

2.55. Golinelli, Loss, Bubishi, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all’articolo 13, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Per l’attuazione dei piani di abbattimento, di cui all’articolo 19, è consentito, oltre all’uso delle armi di cui ai commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 millimetri e con bossolo inferiore a 40 millimetri. ».

2.50. Golinelli, Loss, Bubishi, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all’articolo 13, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

« 2-ter. Per l’attuazione dei piani di abbattimento, di cui all’articolo 19, è consen-

tito, oltre all'uso delle armi di cui ai commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 e 40 millimetri. ».

2.58. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **2.44.** Vizzini.

* **2.53.** Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

* **2.138.** Muroi.

* **2.149.** Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni, con apposite norme, sentito il comitato tecnico faunistico venatorio e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10.000 ettari e in comprensori alpini, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 20.000 ettari ».

2.148. Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con apposite norme, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di cac-

cia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e comunque mai superiori a 10000 ettari ».

2.141. Muroi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, al comma 3, la parola: « minima, » è sostituita dalla seguente: « massima ».

2.157. Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, al comma 4, la parola: « minima », è sostituita dalla seguente: « massima ».

* **2.67.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

* **2.83.** Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un solo ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede. ».

2.142. Muroi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, comma 7, la parola: « eventuali » è soppressa.

2.154. Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, il comma 8 è soppresso.

* **2.81.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

* **2.65.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, al comma 9, le parole: « e, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso » sono soppresse.

2.156. Di Lauro.

Al comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, al 30 per cento dei componenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, al 30 per cento dei componenti dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 10 per cento da rappresentanti degli enti locali ».

2.155. Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, comma 11, dopo le parole: « le attività di ricognizione » sono aggiunte le seguenti: « dei danni provocati

dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, ».

* **2.77.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

* **2.61.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, comma 11, lettera c), dopo le parole: « della pasturazione invernale degli animali in difficoltà », sono inserite le seguenti: « ad esclusione degli ungulati, ».

** **2.78.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

** **2.62.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, al comma 11, dopo le parole: « alberi adatti alla nidificazione » sono aggiunte le seguenti: « , ogni altro intervento necessario o utile alla conservazione e alla tutela degli habitat nelle zone di cui al comma 8 lettera a) dell'articolo 10 ».

2.158. Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, comma 14, dopo le parole: « L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia », sono aggiunte le seguenti: « e dei comprensori alpini ».

* **2.48.** Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli, Termini.

* **2.76.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, comma 11, dopo le parole: « Negli ambiti territoriali di caccia », sono aggiunte le seguenti: « e nei comprensori alpini ».

**** 2.66.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

**** 2.82.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, comma 15, la parola: « novanta », è sostituita dalla seguente: « quarantacinque ».

*** 2.64.** Benedetti, Ehm, Sarti, Suriano, Termini.

*** 2.80.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 14, comma 17, dopo le parole: « provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, » sono aggiunte le seguenti: « ogni cinque anni, ».

**** 2.79.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

**** 2.63.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a seguito delle variazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: , in caso di inadempimento sono prorogati quelli precedenti.

2.52. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Con la

finalità di procedere all'urgente ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi, è tuttavia riconosciuta alle regioni la facoltà di consentire l'esercizio venatorio anche nei giorni di martedì e venerdì, con riferimento alle specie cinghiale (*Sus scrofa*) e all'esercizio venatorio da appostamento ».

2.59. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 2.45.** Vizzini.

*** 2.151.** Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette, anche nei giorni di silenzio venatorio,».

Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante abbattimento selettivo o cattura, previa utilizzo di metodi ecologici.

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

b) del personale dei Corpi forestali regionali;

c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

d) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) prima di partecipare ai piani di controllo devono seguire appositi corsi di formazione tenuti dall'ISPRA.

2-ter. A coloro che operano in difformità dai piani di controllo di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 della presente legge ».

2.161. Di Lauro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento selettivo o cattura.

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle

regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

b) delle guardie venatorie;

c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

d) di proprietari o conduttori di fondi, i quali, si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate.

2-ter. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) prima di partecipare ai piani di controllo devono seguire appositi corsi di formazione tenuti dall'ISPRA.

2-quater. A coloro che operano in difformità dai piani di controllo di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 della presente legge ».

2.111. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, premettere il seguente periodo: Al fine di assicurare efficaci misure in materia di contenimento dei danni da fauna, valutati e comprovati sotto il profilo scientifico, dal 1° gennaio 2023 viene condotto su tutto il territorio nazionale il Piano per il censimento del patrimonio di animali selvatici. Tale piano è affidato all'Ispra, che ne cura la redazione, l'organizzazione e la realizzazione ed ha una durata non inferiore ad anni 3. In tale periodo di tempo l'attività venatoria è sospesa in tutte le sue forme.

2.12. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: migliore

gestione *inserire le seguenti:* , sentito l'ISPRA.

2.110. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo dopo le parole: per la conservazione della biodiversità *aggiungere le seguenti:* escludendo comunque dai piani di controllo tutte le specie classificate come SPEC 1, SPEC 2 e SPEC 3, di cui dall'entrata in vigore della presente legge è comunque vietata qualunque forma di attività venatoria.

2.21. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: incolumità e della sicurezza stradale, *inserire le seguenti:* , d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

2.89. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: al controllo delle specie di fauna selvatica *inserire le seguenti:* di cui all'articolo 18 comma 1 lettera d) della presente legge.

2.162. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica *aggiungere le seguenti:* escludendo comunque tutte le specie di ungulati. Al fine del contenimento delle popolazioni di cinghiali, entro 90 giorni si procede alla sperimentazione in ambiente del vaccino immunocontraccettivo GonaCon.

2.19. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone vietate alla caccia *fino alla fine del periodo con le seguenti:* esclusivamente con l'adozione dei metodi ecologici. Qualora l'Ispra, in via del tutto eccezionale, con parere motivato ravvisi determinate circostanze per permettere l'abbattimento degli animali, questo deve avvenire solo in forma selettiva. È vietata ogni forma di intervento collettivo, quali la braccata, la battuta e la girata, sia nella pratica di controllo che nella pratica venatoria ordinaria, causa del fortissimo e indiscriminato impatto sulle specie che non sono obiettivo dell'intervento medesimo.

2.5. Fassina.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone vietate alla caccia *fino alla fine del periodo con le seguenti:* esclusivamente con l'adozione dei metodi ecologici. Qualora l'Ispra, in via del tutto eccezionale, con parere motivato ravvisi determinate circostanze per l'abbattimento degli animali, questo deve avvenire solo in forma selettiva. Nelle azioni di controllo, nonché nella caccia ordinaria, è vietata ogni forma collettiva, quali la braccata, la battuta e la girata.

2.26. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Tale controllo deve esercitato selettivamente escludendo l'utilizzo di mezzi ottici e i sistemi di visione notturna e viene praticato ad esclusione delle ore notturne, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

2.114. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo le zone vietate alla caccia, le aree protette e viene praticato ad esclusione delle aree urbane e delle ore notturne, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

* **2.117.** Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

* **2.98.** Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo le ore notturne e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

2.108. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo le aree urbane e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

* **2.92.** Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

* **2.132.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo, con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato escludendo l'utilizzo di armi nelle aree urbane e deve essere praticato esclu-

sivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

2.97. Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo, con le seguenti: Tale controllo viene esercitato selettivamente escludendo le aree protette, zone di protezione e rifugio per specie altrimenti cacciabili, e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

* **2.91.** Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

* **2.131.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo tutte le forme di controllo con l'ausilio dei cani, e viene praticato esclusivamente con l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

** **2.118.** Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

** **2.166.** Giannone.

** **2.99.** Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato selettivamente escludendo altre forme di controllo collettivo come la braccata e la girata, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere del-

l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

2.102. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato solo dopo che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha accertato, attraverso verifiche dei propri tecnici, l'inefficacia dell'utilizzo di metodi ecologici.

2.115. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato escludendo l'utilizzo di armi e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

* **2.96.** Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

* **2.100.** Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga.

* **2.119.** Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

* **2.136.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone vietate alla caccia fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo viene esercitato selettivamente, escludendo il periodo di nidificazione dell'avifauna, e viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

** **2.90.** Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

** **2.130.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: Tale controllo deve essere esercitato escludendo i giorni di silenzio venatorio.

2.113. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche nelle zone fino alla fine del periodo con le seguenti: prioritariamente con metodi ecologici.

2.112. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nelle zone vietate sino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente nel periodo di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b).

2.163. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane con le seguenti: con esclusione delle aree classificate come SIC, ZPS, parchi nazionali e regionali, oasi di protezione, zone umide e di tutte le aree sottoposte a tutela dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

* **2.1.** Fassina.

* **2.13.** Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: comprese le aree protette e le aree urbane,.

**** 2.6.** Fassina.

**** 2.29.** Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: comprese le aree protette e le aree urbane *con le seguenti:* ad esclusione delle aree protette di cui alla legge 394 del 6 dicembre 1991 e dei SIC, ZSC e ZPS.

2.165. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: le aree urbane, *aggiungere le seguenti:* fermo restando il divieto di applicare l'azione di controllo ad una distanza inferiore a km 25 dai centri abitati.

2.15. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna, *inserire le seguenti:* «esclusivamente con metodi ecologici»;

2) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante cattura.

2.143. Muroli.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi

di visione notturna, *inserire le seguenti:* esclusivamente con metodi ecologici;

2) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante cattura.

2.159. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna *con le seguenti:* esclusivamente con metodi ecologici.

2.146. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. *al capoverso comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole:* «e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza»; *al terzo periodo, sopprimere le parole:* o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica;

2. *al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera e).*

2.153. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b) capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza.

*** 2.140.** Muroli.

*** 2.107.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e nelle ore notturne *fino a:* visione notturna *con le seguenti:* , nelle ore notturne, anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di

visione notturna e con calibri inferiori da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2,.

2.54. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.

* **2.109.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

* **2.75.** Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

* **2.85.** Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

* **2.69.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare piani di abbattimento selettivi con parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Ministero della salute. »

2.121. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante cattura e sterilizzazione. »

2.164. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale piani di controllo numerico mediante cattura. »

2.147. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente:

« Le regioni possono autorizzare piani di abbattimento selettivi con parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ».

* **2.87.** Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

* **2.127.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica,.

2.152. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, con le seguenti: piani di controllo basati su metodi ecologici.

2.160. Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura con le seguenti: piani di valutazione scientifica dell'entità delle singole specie sotto il profilo delle capacità riproduttive, delle capacità di adattamento ai mutamenti climatici e alle mutate risorse trofiche dei territori.

2.27. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, al terzo periodo, dopo la parola: abbattimento inserire la seguente: selettivo.

* **2.129.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le regioni promuovono piani straordinari per la tutela del Lupo in quanto predatore principale delle popolazioni di cinghiali, con il conseguente contenimento delle nascite e la minore probabilità di arrecare danni alle attività umane, in particolare a quelle agricole. A tal fine le regioni potenziano in misura del 20 per cento degli organici i corpi di agenti di Polizia Provinciale per il controllo antibraccaggio sul territorio.

2.33. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La redazione e la conseguente applicazione di piani di controllo che non presentino valide motivazioni sotto il profilo scientifico comportano la fattispecie di danno ambientale per i responsabili della adozione di tali misure, nonché l’applicazione degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice Penale per quanto attiene ai singoli animali selvatici.

2.16. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le regioni che non adottano le misure previste dai programmi *Life Strade* e *Life Safe Crossing*, promossi dall’Unione Europea al fine di tutelare la fauna e la sicurezza stradale, non possono applicare i piani di controllo di cui al presente comma.

2.14. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La realizzazione sul territorio nazionale dei programmi *Life Strade* e *Life Safe*

Crossing è condotta in regime di cofinanziamento dalle regioni e dalle associazioni venatorie nazionali.

2.17. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono escluse dai piani di controllo di cui al presente comma tutte le specie di avifauna, che sino al 31 gennaio del 2026 sono escluse dall’attività venatoria a far data dall’entrata in vigore della presente legge. L’Ispra conduce i relativi censimenti delle singole specie.

2.28. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I piani di controllo non possono essere applicati nelle regioni che non raggiungano il 70 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti.

2.18. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Dal primo gennaio 2023 è vietata qualunque forma di ripopolamento a fini venatori su tutto il territorio nazionale.

2.20. Brambilla, Dall’Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, ai soggetti autorizzati è consentito di acquisire, detenere ed utilizzare

nelle attività di controllo calibri diversi da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.

2.56. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per l'attuazione dei piani di controllo numerico, di cui al precedente periodo, è consentito, oltre all'uso delle armi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 e 40 millimetri.

2.57. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Per l'attuazione dei piani di controllo numerico, di cui al precedente periodo, è consentito, oltre all'uso delle armi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, anche quello del fucile con canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a 5,6 millimetri e con bossolo inferiore a 40 millimetri.

2.49. Golinelli, Loss, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Gli interventi di cui al presente articolo si adottano anche nel caso in cui forme domestiche di specie selvatiche nonché le forme inselvatichite di specie domestiche che, per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali, all'agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e agli assetti idrogeologici del territorio nonché nel caso di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibri-

dazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.

2.37. Paolo Russo, Sandra Savino, Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di controlli sanitari su un campione di animali selvatici, rinvenuti vivi nel territorio, stabilito da ISPRA.

*** 2.95.** Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

*** 2.135.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire l'alinea con il seguente:

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dopo censimento della specie interessata e valutazione dell'Ispra sui metodi ecologici precedentemente utilizzati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi:

**** 2.133.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

**** 2.93.** Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire l'alinea con il seguente:

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di controllo sanitario su un campione di animali selvatici, rinvenuti vivi nel territorio. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi:

*** 2.94.** Menga, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa.

*** 2.134.** Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire l'alea con il seguente:

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati da personale al quale non potranno essere ceduti o venduti i capi abbattuti durante i piani di controllo. Tali piani sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

- ** 2.116. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.
- ** 2.120. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.
- ** 2.101. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, alinea, dopo le parole: I piani di controllo numerico di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: non possono essere condotti nel mese di dicembre e nei mesi tra gennaio e settembre per motivi di sicurezza dei cittadini, in concomitanza con i più intensi flussi turistici dell'anno e.

- 2.23. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, alinea, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: non possono essere condotti nel mese di dicembre e nei mesi tra gennaio e settembre per motivi di sicurezza dei cittadini, in concomitanza con i più intensi flussi turistici dell'anno e con le delicate fasi biologiche di riproduzione degli animali, sottoposte a tutela dalle Direttive europee e.

- 2.3. Fassina.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, alinea, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

- * 2.74. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
- * 2.51. Loss, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Lolini, Viviani.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, alinea, sostituire le parole: che possono avvalersi con le seguenti: e non possono essere applicati nelle regioni che abbiano presentato negli ultimi 36 mesi casi di Peste Suina Africana (PSA), al fine di evitare la dispersione dei branchi di cinghiali e la diffusione della zoonosi. In tali regioni l'attività venatoria agli ungulati è sospesa sino a nuovo provvedimento del Ministro della salute. Per i piani di controllo numerico le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi:

- 2.7. Fassina.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

- * 2.47. Occhionero, Marco Di Maio.
- * 2.39. Nevi.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo la parola: carabinieri inserire le seguenti: e dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale;

b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) delle Compagnie barracellari della Regione Autonoma della Sardegna ».

- 2.10. Alberto Manca, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

- 2.103. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera c).

- 2.104. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le lettere e) e f).

2.60. Benedetti, Sarli, Suriano, Ehm, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera e).

* **2.105.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

* **2.139.** Muroni.

* **2.145.** Di Lauro.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio non sono autorizzati ad attività di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

2.128. Ehm, Benedetti, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dall'ISPRA.

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

2.70. Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) del personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

* **2.68.** Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano, Termini.

* **2.84.** Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio non sono autorizzati ad attività di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.

2.88. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) di cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione con superamento di una prova finale che ne attesti l'idoneità, affiancati da agenti della polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale.

2.124. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) dei cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione con superamento della prova finale che ne attesti l'idoneità, organizzato e seguito da ISPRA.

2.123. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera e), dopo le parole: nei comprensori alpini delle aree interessate, inserire le seguenti: purché autorizzati al prelievo selettivo di ungulati.

2.72. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel caso di soggetti già autorizzati al prelievo selettivo di ungulati non risulta necessaria la frequenza di ulteriori corsi di formazione.

2.73. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: Tali cittadini non possono abbattere gli animali, ma soltanto collaborare con gli esecutori del piano di controllo per identificare le zone in cui si sono verificati i danni da fauna.

2.2. Fassina.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera f).

2.106. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, affiancati da agenti della polizia provinciale o dagli altri organi competenti a livello regionale.

2.125. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dall'ISPRA.

2.86. Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Siragusa, Menga.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso di attestato di idoneità a seguito di un corso di formazione organizzato da organi competenti a livello nazionale di zoologia ed etologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili.

2.122. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La selezione degli esecutori dei piani di controllo deve essere condotta in base a specifici criteri di preparazione scientifica, di formazione e di rispetto del benessere degli animali.

2.22. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Tutti i partecipanti ai piani di controllo individuati e autorizzati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento

e di Bolzano, non potranno ricevere o acquistare i capi abbattuti.

2.126. Termini, Benedetti, Ehm, Sarli, Surrano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

2-ter. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 non possono essere applicati nelle regioni che abbiano presentato negli ultimi 36 mesi casi di Peste Suina Africana (PSA), al fine di evitare la dispersione dei branchi di cinghiali e la diffusione di tale zoonosi. In tali regioni l'attività venatoria agli ungulati è sospesa sino a nuovo provvedimento del Ministro della salute.

2.34. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) l'articolo 26 della legge della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è così sostituito:

« Art. 26.

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nonché ai capi in allevamento dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito, a cura di ogni regione, un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale, non inferiore al 40 per cento, dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti: 2 rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di segretario; 1 rappresentante di una delle organizzazioni pro-

fessionali agricole presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale; 1 rappresentante delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in regione e maggiormente rappresentative a livello nazionale; 1 rappresentante di una delle associazioni delle associazioni di protezione ambientale presenti in regione e riconosciute dal Ministero della transizione ecologica; 1 rappresentante per gli ATC e Comprensori alpini presenti nella regione; 1 rappresentante dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca.

3. Il comitato ha la prioritaria funzione di definire la gestione del fondo di cui al comma 1, al fine di:

a) finanziare il monitoraggio di specie problematiche per l'agricoltura;

b) finanziare attività di prevenzione dei danni delle colture agricole e degli allevamenti;

c) finanziare sistemi di difesa passiva delle colture agricole e degli allevamenti;

d) risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica o dalla fauna inselvatichita;

e) risarcire i danni provocati dall'attività venatoria ».

2.9. Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro della transizione ecologica promuove il Piano straordinario antibracconaggio per la tutela del Lupo quale predatore primario delle popolazioni di cinghiali e fattore di equilibrio naturale tra le specie.

2.32. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 26, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 26-bis.

(Interventi di prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabiliscono interventi di prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica.

2. Le misure previste al comma 1, prevedono almeno:

la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di trappole o di altri mezzi ritenuti efficaci;

la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;

l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente, di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;

l'acquisto di animali da guardia.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione. Qualora tali soggetti esercitino la propria attività all'interno di un'area naturale protetta, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 3 copre l'intera spesa sostenuta dall'imprenditore agricolo per l'acquisto dei materiali e per la realizzazione delle misure di prevenzione.

5. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le disposizioni per l'attuazione del presente articolo ».

2.01. Paolo Russo, Spena, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19-bis.

(Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati "animali predatori".

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;

b) incentivare la stipulazione di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

3. I contributi sono concessi fino a un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate individuate a sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Non è

ammesso un contributo superiore a 40.000 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.

4. Con regolamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili tra le province e le comunità montane ».

2.02. Paolo Russo, Sandra Savino, Spena.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 19, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« Art. 19-bis.

(Contratti assicurativi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano contributi per incentivare la stipulazione di contratti assicurativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

2.03. Paolo Russo, Sandra Savino, Spena.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, comma 1-bis, le parole: « fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva », sono soppresse;

2) il comma 2 dell'articolo 1, è abrogato;

3) all'articolo 1, comma 3, le parole: « Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 », sono soppresse;

4) all'articolo 1, comma 7, le parole: « e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 », sono soppresse;

5) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

6) all'articolo 4, comma 3, le parole: « La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio », sono soppresse;

7) all'articolo 4, comma 3, le parole: « appartenenti ad altre specie », sono soppresse;

8) all'articolo 4, comma 5, le parole: « abbatte, cattura o », sono soppresse;

9) l'articolo 5, è abrogato;

10) all'articolo 6, comma 1, le parole: « e trofei », sono soppresse;

11) all'articolo 6, comma 2, le parole: « o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione », sono soppresse;

12) all'articolo 6, comma 3; le parole: « o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio », sono soppresse;

13) l'articolo 8 è abrogato;

14) l'articolo 9 è abrogato;

15) all'articolo 10, comma 1, le parole: « -venatoria » e « e la regolamentazione del prelievo venatorio », sono soppresse;

16) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

17) all'articolo 10, comma 3, le parole: « In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni », sono soppresse;

18) all'articolo 10, comma 4, le parole: « il divieto di abbattimento o cattura a fini venatori accompagnato da », sono soppresse;

19) il comma 5 dell'articolo 10 è abrogato;

20) all'articolo 10, comma 6, le parole: « della caccia », sono abrogate;

21) all'articolo 10, comma 7, le parole: « -venatori. » e « e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali », sono soppresse;

22) la lettera *d*), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

23) la lettera *e*), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

24) la lettera *h*), del comma 8, articolo 10 è abrogata;

25) all'articolo 10, comma 11, le parole: « -venatoria », sono soppresse;

26) il comma 12 dell'articolo 10 è abrogato;

27) il comma 17 dell'articolo 10 è abrogato;

28) all'articolo 11, comma 12, le parole: « e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali », sono soppresse;

29) il comma 1 dell'articolo 12 è abrogato;

30) all'articolo 12, comma 2, le parole: « o alla cattura » e « mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 », sono soppresse;

31) all'articolo 12, comma 4, le parole: « altro modo di », sono soppresse;

32) i commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 12-*bis* dell'articolo 12 sono abrogati;

33) l'articolo 13 è abrogato;

34) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 16 dell'articolo 14, sono abrogati;

35) all'articolo 14, comma 9, le parole: « dei cacciatori »; « -venatorie » e « compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso », sono soppresse;

36) all'articolo 14, comma 10, le parole: « degli ambiti territoriali di caccia »; « -in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti » e « delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito », sono soppresse;

37) all'articolo 15 le parole: « Utilizzazione dei Fondi ai fini della » e « programmata », sono soppresse;

38) l'articolo 16 è abrogato;

39) l'articolo 18 è abrogato;

40) il comma 1 dell'articolo 19 è abrogato;

41) l'articolo 19-*bis* è abrogato;

42) al comma 1-*a*) dell'articolo 21, le parole: « nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive », sono soppresse;

43) al comma 1-*b*) dell'articolo 21, le parole: « costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima », sono soppresse;

44) al comma 1-*c*) dell'articolo 21, le parole: « ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica », sono soppresse;

45) al comma 1-*d*) dell'articolo 21, le parole: « purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto », sono soppresse;

46) al comma 1-*e*) dell'articolo 21, le parole: « nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali », sono soppresse;

47) i commi 1-*f*), 1-*g*), 1-*l*), 1-*m*), 1-*q*), 1-*r*) e 1-*s*) dell'articolo 21, sono abrogati;

48) l'articolo 22 è abrogato;

49) i commi 2 e 3 dell'articolo 23, sono abrogati;

50) i commi 2-*a*), 2-*c*), 3) e 4) dell'articolo 24, sono abrogati;

51) all'articolo 24, comma 2-*b*), le parole: « 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della », sono soppresse;

52) all'articolo 26, le parole nel titolo: « e dell'attività venatoria », sono soppresse;

53) all'articolo 26, comma 1, le parole: « in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria », sono soppresse;

54) all'articolo 26, comma 2, le parole: « e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative », sono soppresse;

55) i commi 1 e 5 dell'articolo 28 sono abrogati;

56) all'articolo 28, comma 2, le parole: « con esclusione » e « autorizzati », sono soppresse;

57) all'articolo 28, comma 3, le parole: « alla disciplina dell'attività venatoria » e « tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste, se al contrario, l'illecito sussiste », sono soppresse;

58) all'articolo 28, comma 4, le parole: « consegna o della », sono soppresse;

59) all'articolo 29, comma 1, le parole: « venatoria », sono soppresse;

60) l'articolo 30 è abrogato;

61) l'articolo 31 è abrogato;

62) l'articolo 32 è abrogato;

63) all'articolo 33, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 9 », sono soppresse;

64) l'articolo 34 è abrogato;

65) all'articolo 35, comma 1, le parole: « venatoria 1994-1995 », sono soppresse;

66) i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 36 sono abrogati;

67) all'articolo 36, comma 3, le parole: « appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge », sono soppresse;

68) all'articolo 36, comma 5, le parole: « nella stagione venatoria 1994-1995 », sono soppresse;

69) all'articolo 37, comma 3, le parole: « e delle leggi regionali in materia di

caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b) », sono soppresse.

2.04. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Dori, Romaniello, Menga, Vizzini, Termini, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Delega al Governo per la definizione di interventi di prevenzione, contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica alle imprese agricole)

1. Lo Stato di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1992, numero 157, stabilisce misure ed interventi, ordinari e straordinari, di prevenzione, contrasto e di risarcimento per i danni prodotti dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole

2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con la Conferenza Stato-regioni, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, e delle competenze tecnico-scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), emana un decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli obiettivi e le finalità di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre esplicitamente la figura del « coadiutore » tra i soggetti di cui può avvalersi la polizia provinciale nell'attuazione dei piani di controllo. Il coadiutore è abilitato dalla Pubblica Amministrazione previa frequenza di specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione competente. La competente struttura regionale può riconoscere l'equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione

dei percorsi formativi e delle prove abilitative;

b) composizione di unità operative territoriali per promuovere una efficace e rapida realizzazione delle azioni previste per il contenimento dei danni da animali selvatici all'agricoltura. Tali unità operative si avvalgono del supporto logistico, strumentale e professionale dei corpi di Polizia provinciale territorialmente competenti, dei « coadiutori » di cui alla lettera c) e di figure professionali di tecnici faunistici, biologi e veterinari, anche in possesso di porto d'armi ad uso venatorio, individuabili tramite manifestazioni di interesse affidamento diretto o avviso pubblico;

c) introduzione di incentivi per promuovere la stipula di contratti assicurativi, sia individuali che in forma collettiva, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali finalizzati al risarcimento di danni causati da ungulati;

d) prevedere lo scorporo del risarcimento o dell'indennizzo per i danni di alcune specie selvatiche o inselvatichite dalla quota massima prevista per gli aiuti delle aziende agricole rientranti nel regolamento *de minimis*.

2.05. Avossa, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Frailis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche della legge n. 157 del 1992)

1. All'articolo 27 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni e le province autonome al fine di rafforzare la vigilanza venatoria, aumentare il contrasto al braccaggio, rispondere alle esigenze di controllo della fauna selvatica e delle specie aliene, integrano il piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) con particolare riguardo alla dotazione delle Polizie provinciali e dei Corpi forestali regionali e/o provinciali. Per le medesime finalità le

regioni e le province autonome assicurano una disciplina uniforme delle attività di formazione, rilascio dei titoli e coordinamento del personale di cui al comma 1, lettera *b*) ».

2.06. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Caprellani, Frailis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nutria (*Myocastor coypus*); ».

2.07. Paolo Russo, Sandra Savino, Spina.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.5.** Di Lauro.

* **3.1.** Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

* **3.4.** Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Norme finanziarie)

1. Le regioni provvedono alle finalità della presente legge anche avvalendosi delle risorse ad esse trasferite ai sensi del comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Governo provvede al trasferimento delle predette risorse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i relativi introiti.

3.3. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Caprellani, Frailis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le associazioni venatorie con un numero di iscritti superiore a 1000 sono tenute a versare un contributo annuale pari al 40 per cento del loro bilancio al fine di contribuire ai risarcimenti erogati dalle regioni per i danni apportati in agricoltura dalla specie cinghiale introdotta in Italia a scopi venatori e maggiormente prolifica rispetto al cinghiale autoctono.

3.2. Brambilla, Dall'Osso, Flati, Siragusa, Spessotto, Frailis, Prestipino, Biancofiore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	264
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	267
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, con parere da rendere entro

l'11 maggio 2022, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, emanato in forza della delega conferita dall'articolo 1 e dall'Allegato 1 (n. 25) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).

Rammenta che la citata direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 10 agosto 2022, sostituisce, abrogandola, la direttiva 91/533/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 152 del 1997, al fine di aggiornare gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilire tutele minime per tutte le tipologie di lavoratori, garantendo loro maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto e sulle condizioni di lavoro. Gli aspetti che la direttiva

intende migliorare riguardano in particolare i seguenti ambiti: l'accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le loro condizioni di lavoro; le condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai lavori nuovi e non *standard*; la salvaguardia dell'adattabilità e dell'innovazione del mercato del lavoro; il rafforzamento delle misure di tutela delle condizioni di lavoro; la trasparenza del mercato del lavoro; la limitazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente che esso novella il citato decreto legislativo n. 152 del 1997 e ne estende il campo di applicazione ai lavoratori impiegati con tipologie contrattuali non *standard*. Il testo si compone di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi, che riassume nei termini di seguito riportati.

Il Capo I, definisce le finalità e l'ambito di applicazione della disciplina in oggetto, nonché le relative esenzioni. In particolare, l'articolo 1 delinea il campo di applicazione del provvedimento, ovvero la disciplina del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela, elencando le categorie di lavoratori assoggettati ed esclusi dalla sua applicazione. Nello stesso capo, all'articolo 3, si specificano le modalità di comunicazione delle informazioni, attribuendo al datore di lavoro il compito di comunicare a ciascun lavoratore le informazioni previste dal decreto. Queste devono essere trasmesse in formato cartaceo o elettronico in modo trasparente, chiaro, completo, accessibile e gratuito.

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 152 del 1997 in materia di informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo una più dettagliata serie di informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, ad esempio sull'identità dei co-datori di lavoro (in caso di rete di imprese collegate), sulla tipologia di rapporto di lavoro (contratto collettivo applicabile, enti previdenziali e assicurativi di riferimento, remunerazione, ferie, permessi, congedi retribuiti, condizioni relative al lavoro straordinario, ecc...). In particolare, il

comma 1, lettera *b*) dispone l'obbligo per il datore di lavoro di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione e della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione delle prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Evidenzia che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, lo scopo delle disposizioni è quello di ridurre le asimmetrie informative, qualora i committenti o i datori di lavoro utilizzino sistemi algoritmici per coordinare, gestire e monitorare il rapporto di lavoro. Il diritto alla trasparenza garantito da tali previsioni è in linea, sempre secondo la relazione illustrativa, con quanto già disposto in materia di protezione dei dati personali e si ribadisce esplicitamente il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, come già previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* – GDPR). In linea con la normativa europea, inoltre, la norma prevede il diritto del lavoratore di accedere, direttamente o tramite le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi informativi e il contestuale dovere del datore di lavoro o del committente a trasmettere i dati richiesti entro trenta giorni.

La lettera *c*) dispone in materia di informazioni aggiuntive da rendere al lavoratore in occasione di prestazioni di lavoro all'estero, in merito al diritto applicabile nello Stato membro ospitante, alle eventuali indennità specifiche per il distacco e alle modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché all'indirizzo del sito *internet* istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco. La disciplina in esame non si applica alle prestazioni di durata inferiore a 4 settimane, né al personale dipendente di amministrazioni pub-

bliche e ai lavoratori marittimi e della pesca.

La lettera *d*) restringe i tempi per gli obblighi informativi in caso di modifica degli elementi del contratto dopo l'assunzione, mentre la lettera *e*) introduce nuove disposizioni di carattere sanzionatorio, prevedendo in particolare che l'inadempimento da parte delle pubbliche amministrazioni sia valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della misurazione della *performance*.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi informativi in caso di prestazioni di lavoro occasionale (comma 1), nonché di lavoro intermittente, di somministrazione di lavoro e di lavoro tramite piattaforme digitali (comma 2).

L'articolo 6 dispone l'applicazione delle disposizioni in esame al personale in regime di diritto pubblico, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

Il Capo III reca disposizioni in materia di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, recependo le norme della direttiva (UE) 2019/1152 che riconoscono una serie di nuovi diritti materiali finalizzati a offrire una più ampia tutela in materia di condizioni di lavoro a tutti i lavoratori e, in particolare, a quelli con posti di lavoro non *standard*.

Per quanto riguarda il periodo di prova, l'articolo 7 stabilisce che esso non può essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, il periodo di prova deve essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. All'articolo 8 viene regolamentato il cumulo di impieghi, stabilendo che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, purché non sussistano condizioni quali un pregiudizio per la salute e la sicurezza, la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico e nel caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto di interessi con la principale.

L'articolo 9 impone al datore di lavoro di garantire un livello minimo di prevedibilità ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si svolga secondo modalità in tutto o in gran parte imprevedibili, prevedendo che il lavoratore possa rifiutarsi di erogare la prestazione in caso di mancata preventiva indicazione delle ore e dei giorni durante i quali il lavoro può avere luogo e di un ragionevole preavviso sull'incarico o la prestazione da eseguire. È altresì previsto l'obbligo, per il datore di lavoro che revochi un incarico o una prestazione programmata senza un ragionevole periodo di preavviso, di riconoscere al lavoratore la retribuzione inizialmente prevista o una somma a titolo di compensazione, la cui misura non può essere inferiore al 50 per cento del compenso previsto per la prestazione annullata.

L'articolo 10 introduce inoltre il diritto del lavoratore, con almeno sei mesi di anzianità contributiva, di richiedere al datore di lavoro, che ne abbia la possibilità, condizioni di lavoro più prevedibili, sicure e stabili, con risposta scritta motivata in caso di diniego da parte del datore di lavoro. La disciplina in esame non si applica ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca e ai lavoratori domestici.

L'articolo 11 dispone che la formazione che il datore di lavoro è tenuto a erogare, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali, è gratuita e va considerata orario di lavoro. Tale previsione non si applica alla formazione professionale o a quella necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare la qualifica professionale, salvo che non rientri negli obblighi del datore di lavoro, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali.

Il Capo IV dispone le misure volte ad agevolare la composizione delle controversie, nonché a tutela da ritorsioni e trattamenti sfavorevoli del lavoratore. In particolare, in caso di violazione delle disposizioni recate decreto legislativo n. 152 del 1997, come modificato dal provvedimento in esame, l'articolo 12 riconosce ai lavoratori il diritto di utilizzare modalità di risoluzione rapida delle controversie (tenta-

tivi di conciliazione e camere arbitrali), ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria e amministrativa.

L'articolo 13 introduce disposizioni per la tutela da ritorsioni e trattamenti sfavorevoli del lavoratore che abbia presentato un reclamo o promosso un procedimento per ottenere il rispetto dei diritti garantiti dal provvedimento in esame. In particolare, la norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'articolo 14 vieta il licenziamento e i trattamenti pregiudizievoli del lavoratore in conseguenza dell'esercizio dei diritti previsti dal provvedimento in esame e dal decreto legislativo n. 152 del 1997, e prevede, nel caso in cui il lavoratore faccia ricorso all'autorità giudiziaria competente, che l'onere di provare che il licenziamento non è dovuto alla violazione lamentata dal lavoratore incomba sul datore di lavoro.

L'articolo 15 dispone che per le violazioni dei diritti previsti dal provvedimento in esame e dal decreto legislativo n. 152 del 1997 riguardanti il personale in regime di diritto pubblico si applicano le disposizioni dei rispettivi ordinamenti di settore.

L'articolo 16 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame a tutti i rapporti di lavori già instaurati alla data della sua entrata in vigore e prevede l'obbligo per i datori di lavoro e dei committenti di fornire, aggiornare o integrare, entro trenta giorni da tale data, le informazioni richieste dalla nuova disciplina.

L'articolo 17, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame, che concorre in modo sensibile a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.

COM(2021)551 final.

(Parere alla VIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile. S. 1419 (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	275
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	269
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	272
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	276
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	274

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile.

S. 1419.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile sia alla com-

petenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 2 che la maculopatia degenerativa miopica e senile sarà inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) utilizzando la procedura di cui all'articolo 1 comma 554 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Tale procedura prevede che i LEA siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza

Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in modo da precisare che gli accertamenti sanitari per i lavoratori che utilizzano videoterminali comprendano obbligatoriamente gli esami del fondo oculare e della retina, sulla base della considerazione per cui l'uso continuato di videoterminali comporta uno *stress* per l'occhio e un conseguente rischio di sviluppare malattie degenerative del fondo oculare e della retina.

L'articolo 2 prevede invece, come già richiamato, l'inserimento della maculopatia degenerativa miopica e senile nei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 3 stabilisce che la maculopatia degenerativa miopica e senile debba essere accertata nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura della maculopatia degenerativa miopica e senile che ne attesti l'effetto invalidante.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, rileva anzitutto come il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il ter-

ritorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quali forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, all'articolo 1, comma 2, del piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale; all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute per l'accreditamento delle strutture di assistenza territoriale; all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute per lo svolgimento dei programmi di screening oncologici gratuiti contro il *papilloma virus*; all'articolo 3, comma 2, per la definizione dei requisiti per le strutture dedicate alla cura dei minorenni; all'articolo 3, comma 7; del regolamento sul trattamento dei dati da inserire nel registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria; all'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro della salute sull'accoglienza dei minorenni con malattie infettive; è poi prevista, all'articolo 7, comma 1, la partecipazione di un rappresentante delle regioni alla sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico-sanitario e, al successivo comma 3, l'istituzione di commissioni regionali.

Dal punto di vista della formulazione, invita a valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 2, di utilizzare l'espressione più corretta « *previa intesa in sede di Conferenza* » Stato-regioni anziché quella, meno precisa, « *d'intesa con la Conferenza* » Stato-regioni.

L'articolo 1 aggiorna i contenuti dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990. Più nel dettaglio, allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV, l'articolo in esame autorizza, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, l'attuazione di una serie di inter-

venti – definiti e specificati dal Piano – (comma 1). Si tratta in particolare di:

a) interventi di carattere pluriennale relativi a: prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica e sostegno dell'attività degli enti del Terzo settore;

b) interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di screening per il conseguimento di diagnosi precoce, da svolgersi in ambito ospedaliero e territoriale, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché mediante campagne di informazione nelle scuole, promosse dal Ministero della salute, di concerto con quello dell'istruzione, a beneficio delle fasce anagrafiche più esposte;

c) manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli IRCCS pubblici, compresi le attrezzature e gli arredi, inclusi i reparti di pediatria che accolgono bambini con infezione da HIV;

d) potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture di cui alla lettera *b)* nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

e) attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria indirizzata al personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da svolgersi nell'ambito delle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM);

f) potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali, anche presso gli istituti penitenziari, per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni e delle malattie a trasmissione sessuale;

g) incremento della qualità dell'assistenza nella riorganizzazione della medicina territoriale rivolta ai pazienti affetti da

malattia da HIV/AIDS mediante un percorso diagnostico terapeutico assistenziale;

h) rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità – ISS in materia di sorveglianza, raccolta di dati epidemiologici di tutti i servizi pubblici, a contratto o accreditati con il Servizio sanitario nazionale o svolti in regime di sussidiarietà orizzontale;

i) incentivazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community based*;

l) incentivazione della distribuzione anche gratuita degli strumenti di prevenzione riconosciuti come efficaci dalle agenzie internazionali e dalle linee guida nazionali ed internazionali, in particolare per le popolazioni maggiormente esposte alla malattia, anche mediante la distribuzione dei farmaci innovativi da parte delle farmacie di comunità o direttamente da parte delle strutture sanitarie;

m) creazione di corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado – da includere nei curricula scolastici, relativamente alle tematiche dell'HIV, delle infezioni sessualmente trasmesse e della salute sessuale;

n) utilizzo di strumenti di prevenzione anche farmacologici, secondo indicazione medica, per le persone maggiormente a rischio di infezione;

o) potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche mediante l'individuazione di specifiche risorse e linee di indirizzo; *p)* adozione di iniziative di contrasto alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV o AIDS, anche mediante campagne di sensibilizzazione.

Il comma 2 dispone che gli interventi previsti dal comma 1 siano definiti e spe-

cificati nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Il Piano, predisposto dal Comitato tecnico sanitario, sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale (di cui all'articolo 7, comma 1), è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Esso ha durata triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio.

Il comma 4 fornisce la cornice normativa per l'organizzazione dei servizi per il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Esso prevede che le regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali, per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate,

Il comma 5 attribuisce alle regioni il compito di favorire ed assicurare la coprogrammazione e realizzazione di strategie di prevenzione e screening per HIV e infezioni sessualmente trasmesse su modello *community-based*.

Il comma 6 prevede che le regioni assicurino la presenza, almeno nei capoluoghi di provincia, di centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuite dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, oltre che per la promozione della salute sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore.

Il successivo comma 7 prevede che gli spazi per l'attività di ospedale diurno siano funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, equivalenti per fabbisogno e standard di personale.

Il finanziamento degli interventi è posto a carico di quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente (come già previsto dalla legge n. 135, le cui risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sono fatte salve dall'articolo 8 del provvedimento in commento) e, ove necessario, con specifici stanziamenti vincolati allo scopo (comma 9).

L'articolo 2, garantisce programmi di screening oncologici gratuiti allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da *human papilloma virus* (HPV) mediante attività di prevenzione e cura.

L'articolo 3 impegna i servizi sanitari regionali a individuare presso ogni regione e provincia autonoma, un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie. Si prevede anche, al comma 7, l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento (da adottare ai sensi articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ovvero adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta), su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i dati che possono essere raccolti nel registro, le modalità relative al loro trattamento nonché le ulteriori disposizioni attuative utili all'istituzione del registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria.

L'articolo 4 reca previsioni in materia di personale, stabilendo che si provveda mediante le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 al mantenimento dei livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura e alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale funzionalmente connesse e nei laboratori.

L'articolo 5 introduce il libero accesso per minori a partire dal compimento dei 14 anni ai *test* diagnostici per l'accertamento dell'infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

L'articolo 6 riproduce il contenuto dell'articolo 6 della legge n. 135, in particolare stabilendo il divieto per i datori di lavoro pubblici e privati di svolgere indagini volte

ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute la sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 2 abroga la legge 5 giugno 1990, n. 135, ma fa salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (Fdi) in considerazione della delicatezza dell'argomento chiede se sia possibile rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana in modo da poter meglio approfondire l'inserimento di eventuali osservazioni.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, accede alla richiesta della collega Drago.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza, ordinamento

civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*) della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione). In proposito, ricordo che, nella sentenza n. 83 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato che rientrano nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza (articolo 117, terzo comma, lettera *e*) della Costituzione) le agevolazioni concesse in favore dell'imprenditoria femminile.

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

il comma 3 dell'articolo 2 prevede che le modalità di adozione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura siano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il comma 8 dell'articolo 5 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni per l'adozione – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – del regolamento con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione del principio di parità di genere di cui al medesimo articolo;

il comma 3 dell'articolo 8 prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui sono

definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nell'agricoltura.

Invita a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, al comma 5 dell'articolo 4 potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento delle regioni quali il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo. Ciò alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura.

Con riferimento al contenuto del provvedimento l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento; l'articolo 2 disciplina il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale. Tra i criteri per l'elaborazione del Piano si segnalano: tutelare la maternità e la genitorialità, potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale, contrastare e prevenire fenomeni di molestia e violenza di genere, tutelare la salute soprattutto per quelle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili, potenziare i servizi di trasporto pubblico, rafforzare l'assistenza sanitaria nei territori rurali e costieri periferici, contrastare i fenomeni di intermediazione illecita di

manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile, promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, favorire l'economia agricola e ittica circolare, incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare, istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano.

Le modalità di adozione del Piano sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura da attuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con una dotazione finanziaria pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 4, al fine di favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura prevede modifiche alla normativa sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego per l'imprenditoria giovanile (comma 1, articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000) e a quella sulle agevolazioni per nuove imprese a tasso zero, *smart & start* e *digital transformation* (comma 3, articolo 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019). Inoltre, è prevista l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro. Tali disposizioni, ai sensi del comma 5, saranno attuate con un regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 5 reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere sia in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con modifiche al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati (decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012) nonché alle disposizioni relative alle cariche nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (comma 17-*bis*, articolo 53 della legge n. 128 del 1998; comma 3, articolo 41 della legge n. 238 del 2016 e articolo 2 della legge n. 154 del 2016).

L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura il 15 ottobre di ogni anno in corrispondenza della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.

L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

L'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 10 reca la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede se sia possibile inserire nel parere la richiesta di attribuire al lavoro in agricoltura e nell'ittica la qualificazione di lavoro usurante. Segnala poi un ulteriore profilo problematico: negli istituti nautici a indirizzo ittico (sono solo 2 in Italia) manca una normativa che autorizzi i ragazzi, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), a salire sulle imbarcazioni.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, ritiene che la disciplina dei lavori usuranti non rientri nell'ambito di competenza della Commissione; si dichiara comunque favorevole ad inserire un riferimento al tema nelle premesse della proposta di parere. Accoglie invece il suggerimento di inserire un'osservazione sulla formazione da svolgersi su imbarcazioni, in quanto esso appare riconducibile a materie d'interesse degli enti territoriali quali l'istruzione e la formazione professionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile. S. 1419.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1419 recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) sia alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute

(articolo 117, terzo comma della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 2 che la maculopatia degenerativa miopica e senile sarà inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA) utilizzando la procedura di cui all'articolo 1 comma 554 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016); tale procedura prevede che i LEA siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinato recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*) della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma della Costituzione); in proposito, si segnala che, nella sentenza n. 83 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato che rientrano nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza (articolo 117, terzo comma, lettera *e*) della Costituzione) le agevolazioni concesse in favore dell'imprenditoria femminile;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare il comma 3 dell'articolo 2 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a stabilire le modalità di adozione del Piano nazionale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste,

della pesca e dell'acquacoltura; il comma 8 dell'articolo 5 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – del regolamento con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione del principio di parità di genere di cui al medesimo articolo; il comma 3 dell'articolo 8 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con cui sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile nell'agricoltura;

al comma 5 dell'articolo 4 andrebbe approfondita l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento delle regioni quali ad esempio il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura di cui al medesimo arti-

colo; questo alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura;

potrebbe risultare opportuno approfondire l'inserimento del lavoro nel settore ittico ed agricolo tra le categorie di lavoro usurante, a maggiore tutela anche dell'impiego femminile nel settore;

potrebbe risultare altresì opportuno agevolare le attività formative nel settore, in particolare consentendo negli istituti nautici con specializzazione nel settore ittico, attività formative da svolgersi su imbarcazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere, all'articolo 4, comma 5, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento previsto dalla disposizione;

agevolare le attività formative nel settore, in particolare consentendo negli istituti nautici con specializzazione nel settore ittico, attività formative da svolgersi su imbarcazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, dottoressa Alessandra dal Verme, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	278
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

AUDIZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, dottoressa Alessandra dal Verme, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alessandra DAL VERME, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione

sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC).

Alessandra DAL VERME, *Direttore dell'Agenzia del demanio*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa dal Verme, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica	279
Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori	279
Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione dell'on. Paolo Guzzanti ..	279

Mercoledì 27 aprile 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 10.05.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il PRESIDENTE svolge alcune osservazioni introduttive.

Interviene quindi per avanzare alcune richieste di integrazione il senatore Francesco CASTIELLO (M5S).

I relatori, senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e deputata DIENI (M5S), preso atto e recependo le proposte avanzate, propongono di esprimere un parere favorevole

sulla proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il Comitato approva a maggioranza la proposta dei relatori.

Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la Relazione che sarà stampata come Doc. XXXIV, n. 9 ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge n. 124 del 2007 e ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Comitato.

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i senatori MAGORNO (IV-PSI) e Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati Raffaele VOLPI (Lega), VITO (FI), DIENI (M5S), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore con-

servazione e accessibilità dei documenti: audizione dell'on. Paolo Guzzanti.

Il Comitato procede all'audizione dell'on. Paolo GUZZANTI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRE-

SIDENTE e il deputato Enrico BORGHI (PD).

L'onorevole GUZZANTI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	281
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato dal 14 novembre 2018 al 30 marzo 2022</i>)	284
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	283

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 20.05.

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che l'esame della proposta di Relazione in titolo ha avuto inizio nelle sedute del 21 maggio, 17 giugno, 8 e 22 luglio, nonché del 10 settembre 2020 e, infine, del 13 ottobre 2020 e che, come noto, tale esame è andato incontro ad una lunga sospensione in conseguenza di alcune criticità emerse nel corso del dibattito.

Nel presentare una nuova proposta di Relazione, interamente sostitutiva di quella esaminata fino al 13 ottobre 2020 evidenzia che essa è stata aggiornata al fine sia di integrarne il testo per includervi tutta l'attività svolta dal Comitato fino al 30 marzo scorso, sia al fine di semplificarlo e snel-

lirlo nell'obiettivo di un largo consenso tra i Gruppi (*vedi allegato*).

Fa presente che il testo della Relazione, nella sua nuova stesura, è già stato trasmesso a tutti i colleghi del Comitato, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Entrando più nel merito del testo, evidenzia che, come risulta nel testo, le audizioni formali ed informali svolte, le missioni di studio ed i sopralluoghi effettuati nell'arco temporale di riferimento hanno fornito importanti elementi conoscitivi in ordine al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al perfezionamento dei sistemi di cooperazione di Polizia nell'Area Schengen, con un *focus* particolare sul SIS, il Sistema di Informazione Schengen, al potenziamento delle agenzie EUROPOL e FRONTEX, alla situazione degli *hotspot* e, più in generale, alle tendenze nella gestione dei flussi migratori.

Dal punto di vista quantitativo ricorda che il Comitato ha effettuato otto missioni, di cui tre all'estero e cinque nel territorio nazionale, tese ad acquisire elementi informativi su strutture istituzionali operanti

negli ambiti di competenza del Comitato stesso o finalizzate a fornire ai suoi componenti una visione diretta di situazioni critiche ed emergenziali. Ad esse si aggiunge lo svolgimento di quarantuno audizioni, trentanove delle quali in sede di indagine conoscitiva.

Sottolinea che il Comitato si è confrontato anche con questioni specifiche, cercando di approfondirne i principali profili critici, con particolare riferimento alla nuova disciplina delineatasi a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, che ha avuto, com'è noto, rilevanti ripercussioni sulla libera circolazione delle persone e, segnatamente, della numerosa comunità di connazionali residenti in quello Stato, ma anche ai relevantissimi problemi connessi al traffico di migranti lungo la rotta balcanica, ed alle iniziative di contrasto alla penetrazione della mafia nigeriana nel nostro Paese.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha investito significativamente gli ambiti di competenza del Comitato, sia per i profili riguardanti l'applicazione dell'Accordo di Schengen, sia in relazione alle misure di controllo dei flussi migratori, che inevitabilmente hanno assunto caratteristiche diverse rispetto al passato a causa delle misure adottate per il contenimento della pandemia. Anche di fronte a questa gravissima criticità, il Comitato è riuscito a farsi trovare pronto, acquisendo tutti i necessari elementi di contesto e formulando indirizzi operativi agli interlocutori istituzionali.

Da ultimo, con l'irrompere dell'emergenza ucraina sullo scenario internazionale, a seguito dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, il Comitato si è dedicato all'approfondimento della risposta europea ed italiana in relazione al sistema di accoglienza dei profughi.

La centralità delle tematiche che costituiscono oggetto dell'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte del Comitato trova, infatti, conferma quotidiana nel quadro geopolitico internazionale e nell'emergere di continui focolai di instabilità

e di conflitti a livello globale e lungo i confini esterni dell'Unione europea.

In un simile scenario, aggravato da emergenze di tipo ambientale e climatico e da fattori di tipo demografico, i flussi migratori appaiono destinati ad intensificarsi a livello globale ed in particolare verso i Paesi dell'Unione europea, secondo rotte e percorsi ad oggi solo in parte prevedibili.

L'attuale crisi russo-ucraina s'inserisce in un contesto già segnato da dinamiche multipolari difficilmente controllabili e in un difficile processo negoziale europeo, finalizzato alla definizione di un nuovo Patto in materia di migrazione ed asilo e di una politica migratoria comune e condivisa.

Ora, di fronte al dramma dei milioni di profughi ucraini in fuga verso l'UE, la risposta europea si qualifica ancora come emergenziale, pur a fronte di una reazione omogenea, solidale e coesa da parte degli Stati membri, efficacemente dettagliata nell'ampia relazione svolta in sede di audizione presso il nostro Comitato dalla Commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, il 23 marzo scorso.

In questo quadro complessivo ed anche in considerazione dell'approssimarsi della fine della Legislatura, sottolinea che il Comitato intende proseguire in un ruolo efficace di monitoraggio sulle materie di competenza ed approfondirà, in particolare, i profili di attualità della disciplina in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nell'Area Schengen, valutando le modalità applicative dei nuovi indirizzi europei in materia, anche alla luce di eventuali specifici casi concreti, seguendo lo svolgersi del processo di riforma in sede europea.

Da ultimo, segnala che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di Relazione sarà in ogni caso integrata al fine inserirvi un *focus* sull'articolata attività conoscitiva svolta dal Comitato sul tema della lotta alla criminalità organizzata nigeriana, con particolare riferimento alla cosiddetta « Bibbia verde », come peraltro richiesto dalla collega Galizia.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), intervenendo da remoto, conviene con le pro-

poste testé prospettate dal Presidente Zoffili e si riserva di presentare eventuali proposte di riformulazione alla proposta di relazione entro il termine convenuto di mercoledì 4 maggio prossimo.

Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), intervenendo anche a nome del gruppo, prende atto della nuova proposta di relazione sull'attività del Comitato, che appare alleggerita in modo significativo da contenuti di carattere politico. Nell'interesse di una celere approvazione della relazione, auspica un clima collaborativo tra tutti i gruppi scongiurando la presentazione di proposte di riformulazione espressive di posizioni marcatamente partitiche. Occorre evitare che l'esame della relazione incorra in una ulteriore fase di stallo e dunque si impegna a non presentare proposte emendative che modifichino l'impianto della nuova proposta e ciò anche in considerazione della grave crisi internazionale in atto. Conclude sottolineando l'importanza di giungere alla approvazione della relazione anche per dare atto del significativo e fruttuoso lavoro svolto dal Comitato in questi anni.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, coglie l'occasione per ringraziare tutti i componenti del Comitato per il contributo fattivo fin qui assicurato.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Zuliani rinviando alla prossima seduta eventuali ulteriori osservazioni di merito.

Flavio DI MURO (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori segnala al Comitato

che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso nella giornata di ieri, 26 aprile, una sentenza in relazione ad un ricorso presentato da un tribunale austriaco con riferimento alla sospensione dell'Accordo di Schengen, pratica ormai consueta da parte della Francia e della stessa Repubblica d'Austria. Si tratta di una sentenza dal valore storico, di cui propone un approfondimento da parte del Comitato mediante un ciclo di audizioni mirato ad individuare le ripercussioni del giudicato europeo sull'UE e sugli stessi stati membri.

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) concorda con il collega Di Muro.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, concorda a sua volta con la proposta del collega Di Muro. Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 21 aprile scorso, è fissato per le ore 12 di mercoledì 4 maggio prossimo il termine per la presentazione di proposte di riformulazione e di integrazione alla proposta di relazione in esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.20 alle 20.25.

ALLEGATO

**NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL
COMITATO DAL 14 NOVEMBRE 2018 AL 30 MARZO 2022***(Art. 37 della legge n. 189 del 2002)*

La Relazione intende delineare un quadro delle attività svolte dal Comitato a partire dalla prima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato per il 29 novembre 2018 al 30 marzo 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 189 del 2002.

I lavori del Comitato si sono prioritariamente concentrati nello svolgimento di audizioni formali ed informali, di missioni di studio e di un'indagine conoscitiva sulla gestione dei fenomeni migratori e nell'effettuazione di alcuni sopralluoghi, nel corso dei quali sono stati approfonditi specifici profili tematici, con particolare riferimento alla gestione delle frontiere.

Le audizioni hanno fornito importanti elementi conoscitivi in ordine al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, al perfezionamento dei sistemi di cooperazione di Polizia nell'Area Schengen, con un *focus* particolare sul SIS (il Sistema di Informazione Schengen), al potenziamento delle agenzie EUROPOL e FRONTEX, alla situazione degli *hotspot* e, più in generale, sulle tendenze nella gestione dei flussi migratori.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha investito gli ambiti di competenza del Comitato, sia per i profili riguardanti l'applicazione dell'Accordo di Schengen, che in relazione alle misure di controllo dei flussi migratori, che inevitabilmente hanno assunto caratteristiche diverse rispetto al passato a causa delle misure adottate per il contenimento della pandemia.

Il Comitato si è altresì confrontato con la nuova disciplina delineatasi a seguito della Dichiarazione programmatica in materia di principi e condizioni d'ingresso nel Regno Unito, adottata dal Governo britannico all'inizio dei negoziati con l'UE, avviati il 31 gennaio 2020, che ha avuto, com'è

noto, rilevanti ripercussioni sulla libera circolazione delle persone e segnatamente della numerosa comunità di connazionali residenti in quello Stato.

L'avvio delle attività del Comitato.

Immediatamente dopo il suo insediamento, il 14 novembre 2018, il Comitato ha avviato un'articolata serie di attività a carattere conoscitivo, a partire dall'audizione, il 5 dicembre 2018, del Ministro dell'interno allora in carica, Sen. Matteo Salvini, incentrata sulle politiche nazionali in materia di immigrazione, asilo ed EUROPOL, cui ha fatto seguito, il 6 marzo 2019, l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale *pro tempore*, Enzo Moavero Milanesi, sulle politiche internazionali in materia di immigrazione.

In parallelo sono state programmate alcune missioni tese ad acquisire elementi informativi su strutture istituzionali operanti negli ambiti di competenza del Comitato o finalizzate a fornire ai suoi componenti una visione diretta di situazioni critiche ed emergenziali.

In quest'ottica si colloca la visita del Presidente Zoffili, dal 18 al 19 dicembre 2018, alla sede dell'Agenzia EUROPOL (di cui sono state rese comunicazioni al Comitato il 14 febbraio 2019), in preparazione della successiva missione a L'Aja di una delegazione del Comitato, svoltasi dall'8 al 9 aprile dell'anno successivo (le cui comunicazioni sono state rese nella seduta del 26 giugno 2019), finalizzata all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza assegnate al Comitato sull'attività dell'Ufficio europeo di polizia, anche a seguito della sua trasformazione in Agenzia dell'UE. Tale missione ha, peraltro, comportato una stretta

interlocuzione con l'Ambasciatore d'Italia a L'Aja ed un *briefing* da parte del Vice Presidente di EUROJUST e Responsabile del *desk* italiano, il magistrato Filippo Spiezia.

Nel corso dello stesso mese, il 16 aprile 2019, una delegazione del Comitato si è recata a Ventimiglia, per acquisire elementi informativi sulle criticità relative all'immigrazione clandestina su quel territorio (cfr. seduta di Comunicazioni del Presidente del 26 giugno 2019). La missione della delegazione parlamentare ha consentito di evidenziare come l'organizzazione della struttura del valico frontaliero di Ventimiglia rappresenti un punto di eccellenza, e ciò grazie ad incontri con il Prefetto di Imperia, Dottor Alberto Intini, e con i rappresentanti delle istituzioni territoriali coinvolte: il Comando provinciale dei Carabinieri di Imperia, della Guardia di Finanza, dell'Esercito, il Dirigente della Polizia di Frontiera, rappresentanti della Regione Liguria, della Provincia di Imperia, il Sindaco di Ventimiglia, e del comune di Olivetta San Michele al confine con la Francia.

L'indagine conoscitiva.

Il Comitato ha deliberato, il 3 luglio 2019, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla « Gestione del fenomeno migratorio nell'Area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone », il cui termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2019, è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2020, poi al 31 dicembre del 2021 e, da ultimo al 30 giugno 2022, anche in considerazione dell'avvio da parte della Commissione europea di un processo di riforma dell'Accordo di Schengen.

L'indagine conoscitiva intende approfondire le più recenti problematiche connesse alla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traf-

fico irregolare di migranti e alla tratta di persone.

La finalità è quella di esaminare le prospettive di gestione unitaria e congiunta del fenomeno migratorio, esaminando anche lo stato del fenomeno nei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen. Le decisioni assunte da alcuni Paesi aderenti all'Accordo di sospenderne reiteratamente l'applicazione rende inoltre necessario verificare sia la predisposizione degli strumenti di controllo, sia la corretta applicazione degli indirizzi europei in materia.

Allo stesso tempo, l'indagine intende proseguire la conoscenza delle dinamiche sottostanti i flussi migratori che stanno interessando il Continente europeo, concentrandosi sui differenti moduli di accoglienza esistenti nei vari Stati europei o in corso di predisposizione. In questo senso, l'indagine mira a verificare il ruolo svolto da organizzazioni non governative operanti nel Mediterraneo, anche alla luce degli interventi del Governo e della magistratura sulla loro attività.

Negli ultimi anni, come testimoniato dalle principali agenzie internazionali e sovranazionali di settore, la tratta di persone ed il traffico di migranti stanno rappresentando fenomeni criminosi in crescente aumento. Non a caso i flussi migratori, che interessano l'area del Mediterraneo e in particolare il nostro Paese, costituiscono il substrato sul quale la tratta di persone e il traffico di migranti si sviluppano in modo progressivo.

Al contempo, per sostenere l'attività delle Agenzie EUROPOL ed EUROJUST, che svolgono attività di analisi e supporto alle forze dell'ordine ed alle autorità giudiziarie degli Stati aderenti all'UE, appare necessario approfondire la conoscenza delle condizioni per favorire la definizione di una normativa europea in grado di prevenire e perseguire i reati associativi, soprattutto di stampo mafioso, che devono essere considerati non più solo limitati ai confini nazionali, ma hanno assunto un carattere transnazionale, anche nel controllo e nella gestione del traffico illecito di migranti e nella tratta di esseri umani.

Stante il permanere del rischio di attacchi terroristici di matrice islamista in Europa, il Comitato ha inteso svolgere, attraverso l'indagine, un monitoraggio del fenomeno migratorio nel continente europeo, in connessione con le possibili occasioni di violazione delle frontiere da parte di individui che possano commettere atti di tal genere, o esserne fiancheggiatori.

L'obiettivo dell'indagine è conoscere lo stato del fenomeno migratorio negli Stati aderenti all'Area Schengen, a partire da una valutazione dell'efficacia della disciplina in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nell'Area. Allo stesso tempo, l'indagine intende approfondire la conoscenza delle dinamiche sottostanti i flussi migratori che stanno interessando il Continente europeo.

Il programma dell'indagine prevede lo svolgimento di audizioni dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, della giustizia, della salute e di altri rappresentanti del Governo; di rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia; di rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti; di esponenti di organismi internazionali ed europei: di rappresentanti di organizzazioni non governative; di docenti universitari, magistrati e altri esperti; di rappresentanti di Regioni e di enti locali nazionali e istituzioni europee, interessati dal fenomeno migratorio. È inoltre prevista la partecipazione a seminari e convegni sulle tematiche oggetto dell'indagine, nonché la partecipazione a missioni, ove ritenute necessarie, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

Nell'ambito dell'indagine, dalla sua deliberazione, avvenuta il 10 luglio 2019, e fino al 30 marzo 2022, il Comitato ha svolto le seguenti trentanove audizioni:

Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con particolare riferimento al tema dei flussi migratori provenienti dalla frontiera terrestre del Friuli-Venezia Giulia (10 luglio 2019);

Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, con particolare riferimento al tema

delle mafie nigeriane che gestiscono il traffico di esseri umani (2 ottobre 2019);

Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, con particolare riferimento al traffico di esseri umani gestito dalle mafie nigeriane, alimentando così attività criminali di vario genere, dalla prostituzione al traffico di stupefacenti, che vedono costantemente impegnate le nostre forze dell'ordine (10 ottobre 2019);

Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, ai fini di un inquadramento sulle iniziative in essere o che al riguardo delle competenze del Ministero saranno avviate in ambito europeo (7 novembre 2019);

Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, con particolare riferimento alle mafie nigeriane (27 novembre 2019);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio sulle politiche attuate dal Governo nei confronti dei Paesi da cui originano i principali flussi migratori nel Mediterraneo (11 dicembre 2019);

i rappresentanti di EUROPOL, Jari Liukku, *Head of Serious and Organised Crime Centre* e Alfredo Nunzi, *Head of Corporate Services Department*, per conoscere l'attività di EUROPOL nel suo complesso ed approfondire quali relazioni vi siano con quella svolta dall'Agenzia FRONTEX (30 gennaio 2020);

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, Stefano Castellani, e commissario della polizia locale di Torino presso la Procura della Repubblica, Fabrizio Lotito, con particolare riferimento al tema delle mafie nigeriane (19 febbraio 2020);

Direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP), Generale Giuseppe Spina, sull'attività dell'Unità nazionale EUROPOL (26 febbraio 2020);

i Sindaci di Lampedusa, Salvatore Martello, di Porto Empedocle, Ida Carmina, e di Pozzallo, Roberto Ammatuna, con particolare riferimento al nesso tra fenomeni

migratori ed emergenza sanitaria COVID-19 (22 aprile 2020);

il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Michele di Bari, con particolare riferimento al nesso tra fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19 (30 aprile 2020);

l'Ambasciatrice della Confederazione Svizzera in Italia, Rita Adam, in merito alle problematiche dei lavoratori transfrontalieri a causa delle limitazioni alla circolazione per l'emergenza COVID-19 (6 maggio 2020);

Sottosegretario di Stato alla salute, Sandra Zampa, con particolare riferimento al nesso tra fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19 (7 maggio 2020);

Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, in videoconferenza, in merito alla regolarizzazione di braccianti agricoli come possibile misura in risposta all'emergenza del COVID-19 (27 maggio 2020);

Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, sulla situazione dei lavoratori transfrontalieri e sui corridoi turistici (4 giugno 2020);

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, in merito agli intendimenti del Governo relativi alla regolarizzazione dei migranti come possibile misura in risposta all'emergenza del COVID-19 (10 giugno 2020);

Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed EUROPOL, anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (30 giugno 2020);

Presidente della regione Calabria, Jole Santelli, con particolare riferimento al nesso tra fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19 (22 luglio 2020);

Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con particolare riferimento al nesso tra fenomeni migratori ed

emergenza sanitaria COVID-19 (29 luglio 2020);

Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in videoconferenza, con particolare riferimento al nesso tra fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19 (5 agosto 2020);

Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed EUROPOL anche a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (24 settembre 2020);

rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), con particolare riferimento agli elementi informativi che l'OIM raccoglie sulle rotte ed i flussi migratori (10 novembre 2020);

Direttore del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (SCIP), generale Giuseppe Spina, con particolare riferimento alle banche dati e allo scambio di informazioni tra le forze di polizia dei Paesi europei, anche in relazione alle possibili infiltrazioni di soggetti pericolosi per il tramite dei flussi migratori (18 novembre 2020);

Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, prefetto Massimo Bontempi, con particolare riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia alle frontiere Italia-Francia e Italia-Slovenia, nel quadro complessivo dell'applicazione degli accordi di Schengen (25 novembre 2020);

Vice direttore del Dipartimento migrazioni e affari interni, coordinatore dell'anti-*trafficking* della Commissione europea, Olivier Onidi, in videoconferenza, con particolare riferimento ai dati acquisiti in merito ai flussi provenienti dalla rotta balcanica (24 febbraio 2021);

Capo del Centro europeo per la lotta al terrorismo, Claudio Galzerano, e Capo del Dipartimento per gli affari istituzionali e legali dell'Agenzia EUROPOL, Alfredo Nunzi, in videoconferenza, con riferimento alle novità introdotte dalla nuova bozza di regolamento EUROPOL, presentata alla Commissione il 9 dicembre scorso e le

principali conseguenze, in termini di cooperazione tra le forze di polizia, determinate dall'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (03 marzo 2021);

Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, con riferimento alle politiche migratorie e, in particolare, allo stato dei negoziati europei sul sistema comune di asilo (19 maggio 2021);

Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, con particolare riferimento alla cosiddetta « rotta balcanica » (26 maggio 2021);

Presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio rifugiati ONLUS e componente del direttivo nazionale dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione), Gianfranco Schiavone, con particolare riferimento alle riammissioni tra Italia e Slovenia (23 giugno 2021);

Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, con particolare riferimento ai rischi d'infiltrazione di elementi terroristici nei flussi migratori e di rientro di *foreign fighters* nel territorio nazionale (28 luglio 2021);

Direttore Esecutivo dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera (FRONTEX), Fabrice Leggeri, in videoconferenza, con particolare riferimento all'andamento dei flussi migratori verso l'UE e alla prevenzione di minacce nella regione del Mediterraneo, anche alla luce della nuova strategia europea sui rimpatri, nonché alla riforma dell'Agenzia e alla prospettiva di istituzione di un corpo permanente di Guardia di frontiera e costiera (7 ottobre 2021);

Rappresentanti della ONG *Save the Children*: Giusy D'Alconzo, responsabile relazioni istituzionali e *advocacy*, e Antonella Inverno, responsabile Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento alla problematica dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia (13 ottobre 2021);

Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, in videocon-

ferenza, sul tema delle riammissioni tra l'Italia e Slovenia sulla rotta balcanica (20 ottobre 2021);

Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Jill Morris sull'impatto del processo attuativo degli accordi sulla *Brexit* sull'Accordo di Schengen e sui profili di sicurezza di comune interesse tra Italia e Regno Unito con riferimento alla lotta al traffico di esseri umani, al terrorismo internazionale (23 novembre 2021);

Prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, in videoconferenza, con particolare riferimento alla situazione presso il centro di accoglienza « Villa Sikania » di Siculiana (15 dicembre 2021);

Prefetto di Prato, Adriana Nicolina Rosaria Cogode, in videoconferenza, in relazione all'impatto del fenomeno migratorio sulla città di Prato e sul contesto locale (8 febbraio 2022);

Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in videoconferenza, con particolare riferimento agli effetti del conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, all'organizzazione dell'accoglienza dei profughi sul territorio nazionale, nonché ai rapporti con gli Enti Locali (16 marzo 2022);

Commissaria Europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, in videoconferenza, in relazione alla risposta europea all'emergenza legata all'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, all'applicazione della Direttiva Europea 2001/55/CE, alle prospettive di revisione degli Accordi di Schengen e alle azioni europee in materia di migrazione e asilo, nonché del processo di riforma del mandato dell'Agenzia EUROPOL (23 marzo 2022);

Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, con riferimento all'attualità dell'emergenza profughi provenienti dall'Ucraina, alla situazione dei flussi migratori attraverso le rotte mediterranee e terrestri, alle concrete prospettive di riforma in sede europea degli Accordi di Schengen e per un nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, (30 marzo 2022).

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva il Comitato ha svolto, altresì, cinque missioni:

a Lampedusa a fronte della situazione di criticità determinatasi nell'isola a seguito degli sbarchi di migranti e per verificare la condizione del centro di accoglienza di Contrada Imbriacola (22-23 luglio 2019), su cui sono state rese comunicazioni al Comitato il 25 luglio 2019;

presso la sede dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera, FRONTEX, a Varsavia (24-25 settembre 2019), su cui sono state rese comunicazioni al Comitato il 10 ottobre 2019;

a Lampedusa per verificare la situazione determinatasi nell'isola a seguito del prosieguo degli sbarchi di migranti e le relative criticità (16-17 ottobre 2019), su cui sono state rese comunicazioni al Comitato il 23 ottobre 2019;

a Cagliari per verificare la situazione conseguente agli arrivi sempre più frequenti di migranti provenienti dall'Algeria, nonché le condizioni del Centro di accoglienza di Monastir (6-7 novembre 2019), su cui sono state rese comunicazioni al Comitato il 4 dicembre 2019;

a Pozzallo, Porto Empedocle e Lampedusa per verificare la situazione degli sbarchi anche sotto il profilo delle misure adottate a seguito dell'emergenza sanitaria del COVID-19 (23-25 giugno 2020), su cui sono state rese comunicazioni al Comitato l'8 luglio 2020.

Infine, il Presidente ha reso comunicazioni sullo stato di avanzamento dell'indagine nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Audizioni informali.

Su alcune tematiche di particolare delicatezza geopolitica il Comitato ha auditato informalmente rappresentanti diplomatici italiani ed anche esteri.

Sono da segnalare a tal fine le seguenti audizioni:

Ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaou, sui flussi migratori che dalla Tu-

nisia arrivano sull'isola di Lampedusa (21 novembre 2019, in sede informale);

Ambasciatore britannico in Italia e a San Marino, Jill Morris (25 marzo 2021), sul tema della circolazione delle persone dopo la *Brexit*, con particolare riferimento anche agli aspetti della sicurezza sanitaria;

Ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, sul tema dei flussi migratori e dei rapporti bilaterali Italia-Algeria (8 aprile 2021);

Ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, sul tema dei flussi migratori e dei rapporti bilaterali Italia-Tunisia (21 aprile 2021).

Gli ambiti di attività del Comitato.

L'applicazione dell'accordo di Schengen durante la crisi pandemica.

L'attività del Comitato è stata certamente condizionata dall'emergere della crisi pandemica, che ha avuto avvio nel primo trimestre del 2020. Dopo una fase di generale rallentamento dei lavori parlamentari, durata meno di un mese, anche grazie alle novità procedurali introdotte dalle Giunte del Regolamento della Camera e del Senato nel marzo del 2020, l'agenda del Comitato è tornata gradualmente alla piena operatività già a partire dal mese di aprile.

Nonostante alcuni oggettivi impedimenti, anche durante il periodo di *lockdown*, il Comitato ha sempre continuato la propria attività istituzionale con modalità da remoto, consentendo di assicurare la piena continuità sul piano delle attività di controllo e di vigilanza di competenza.

Durante il periodo di emergenza il Comitato avrebbe auspicato una maggiore interlocuzione con gli organi di governo e soprattutto un appropriato coinvolgimento per le materie di propria competenza, nell'ottica di un corretto dialogo istituzionale, pur nella consapevolezza della gravità dell'emergenza pandemica.

Il Comitato si è costantemente confrontato con l'applicazione dell'Accordo di Schengen in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus, già a partire dall'audizione del Ministro della salute, Roberto

Speranza, svoltasi l'11 febbraio 2020, incentrata sulle misure di sicurezza, sotto il profilo sanitario, adottate alle frontiere esterne dello Spazio Schengen. La tematica è stata nel prosieguo ulteriormente approfondita quanto al nesso tra fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19, cui sono state dedicate alcune audizioni svolte in sede di indagine conoscitiva.

In proposito occorre evidenziare che, a differenza della maggioranza degli Stati dell'UE, il Governo italiano non ha ufficialmente sospeso l'Accordo di Schengen, ma ha imposto dei vincoli sia per quanto riguarda i confini interni che quelli esterni della Penisola.

In particolare, come dichiarato dal Presidente del Consiglio nella lettera del 21 aprile 2020, in risposta a quella inviata dal Presidente del Comitato, è stato adottato il 17 marzo 2020 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, che ha previsto l'obbligo di autoisolamento di 14 giorni per tutte le persone che facciano ingresso in Italia, anche se asintomatiche rispetto al Covid-19, comunicando immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

Inoltre, il DPCM del 1° marzo 2020 aveva previsto l'obbligo, per chi avesse fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per l'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Infine, in data 7 aprile 2020, è stato adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della salute, il cosiddetto decreto porti chiusi, in base al quale i porti italiani sono stati dichiarati non sicuri.

Ciononostante, si è registrato un forte incremento del flusso migratorio, sia perché tale decreto non ha potuto impedire i cosiddetti sbarchi autonomi, cioè di piccole

imbarcazioni sulle coste italiane, sia perché i migranti soccorsi in mare da navi di ONG sono comunque stati trasportati sulle coste italiane a seguito della richiesta di soccorso proveniente dalle navi medesime. Né l'Accordo di Malta, raggiunto a La Valletta il 23 settembre 2019, per il ricollocamento automatico su base volontaria dei migranti – in piena emergenza da Covid-19 – ha potuto essere applicato.

Come ha precisato il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi al Comitato il 4 giugno 2020, «le nostre frontiere non sono state mai tecnicamente chiuse verso i Paesi europei dell'area Schengen. I Paesi che hanno invece formalmente notificato, secondo quanto prevede l'articolo 28 del Codice delle frontiere di Schengen, la reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere interne allo spazio di libera circolazione europea, a causa dell'emergenza del Coronavirus, sono stati: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Ungheria, Polonia, Lituania e Svizzera».

Per quanto attiene alle dimensioni quantitative del fenomeno, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, nel corso dell'audizione svolta dinanzi al Comitato il 30 giugno 2020, dal 31 gennaio 2020 (proclamazione dello stato di emergenza) al 29 giugno dello scorso anno, si sono registrati 163 eventi di sbarco, di cui 140 autonomi per un numero di migranti giunti sulle nostre coste, da gennaio a giugno, pari a 5.456. Le principali nazionalità di provenienza risultano essere: Tunisia, Bangladesh, Costa d'Avorio, Sudan, Algeria e Marocco.

Il Comitato si è inoltre soffermato sulle misure sanitarie adottate in relazione a tale criticità, svolgendo il 7 maggio 2020 un'audizione della Sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, che ha fornito un'elencazione delle prescrizioni sanitarie richieste ai fini di assicurare il distanziamento e la tutela sanitaria dei migranti che non è stata ritenuta sufficiente da alcuni componenti del Comitato.

Ulteriori tematiche: sanatoria migranti, lavoratori transfrontalieri, libera circolazione delle persone dopo la Brexit, crisi Ucraina.

Un altro importante filone di attività, sempre connesso all'emergenza Covid-19, si è incentrato sull'analisi della proposta governativa di regolarizzazione degli immigrati presenti sul territorio nazionale.

In proposito sono state svolte le audizioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova (27 maggio 2020) e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo (10 giugno 2020) che hanno illustrato le finalità ed i contenuti della nuova normativa di settore, introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. « Decreto Rilancio »).

Accanto a questi macro-fenomeni, il Comitato ha approfondito la tematica dei lavoratori transfrontalieri costretti a disagi per recarsi sul luogo di lavoro a causa della chiusura di molti « valichi minori », insieme ad un controllo capillare di documenti e certificazioni più che di controlli sanitari, quali la misurazione della temperatura corporea con termo scanner.

Per fornire una risposta a sollecitazioni pervenute ai componenti del Comitato è stata convocata in audizione, il 6 maggio 2020, l'ambasciatrice elvetica in Italia Rita Adam, per sensibilizzare le autorità elvetiche circa l'esigenza di riaprire alcuni valichi minori, cosa che è avvenuta pochi giorni dopo (11 maggio 2020).

Parallelamente a questi approfondimenti conoscitivi, il Comitato ha costantemente monitorato il percorso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (*Brexit*), concretizzatasi nella dichiarazione programmatica adottata dal Governo britannico il 19 febbraio 2020.

In particolare, il Comitato ha inteso approfondire i contenuti della nuova normativa britannica attuativa della dichiarazione, volta a modificare radicalmente il principio di libera circolazione delle persone e non priva d'implicazioni sul piano della sicurezza.

Sul tema della libera circolazione delle persone nell'area Schengen dopo la Brexit è stata svolta, il 20 gennaio 2021, l'audi-

zione, in videoconferenza, dell'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta. Successivamente, il Comitato ha quindi deliberato lo svolgimento, nel marzo 2020, di una missione nel Regno Unito, al fine di sensibilizzare i competenti organi parlamentari in vista dell'adozione della menzionata normativa, che è stata annullata a causa dell'emergenza del Coronavirus.

In relazione al nodo della cessazione della partecipazione britannica alle attività di EUROPOL, il gen. Antonio Spina, Direttore del Servizio per la cooperazione Internazionale di polizia (SCIP) del Ministero dell'interno, nel corso dell'audizione svolta dinanzi al Comitato il 26 febbraio 2020, ha evidenziato l'esigenza di agire con tempestività al fine di individuare un accordo anche su questi aspetti, per non disperdere il patrimonio di esperienze e di collaborazione acquisito.

Di qui l'importanza di sensibilizzare la controparte sui temi della cooperazione di polizia, anche attraverso le occasioni di incontro bilaterale, sempre tuttavia nel rispetto del quadro del negoziato sulle future relazioni in corso a Bruxelles.

Da ultimo, con l'irrompere dell'emergenza ucraina sullo scenario internazionale, a seguito dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, il Comitato si è dedicato all'approfondimento della risposta europea ed italiana in relazione al sistema di accoglienza dei profughi.

Conclusioni.

La centralità delle tematiche che costituiscono oggetto dell'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte del Comitato trova conferma quotidiana nel quadro geopolitico internazionale e nell'emergere di continui focolai di instabilità e di conflitti a livello globale e lungo i confini esterni dell'Unione europea. In un simile scenario, aggravato da emergenze di tipo ambientale e climatico e da fattori di tipo demografico, i flussi migratori appaiono destinati ad intensificarsi a livello globale ed in particolare verso i Paesi dell'Unione europea, secondo rotte e percorsi ad oggi solo in parte prevedibili.

L'attuale crisi russo-ucraina si inserisce in un contesto già segnato da dinamiche multipolari difficilmente controllabili e in un difficile processo negoziale europeo, finalizzato alla definizione di un nuovo Patto in materia di migrazione ed asilo e di una politica migratoria comune e condivisa.

Ora, di fronte al dramma dei milioni di profughi ucraini in fuga verso l'UE, la risposta europea si identifica ancora come emergenziale, pur a fronte di una risposta omogenea, solidale e coesa da parte degli Stati membri.

In questo quadro complessivo ed anche in considerazione dell'approssimarsi della fine della XVIII Legislatura, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di EUROPOL, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolgerà un ruolo efficace di monitoraggio sulle ma-

terie di competenza ed approfondirà, in particolare, i profili di attualità della disciplina in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi nell'Area Schengen, valutando le modalità applicative dei nuovi indirizzi europei in materia, anche alla luce di eventuali specifici casi concreti seguendo lo svolgersi del processo di riforma in sede europea. Va in tale direzione la proroga al 30 giugno 2022 dell'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone, ed anche il programma di missioni e sopralluoghi in Italia e all'estero, già deliberati dall'ufficio di presidenza del Comitato, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	293
Audizione di Filippo Brandolini, Vice Presidente Vicario di Utilitalia, Alessandro Russo, Vice Presidente di Utilitalia, e Tania Tellini, Coordinatrice Settore Acqua di Utilitalia	293
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	294

AUDIZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Filippo Brandolini, Vice Presidente Vicario di Utilitalia, Alessandro Russo, Vice Presidente di Utilitalia, e Tania Tellini, Coordinatrice Settore Acqua di Utilitalia.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Filippo Brandolini, Vice Presidente Vicario di Utilitalia, Alessandro Russo, Vice Presidente di Utilitalia, e Tania Tellini, Coordinatrice Settore Acqua di Utilitalia. Partecipa all'audizione l'ing. Giuseppe Mininni, consulente Utilitalia.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema dei flussi paralleli illeciti dei rifiuti.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa

la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Filippo BRANDOLINI, *Vice Presidente Vicario di Utilitalia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Filippo BRANDOLINI, *Vice Presidente Vicario di Utilitalia*, Giuseppe MININNI, *Consulente Utilitalia*, e Tania TELLINI, *Coordinatrice Settore Acqua di Utilitalia*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	295
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<i>Esame del documento conclusivo – Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 7</i>)	296
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione sull'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19)</i>	299
Sulla pubblicità dei lavori	297
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	297
AFFARI ASSEGNATI:	
Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	298

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente SIANI. — Interviene, in relazione all'Affare assegnato n. 1122, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 19.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che con riguardo al seguito della indagine consoci-

tiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata con riguardo alla procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Esame del documento conclusivo – Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 7).

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 14 luglio 2021.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare il documento conclusivo della indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ricorda quindi come, su sollecitazione del gruppo del Partito democratico nel corso della seduta della scorsa settimana, si era deciso di richiedere – in considerazione della approvazione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023- un contributo scritto anche al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La relatrice Spina si era impegnata a tenere conto nel documento conclusivo dei contenuti del contributo ministeriale. Tale documento, che si considera acquisito agli atti della Commissione, è pervenuto nella giornata odierna.

La relatrice illustra lo schema di documento conclusivo (pubblicato in allegato) nel quale dell'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del su citato Piano si dà conto in un paragrafo *ad hoc* e nelle conclusioni.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sullo schema.

La relatrice Maria SPINA (FI), preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando come il tema oggetto dell'indagine conoscitiva abbia richiesto un attento approfondimento in quanto, soprattutto durante i mesi del cosiddetto primo *lockdown*, numerose sono state le criticità

che si sono evidenziate nel funzionamento della rete territoriale chiamata a fornire assistenza alle famiglie, ai bambini e adolescenti anche con disabilità.

Criticità che non sono ascrivibili unicamente al momento emergenziale ma che rappresentano dei punti di debolezza dell'intero sistema.

L'emergenza Covid-19 ha agito come amplificatore dei disagi, in particolare per coloro che già presentavano una manifesta condizione di vulnerabilità e problematicità prima della pandemia. Dall'attività conoscitiva sono emerse una serie di problematiche.

La prima criticità, tra tutte, è individuabile nella scarsità di risorse disponibili per il finanziamento delle politiche sociali che è uno dei fattori che hanno di fatto impedito il buon funzionamento del sistema. Si segnalano, poi, serie carenze sul piano delle risorse umane. Si rileva altresì una insufficienza dei servizi rispetto alle reali necessità, sia in termini di personale che di presenza sul territorio. Per quanto riguarda la presenza, l'emergenza pandemica ha evidenziato una distribuzione sul territorio nazionale disomogenea.

Tra gli interventi prioritari si ritiene di poter individuare il potenziamento e la ramificazione dei servizi sul territorio e una preparazione adeguata degli operatori ad affrontare situazioni di emergenza cui, però, si pone come azione prodromica, la destinazione di adeguate risorse sia per la previsione di strutture che per l'assunzione di adeguate figure professionali. Altro aspetto rilevante che si è potuto registrare nel corso dell'attività conoscitiva è lo scollamento esistente tra la funzione istituzionale svolta dai servizi e la percezione che ne ha la società civile. Per questo motivo nelle conclusioni si è ritenuto di dover fare riferimento alla necessità di avviare iniziative culturali, divulgative e esplicative che possano contribuire a rafforzare i livelli di credibilità e autorevolezza del sistema dei servizi sociali al fine di migliorarne l'operato e rafforzare il livello di fiducia tra cittadini e istituzioni.

La insufficienza in termini quantitativi della rete dei servizi sociali determina in-

fatti l'insorgere di condizioni tali da comportare un loro coinvolgimento tardivo, ovvero solo quando ormai una situazione si presenta talmente grave e deteriorata. È invece necessario che si potenzi la fase di intervento di prevenzione. Questo è tanto più necessario per quelle famiglie le cui difficoltà si collocano in uno spazio che può essere definito intermedio, per le quali si può attenuare ed evitare il deterioramento del disagio rivolgendosi con prontezza ai canali dei servizi sociali.

Fondamentale, a tal fine, è garantire la continuità del personale nella gestione delle singole situazioni, perché è necessario costruire e preservare nel tempo un rapporto di fiducia e di progressiva apertura che si deve venire a creare tra operatore e soggetto assistito.

Un ruolo importante sul piano della prevenzione del disagio può essere svolto anche dal servizio psicologico presso le scuole, attraverso la previsione di una presenza stabile dello psicologo scolastico nelle istituzioni scolastiche con un ruolo anche di collegamento tra studenti, istituzione scuola, famiglie e i servizi sociali territoriali.

Un altro aspetto critico del sistema che l'emergenza pandemica ha fatto risaltare è rappresentato dalla carenza di un'adeguata formazione dei servizi sociali professionali. Un efficace sistema di prevenzione e di intervento necessita della chiara conoscenza dei dati che possono comunicare ed evidenziare le situazioni di criticità o, anche solo potenzialmente tali. Mancano tuttavia anche dati e raccolte di informazioni ufficiali che renderebbero più agevole non solo monitorare il sistema degli interventi, e gli interventi stessi, ma renderebbe anche più facile l'interconnessione e la comunicazione tra i soggetti che agiscono per la tutela dei minori.

Dopo aver sottolineato come la digitalizzazione dei servizi non possa sostituire le attività in presenza, conclude auspicando un potenziamento dei consultori familiari quali presidi territoriali di prossimità che possono interloquire e collaborare con scuole, strutture di accoglienza e soggetti del Terzo settore.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, pone quindi in votazione lo schema di documento conclusivo, che, previa verifica del numero legale, è approvato all'unanimità. Dichiarata quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che con riguardo all'audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni in merito all'affare assegnato n. 1122 concernente le iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto. Ringrazia quindi il Ministro per la partecipazione ai lavori della Commissione.

Il MINISTRO riferisce sulle tematiche oggetto dell'affare.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, invitando i commissari a contenere

la durata degli interventi, così da consentire a tutti coloro che lo ritengono di prendere la parola.

Intervengono per porre quesiti i deputati Carmela GRIPPA (M5S) e LATTANZIO (PD), nonché il presidente SIANI (PD).

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Ministro per le repliche.

Il MINISTRO fornisce elementi di risposta ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa l'audizione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il PRESIDENTE sottolinea come la Commissione abbia svolto nell'ultimo mese una intensa attività conoscitiva in relazione all'affare assegnato n. 1122. Sarebbe auspicabile che la Commissione giunga all'approvazione di una risoluzione, con la quale fornire al Governo alcune indicazioni sugli interventi e le misure da adottare per far fronte alle problematiche connesse all'arrivo nel nostro Paese di migliaia di profughi minori di età provenienti dall'Ucraina in seguito agli eventi bellici.

Il relatore LATTANZIO (PD), nell'evidenziare l'esigenza di giungere quanto prima, auspicabilmente entro la metà del mese di maggio, alla approvazione di un atto di indirizzo in Commissione, si riserva di predisporre una proposta di risoluzione che possa costituire il punto di partenza per un proficuo dibattito e confronto con i diversi commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 20.10.

ALLEGATO

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (Doc. XVII-bis, n. 7).

1. Le finalità dell'indagine conoscitiva.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha ritenuto necessario approfondire, attraverso lo svolgimento di una indagine conoscitiva, la questione relativa al funzionamento e alla gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di un tema molto ampio che merita un attento approfondimento in considerazione delle problematiche emerse in modo particolare in seguito alla adozione delle misure di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19. Soprattutto durante i mesi del cosiddetto primo *lockdown* sono state registrate numerose criticità in relazione al funzionamento della rete territoriale chiamata a fornire assistenza alle famiglie, ai bambini e adolescenti anche con disabilità. Criticità che solo in parte si sono risolte nei mesi successivi, ma che, invece, hanno fatto emergere la presenza di alcune problematiche fortemente radicate nell'intero sistema e nell'azione dei servizi sociali in favore delle famiglie, soprattutto quelle in condizioni di maggiore fragilità.

L'attività conoscitiva svolta dalla Commissione e i cui esiti sono riportati nel documento in esame, si è sostanziata, da un lato, nello svolgimento di alcune audizioni e, dall'altro nella acquisizione di un'ampia documentazione cartacea.

Occorre sottolineare, in via del tutto preliminare, come con l'espressione «servizi sociali» ci si riferisca – in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 – a tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel

corso della propria vita, ad esclusione soltanto di quelle assicurate dal sistema sanitario, nonché dall'amministrazione della giustizia. I servizi sociali, così intesi, rappresentano la diretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui invita lo Stato a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono lo sviluppo e il benessere della persona umana, promuovendo un'uguaglianza di tipo sostanziale. A ben vedere quindi i servizi sociali non coincidono con il servizio sociale professionale, in quanto se i servizi sociali sono un insieme di prestazioni, il servizio sociale professionale rappresenta solo uno dei titolari di tali prestazioni.

La Commissione, a conclusione dell'indagine, si propone di offrire con il presente documento un quadro ricognitivo delle evidenze emerse, indicando, nel contempo, al Parlamento e alle altre istituzioni, a vario titolo, coinvolte, spunti di riflessione per porre interventi finalizzati ad ovviare alle criticità rilevate.

2. L'inquadramento giuridico: i servizi sociali e il servizio sociale professionale nel sistema di sussidiarietà orizzontale e verticale.

Per riuscire a comprendere il funzionamento e la gestione dei servizi anche nel periodo della pandemia, appare necessario prioritariamente un inquadramento giuridico utile a collocare l'ambito di competenza dei servizi sociali e del servizio sociale professionale.

L'importanza dell'assistenza sociale trova il suo fondamento nell'esplicazione del principio di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. In particolare il comma 2 richiama la necessità di attuazione della

cosiddetta uguaglianza sostanziale, attribuendo allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo della persona umana. Per dare attuazione a tale principio nel nostro ordinamento sono stati adottati, nel tempo, interventi normativi che hanno dato luogo alla proliferazione di enti di assistenza e previdenza sociale con una frammentazione di competenze.

Nella storia della Repubblica italiana il principio del decentramento amministrativo ha iniziato ad avere attuazione negli anni Settanta del secolo scorso, ma una svolta rispetto alla valorizzazione del ruolo degli enti locali si è avuta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale si è cercato di dare impulso alla partecipazione attiva della collettività alla cura degli interessi pubblici attraverso l'esercizio diretto delle funzioni amministrative. Si tratta della prima vera attuazione dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce proprio il decentramento amministrativo, promuovendo le autonomie locali. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 riconoscendo, in particolare, agli enti locali tutti, in merito alle loro rispettive competenze, autonomia per materia, si poneva l'obiettivo di garantire l'effettiva realizzazione della vita del Paese attraverso una sua struttura più articolata e quindi più democratica. Le regioni, attraverso la programmazione, svolgevano un ruolo di collante tra le direttive statali e le singole realtà locali.

Con tale norma, le competenze in materia amministrativa e civile dei tribunali per i minorenni furono trasferite dagli uffici di servizio sociale per i minorenni ai Comuni, quindi dallo Stato agli enti locali che le realizzarono attraverso l'istituzione dei servizi sociali e del servizio sociale professionale.

Successivamente, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e dell'opera di semplificazione dell'attività amministrativa, è stata avviata una rinnovata politica di decentramento, attraverso la legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Bassanini), contenente la delega al Governo

per il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi, nonché attraverso il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della suddetta delega, che ha realizzato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali di alcune materie espressamente indicate e riunite in quattro settori, tra i quali i servizi alla persona e alla comunità.

Se la legge n. 59 del 1997 aveva come obiettivo la realizzazione del massimo decentramento possibile con legge ordinaria, nei limiti consentiti dalla Costituzione (il cosiddetto « federalismo a Costituzione invariata »), con la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, che ha riformato il titolo V della Costituzione, viene dato rango costituzionale alle novità legislative appena richiamate di riforma dell'assetto organizzativo della Repubblica, disegnando un'articolazione amministrativa tra diversi livelli di governo territoriale.

Con essa vengono introdotti i principi di sussidiarietà orizzontale e di sussidiarietà verticale. Secondo il primo principio il comune viene individuato come nuovo centro del sistema amministrativo, in quanto soggetto più vicino ai cittadini, pertanto in grado di rappresentare al meglio le esigenze delle collettività di riferimento e assicurare servizi migliori anche con il coinvolgimento dei privati cittadini, individualmente o in associazione, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

L'articolo 118 della Costituzione esplicita, poi, il principio di sussidiarietà verticale, stabilendo che « le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ». La ripartizione delle competenze amministrative fra ente territoriale centrale ed ente periferico avviene nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo il quale, al primo spettano le funzioni tassativamente riservate dalla legge mentre tutte le altre sono di competenza del secondo, salvo che sia necessario garantire l'esercizio unitario da parte dell'ente superiore.

Al comune, ormai ente a competenza amministrativa generale, spettano tutte le funzioni amministrative, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 1997, secondo le proprie dimensioni territoriali, con l'esclusione di quelle incompatibili che esulano dall'interesse locale e che necessariamente sono riservate all'ente immediatamente superiore (Provincia, Città metropolitana, Regione, Stato).

Nel medesimo clima riformatore si inserisce la legge quadro di riforma dei servizi sociali, di poco antecedente alla legge costituzionale n. 1 del 2001: si tratta della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » che ha ridefinito il profilo delle politiche sociali creando un quadro normativo unitario valido a livello nazionale. Detta legge stabilisce che « la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione ».

Secondo tale legge i Comuni, titolari dei servizi sociali, sono chiamati a una loro pianificazione e programmazione in forma associata e in relazione con altri soggetti del territorio, sia pubblici che privati. Lo scopo principale è quello di riuscire a dare risposte più adeguate ed efficaci ai bisogni dei cittadini mettendo in sinergia le risorse esistenti ed integrando i servizi evitando sovrapposizioni di competenze. Tale articolazione programmatica segna una vera svolta nell'organizzazione dei servizi sociali, nella loro gestione e nella dinamica tra servizi sociali e cittadini, in forma singola e associata, compresi gli enti del terzo settore.

Per la definizione di questi servizi, la legge rimanda all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che recita: « per "servizi sociali" si intendono tutte le attività

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia ». Pertanto, essi costituiscono l'insieme dei servizi e delle prestazioni erogati a tutela e garanzia dei diritti sociali fondamentali alla base del *welfare* e assicurano (o dovrebbero assicurare) il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale.

Per un corretto inquadramento della tematica oggetto della indagine conoscitiva occorre distinguere i servizi sociali dal servizio sociale professionale.

Il servizio sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l'emancipazione sociale, nonché l'*empowerment* e la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il servizio sociale. Il servizio sociale è dunque una professione che opera a più livelli, con autonomia tecnica e professionale, in favore delle persone, dei gruppi e delle comunità, al fine di promuovere il loro benessere, contribuendo alla rimozione degli ostacoli che vi si frappongono e facendo leva sui processi di autonomia, autodeterminazione e responsabilizzazione delle persone e delle comunità. Il servizio sociale opera secondo un quadro teorico di riferimento, un patrimonio professionale di metodi e tecniche e un corpo normativo che regola la professione dal punto di vista etico.

L'aggettivo professionale è spesso associato al servizio sociale per distinguere il lavoro professionale dalle attività di carattere volontario-filantropico e da quello di altre figure genericamente denominate operatori sociali, presenti nei servizi sociali, sanitari, educativi, assistenziali. Il servizio sociale è reso dall'assistente sociale, una figura professionale che segue un percorso di laurea organizzato su un livello triennale

e un livello specialistico biennale, nell'ambito dei quali sono incardinati i tirocini formativi nei servizi. Per esercitare la professione è previsto il superamento di un esame di abilitazione.

Pertanto, ai fini dell'indagine *de qua*, è opportuno precisare che i servizi sociali attengono a un sistema complesso e articolato entro il quale operano differenti figure professionali, tra le quali quella dell'assistente sociale. Tale affermazione implica una constatazione doverosa: qualunque prestazione offerta dai servizi sociali richiede un approccio multidisciplinare e integrato che tenga conto del bambino e del ragazzo nella sua interezza e come parte di uno o più sistemi (familiare, educativo, scolastico, amicale...).

3. Il funzionamento e la gestione dei servizi sociali a tutela dei diritti dei minorenni ai tempi del Covid-19.

Con specifico riguardo al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza occorre quindi affrontare il tema tenendo conto del delicato intreccio tra diritti delle persone di minore età, soprattutto quelle in condizione di vulnerabilità, e prestazioni e servizi resi dai servizi sociali degli Ambiti territoriali sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.

Il *virus* e le misure atte a contenerlo, *in primis* il *lockdown* iniziale, hanno paralizzato o comunque fortemente rallentato le attività dei servizi sociali. Le criticità comuni a molte famiglie con figli minorenni si sono presentate in maniera ancor più evidente in quei nuclei più fragili – famiglie multiproblematiche, monogenitoriali, in condizioni di povertà socio-educativa e culturale – generalmente più conosciute dai servizi. Si pensi ai bambini in povertà economica ed educativa non raggiunti dalla Dad, a quelli con disagio psichico conclamato la cui sospensione del servizio diurno ha interrotto una *routine* aggravando la loro condizione, a quelli inseriti nei percorsi di educativa domiciliare in ragione della problematica situazione familiare. Ed ancora a quei bambini, figli di genitori con separazioni conflittuali, costretti a vedere

sospeso il diritto all'incontro con il genitore non affidatario, di solito garantito in presenza di un professionista (solitamente un educatore) all'interno di servizi specifici, variamente denominati («luogo/spazio neutro», «incontri protetti»). Inoltre la prolungata convivenza forzata nel quadro di dinamiche familiari «patologiche» o disfunzionali hanno aumentato le situazioni di abuso, maltrattamento e violenze intrafamiliari a danno di persone di minore età, ma anche delle donne, generando così situazioni di violenza assistita. Decisamente problematica è stata poi la gestione di quelle situazioni in cui si è dovuto provvedere al ricollocamento di un bambino o di un ragazzo quando entrambi i genitori sono stati ricoverati perché avevano contratto la malattia da Covid-19. Come si dirà più ampiamente in seguito, secondo una ricerca condotta dalla Fondazione nazionale assistenti sociali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali durante la pandemia si è registrata una estrema difficoltà del collocamento fuori famiglia, «anche a causa di cortocircuiti istituzionali: comunità e famiglie affidatarie non hanno dato la disponibilità in assenza di tampone e l'Ats non ha autorizzato il tampone ai bambini in assenza di sintomi».

La mancanza dei servizi che, insieme alla scuola, svolgevano un importante ruolo di «antenne» per l'individuazione di fattori di rischio legati ai minori, ha non solo accresciuto il livello di problematicità, ma ha anche attenuato il diritto alla tutela e protezione dei minori.

Dopo un primo momento di disorientamento e a seguito di indicazioni e linee guida sulla sicurezza emanati al livello centrale, i servizi sociali hanno ripreso le loro attività, riorganizzandole in condizioni nuove e non pianificate, spesso in risposta a nuove emergenze. Tra le indicazioni emanate al livello governativo, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2020, dedicata specificamente al sistema dei servizi sociali, ha chiarito che alcuni servizi, tra i quali «(...) centri di ascolto per famiglie che erogano tra l'altro consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposi-

zione dell'autorità giudiziaria, centri anti-violenza [si ritiene comprensivi dei centri anti tratta], nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (...), avrebbero potuto continuare a operare nel rispetto delle misure di distanziamento.

Le misure di contenimento del contagio hanno implicato la necessità di mantenere il distanziamento fisico dalle persone, sfidando dunque le modalità ordinarie e l'utilizzo di alcuni degli strumenti cardine del lavoro dei servizi sociali. Nel periodo del Covid-19 una criticità particolare ha colpito i luoghi e i modi dell'accesso dei bambini e dei ragazzi ai servizi, elemento non trascurabile, dato che l'accesso al servizio rappresenta anche il momento dell'« aggancio » per intraprendere un percorso di aiuto caratterizzato dalla fiducia.

Alcuni aspetti fondamentali, come la relazione fisica, l'osservazione diretta, il linguaggio non verbale, sono andati perduti. E tuttavia, in molti casi, tali limiti sono diventati risorsa sia per i percorsi proseguiti *on line* sia per quelli che hanno cominciato esclusivamente in questa modalità: si pensi ai ragazzi cosiddetti « ritirati sociali », i cosiddetti *Hikikomori*, la cui distanza imposta dallo schermo ha costituito una possibilità di aggancio della persona non « costretta a subire la violenza » di un contatto fisico che non si riesce ad accettare. Ed ancora, nell'ambito di una esperienza progettuale nella Regione Campania, gli incontri a distanza rivolti a un gruppo di genitori hanno funzionato come luogo di prima accoglienza e di ascolto, volto a indirizzare le situazioni di disagio verso interventi specifici e verso una rete territoriale: la distanza ha permesso ai genitori di abbassare il livello di ansia e il timore nel raccontare le loro paure e le loro preoccupazioni, favorendo un'apertura non sempre agevole in questi processi.

Un primo grande cambiamento realizzato è stato, dunque, quello del *setting*, una risposta adattiva e creativa a una emergenza, che si è rivelata una risorsa e può essere ripensata indipendentemente dalla pandemia, facendo dell'accesso un tema di

attenta riflessione e progettazione sempre in relazione alla situazione concreta.

In molti casi, i « servizi di supporto educativo scolastico in *streaming* », i gruppi di studio e il doposcuola *on line*, così come le video chiamate « protette » o gli « incontri protetti via *skype* » per consentire di mantenere i legami genitoriali, hanno costituito modalità innovative e creative attraverso le quali i servizi hanno cercato di dare risposte ai « bisogni vecchi e nuovi » dei bambini e delle famiglie. Le videochiamate e gli altri strumenti tecnologici hanno costituito dei « *setting* alternativi » che hanno consentito, da una parte, di mantenere il contatto visivo e di ottimizzare i tempi, anche del lavoro in *équipe*, dall'altra di agevolare la relazione, dato che ci si è concentrati sulla cura della relazione stessa: meno attenzione all'erogazione della prestazione in sé e maggiore interesse per gli aspetti di benessere e malessere della persona. In alcuni casi, l'interesse e la cura delle relazioni, unitamente alle preoccupazioni per i bambini e i ragazzi in condizione di fragilità, hanno condotto alla messa in atto di azioni proattive verso le famiglie e i minori, consentendo ai professionisti dei servizi sociali, in senso metaforico, di « uscire fuori dai servizi e dalle scrivanie » per raggiungere, dal punto di vista relazionale, le persone di cui prendersi cura. Il distanziamento sociale ha consentito di ritardare l'azione sulla relazione professionale e sull'ascolto empatico.

La necessità di riorganizzare il lavoro e gli interventi attraverso modalità a distanza, ha costituito l'occasione per moltiplicare il lavoro di rete, le *équipe* multidisciplinari e gli incontri interistituzionali, anche con nuovi soggetti (come la Protezione civile o i Coc, centri operativi comunali). Tale modalità ha condotto, in taluni casi, all'accelerazione di processi decisionali e ha favorito l'assunzione di decisioni collettive in un'ottica integrata della persona di minore età.

Tra le criticità è stata evidenziata la mancanza di una formazione specificamente orientata ad affrontare le emergenze, insieme all'assenza di strumentazione adeguata (pc, *tablet*, telefoni di ser-

vizio, connessione). Non sono mancati gli aspetti problematici nelle modalità di risposta dei servizi sociali ai bisogni dei bambini e dei ragazzi durante la pandemia.

Anche l'Indice regionale sul maltrattamento all'infanzia in Italia, presentato il 4 maggio 2021 e che ha dedicato una sezione all'impatto della pandemia sulla salute mentale dei bambini e dei ragazzi, ha evidenziato l'aumento preoccupante di situazioni di conflittualità, di violenza contro le donne e di violenza assistita, a fronte di un sistema dei servizi sociali e sanitari, tra cui quelli della salute mentale, che ha mostrato di essere inadeguato, nonostante la dedizione di molti operatori/trici. Come ha espressamente rilevato la dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (vedi *amplius infra*) «La risposta dei servizi sociali non si è configurata, pertanto, come una risposta di sistema legata a una efficace *governance* territoriale in una logica di integrazione socio-sanitaria- educativa, quanto piuttosto come l'esito della somma di singoli eroismi e di volontà individuali».

4. L'attività conoscitiva svolta.

La Commissione, nel corso dei primi sei mesi del 2021, ha svolto un ciclo di audizioni per approfondire i temi oggetto dell'indagine conoscitiva. In questo paragrafo si intende fornire una sintetica ricognizione delle audizioni svolte.

4.1. *L'impatto della crisi epidemiologica sul sistema: il contributo degli esperti in pediatria, psicologia e psichiatria.*

La Commissione ha avviato la propria attività conoscitiva ascoltando alcuni esperti in psicologia, psichiatria e pediatria, i quali hanno forniti utili elementi soprattutto per la comprensione e l'individuazione delle criticità emerse nel sistema dei servizi sociali durante la fase del *lockdown*. In particolare sono stati auditi dalla Commissione, il professor Matteo Villanova, docente titolare di medicina preventiva e psicopatologia forense, neuropsichiatria infantile, educazione psicomotoria e respon-

sabile dell'Osservatorio laboratorio tutela rispetto emozionale età evolutiva (O.L.T.R.E.E.E.), presso l'Università degli Studi Roma Tre, il professor Bruno Spinetoli, direttore UOC TSMREE (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) del DSM ASL Roma 1; nonché il dottor Andrea Campana, responsabile di pediatria multi-specialistica del reparto Covid-19 della Regione Lazio.

La pandemia e gli effetti sulla salute psicologica di bambini e adolescenti soprattutto con disabilità.

La pandemia Covid-19 e le misure restrittive per il contenimento dell'infezione (*lockdown*, chiusura delle scuole, distanziamento sociale – rinominato successivamente dalla WHO come «distanziamento fisico») hanno rivoluzionato la vita dei bambini e adolescenti. Una distorsione/modifica di abitudini, ritmi, assetti di vita non ancora del tutto superata. L'assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza forzata in casa di migliaia di ragazzi e ragazze, con ripercussioni ancora non del tutto quantificabili. Il professor Villanova ha evidenziato a tal proposito le pesanti ricadute che la chiusura delle scuole e i prolungati periodi di didattica a distanza hanno avuto soprattutto sui bambini con disabilità per i quali la condizione di isolamento con riduzione dei rapporti relazionali con i pari ha compromesso non solo l'aspetto cognitivo con una riduzione degli apprendimenti sia per difficoltà legati alla connessione in DAD che ai brevi tempi di attenzione degli stessi discenti con dichiarata e documentata ricaduta sulla sfera emotiva (con disinvestimento degli apprendimenti scolastici, Disturbo d'Ansia, Depressione mascherata). Più in generale il professor Villanova ha evidenziato l'assoluta importanza di «prevenire ...i danni pandemici a lungo termine sulle sequele derivanti dal trauma emozionale ed affettivo e riguardante gli scenari sistemici di violenza assistita derivanti anche da vessazioni di ordine carenziale e vessatorio specifico (timore del presente e del futuro, quale PTSD e sindrome Neuroastenica) proprie dello stato attuale,

con internalizzazioni (somatizzazione, dolore morale, ritiro sociale persistente fino all'Hikikomori, emergenti Parafilie e Perversioni, Dissocialità on line, uso compensatorio di alcool e sostanze, Autolesionismo o esternalizzati come delitti sessuali o delitti intrafamiliari addirittura commessi da Minori, confusione dell'Identità di Genere e dell'Orientamento) ».

La risposta del sistema sanitario e socio sanitario alla pandemia.

In Italia, gli effetti pandemici dovuti al nuovo coronavirus Sars-CoV-2 hanno provocato un'emergenza sanitaria per Covid-19 cui è stata data risposta immediata con una serie di misure urgenti fin dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020. Come è noto sono stati adottati diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordinanze regionali e del Ministero della salute per determinare un contenimento degli effetti epidemiologici, che si è tradotto in prima battuta in misure di sorveglianza sanitaria speciale (cosiddetta quarantena con sorveglianza attiva) e divieto di spostamento soprattutto per i soggetti con sintomi. Contestualmente, sono stati emanati ed approvati una serie di decreti legge per mettere in campo misure urgenti che, sotto il profilo sanitario, hanno disposto un consistente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (+ 1.410 milioni di euro per il 2020 stabilito dal decreto cosiddetto Cura Italia), impegnando le Regioni e le province autonome a redigere programmi operativi per utilizzare ed amministrare tali risorse incrementali, con monitoraggio congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze. Inoltre, tramite il Fondo per le emergenze nazionali (rifiutato dal successivo decreto-legge cd. Rilancio), il decreto Cura Italia ha finanziato l'acquisto di impianti ed attrezzature specificamente diretti alla cura dei pazienti Covid-19, come gli impianti di ventilazione assistita nei reparti di terapia intensiva, ed ha disposto la requisizione di presidi sanitari e di beni mobili e immobili, anche alberghieri. In particolare, le risorse del

Fondo per le emergenze sono state utilizzate dal Dipartimento della protezione civile e dal Commissario straordinario per l'emergenza per gli acquisti di dispositivi medici, dei dispositivi di protezione individuale (come le mascherine) e di quanto necessario per contrastare ed affrontare la crisi epidemiologica, considerate anche le deroghe relative alle caratteristiche, alle procedure di acquisto e di pagamento di tali dispositivi.

Si è disposto l'immediato potenziamento dei reparti ospedalieri di terapia intensiva, soprattutto nelle regioni più colpite, diramando linee di indirizzo assistenziali specificamente individuate dal Ministero della salute per i pazienti affetti da Covid-19. Nella prima fase emergenziale è stata prevista la rapida attivazione di aree sanitarie temporanee, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza, senza tutti i requisiti di accreditamento per la durata del periodo dello stato di emergenza. Con riferimento all'assistenza ospedaliera, è stato attivato un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, con il coinvolgimento delle strutture pubbliche e private accreditate con redistribuzione del personale, come medici e infermieri, da concentrare nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, grazie a un percorso formativo rapido e qualificante per il supporto respiratorio. In particolare, le regioni sono state chiamate ad attivare specifiche Centrali operative regionali, dotate di apposito personale e di apparecchiature per il telemonitoraggio e la telemedicina, con funzioni di raccordo fra i servizi territoriali e il sistema di emergenza-urgenza, allo scopo di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali. In linea con tali misure, è stata inoltre potenziata l'assistenza domiciliare integrata – ADI, con la finalità di intensificare le prestazioni domiciliari, diminuendo il ricorso a forme di assistenza e cura istituzionalizzate (lunghe degenze e ricoveri in RSA). Il decreto-legge Rilancio ha inoltre previsto, già dal 2020, il potenziamento e la riorganizzazione della

rete dell'assistenza territoriale, oltre che il potenziamento della rete ospedaliera, in particolare dei reparti di pneumologia e virologia, mediante incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata, e dei Pronto soccorso. Le regioni sono state impegnate ad istituire, fino alla fine del periodo emergenziale, Unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 senza necessità di ricovero ospedaliero. Idonee risorse sono state destinate anche per gli incrementi tariffari da destinare agli enti e alle aziende accreditate con il Servizio sanitario per il riconoscimento della specifica funzione assistenziale per i pazienti Covid-19.

Inoltre, per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali è stata autorizzata l'istituzione, presso il Dipartimento della protezione civile, di unità composte da personale sanitario (medici e infermieri) e socio sanitario (OSS), reclutato su base volontaria attraverso appositi bandi.

Con specifico riguardo ai servizi per la salute mentale forniti dalle Asl importanti elementi conoscitivi sono stati acquisiti dalla Commissione attraverso l'audizione del professor Bruno Spinetoli. Questi – dando conto dell'esperienza presso la propria Asl (ASL RM1) – ha sottolineato come fin dall'inizio della pandemia tutti i servizi siano rimasti aperti assicurando in particolare modo l'accettazione delle richieste di intervento e attuando anche un servizio di *Help-desk* Covid-19 dedicato. Le azioni e le criticità affrontate sono state caratterizzate, più in generale, dalla assoluta necessità di « continua rimodulazione » dei servizi garantendo comunque continuità ed accessibilità. Rimodulazioni finalizzate alla riduzione del contagio, sia diretta per gli utenti e gli operatori, sia indiretta sulla popolazione diminuendo le occasioni di mobilità (*Smart-Working*, implementazione attività da remoto, scaglionamenti), ma che hanno assicurato una particolare attenzione ai bisogni espressi dalla popolazione in età evolutiva. Sono state infatti garantite tutte le prestazioni indifferibili comprese le consulenze in neonatologia e gli interventi precocissimi e tutte le urgenze psichiatriche

che anche con ricorso ad interventi domiciliari. Una specifica rimodulazione « in remoto » ha interessato invece le prestazioni differibili con azioni specifiche per Autismo, ADHD, Disturbi Psichiatrici, Disturbi di Sviluppo in età precoce (0-6).

La risposta alla pandemia è stata inoltre connotata dal ricorso a azioni « innovative » che si sono sostanziate nella produzione di specifici « Tutorial » per la popolazione pubblicati sul portale aziendale e sui « social Aziendali »; nella partecipazione ad un FAD integrato con i Pediatri dedicato all'età evolutiva – Autismo-ADHD-Adolescenza; nella attivazione di percorsi di teleconsulto, teleriabilitazione (anche per Disturbi settoriali), psicoterapia da remoto, valutazione diagnostica da remoto.

Il professor Spinetoli ha poi evidenziato, come durante l'esecuzione degli interventi riabilitativi da remoto, necessariamente in *coaching* con i genitori, sia emersa la necessità di fornire comunque ed « *a latere* » un intervento, svolto essenzialmente dagli assistenti sociali del servizio, centrato sulla « resilienza » del nucleo familiare.

Maggiori criticità sono state ravvisate, ha precisato sempre il professor Spinetoli, nel passaggio alla « fase 2 » : problematiche legate al contesto abitativo delle famiglie, alle barriere linguistiche, alla progressiva saturazione del carico sui genitori, avviando di fatto una riduzione della « *compliance* » all'intervento indiretto.

Nel complesso, se il sistema ha cercato, come accennato, di far fronte alla situazione emergenziale, assicurando, per quanto possibile il servizio all'utenza, non sono mancate criticità e inefficienze, dovute in larga parte a « nodi critici » strutturali.

Si tratta in particolare di limiti legati a scarsi interventi sul piano dell'edilizia sanitaria; alla mancanza di adeguate piattaforme informatiche idonee a consentire interventi « di qualità » da remoto; ed ancora più in generale l'assenza di una normativa quadro sui servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva con piante organiche e standard congrui rispetto alla popolazione servita e di un sistema informativo nazionale e regionale per la neuropsichiatria dell'in-

fanzia e dell'adolescenza in grado di consentire una effettiva stima del bisogno.

L'infezione da Covid-19 nella popolazione pediatrica: cenni.

La Commissione ha poi ritenuto utile un approfondimento sulle conseguenze sulla salute fisica dei minori del Covid-19, ascoltando, a tal fine, il dottor Andrea Campana, responsabile del reparto Covid-19 della Regione Lazio. A ben vedere, la condivisione di esperienze e di buone prassi rappresenta la strategia migliore per comprendere il fenomeno e per valutare le linee di intervento più opportune. È opportuno precisare che l'audizione del dottor Campana si è svolta nel marzo del 2021, e quindi i dati riportati sono riferiti ad una fase della crisi epidemiologica nella quale la campagna vaccinale era stata avviata da pochi mesi e non si erano ancora diffuse varianti, meno gravi sul piano dei sintomi, ma più contagiose soprattutto fra i più piccoli, quali la omicron.

In particolare nel centro Covid-19 pediatrico della Regione Lazio nel periodo marzo 2019-marzo 2020, risultavano ricoverati 417 bambini. L'andamento dei ricoveri, che ha riguardato circa 1/3 dei pazienti risultati positivi giunti in Pronto Soccorso, fin dall'inizio della pandemia, risultava fortemente influenzato dalle strategie di prevenzione attuate, finalizzate a ritardare l'impatto della pandemia. Riducendo l'altezza del picco pandemico ed evitando la rapida diffusione del *virus* si è riusciti ad evitare che la contemporanea presenza di molti ammalati possa mettere in crisi gli Ospedali. L'allentamento delle misure restrittive, nel periodo estivo, si è tradotto, nelle 3-5 settimane successive, inevitabilmente in un aumento del numero dei bambini condotti in pronto soccorso e tra di loro di quelli ricoverati. E così se il numero di bambini ricoverati nella prima fase, da marzo al 31 agosto era di 93, dopo la « riapertura » nei 3 mesi estivi, dal 1° settembre al 31 ottobre sono stati ricoverati 110 pazienti. Allo stesso modo anche nei mesi successivi a distanza di circa 4 settimane dalla sospensione dei diversi provvedimenti restrittivi che si sono succeduti, si

è osservato un aumento dei ricoveri ma con un *trend* complessivamente stazionario (tra i 45 ed i 50 al mese).

Il dottor Campana ha poi fornito interessanti dati sulla diffusione del *virus* in ambito scolastico. Se, da un lato, infatti è stata indubbia la necessità di chiusure più o meno ampie fronte di focolai o del superamento della soglia d'allarme, dall'altro, si è potuto osservare come i casi di pazienti ricoverati contagiati in ambito scolastico siano stati un numero irrisorio a fronte di quelli contagiati in ambito domestico/familiare o, come nel caso della fascia d'età tra i 14 ed i 18 anni, per scarsa responsabilità dei comportamenti individuali.

A fronte del costante aumento del numero dei ricoveri, che ha comportato un progressivo adeguamento del numero di posti letto dedicati da parte della Regione, si è verificata tuttavia una netta riduzione della degenza media e mediana, frutto principalmente della progressiva acquisizione di conoscenze riguardanti il *virus*. La conoscenza delle modalità di trasmissione, del periodo di incubazione, dell'espressione clinica di malattia e delle possibili complicanze, ha consentito la scelta del miglior *setting* e *timing* terapeutico. L'importanza della ridefinizione dei concetti di quarantena e di isolamento fiduciario, consentendo di dimettere con maggior facilità pazienti ancora positivi, ha permesso di sfruttare al meglio i posti letto a disposizione.

L'efficienza della rete ospedale territorio nell'individuazione di strategie comuni ha consentito l'uso ottimale delle risorse a disposizione. Altrettanto importante è stata nella prima fase della pandemia l'individuazione di strutture alberghiere protette gestite dalla Regione ed ASL di appartenenza, in cui trasferire pazienti o genitori guariti dal punto di vista clinico, ma ancora contagiosi, in attesa di completare la quarantena/isolamento fiduciario prima di essere reintrodotti a domicilio o presso altre strutture di appartenenza. A questo riguardo fondamentale è stato il supporto fornito alle ASL, attraverso il ricorso al ricovero di genitori e pazienti anche paucisintomatici, per permettere il conteni-

mento del contagio in attesa del tracciamento dei contatti in occasione di focolai occorsi presso case famiglia, strutture di accoglienza, edifici occupati e centri di assistenza per persone bisognose.

Elemento imprescindibile nella lotta alle pandemie è stata poi la permanenza degli Ospedali Covid-19. La formazione del personale dedicato, la riorganizzazione degli spazi, la separazione dei percorsi, la stesura di procedure, protocolli clinici e gestionali per definire le attività in linea con le direttive nazionali, sono i cardini che al momento hanno permesso di continuare ad assistere pazienti acuti con altre patologie medico/chirurgiche ed i tanti pazienti fragili con disabilità o con patologia croniche ad alta complessità. L'infezione da SARS CoV-2 in età pediatrica nel primo anno della pandemia, nella maggioranza dei casi, è stata connotata da quadri clinici lievi, generalmente paucisintomatici o asintomatici.

Una criticità rilevata è da ricondurre ai gravi ritardi diagnostici per patologie acute e ai rinvii di appuntamenti programmati di fondamentale importanza, come nel caso eclatante delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, con possibili ripercussioni future non indifferenti. Per provare a contenere il dato ed invertire tale tendenza, nonché per assistere adeguatamente pazienti Covid-19 in isolamento fiduciario domiciliare o precedentemente ricoverati, impossibilitati a recarsi ad una visita di controllo perché ancora positivi, si sono rivelate estremamente utili innovazioni quali la televisita, la consulenza telefonica per familiari e pediatri di famiglia, l'assistenza psicologica a genitori ed adolescenti *ex* Covid-19 o con patologie psichiatriche post-traumatiche favorite dal *lockdown*.

In un quadro di prevenzione il dottor Campana ha inoltre sottolineato l'importanza di mettere a disposizione – soprattutto dei bambini più piccoli – test salivari-molecolari di facile esecuzione ed accuratezza diagnostica sovrapponibile a quella dei tamponi rinofaringei, da eseguire possibilmente direttamente in ambito scolastico; la previsione di un adeguato e standardizzando *follow-up* dei bambini ed ado-

lescenti guariti, al fine di escludere possibili complicanze/sequelle a distanza ed infine l'esigenza di garantire un'adeguata assistenza alla vasta categoria di pazienti fragili, quali ad esempio quelli con disabilità e con patologie croniche ad alta complessità, che non possono ritardare ricoveri né interventi programmati e che è indispensabile continuino a vedere riconosciuta l'assistenza domiciliare nonostante le difficoltà delle ASL nel reperire le risorse umane necessarie.

4.2. *Il ruolo del Terzo Settore di fronte alla sfida del Covid-19.*

Come già in precedenza accennato, la pandemia ha esacerbato le disuguaglianze presenti sul territorio nazionale. Le fasce più vulnerabili sono state influenzate anche dalla crisi che riguarda il Terzo Settore attore essenziale nel sostegno della popolazione più in difficoltà. Tale settore vive di volontariato, convenzioni pubbliche (sempre più marginali a causa della progressiva riduzione delle risorse registratasi negli ultimi anni) e donazioni, che durante l'emergenza Covid-19 si sono concentrate soprattutto, nelle prime fasi, sulle carenze del nostro sistema sanitario.

A causa di simili impatti sul Terzo Settore, le fasce più vulnerabili della popolazione si sono trovate sempre più in difficoltà, private di un ulteriore elemento di sostegno in un momento di tale emergenza. Durante la prima ondata di Emergenza Sanitaria da Covid-19, numerosi sono stati i segnali di disagio. Nelle piccole comunità è stata pulsante la sensazione di un disagio forte, nascosto ma profondo. Un disagio che ha coinvolto in particolare le categorie esposte come famiglie e anziani, bloccati nei contatti e nello scambio di relazioni. Le relazioni di aiuto, di affetto, di svago, di supporto sono quelle che rendono le società forti e solidali e la cui mancanza fa rilevare una crescente povertà: non solo quella economica, alimentare, digitale o educativa, ma anche quella relazionale, emotiva e culturale provocata dall'isolamento forzato. Tutto ciò ha determinato pesanti ricadute negative nel sistema economico

nel suo complesso. E anche nei sistemi di *welfare* che si sono trovati a dover fronteggiare da un lato una riduzione delle risorse a disposizione, e dall'altro un aumento dei bisogni vecchi e nuovi a cui dover rispondere con strumenti e modalità inedite. In questo scenario in cui il rischio di un aumento dell'esclusione sociale e delle disuguaglianze è forte, la Commissione ha ritenuto necessario approfondire, attraverso alcune audizioni, il ruolo del Terzo Settore – inteso nella sua accezione più ampia del termine, comprensiva quindi di tutte quelle associazioni e enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi – di fronte alle sfide della pandemia.

L'impatto del Covid-19 sull'accoglienza dei minori.

La Commissione ha ascoltato, in primo luogo, il dottor Gianni Fulvi, presidente del Coordinamento nazionale delle comunità di tipo familiare per i minorenni (CNCM), fondato nel 1990 con sede in Firenze presso l'Istituto degli Innocenti, uno dei soci fondatori. Il Coordinamento è presente in 19 regioni (escluso Trentino-Alto Adige e la Basilicata) con circa 100 soci che gestiscono circa 250 strutture. Tra queste anche strutture che accolgono bambini con genitore. Il dottor Fulvi ha quindi riferito alla Commissione gli esiti della ricerca svolta dalla propria associazione, dal titolo « Comunità CNCM e Covid-19 è andato tutto bene ? », con la quale attraverso l'intervista sia di responsabili di strutture che di educatori e ragazzi, si proponeva di rappresentare i punti di forza e le fragilità del sistema di gestione dei minorenni durante l'emergenza, in particolare durante il periodo di isolamento (*lockdown*). Secondo tale indagine, se, da un lato, non si sono ravvisate particolari criticità nella gestione dei minorenni ospiti, dall'altro, numerosi limiti sono stati riscontrati nel rapporto con le istituzioni. In particolare è risultata complessa e non sempre chiara la comu-

nicazione con i Tribunali per i minorenni in ordine alla gestione – stante la vigenza di limiti alla circolazione dovuti alle misure di contenimento adottate per circoscrivere la diffusione del virus – dei rapporti degli ospiti con le famiglie d'origine; dei rientri in famiglia per i fine settimana, più in generale della possibilità per i minori adolescenti di uscire dalle strutture di collocamento. Non particolari criticità sono state riscontrate invece nelle prestazioni fornite dai servizi sociali di riferimento i quali sono riusciti a mantenere un adeguato rapporto, anche con i ragazzi. Oltre alle problematiche connesse ai rapporti con le istituzioni non sono mancate criticità connesse alla applicabilità della normativa (dai DPCM alle varie ordinanze regionali) adottata per far fronte all'emergenza nella parte in cui reca generici riferimenti a strutture di accoglienza e RSA. Più in generale la pandemia ha fatto emergere sempre con maggiore chiarezza le disparità tra i territori a livello nazionali.

L'emergenza nell'emergenza: le famiglie e i minori destinatari di provvedimenti amministrativi o giudiziari di collocamento extra familiare.

Sempre con riguardo alle problematiche dei minori fuori famiglia, l'avvocato Catia Pichierri, responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'Associazione Rete Sociale A.p.s. ha evidenziato la drammatica situazione, durante il primo *lockdown*, delle famiglie con figli minorenni, destinatari di provvedimenti amministrativi e/o giudiziari che prevedevano i loro collocamenti extra familiari. Per loro infatti le limitazioni alla circolazione hanno significato mesi e mesi senza poter rivedere né tantomeno abbracciare i propri genitori. I servizi relativi ai così detti « spazi neutri » ossia i luoghi deputati all'incontro fra genitori e figli alla presenza di un educatore e usualmente gestiti da cooperative private finanziate dagli enti locali sono stati chiusi.

In particolare dall'inizio della pandemia al giugno 2020 sull'intero territorio nazionale gli incontri fra genitori e figli minorenni collocati fuori dalla propria famiglia non sono stati garantiti. Quando poi i prov-

vedimenti regionali, su richiesta di associazioni di categoria, si sono orientati specificando che il servizio erogato dallo spazio neutro fosse di rilevanza pubblica e in quanto tale dovesse essere senza indugio riaperto, alcuni rappresentanti di categoria si sono opposti o comunque hanno dilatato ulteriormente i tempi. La pandemia, secondo l'avvocato Pichierri, ha posto di fronte il Paese a una nuova crisi del sistema di assistenza sociale, che necessita quindi di essere ripensato con una attenzione specifica, all'emergenza sociale nel suo complesso, al ruolo del territorio, quale luogo ove si possa concretamente intervenire sulle famiglie; ai rischi connessi, alle fragilità interne alle famiglie ed infine al sostegno, inteso quale aiuto ed agevolazione da parte dello Stato nell'esercizio della funzione genitoriale, considerando solo in *extrema ratio*, il sistema come sostituto dei genitori nell'esercizio del loro compito educativo. Una riforma non può prescindere dalla previsione di adeguate risorse. Occorre a tal fine incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali, destinato alle regioni, stabilizzando i numerosi operatori precari, al fine di garantire la permanenza del minore nella famiglia mediante misure economiche e di sostegno, con l'aiuto di strutture domiciliari, residenziali e semiresidenziali; realizzando un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare; perseguendo la tutela della salute della persona del minore nell'ambito familiare; promuovendo, con l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie e dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo della persona minore in ottemperanza al dettato costituzionale. Altrettanto importanti sono interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse informatiche e dell'uso della tecnologia, al fine di realizzare uno sportello di ascolto per i minori e per le famiglie fragili che operi in modo stabile e costante, fungendo da supporto concreto e di risposta alle emergenze e alle richieste di aiuto, investendo sui così detti servizi a distanza e sugli sportelli di ascolto con il potenziamento delle misure di controllo e gestione

del rischio, soprattutto a livello psicologico e di crisi della famiglia stessa (telefonate, videochiamate, ausilio nella didattica, sedute con psicologi infantili, con neuropsichiatri), secondo il principio « lontani ma vicini ». In questo modo, anche qualora la situazione pandemica permanesse o comunque di fronte a nuove situazioni emergenziali analoghe, i servizi sociali non sarebbero lasciati soli a gestire la sofferenza e fragilità familiare, ma sarebbero in grado di farsene carico adeguatamente con supporti rafforzati ed il coordinamento necessario, per la gestione della spesa, con lo Stato centrale e le Regioni.

La drammaticità della situazione italiana relativa agli affidamenti di minori fuori famiglia è stata sottolineata anche dal dottor Massimo Rosselli Del Turco, responsabile della tutela dei diritti dei minori della Caritas della città di Mentana. Questi, oltre ad aver denunciato il fatto che nonostante il divieto legislativo, molto spesso i bambini sono allontanati dalle loro famiglie per problemi derivanti dalla povertà, ha posto in luce le gravi conseguenze, sull'intero tessuto connettivo della società, dell'allontanamento dei figli dal nucleo familiare di origine. La problematicità della situazione è confermata dall'elevata incidenza di minori affidati ai Servizi residenziali e dello scarso ricorso ai collocamenti familiari. Secondo il dottor Rosselli Del Turco il sistema si connota anche per ulteriori criticità: « il sistema informativo sulla protezione e la cura dei bambini e delle loro famiglie non è ancora del tutto fruibile dai Tribunali; i bambini nelle strutture perdono spesso i contatti con i fratelli e con i loro genitori; molti minori rimangono in affidamento nelle strutture "sine die" quando l'affidamento per legge è provvisorio; le relazioni delle interviste che arrivano ai giudici sui minori dagli assistenti sociali non sono quasi mai registrate per cui non possono essere contestate, negando così il costituzionale diritto alla difesa; spesso il Tribunale per i minorenni incarica erroneamente i servizi sociali di decidere sulla calendarizzazione degli incontri fra genitori e figli allontanati quando la legge impone che debba essere in sentenza; il 59

per cento dei Tribunali per i minorenni ci dicono che gli assistenti sociali non relazionano ogni sei mesi come dovrebbero, lasciandoli quindi senza informazioni sui minori in affidamento con il rischio che vengano dimenticati; non è possibile un adeguato controllo sull'operato delle comunità tanto che il 59 per cento dei Tribunali per i minorenni dicono di avere difficoltà nelle ispezioni ».

L'impatto della pandemia sulla popolazione con disabilità e non autosufficiente.

L'emergenza sanitaria e sociale ha messo a dura prova il sistema di *welfare*: molti problemi non solo hanno riguardato le persone che vivono negli istituti, che non sono state protette in modo adeguato dal rischio di contagio, ma hanno pure coinvolto coloro che hanno continuato a vivere a casa propria, con la sospensione e la rarefazione di molti servizi e supporti, come l'assistenza personale e domiciliare. Anche gli studenti con disabilità hanno riscontrato difficoltà nell'accesso alla didattica a distanza, a molti di loro è stata interrotta l'erogazione di servizi socio-educativi e di riabilitazione, delegando la maggior parte della loro assistenza alle famiglie. A tutto questo si è sommato l'impatto del distanziamento fisico, imposto quale misura per contenere la pandemia. Privando delle relazioni sociali persone già fragili, questo distanziamento ha prodotto pesanti ripercussioni sulla salute fisica e psicologica.

La Commissione ha ritenuto di approfondire tale tematica, interrogandosi anche su quanto questa drammatica esperienza abbia insegnato, al fine di affrontare meglio possibile emergenze future e soprattutto di rispondere in maniera più efficiente e integrata ai bisogni delle persone con disabilità. È stato a tal fine ascoltato l'ingegner Massimiliano Malavasi, referente dell'Associazione italiana assistenza spastici (AIAS), il quale ha sottolineato come la crisi epidemiologica abbia posto l'attenzione sull'importanza delle tecnologie digitali nel settore della cura alla persona, sviluppando soluzioni economicamente sostenibili, che valorizzano la qualità della vita e le autonomie delle persone vulnera-

bili. Le tecnologie in questione devono essere ricondotte a varie tipologie: dalle tecnologie di larga diffusione rivolte a tutti i cittadini alle tecnologie assistive realizzate per rendere accessibili e usabili i prodotti informatici anche a persone con disabilità alle *assisted living* in grado di garantire percorsi di autonomia a tutte le persone con forme di fragilità.

Un primo punto di accesso a queste tecnologie è rappresentato dal servizio sanitario nazionale: da qualche anno sono stati compiuti significativi passi in avanti sull'accesso alle tecnologie assistive grazie ad una maggiore presenza all'interno dei LEA. Si tratta di un percorso complesso che necessita di un costante aggiornamento e potenziamento, che implica anche un rafforzamento della componente multidisciplinare. L'ingegner Malavasi ha sottolineato la positiva esperienza svolta a livello nazionale dalla rete italiana dei centro ausili tecnologici per persone disabili (GLIC). Si tratta di una tipologia di esperienza che meriterebbe un ulteriore approfondimento. Si sofferma quindi sull'impatto della tecnologia delle disabilità a livello scolastico, con particolare riguardo all'attuale crisi epidemiologica. Più in generale secondo l'audit sono necessari interventi – investendo anche su nuove forme di servizi, erogabili a distanza, al fine di poter migliorare la qualità delle prestazioni per l'utenza – per la digitalizzazione del sociale, da intendersi sia come digitalizzazione dei servizi pubblici istituzionali sia delle attività svolte dal terzo settore. Attualmente si rileva infatti la presenza di numerose criticità legate alla mancanza di linee di indirizzo nazionale, di strumenti e forme di competenza strutturata, nonché di adeguati percorsi di formazione specifica.

L'urgenza di un intervento normativo sul tema della digitalizzazione dei servizi, da quelli scolastici a quelli sanitari, in favore delle persone con disabilità è stata anche evidenziata dall'avvocato Laura Lecchi, presidente dell'Associazione Cromosoma 2.0. Secondo l'avvocato Lecchi occorre che l'uso di tecnologie venga integrato nell'ambito della vita delle persone

vulnerabili. Bisogna a tal proposito considerare anche le tecnologie *embedded* che sono per loro natura integrate nella persona disabile per aumentarne l'autonomia di vita. Presupposto essenziale per lo sviluppo di tecnologie in favore delle persone disabili è il potenziamento dell'infrastrutturazione informatica del Paese. Altrettanto essenziale è la formazione, intesa non solo come educazione dell'utente e di coloro che di esso si prendono cura all'uso degli strumenti tecnologici, ma anche come conoscenza delle regole tecniche e di sicurezza legate all'utilizzo di tali strumenti. Una formazione che deve essere accompagnata da un processo di digitalizzazione dei vari servizi resi e dal potenziamento di supporti di prossimità in grado di assistere le persone disabili rendendole maggiormente autonome.

La pandemia come occasione per una complessiva riforma del servizio sociale.

L'esigenza di un complessivo ripensamento dell'organizzazione del servizio sociale sul territorio è stata con chiarezza sollecitata dalla dottoressa Evelina Martelli, membro del coordinamento delle attività per i minori in Italia e nel mondo della Comunità di Sant'Egidio. Tale comunità, che rappresenta un osservatorio vasto sul disagio sociale e sui bisogni dei minori, ha proceduto ad una complessiva ristrutturazione dei servizi offerti all'utenza in conseguenza della crisi epidemiologica da Covid-19. Più in generale, secondo la dottoressa Martelli, l'intervento del servizio sociale è spesso tardivo, in quanto interviene quando ormai la situazione oggetto di segnalazione è oltremodo compromessa, con la conseguenza che gli unici interventi attuabili sono quelli « punitivi » dell'allontanamento del minore dal nucleo familiare di origine. La propria esperienza mostra come vi sia da parte delle famiglie bisognose una forte resistenza nel recarsi presso i servizi sociali, in quanto gli stessi vengono identificati più per l'azione repressiva e di allontanamento del minore che come fornitori di aiuto. Andrebbe pertanto modificato l'impianto della segnalazione, in modo da renderlo più rapido e tempestivo e da permet-

tere interventi di sostegno e di accompagnamento. Particolare attenzione nella revisione del sistema deve essere prestata all'ambito scolastico, in quanto attualmente si deve rilevare la mancanza di un legame diretto fra il servizio sociale municipale e le scuole. Una assenza di collegamento che emerge con chiarezza se si considera l'elevato tasso di abbandono scolastico. Con particolare riguardo alla prima fase della pandemia si è rilevata un diffuso peggioramento delle situazioni familiari fragili, con un aumento anche dei casi di violenza domestica, dovuto anche alla difficoltà per i servizi sociali di effettuare le visite domiciliari. La dottoressa Martelli ha poi evidenziato come la Comunità di Sant'Egidio abbia riscontrato esperienze molto positive attraverso il potenziamento dei servizi telefonici di supporto alle famiglie, con l'apertura di nuove linee telefoniche di aiuto, attive tutti i giorni dal lunedì alla domenica: una linea telefonica di telemedicina e di orientamento sanitario; una linea per raccogliere le richieste di aiuto e veicolare gli interventi. A fronte delle problematiche connesse alla scarsa informatizzazione di molte famiglie, chiamate a supportare minori in didattica a distanza la Comunità Sant'Egidio ha aperto sportelli di assistenza informatica in decine di quartieri della periferia e si è fatta tramite di donazioni di *device* per centinaia di unità, pur nella consapevolezza di aver intercettato solo una parte del bisogno e della necessità che i presidi territoriali dello Stato siano più vicini ai bisogni di lunga data e a quelli emergenti. Tale intervento si è peraltro sostanzialmente anche in forme di assistenza delle famiglie nelle pratiche « più disparate » dalla attivazione dello SPID a quella dei buoni spesa o all'accesso agli altri servizi erogati dai comuni o dalla Regione. Nel complesso secondo la dottoressa Martelli ci si trova davanti ad un servizio sociale fortemente sottodimensionato, rigidamente organizzato, poco interconnesso e pertanto non strutturato in modo flessibile per poter rispondere a bisogni emergenti o mutati nel tempo. Un servizio quindi da riformare attraverso un potenziamento dell'interconnessione tra servizi, inclusi quelli erogati

dal terzo settore; un rafforzamento del legame col territorio e la previsione di specifiche competenze ed interventi in materia di accompagnamento alla scolarizzazione di prevenzione del rischio di dispersione. Una azione di accompagnamento delle famiglie fragili, di segnalazione delle opportunità di aiuto, di attivazione di reti di protezione, di supporto nelle pratiche e di orientamento aiuterebbe ad intervenire tempestivamente e ad evitare l'incancrenirsi delle situazioni, la sofferenza dei minori e la necessità di interventi repressivi.

4.3. *L'audizione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza: la necessità di una nuova governance del sistema dei servizi sociali.*

Articolate proposte di modifica dell'attuale sistema, nel quadro del delicato intreccio tra diritti garantiti e negati, competenze dello Stato e quelle degli enti territoriali, conseguenze economiche e psicosociali del Covid-19, sono state formulate dalla dottoressa Garlatti.

Secondo l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, occorre utilizzare un approccio positivo, accompagnare le fragilità, trasformare i punti di debolezza in punti di forza, integrare gli approcci e rafforzare la formazione, in modo da essere preparati ad affrontare nuove emergenze, anche se intervenienti su porzioni ristrette del territorio.

È auspicabile quindi moltiplicare le esperienze di formazione continua, anche in chiave multidisciplinare, facendo in modo che tali programmi includano sia la formazione all'utilizzo creativo e interattivo delle tecnologie, sia una attenzione alla gestione delle situazioni di emergenza comunque causate, con particolare riferimento alle condizioni di fragilità dei bambini e dei ragazzi.

Proprio per sostenere i processi di cura delle persone di minore età con fragilità che richiedono un grande investimento emotivo, è necessario mettere a sistema la supervisione professionale dei professionisti dei servizi sociali che può essere realizzata anche a distanza e grazie a esperti speci-

ficamente formati e dedicati. Connesso al tema della supervisione, c'è quello dell'affiancamento nella fase iniziale dell'ingresso in servizio. L'affiancamento dovrebbe essere garantito a tutte le professioni sociali che operano nell'ambito delle relazioni di aiuto, soprattutto se esse coinvolgono persone di minore età in condizione di vulnerabilità. Inoltre, l'affiancamento dovrebbe essere previsto anche per quei professionisti dei servizi sociali che lavorano con contratto a termine, quando vengono loro assegnati carichi di lavoro che intercettano la promozione e la tutela dei diritti dei minorenni. Il ruolo di tali professionisti, siano essi psicologi, assistenti sociali, educatori, pedagogisti, è di grande rilievo sotto il profilo dell'apporto tecnico – professionale che deve essere di qualità, in qualunque momento della presa in carico. Tale profilo coinvolge, pertanto, gli aspetti dell'affiancamento in servizio, la formazione continua, così come quelli dell'incompatibilità in particolare tra chi valuta (competenze genitoriali, necessità di allontanamento...) e chi prende in carico in funzione di aiuto e controllo/monitoraggio. Il binomio controllo-aiuto non è antitetico se diventa uno dei punti del « contratto o patto di aiuto » con la famiglia e se si è instaurata una relazione di fiducia.

La dottoressa Garlatti ha ricordato in particolare come in una nota istituzionale (n. 1765 del 29 luglio 2019) indirizzata dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alle competenti autorità per l'amministrazione attiva (ministeri, regioni, enti locali), in riferimento al tema della tutela minorile, sia stato messo in evidenza l'esigenza che le regioni e i comuni assicurino una tempestiva e continuativa presa in carico delle famiglie. Tale continuità non può essere assicurata se permane una condizione di precarietà nel sistema delle assunzioni dei professionisti da parte degli enti locali. Le assunzioni a progetto e/o a tempo determinato generano, fra l'altro, un *turnover* che incide negativamente sulla costruzione dei legami di fiducia indispensabili per coniugare il binomio controllo-aiuto nei percorsi di accompagnamento alle famiglie con figli minorenni. Inoltre il si-

stema della esternalizzazione dei servizi, se ha una sua efficacia rispetto a servizi quali l'educativa domiciliare o quella cosiddetta di strada per l'aggancio dei minorenni a rischio di devianza o di uso/abuso di sostanze, non dovrebbe mai essere consentita – ha precisato l'Autorità garante – per il servizio sociale professionale che interviene nell'ambito della competenza civile e amministrativa del tribunale per i minorenni. Valutare le competenze genitoriali, costruire un progetto e controllarne l'andamento, ottemperare ai provvedimenti dei giudici in tema di allontanamento, affidamento, inserimento in comunità, sono compiti di spiccato interesse pubblico e richiedono un'approfondita riflessione sulla possibilità che siano demandati all'esterno. Situazioni di conflitto di interesse non possono in alcun modo sussistere.

Il tema della continuità della presa in carico è connesso, poi, a quello del numero dei professionisti da assicurare per ogni Ambito territoriale sociale. Da questo punto di vista, la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5 mila abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4 mila abitanti.

In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e in questa direzione è sicuramente da considerare un traguardo nell'ottica della stabilizzazione dei servizi capaci di assicurare non solo una tempestiva e continuativa presa in carico delle famiglie in difficoltà, ma anche una attenta pianificazione degli interventi territoriali in un orizzonte di lungo periodo.

L'esperienza del Covid-19, in ultima analisi, ha fatto emergere tanti *vulnus*, ma al contempo costituisce una occasione per ripensare gli interventi e i sistemi di funzio-

namento dei servizi, utilizzando anche le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quest'ultimo, perché espliciti pienamente i suoi effetti, ha bisogno di essere accompagnato grazie a mirati progetti di fattibilità capaci di coniugare le esigenze di infrastrutturazione dei territori (medicina di prossimità, digitalizzazione, nuove tecnologie, riqualificazione aree urbane, parchi gioco inclusivi), con un investimento nel capitale umano di qualità e con un ripensamento ai sistemi di *governance* territoriale secondo modelli di integrazione socio-sanitaria-educativa che non rimanga su un piano di genericità.

Il sistema dei servizi sociali è, dunque, assai complesso e frammentato, con competenze suddivise tra Stato, regioni e comuni sul piano verticale, nonché tra differenti professionisti incardinati, in alcuni casi, all'interno di organismi del privato sociale, sul piano orizzontale. Al di là di tale complessità, che richiederebbe un organico ripensamento dell'intero sistema, secondo l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza « gli "ingredienti" per fare di questa crisi una occasione di rinascita sembrano essere l'investimento nel capitale umano e il ripensamento dei modelli di *governance* e dei *setting* di aiuto. Per esempio potrebbe essere utile potenziare in modo strutturale (come quasi tutti i servizi territoriali hanno fatto nell'emergenza) la capacità di primo ascolto e risposta tramite telefono o video chiamate o incontri *skype*, o intraprendere iniziative proattive dei servizi, privilegiando le famiglie con bambini che sono in condizioni di rischio o di fragilità; ricomporre in luoghi unitari la possibilità per le famiglie, soprattutto quelle fragili, di avere accesso a diversi interventi, anche di rami differenti del *welfare* ».

Occorre quindi nuova *governance* fondata su un lavoro sinergico non solo con il Terzo settore, ma anche con nuovi soggetti in grado di intercettare le famiglie in condizione di vulnerabilità con figli minorenni. Come ha rilevato sempre la dottoressa Gallatti, negli ultimi anni il ruolo sia dei Caf e dei Patronati sindacali è molto cresciuto per le competenze relative al rilascio degli Isee, agli accessi per il Reddito/Pensione di

cittadinanza, per il Reddito di Emergenza e per diversi *bonus*, per le procedure connesse alle prestazioni Inps per la disabilità e non autosufficienza. Tuttavia tale sistema non comunica con quello dei servizi sociali territoriali e con i servizi delle Asl.

Un nuovo ruolo dovrebbe essere assegnato – secondo l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – al Terzo settore anche alla luce dell’intesa raggiunta, il 25 marzo 2021, in sede di Conferenza unificata sul decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha adottato le «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore previsto dagli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore)». Il decreto suddetto valorizza e riconosce il ruolo del Terzo settore, alla luce dei principi costituzionali e della normativa vigente, quale erogatore di servizi diretti alla realizzazione di finalità di interesse pubblico generale e quale co-programmatore delle politiche locali in quanto conoscitore attento delle dinamiche e dei bisogni territoriali, fermo restando il ruolo dell’ente pubblico quale «amministrazione precedente», ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La dottoressa Garlatti ha inoltre ricordato le proposte inerenti il Piano nazionale di ripresa e di resilienza, formulate in una nota trasmessa al Presidente del Consiglio il 8 aprile 2021. In tale documento l’Autorità garante sollecitava per il contrasto alla povertà educativa delle persone di minore età il Governo a prevedere in primo luogo la realizzazione di patti educativi di comunità, quale livello essenziale di prestazione ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, entro un determinato bacino di utenza e comunque in ogni territorio corrispondente al Comune, in forma singola o associata, ovvero all’ambito circoscrizionale o municipale, ove presenti. Tali piani dovrebbero essere adottati entro una cornice unitaria definita da linee guida elaborate al livello centrale. Le linee guida dovrebbero sviluppare, almeno, le seguenti voci: elementi costitutivi, soggetti dei patti, co-progettazione, *governance*, organismi tecnici di accompagnamento, obiettivi, fun-

zioni, fondi utilizzabili. Le risorse da imputare al PNRR sarebbero relative esclusivamente alla previsione degli organismi tecnici di accompagnamento, ovvero soggetti che assumerebbero il ruolo guida e il compito di facilitatori, presenti fino alla costituzione formale dei patti che poi si autosostengono. Ancora l’Autorità garante segnalava nella medesima nota l’esigenza di finanziare programmi di formazione degli assistenti sociali, soprattutto di quelli dei servizi territoriali, relativi all’apprendimento di modelli di sviluppo di comunità, affinché intervengano con competenza nel territorio di riferimento ponendosi quali promotori e snodi per la costruzione dei patti territoriali nel quadro delle comunità educanti; di prevedere la infrastrutturazione digitale dei servizi socio-sanitari e in particolare del servizio sociale professionale dell’ente locale, quale misura di accompagnamento a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1 comma 791), al fine di consentire un efficace funzionamento del servizio sociale a promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età. Una particolare attenzione va posta, in questo quadro, al lavoro di comunità che può essere realizzato nell’ambito dei costituendi Patti educativi quali livello essenziale di prestazione e che può costituire un volano per la ripresa del lavoro di promozione dei diritti dei bambini, essendo particolarmente centrato sulle sinergie tra le diverse risorse del territorio, a partire dalla partecipazione delle persone, singole e associate, comprese quelle di minore età.

Infine la dottoressa Garlatti ha sottolineato la necessità di un intervento anche legislativo finalizzato alla implementazione di banche dati delle persone di minore età, in particolare quelle sui minorenni fuori famiglia, sui minorenni con disabilità e su quelli vittime di maltrattamento. Si tratterebbe, in particolare, di superare il «corto circuito» tra normativa sulla *privacy* e inserimento e trattamento dei dati delle persone di minore età connesso al raggiungimento di finalità di interesse pubblico generale. A ben vedere, peraltro, l’assenza di dati, non solo statistici ma disaggregati e

anonimizzati, sulle persone di minore età costituisce una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 e crea una condizione di tutela attenuata in quanto non consente una adeguata programmazione politica ed economica con destinazione delle risorse lì dove si rileva maggior bisogno.

4.4. *Il servizio sociale professionale: criticità e prospettive di riforma.*

Nella più riflessione sul funzionamento del sistema dei servizi sociali e sulle possibili prospettive di riforma la Commissione ha ritenuto opportuno approfondire le problematiche più strettamente connesse al servizio sociale professionale. Importanti elementi conoscitivi sono a tal fine stati acquisiti dalla Commissione attraverso l'audizione del Presidente del Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali, dottor Gazzi. Questi ha in primo luogo evidenziato come i problemi portati dall'emergenza sanitaria si siano inseriti di fatto in una già complessa situazione connotata dalla drastica riduzione degli investimenti sia nei servizi, che nelle risorse professionali. La gestione dell'emergenza ha coinvolto l'intera comunità professionale su tutto il territorio nazionale: la risposta dei servizi sociali alle nuove sfide da affrontare è stata influenzata dalle strutture organizzative di appartenenza dei professionisti e dai modelli preesistenti per farvi fronte.

Il dottor Gazzi ha quindi dato conto alla Commissione della promozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, e della Fondazione nazionale di una ricerca per monitorare la risposta dei servizi alla crisi in corso, dando voce alle esperienze degli assistenti sociali impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza. Sulla totalità della popolazione degli assistenti sociali, il 48 per cento dei professionisti ha partecipato alla rilevazione (circa 20 mila professionisti). Attraverso il questionario è stata rilevata la capacità degli enti di garantire la tutela dei professionisti e delle persone che accedevano ai servizi sociali, la preparazione delle organizzazioni di far fronte all'emergenza

e le condizioni contrattuali degli assistenti sociali. Tre quarti dei rispondenti hanno dichiarato di essere impiegati come assistenti sociali nel lavoro diretto con le persone, distribuendosi in percentuali simili nelle varie aree dedicate: nella ricerca si rileva come la percentuale più elevata sia collocata nell'area dedicata al sostegno di minori e famiglie. Dalla ricerca è emerso come alcuni professionisti siano stati più esposti al rischio di contagio durante l'epidemia: circa la metà del campione ha svolto attività a contatto diretto con le persone, il 49,6 per cento dei professionisti ha dichiarato che i dispositivi di protezione non erano sufficienti. Dallo studio emerge inoltre come nell'area centro-settentrionale sia stata offerta ai professionisti una maggiore dotazione dei dispositivi di protezione, si rileva inoltre che il fatto di avere un contratto stabile o meno non ha influito sulla possibilità di accedere alle tutele di sicurezza per i lavoratori. In merito alle forme di lavoro, la maggior parte dei professionisti, il 41,5 per cento si è alternato tra il lavoro in presenza e lavoro da remoto, il 22 per cento ha lavorato esclusivamente da remoto, solo l'8,1 per cento ha dichiarato che il proprio datore di lavoro non ha concesso lo *smart-working*. Le visite domiciliari sono state drasticamente ridotte e previste soltanto per le situazioni estremamente necessarie, al fine di cercare di ridurre per il professionista e per la persona il rischio di contagio. Il dato significativo che emerge è che le strutture organizzative non erano affatto attrezzate per far fronte all'emergenza sanitaria e non erano previsti dei modelli organizzativi per rispondere tempestivamente alla complessità dei bisogni emergenti. Più in generale la condizione di distanziamento fisico, le limitazioni agli spostamenti, hanno configurato immediatamente una circostanza eccezionale e molto diversa dalle condizioni consuete di esercizio professionale, sia per il rischio sanitario sia per la necessità di reinventare velocemente strategie e pratiche operative adeguate a mantenere il contatto, nonché a prestare attenzione alla tutela dei diritti di chi si trova in maggiori difficoltà.

Secondo il dottor Gazzi è evidente come siano state le donne ad aver pagato il peso maggiore delle difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria, sia perché inserite in numerose attività lavorative maggiormente colpite dall'interruzione imposta dallo Stato per il rischio di contagio, sia perché, con la chiusura dei servizi educativi e la limitazione dei rapporti con la rete familiare hanno dovuto farsi carico da sole dell'accudimento dei figli. La ricerca nazionale condotta con la Fondazione nazionale degli assistenti sociali ha confermato che la crisi pandemica ha fatto emergere l'inadeguatezza del sistema dei servizi. La pandemia e le condizioni emergenziali che ne sono derivate hanno aperto scenari nuovi, complessi e a differenti livelli nel sistema di *welfare* complessivo. Occorre, quindi, a suo parere il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi a livello locale, per ricostruire un sistema dei servizi che possa intercettare bisogni vecchi e nuovi e attivare risorse, promuovere reti, accogliere le istanze della comunità, promuovere l'integrazione tra servizi e professionisti, tra sistema pubblico, risorse del Terzo Settore e volontariato informale. Sono apprezzabili gli stanziamenti previsti nei diversi provvedimenti emergenziali che si sono succeduti, ma occorre che divengano strutturali e integrati in un disegno complessivo di diritti sociali. L'assenza di un sistema complessivo di livelli essenziali e dei relativi investimenti non permette il rinforzo dei servizi locali necessari a garantire l'integrazione reale tra i comparti sociale, sociosanitario ed educativo. In molte Regioni, come certificato dall'ISTAT, mancano le condizioni minime per mettere a sistema i servizi e i percorsi di supporto, assistenza e cura per famiglie e minorenni, ma non solo, anche per sviluppare adeguatamente e in modo diffuso il lavoro di comunità.

Il dottor Gazzi ha inoltre sottolineato come la formazione degli Assistenti sociali in Italia sia ancora lontana dagli *standard* europei e internazionali. Sarebbe, a suo parere, necessaria una revisione del percorso formativo per renderlo quinquennale con un aumento delle materie di indirizzo e specifiche (Metodi e tecniche del servizio

sociale, Principi e fondamenti del servizio sociale, Organizzazione dei servizi sociali, ecc.) e con la strutturazione di tirocini curriculari adeguati. Salvo alcune sedi che hanno investito adeguatamente sul percorso, molte sono le sedi in cui non viene prestata la sufficiente attenzione al tema. Esito di questa situazione è un forte sbarramento all'esame di Stato e un successivo investimento diretto del professionista in percorsi di formazione continua. Sarebbe quindi auspicabile una complessiva revisione dei percorsi universitari e più in generale una riforma della formazione, attraverso specifici interventi legislativi, così da ridefinire le competenze e l'esercizio della professione per coloro che conseguono il titolo di laurea triennale e per quelli che conseguono il titolo di laurea magistrale; l'introduzione di elenchi speciali e la definizione di specializzazioni; la previsione di investimenti nella ricerca e nello sviluppo di dipartimenti o perlomeno settori scientifico-disciplinari specifici nonché in dottorati di ricerca; l'individuazione di livelli omogenei per i tirocini curriculari (attualmente abbiamo notizia di tirocini svolti con professionisti radiati e di riconoscimento di percorsi di volontariato che nulla hanno di professionale); l'esclusione della possibilità di accesso all'esame di Stato per i candidati forniti della sola laurea Magistrale e non anche del titolo triennale.

4.5. *La spesa per servizi sociali dei Comuni: alcuni dati dell'Istat.*

I Comuni sono i titolari della gestione della rete territoriale di interventi e servizi sociali, a supporto delle famiglie e dei bisogni specifici della popolazione. Tale funzione viene esercitata in parte singolarmente dai Comuni e in parte con l'apporto di Enti associativi sovracomunali (Ambiti socio-assistenziali, Consorzi, Unioni di Comuni e altre forme associative). Anche gli Enti privati, sia del settore *profit* che del *non profit*, concorrono all'offerta dei servizi sul territorio. Circa il 50 per cento della spesa sociale impegnata dai Comuni singoli e associati viene gestita in forma indiretta, ovvero affidando la gestione dei

servizi a cooperative e imprese private. La Commissione ha quindi acquisito alcuni dati – si tratta di rilevazioni relative alla situazione *ante* pandemia – sulla spesa comunale per servizi sociali attraverso l'audizione del dottor Blangiardo, presidente dell'Istat.

Nel 2018, la spesa dei Comuni per i servizi sociali è stata di 7 miliardi 472 milioni di euro, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale. Rispetto al 2017, la spesa è aumentata del 3,1 per cento (circa 224 milioni di euro), passando da 120 a 124 euro *pro-capite*. La crescita registrata dal 2014 al 2018 ha consentito di recuperare pienamente il calo registrato nel triennio 2011-2013.

La spesa per abitante mostra differenze territoriali molto ampie: al Sud si attesta sui 58 euro annui, meno della metà del resto del Paese (124 euro) e circa un terzo di quella del Nord est (177 euro).

La quota più ampia delle risorse è destinata ai minori in difficoltà e alle famiglie con figli (38 per cento); al secondo posto la spesa per le persone con disabilità (27 per cento). Le altre aree di utenza riguardano gli anziani (17 per cento), la povertà e il disagio adulti (7,5 per cento), gli immigrati, Rom, Sinti e Caminanti (4,7 per cento), le dipendenze da alcol e droga (0,3 per cento), le attività generali e per la multiutenza (sportelli tematici, segretariato sociale, ecc.).

Con specifico riguardo ai servizi e agli interventi di supporto ai minori e alle famiglie con figli nel 2018, i Comuni hanno speso 2 miliardi e 800 milioni di euro per questi servizi, il 6 per cento in più rispetto al 2008.

I nidi e gli altri servizi educativi per la prima infanzia assorbono il 38 per cento della spesa totale di questa area di intervento. I bambini che beneficiano dei servizi educativi comunali o convenzionati con i Comuni sono il 14,1 per cento dei residenti in Italia sotto i 3 anni, con un'elevata eterogeneità territoriale: dal 28,7 per cento della Provincia autonoma di Trento, dove il 93,2 per cento dei Comuni offre questo tipo di servizi, al 2,2 per cento della Calabria,

dove i Comuni che li erogano sono solo il 19,1 per cento.

Diversi tipi di servizi vengono offerti per attivare soluzioni a specifiche situazioni di disagio dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie.

Il servizio sociale professionale è la porta d'ingresso per la definizione di percorsi individuali di supporto e assistenza. Nel 2018, i bambini e nuclei familiari in difficoltà presi in carico dagli assistenti sociali sono stati oltre 670 mila, dato in aumento dopo un calo registrato negli anni successivi al 2009, in concomitanza con la crisi economica e con la riduzione della spesa dei Comuni per i servizi sociali (i minori e le famiglie presi in carico dal servizio sociale professionale hanno raggiunto il minimo nel 2011 con circa 582.500 utenti).

L'accoglienza dei minori ed eventualmente dei genitori in difficoltà nelle strutture residenziali comunali o convenzionate con i Comuni ha riguardato circa 43 mila bambini, ragazzi e nuclei familiari. I Comuni hanno destinato 638 milioni di euro alle comunità alloggio, case famiglia, comunità educative. Per le famiglie in difficoltà economica e con problematiche sociali di varia natura la rete territoriale prevede anche diversi trasferimenti in denaro, fra cui i più rilevanti sono i contributi economici per coprire le spese di alloggio (69 milioni erogati nel 2018 per oltre 53 mila famiglie), i contributi a integrazione del reddito (62,8 milioni di euro per quasi 105 mila famiglie), quelli per l'affido familiare (63 milioni per oltre 17 mila beneficiari). Alcuni tipi di servizi sociali attivi sul territorio rivestono maggiore importanza in relazione alle problematiche giovanili emerse in seguito all'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dal punto di vista del sostegno alle relazioni familiari, i Comuni offrono attività di sostegno alla genitorialità a circa 58.600 famiglie ogni anno; inoltre, si registrano quasi 67 mila utenti nei centri per le famiglie e oltre 10 mila nuclei familiari presi in carico dal servizio di mediazione familiare.

Per i bambini e i ragazzi con fragilità sociale vengono messi in campo « interventi

per l'inclusione sociale dei soggetti deboli o a rischio». Per questo tipo di interventi si registra, tuttavia, un calo sia delle risorse impiegate dai Comuni, sia dei ragazzi e dei bambini presi in carico: da 36,3 milioni spesi nel 2008, si passa a 16,7 milioni nel 2018, con un numero di utenti che passa da oltre 120 mila a circa 46 mila nello stesso periodo.

Altri interventi importanti sono quelli di supporto ai bambini e agli adolescenti presso le scuole, ovvero il sostegno socio-educativo scolastico, con circa 47.500 utenti l'anno, il sostegno socio-educativo a domicilio o presso strutture del territorio, che viene offerto a circa 60 mila utenti l'anno, l'assistenza domiciliare a famiglie con minori (oltre 22 mila utenti).

I Comuni che offrono il sostegno socio-educativo presso le scuole risultano il 33,5 per cento nel 2018, dato in debole aumento (dal 29 per cento nel 2008) e con una distribuzione non uniforme sul territorio: si passa da un minimo del 28,2 per cento al Sud a un massimo del 40,3 per cento al Centro.

Il sostegno socio-educativo a domicilio o presso strutture territoriali è offerto dal 63,1 per cento dei Comuni (52,9 per cento nel 2008), con ampie variazioni territoriali: si passa dal 31,7 per cento dei Comuni al Sud al 52,3 per cento nelle Isole, 71,8 per cento al Centro, 74,6 per cento al Nord-ovest e 79,4 per cento al Nord-est.

Per l'inclusione scolastica dei bambini e ragazzi con disabilità i Comuni hanno investito risorse crescenti. Nello specifico per il sostegno socio-educativo scolastico degli studenti disabili, che prevede figure di supporto presso le scuole, si registrano circa 81.500 utenti nel 2018, contro i 43.700 del 2008; la spesa corrispondente è passata da 236 milioni a 421 milioni di euro nello stesso periodo. In crescita anche la copertura del servizio sul territorio: i Comuni che hanno attivato il sostegno scolastico per i disabili sono passati dal 57,2 per cento nel 2008 al 67,3 per cento nel 2018; al Nord-est si registra la percentuale di copertura più alta (78 per cento dei Comuni) e nelle Isole la più bassa (44 per cento).

Gli interventi di sostegno socio-educativo a domicilio o in strutture del territorio ha preso in carico circa 16 mila bambini e ragazzi con disabilità nel 2018. Per questo tipo di assistenza, la spesa dei Comuni non ha avuto lo stesso incremento del sostegno socio-educativo scolastico e il numero di utenti serviti ogni anno non ha ancora recuperato il calo registrato dal 2011. La percentuale di Comuni che ha attivato questo servizio risulta il 49,6 per cento nel 2018, leggermente in aumento rispetto al 2008 (43,1 per cento), con variazioni molto ampie sul territorio (dal 16,7 per cento del Sud si passa al 68,5 per cento del Nord-ovest).

L'inserimento lavorativo per i disabili comprende l'attivazione di tirocini formativi, borse lavoro, bonus all'assunzione e ha interessato circa 25.700 utenti nel 2018.

I Centri diurni, ovvero centri sociali di tipo aperto, che svolgono attività di sostegno, socializzazione e recupero per persone con disabilità hanno un'importante funzione di supporto e svolgono inoltre un ruolo di conciliazione degli impegni lavorativi e di cura per i familiari delle persone prese in carico.

Il dottor Blangiardo ha rilevato come in seguito all'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, la temporanea chiusura di queste strutture abbia determinato molto probabilmente pesanti ricadute sulla qualità della vita delle persone prese in carico e sulla sostenibilità del lavoro di cura per i relativi familiari. Ai fini del contenimento del disagio, dell'isolamento e dei rischi di dipendenze sono importanti anche le attività ricreative, sociali, culturali organizzate dai Comuni. Con riferimento all'area di utenza famiglia e minori si registrano oltre 243 mila utenti l'anno nel periodo precedente all'inizio della pandemia. Sia la spesa che il numero di utenti coinvolti in questo tipo di attività hanno subito un calo continuo nell'arco di oltre un decennio: da 35,5 milioni a 20,2 milioni di euro le risorse impiegate, con un calo del 56 per cento del numero degli utenti.

4.6. Detenzione minorile e servizi sociali.

Il servizio sociale ha consolidato la sua presenza in un ampio panorama di ambiti operativi, all'interno di un sistema di servizi caratterizzato dall'integrazione tra soggetti diversi. Un ruolo di indubbio rilievo il sistema dei servizi sociali riveste (*rectius* deve rivestire) nell'ambito delle politiche per il recupero e il reinserimento dei minori entrati nel circuito penale. A tal proposito la Commissione ha ritenuto opportuno acquisire il contributo della dottoressa Gemma Tuccillo, Capo del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Il servizio sociale che opera nel settore penale penitenziario si è sviluppato in Italia, dapprima nel settore minorile e poi in quello degli adulti, secondo il modello anglosassone del *penal welfarism*, fondato sul principio che le misure penali dovrebbero, per quanto possibile, sostanzarsi in interventi riabilitativi volti al reinserimento sociale.

Nel rapporto costante tra politiche sociali e penali, si riscontrano alcune tendenze che influiscono sul ruolo sia del servizio sociale come professione nel suo complesso, sia del singolo assistente sociale. A livello nazionale il servizio sociale, che opera in misura prevalente nel settore pubblico, svolge il suo ruolo in un contesto caratterizzato da una progressiva riduzione delle risorse economiche destinata alle politiche sociali. Tali tagli hanno comportato alcuni effetti importanti sulle politiche stesse, tra i quali la precarietà delle condizioni socioeconomiche delle persone utenti e la conseguente marginalizzazione di coloro che ricevono servizi. Anche il sistema penale penitenziario deve fare fronte a carenze strutturali di risorse, che coinvolgono direttamente le professioni di aiuto che a vario titolo vi operano: educatori, psicologi, assistenti sociali. Il servizio sociale è messo in difficoltà da processi di ristrutturazione finalizzati alla riduzione ed al controllo dei costi.

In generale, la riduzione di risorse destinate al personale che opera nei servizi pubblici e il blocco del *turnover* hanno generato non solo la difficoltà di inseri-

mento nel mondo del lavoro per i neolaureati ma anche l'aumento di carico di lavoro per coloro già operano nei servizi.

Con specifico riguardo al sistema dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (Ussm) si attivano nei confronti dei minori autori di reato e li accompagnano lungo tutto il percorso penale, fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Gli Ussm intervengono in ogni stato e grado del procedimento penale, predisponendo su richiesta dell'Autorità giudiziaria la raccolta di elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità, fornendo concrete ipotesi progettuali e concorrendo alle decisioni dell'autorità giudiziaria. Oltre ad avviare un tempestivo intervento nei confronti del minore in stato di arresto e di fermo gli Ussm svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive disposte nei confronti dei minori e giovani adulti (18-25 anni), in collaborazione con gli altri servizi della giustizia minorile, i servizi socio-sanitari territoriali ed il privato sociale; predisponendo e gestendo, anche, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali ed il privato sociale, la misura della sospensione del processo e della messa alla prova.

Il sistema delle risposte alle devianze minorili è fortemente connotato dal ricorso a misure alternative alla detenzione, *in primis* la misura della sospensione del processo e messa alla prova e le misure penali di comunità.

L'applicazione di questa misura richiede un consistente investimento progettuale da parte degli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni, che comporta una valutazione preliminare della personalità del minore e delle risorse familiari e sociali del suo contesto di vita.

I programmi individualizzati di messa alla prova, realizzati in stretta collaborazione con i Servizi socio-sanitari e del privato sociale, sono finalizzati a promuovere e sostenere processi di comprensione del significato dell'azione deviante, di sviluppo di una responsabilità riflessiva, di apprendimento di scelte di vita positive e

costruttive anche attraverso attività di riparazione del danno sociale provocato dalla commissione del reato e di mediazione con la vittima. Il nucleo familiare del minore, laddove possibile, viene attivamente coinvolto nel progetto di intervento educativo. E, ove necessario, si prevedono anche interventi diretti alla famiglia affinché siano aiutate a recuperare le competenze genitoriali.

L'esperienza realizzata dai Servizi minorili ed i dati sugli esiti della messa alla prova nel periodo compreso fra il 2007-2020 – riportati dal Ministro della giustizia nel corso di un'audizione in Commissione – evidenziano che l'83,55 per cento dei provvedimenti di messa alla prova definiti in sede processuale ha avuto un esito positivo: ciò qualifica questa misura come una risposta altamente efficace per contrastare la devianza minorile e favorire percorsi di inserimento sociale.

È evidente che per il buon esito del percorso di messa alla prova, decisivo è il coinvolgimento di diversi interlocutori, per incrementare l'offerta delle attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri.

Concludendo, il rapporto tra politiche sociali e penali, minorili in particolare, è un tema di particolare rilevanza ed attualità, al quale deve essere riconosciuta una centralità nel quadro di un più ampio dibattito sul sistema dei servizi. Pare importante in questa prospettiva mettere in atto azioni sinergiche al fine di prevedere il loro reinserimento nel tessuto sociale del Paese recuperandoli dall'emarginazione e dall'esclusione sociale in cui sono incorsi. Gli interventi di recupero devono essere attuati nel contesto di appartenenza, ma soprattutto con la partecipazione attiva di detti contesti. In questo sistema rivesta indubbia rilevanza il rapporto strutturato e continuativo con i servizi sociali degli enti locali al fine di dare continuità alle opportunità di istruzione o di formazione professionale

che si rendono disponibili per il minore una volta entrato nel circuito penale e che non devono cessare nel momento in cui cessa l'esecuzione penale. Occorre quindi attivare tutti gli strumenti necessari per la prosecuzione delle misure adottate sulla base del progetto di intervento educativo e l'accompagnamento del minore anche nella fase post-pena. In questo contesto appare necessario potenziare l'azione coordinata tra gli uffici locali per l'esecuzione penale esterna, i servizi sociali territoriali e il personale civile che opera negli istituti penitenziari per i minorenni.

5. L'acquisizione documentale.

5.1. *Il contributo del Ministro della salute.*

Importanti elementi conoscitivi sono stati acquisiti dalla Commissione grazie all'ampio e articolato documento predisposto dal Ministro della salute proprio sull'impatto che l'esperienza pandemica ha avuto nella sfera relazionale dei minori.

In tale documento si osserva come la tutela della salute dei minori costituisca uno degli obiettivi prioritari del Ministero della salute e, in questa prospettiva, la riduzione dell'esposizione a fattori di rischio e la promozione di fattori protettivi rappresentino azioni efficaci per poter prevenire l'insorgenza o la maggiore severità di esiti patologici in età pediatrica. La gestione di una crisi sanitaria, come quella originata dall'esperienza pandemica Covid-19, ha imposto una attenta analisi delle situazioni che possono interferire negativamente con il processo di sviluppo psicofisico e comportare una maggiore fragilità soprattutto in una fase emergenziale.

Le conseguenze della crisi legata al *coronavirus* coinvolgono, infatti, anche la dimensione sociale e socio-assistenziale del sistema. È noto, infatti, come uno *status* socio-economico meno elevato sia associato a una maggiore vulnerabilità in emergenza, poiché, spesso, comporta una maggiore esposizione a fattori di rischio.

Le condizioni di salute rappresentano il risultato di un intreccio complesso e multifattoriale tra diverse componenti, ognuna

delle quali può agire in termini di fattore di rischio o di fattore protettivo.

L'esposizione a tali fattori relativi all'ambiente fisico e psicosociale, in un periodo particolarmente plastico e delicato come quello dei primi mille giorni di vita può comportare risposte potenzialmente adattive (variabili in relazione al periodo di esposizione), determinando, nel caso dei fattori di rischio, la comparsa di patologie e disturbi in età infantile o adulta e favorendo, nel caso dei fattori protettivi, un migliore sviluppo del bambino.

In questo senso, gli interventi preventivi, protettivi o curativi, se realizzati con tempestività, assicurano risultati positivi per la salute del minore, dei genitori e della collettività in generale.

Nella relazione consegnata il Ministro della salute rileva, poi, come in linea generale, con specifico riguardo alle iniziative di propria competenza che il 20 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, è stato sancito l'Accordo sul documento di indirizzo « Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita », elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della salute, in materia di tutela e promozione della salute nei primi mille giorni di vita. Proseguono poi le attività per offrire il documento in una versione *plaque* accessibile alle mamme, alle coppie, ai *caregiver* e ai professionisti della salute ed è prossimo l'avvio delle attività del *Tavolo paritetico permanente sui primi mille giorni di vita*, costituito in attuazione del citato Accordo, con l'obiettivo di valutare la realizzazione e aggiornare il documento, armonizzandolo con le organizzazioni dei servizi materno infantili delle regioni.

Il predetto documento di indirizzo, in linea con la Dichiarazione di Minsk (Ufficio Regionale dell'OMS per l'Europa, 2015), con gli Obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDG Agenda 2030), con il documento « *Nurturing care for Early childhood development: a global framework for action* », prodotto dall'OMS, dall'UNICEF e dalla Banca Mondiale (2018), e con l'attenzione mostrata negli anni dal Ministero della salute per la

riduzione delle disuguaglianze in salute, pone particolare attenzione allo sviluppo della prima infanzia (*early life*), ai determinanti di salute e all'accesso ai servizi, al fine di garantire il diritto alla salute della popolazione generale e dei gruppi di popolazione vulnerabili (per età, genere, condizione socioeconomica, grado di istruzione, provenienza geografica, e per condizione di disabilità, immigrazione o cittadinanza).

Tale documento di indirizzo è stato realizzato allo scopo di sistematizzare le principali conoscenze e gli interventi a oggi disponibili relativi ai primi mille giorni di vita, con particolare attenzione alle azioni preventive e protettive che i genitori/*caregiver* possono mettere in atto per la tutela della salute dei bambini, anche con il supporto strategico offerto nei diversi *setting* sanitari dai professionisti della salute. Inoltre, su più ambiti e in modo trasversale, vengono considerate le azioni utili a contrastare le disuguaglianze in salute che, quando presenti, sono in grado di determinare effetti, anche persistenti, sulla salute dei bambini e il percorso di crescita nel suo insieme. Tra i rischi esaminati vi è anche il maltrattamento e l'abuso. I bambini che crescono in ambienti sfavorevoli dimostrano, a ben vedere, nel tempo maggiori disturbi comportamentali, di apprendimento e di integrazione sociale, condizioni che rischiano di amplificarsi nel tempo, producendo effetti trans-generazionali, laddove non sopravvengano interventi correttivi tempestivi.

È di tutta evidenza come l'emergenza epidemiologica abbia messo a dura prova la capacità dei servizi sanitari e sociali. Inoltre, la didattica a distanza, imposta dal contesto di crisi pandemica, è venuta temporaneamente meno la rete di sicurezza rappresentata dagli insegnanti e dagli operatori scolastici, che vigilano sui fenomeni di disagio. Secondo il Ministro, la rete sociale esterna può rappresentare un utile supporto per affrontare le predette criticità.

Le mutate condizioni di contesto hanno amplificato le situazioni di violenza e deprivazione nella vita di bambini e adolescenti. La scuola svolge infatti un ruolo

importante nella cura e nella protezione dei minorenni, rappresentando un luogo sicuro talvolta anche di accudimento e un osservatorio privilegiato per rilevare esigenze e criticità relative ai minori. La scuola è un contesto privilegiato in cui favorire l'acquisizione nei bambini e negli adolescenti di conoscenze sui fattori di rischio per la salute e lo sviluppo di abilità utili per contrastare le pressioni di gruppo e sociali verso l'adozione di comportamenti nocivi, nonché per attivare specifici interventi di prevenzione e promozione della salute.

Proprio per tali ragioni, attraverso Protocolli d'Intesa sanciti tra il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, è stato definito il coinvolgimento del mondo della scuola nell'attivazione dei programmi specifici finalizzati alla correzione di stili di vita e comportamenti a rischio. La collaborazione tra le due istituzioni, formalizzata attraverso i Protocolli di Intesa su « Tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione », del 2 aprile 2015 e del 20 febbraio 2019, allo stato in fase di rinnovo per un ulteriore triennio, è finalizzata a migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva competenza dei due dicasteri, al fine di garantire l'integrazione degli interventi per la tutela e promozione della salute e del benessere psicofisico, anche tramite la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione su alcune aree di interesse prioritario per studenti, famiglie ed insegnanti, nonché per l'inclusione scolastica nei casi di disabilità e disturbi evolutivi specifici.

Un ulteriore tassello del percorso congiunto e continuativo tra scuola e salute è rappresentato dal programma « Scuole che Promuovono Salute » (di cui al Piano Nazionale della Prevenzione, PNP 2020-2025, sancito con Intesa in Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome del 6 agosto 2020) che ha la finalità di includere formalmente la promozione della salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a medio/lungo termine, secondo i principi dell'azione intersettoriale e della pianifica-

zione partecipata, in coerenza con le norme e i programmi nazionali.

Il Ministro sottolinea come sia necessario intervenire sia nell'ambito della prevenzione primaria, individuando i fattori di rischio e programmando interventi finalizzati alla loro riduzione o mitigazione e al rafforzamento dei fattori di protezione, sia nell'ambito della prevenzione secondaria, rafforzando la capacità dei servizi e degli operatori coinvolti nei diversi ambiti di relazione e cura dei minori, di intercettare precocemente le vulnerabilità.

Le evidenze scientifiche dimostrano che le strategie di prevenzione richiedono un approccio multisettoriale e risultano tanto più efficaci, per l'individuo e la comunità, quanto più precocemente implementate. Nell'ambito della promozione e tutela della salute dei bambini e degli adolescenti, numerose sono le attività che vedono il Ministero della salute impegnato in collaborazioni interistituzionali, già realizzate o ancora in corso.

Il nuovo Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025 (PNP) prevede un rinnovato impegno nel campo della promozione della salute e mira a migliorare l'approccio per *setting*, contesto nel quale è più facile raggiungere individui e gruppi prioritari, per promuovere salute e benessere. Il PNP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi. Gli interventi promossi rivestono un ruolo di primaria importanza per ridurre i fattori di rischio e promuovere i fattori di protezione, anche attraverso l'*empowerment* delle coppie, dei futuri genitori e, in generale, dei cittadini.

Nell'ambito delle attività a sostegno della genitorialità prosegue il monitoraggio relativo ai progetti regionali afferenti alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva *post-partum*, con particolare riferimento all'individuazione precoce di fat-

tori di rischio e disagio psichico perinatale, essenziale per la diagnosi, cura e assistenza di tale sindrome depressiva e per un'efficace presa in carico della diade madre-neonato e della famiglia nel suo insieme. In tale contesto, svolgono un ruolo essenziale i consultori familiari.

Questi ultimi, fondati su principi di prossimità con il cittadino e di integrazione con gli altri servizi socioassistenziali, costituiscono servizi territoriali di base a tutela della salute della donna, degli adolescenti, della coppia e della famiglia e rappresentano ancora oggi un'esperienza del tutto originale nel panorama internazionale. Questi servizi sono contraddistinti da competenze multidisciplinari, che consentono di cogliere la complessità e il ruolo dei fattori sociali, l'offerta attiva, definita come la ricerca sul territorio delle persone da coinvolgere nelle attività anche per contrastare e superare le disuguaglianze, il forte orientamento alla prevenzione e alla promozione della salute anche tramite l'*empowerment* delle comunità.

I livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, hanno delineato una riqualificazione delle attività consultoriali richiamate nel Piano nazionale per la fertilità e nel Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Inoltre, coerentemente con l'esigenza di rafforzare i livelli di integrazione ospedale-territorio, nell'ambito del programma 2017 del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), il Ministero della salute ha promosso e finanziato il progetto « Analisi delle attività della rete dei consultori familiari per una rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche alle problematiche relative all'endometriosi », affidandone la realizzazione all'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Avviato nel 2018 e conclusosi nel gennaio 2020, il progetto ha reso disponibile un quadro aggiornato dell'attività dei consultori familiari. L'indagine ha riguardato 1.800 servizi consultoriali pubblici e privati accreditati presenti sul territorio nazionale.

L'analisi realizzata conferma il ruolo essenziale che svolgono i consultori fami-

liari a tutela della salute della donna, del bambino e degli adolescenti, nonostante si registri una diversità per area geografica. In generale, tra i consultori familiari che svolgono attività rivolte ad adolescenti/giovani, la promozione di stili di vita salutari, le attività a sostegno della salute sessuale/riproduttiva e il contrasto al disagio relazionale sono mediamente disponibili rispettivamente nell'82,6 per cento, 92,5 per cento e 87,7 per cento dei servizi. Il 57,4 per cento dei consultori del centro realizza interventi di promozione della salute nelle scuole, rispetto al 70,8 per cento del Nord e al 71,2 per cento del Sud e Isole.

In relazione alla pandemia, alla luce delle disposizioni che hanno imposto il distanziamento fisico, la chiusura degli istituti scolastici e ridotto la mobilità personale, molti consultori hanno riorganizzato le attività offrendo il servizio da remoto, rivolto sia agli utenti già in carico che alle nuove richieste. In Campania, ad esempio, nella ASL Napoli 1 Centro, sono stati predisposti servizi telefonici dedicati per area di competenza e il servizio di psicologia ha attivato percorsi per gli adolescenti. In Lombardia, la ASST Fatebenefratelli-Sacco, che aveva attivato numerosi sportelli di ascolto e supporto psicologico in diversi istituti secondari di II grado, anche in seguito alle richieste dei dirigenti scolastici di sostenere gli studenti e le loro famiglie, ha proseguito l'attività degli sportelli in modalità telematica. In Piemonte, i CF della ASL Cuneo 1 durante l'emergenza hanno garantito agli adolescenti la contraccezione d'emergenza e i percorsi di accompagnamento alla interruzione volontaria di gravidanza (IVG). I ragazzi già inseriti in percorsi psicologici sono stati seguiti per via telematica. Gli studenti sono stati informati della possibilità di accedere agli sportelli di ascolto tramite telefono o *WhatsApp*.

In diverse aree del Paese i consultori familiari sono stati in grado di fronteggiare l'emergenza pandemica introducendo modalità di offerta innovative per garantire le attività che li caratterizzano, come quelle dedicate agli adolescenti. Le realtà dove sono stati sostenuti percorsi socioassistenziali e sistemi informatizzati integrati hanno

potuto rispondere con modalità più adeguate all'emergenza.

Il Ministro nel documento consegnato ricorda poi come ne 2020 il proprio Dicastero abbia partecipato ai lavori per la definizione del « 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva », predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, e sul quale peraltro la Commissione ha espresso un lungo e articolato parere. L'impegno ministeriale è stato volto a rispondere agli impegni assunti dall'Italia in attuazione dei contenuti della *Convention on the Rights of Child*. I contenuti evidenziati di volta in volta nei diversi Piani di azione rimandano esplicitamente ai principi enunciati nella *Convention on the Rights of Child*, riassunti nello schema delle tre « P »: i *provision rights* si riferiscono all'accesso a servizi o beni materiali e immateriali (es. il diritto all'educazione o il diritto alla salute); i *protection rights* prevedono la protezione da situazioni di rischio, danno e pericolo; e infine, i *participation (o promotion) rights* riconoscono il ruolo attivo del minore come agente di cambiamento e portatore di idee e opinioni che devono essere prese sul serio.

In particolare, il 5° Piano ribadisce l'urgenza di interventi di potenziamento della rete dei servizi al fine di intercettare precocemente le situazioni di rischio, consentire una presa in carico tempestiva, accompagnare e sostenere le vittime nello sviluppo positivo delle proprie risorse individuali, maggiormente necessari nei casi di maltrattamenti e abusi che avvengono tra le mura domestiche. A completamento degli strumenti a disposizione della rete, la prospettiva futura è rappresentata dalla validazione di un modello da attivare in ciascuna Regione attraverso linee guida d'intervento per le aziende sanitarie e ospedaliere, e nei servizi sociosanitari in tema di soccorso e assistenza dei minorenni vittime di violenza, anche al fine di facilitare l'operatore sanitario nel riconoscimento precoce di casi sospetti.

In tal senso, gli operatori del pronto soccorso devono essere formati nelle materie di maltrattamento e abuso dei mino-

renni e sugli strumenti di *screening*, valutazione o diagnosi. È auspicabile che, all'interno del pronto soccorso degli ospedali sia garantito un sistema che individui le situazioni di maltrattamento da prendere in carico e gestire con i servizi territoriali in maniera coordinata. Inoltre, la formazione di medici, infermieri e operatori dovrebbe avere inizio fin dal percorso degli studi universitari. A tal fine, sarebbe utile inserire materie specifiche, relative all'abuso e al maltrattamento, nei programmi universitari di studio di medici, infermieri, psicologici e tecnici sanitari.

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) già prevedono un potenziamento dei servizi a sostegno della genitorialità e a supporto dei bambini, anche in situazioni di disagio. In particolare, l'articolo 24 « Assistenza socio-sanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie », comma 1, dispone che nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate: (...) lettera l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; lettera m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi.

Infine il Ministro ricorda la partecipazione del proprio Dicastero ai lavori del Gruppo di lavoro interministeriale « *Politiche e interventi sociali in favore dei minorenni in attuazione della Child Guarantee* ». Il gruppo è stato convocato lo scorso 3 dicembre 2021, per la definizione del piano di interventi, per il coordinamento degli interventi volti al contrasto delle situazioni di vulnerabilità dei minori e per la promozione di percorsi di inclusione, anche in coerenza con le politiche per l'infanzia e l'adolescenza definite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

5.2. *Il contributo del Ministro per le pari opportunità e la famiglia.*

La Commissione ha, poi, acquisito il contributo scritto anche del Ministro per le pari opportunità e la famiglia. In tale documento il Ministro ha dato conto degli interventi realizzati dal Dipartimento per le politiche della famiglia in materia di infanzia e adolescenza, a partire dal periodo dell'emergenza sanitaria, con riferimento alle iniziative in corso e da attivare, indicando, da un lato, le azioni che – seppure in un quadro più ampio e non specificamente incentrato nell'oggetto dell'indagine rivolto ai servizi sociali – possono offrire una risposta immediata alle situazioni di disagio e, dall'altro, gli interventi che rientrano in una strategia programmatica che si svilupperà in modo progressivo nei prossimi anni.

Con riguardo alle possibili future strategie di intervento, il Ministro, oltre ad aver rinviato alle azioni presenti nel 5° Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, si è soffermato sugli interventi posti in essere per il potenziamento dei servizi nel corso dell'emergenza Covid-19.

In particolare nel corso della prima fase dell'emergenza sanitaria determinatasi dalla propagazione del *virus* SARS-CoV-2 e del conseguente aumento dei casi di Covid-19 anche in Italia, il Governo ha adottato provvedimenti restrittivi che hanno necessariamente disposto la sospensione anche delle attività educative e scolastiche in presenza, limitando per i bambini e gli adolescenti la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare.

In attuazione del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il Governo ha adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, con il quale è stato dichiarato l'avvio della cosiddetta Fase 2 dell'emergenza, ossia la parziale riapertura delle attività che prevedono la presenza di più persone. Con l'allegato 8 al predetto decreto, il Governo ha inoltre fornito le indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività educative non formali e informali rivolte alle persone di minore

età. Il documento, a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato redatto grazie al lavoro congiunto con Associazione nazionale comuni italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società italiana di pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche giovanili e dello sport, ed è integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le linee guida si sono poste l'obiettivo di incidere fortemente sulle condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco e all'educazione. Tale prospettiva è stata perseguita ricercando il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco e in generale all'educazione delle persone di minore età e, d'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo e ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Gli elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate nelle diverse sezioni del documento sono state la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto e bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso dei bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi; l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

Le linee guida rappresentano uno strumento indispensabile per i servizi socio-educativi territoriali e per tutti i soggetti che, a diverso titolo, organizzano attività extrascolastiche rivolte alle persone di mi-

nore età. Grazie anche ai numerosi contributi migliorativi ricevuti dall'associazionismo, il documento è stato successivamente migliorato e adattato alla positiva evoluzione del quadro epidemiologico italiano ed europeo.

Nel 2021, con la costituzione del nuovo esecutivo, il documento è stato allegato all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Il nuovo testo presenta un'esemplificazione più chiara delle attività che possono essere svolte in diversi contesti, quali aree verdi, aree gioco e strutture dedicate alle attività ludico-ricreative rivolte ai minori. Inoltre, sono state particolarmente valorizzate le esperienze all'aria aperta, anche in contesti educativi (la cosiddetta *outdoor education*). Tale valorizzazione è giustificata non solo dai progressi positivi ottenuti grazie alla campagna vaccinale e alle guarigioni da Covid-19, ma anche alle indicazioni scientifiche che confermano una minore probabilità di contagio quando ci si trova in contesti all'aria aperta. Particolare attenzione è stata riservata inoltre a garantire maggiori opportunità di fisicità per i minori. Inoltre, è stata prevista una semplificazione delle indicazioni contenute nelle linee guida, con particolare riferimento ai rapporti numerici minimi tra operatori, educatori e animatori, anche volontari, e i minori, in quanto non più definiti, e alla semplificazione dei protocolli di accesso all'area dedicata alle attività, anche nel caso di pernottamento.

Nel documento consegnato alla Commissione il Ministro ha poi dato conto degli interventi finalizzati al potenziamento dei centri estivi. In proposito il documento ricorda come a maggio 2020, al fine di sostenere le famiglie, il Governo, tramite il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio, abbia destinato una quota di risorse aggiuntive – pari, complessivamente, a 150 milioni di euro – a valere sul Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, la disposizione prevedeva, al comma 1, lettera a), un finanzia-

mento pari a 135 milioni di euro destinato ai comuni per la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: « interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 ». Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo prevedeva che il Ministro con delega alle politiche familiari stabilisse « i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 » e ripartisse « gli stanziamenti ».

La proposta di riparto delle suddette risorse ha ottenuto l'intesa in Conferenza unificata il 18 giugno 2020 e conseguentemente è stato adottato il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020. Il 15 luglio 2020, il Dipartimento per la famiglia ha concluso la procedura di erogazione del finanziamento pubblico in favore dei comuni e, a decorrere dal 17 luglio 2020, le somme sono state accreditate nelle casse comunali tramite pagamento effettuato dalla Banca d'Italia. Per l'esecuzione delle attività di analisi e monitoraggio previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia 11 febbraio 2021 è stato istituito un gruppo di lavoro *ad hoc*.

In base ad un'analisi effettuata *ex post* circa il 90 per cento dei comuni ha utilizzato i fondi ricevuti, del tutto o in parte, per il potenziamento delle attività rivolte ai minori. Tale successo dell'intervento testimonia quanto siano importanti gli interventi di contributo economico in tempo di emergenza, al fine di mitigare gli effetti negativi sull'economia. Il dialogo con i comuni ha in particolare evidenziato un significativo aumento dei costi di erogazione del servizio, dovuto principalmente alla necessità di rispettare i rapporti numerici fra educatori e minori stabiliti con le sopracitate linee guida, nonché l'acquisto di sufficienti dispositivi di protezione individuale, di garantire la sanificazione dei locali e le attività di pulizia straordinarie.

Ancora, l'articolo 63, relativo a misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, ha confermato, anche per l'anno 2021, l'integrazione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con risorse finanziarie pari ad euro 135 milioni.

Tali risorse sono volte al finanziamento di iniziative dei comuni che sostengano le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli. Le iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, sono finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021, su cui è stata acquisita l'intesa in Conferenza unificata, sono state ripartite le risorse destinate a 7.146 Comuni beneficiari. Sono stati esclusi dal finanziamento i Comuni che hanno espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento (articolo 2, comma 1 del medesimo decreto ministeriale). Il decreto è stato registrato dalla Corte dei conti il 20 luglio 2021. In data 12 luglio 2021, è stato pubblicato il messaggio n. 2 del 2021, con cui sono state elencate, a titolo meramente esemplificativo, alcune modalità di utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento 2021.

Le somme sono state accreditate nelle casse comunali tramite pagamento effettuato dalla Banca d'Italia a decorrere da giovedì 29 luglio 2021. L'accredito delle somme a favore dei Comuni che dispongono di codice conto tesoreria è stato immediato. Con riferimento ai Comuni che non dispongono di un codice conto tesoreria, ma esclusivamente di IBAN, l'operazione di accredito tramite bonifici è avvenuta il 4 agosto 2021. Il tasso di adesione

dei Comuni al finanziamento di quest'anno è stato pari al 95 per cento e conferma il forte interesse di questa misura da parte dei Comuni.

Con riferimento al monitoraggio e alla valutazione degli interventi realizzati da parte dei Comuni, il sopracitato decreto-legge prevede che il decreto ministeriale stabilisca, oltreché i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. Al riguardo, il decreto ministeriale prevede che il Dipartimento per la famiglia provveda, con la collaborazione delle regioni e per il tramite delle Anci regionali, a monitorare i trasferimenti delle risorse finanziarie, l'utilizzo delle stesse, la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati da parte dei Comuni sulla base della documentazione trasmessa informaticamente da ciascun comune, entro il 31 marzo 2022.

Il Dipartimento per la famiglia, ha ricordato sempre il Ministro Bonetti, ha provveduto, con la collaborazione dell'Istituto degli Innocenti e del Dipartimento per i servizi strumentali di questa Presidenza, alla realizzazione di una piattaforma digitale per la raccolta delle informazioni e degli atti relativi alla realizzazione degli interventi da parte dei comuni tramite le risorse in oggetto, e per la conseguente valutazione degli interventi medesimi da parte del Dipartimento, in particolare con riferimento alla coerenza con le finalità della normativa vigente. La piattaforma ha lo scopo di rendere più semplice, intuitiva e rapida la raccolta dei dati sugli interventi realizzati dai soggetti beneficiari dei finanziamenti e favorire la valutazione d'impatto.

Nel documento il Ministro si è poi soffermato sul tema dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Il Fondo asili nido e scuole dell'infanzia è stato istituito dall'articolo 1, commi da 59 a 61, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), « per il finanziamento degli interventi relativi a

opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati a nidi e scuole dell'infanzia ».

Il comma 59, in particolare, prevede che il fondo sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per un totale complessivo di 2,5 miliardi di euro. Il comma 60 stabilisce che il fondo è finalizzato ai seguenti interventi: progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale.

Il comma 61 prevede che, per accedere alle risorse del fondo, è necessaria l'elaborazione di progetti da parte dei comuni. Inoltre, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni e siano disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse. Lo stesso comma prevede che, entro 90 giorni dalla pubblicazione del sopraccitato DPCM, sia adottato un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministero dell'istruzione, con cui vengano individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.

Il DPCM di attuazione è stato emanato il 30 dicembre 2020. Esso, fra le altre,

prevede che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, siano approvati l'avviso contenente i termini e il modello di presentazione della domanda, nonché le modalità operative di trasmissione della richiesta. Il provvedimento contenente l'avviso è stato pubblicato il 22 marzo 2021. Il 2 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie relative all'avviso. I progetti ammessi a finanziamento sono 453. Dei 453 progetti ammessi al finanziamento, il 54,4 per cento delle risorse è destinato a regioni del mezzogiorno d'Italia.

Nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, parte dell'iniziativa europea *Next Generation EU* – ricorda sempre il Ministro nel documento consegnato – è previsto un finanziamento per la ristrutturazione e costruzione di nidi e scuole dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, per il superamento dell'obiettivo europeo del 33 per cento di offerta, inserito nella Missione n. 4, « Istruzione e ricerca ». La proposta mira a un'Italia più equa e più inclusiva. Punto di partenza per l'elaborazione della proposta è stata l'analisi del contesto socioeconomico attuale, anche a seguito della pandemia da virus SARS-CoV-2, e il quadro demografico complessivo relativo all'Italia, che presenta ormai da anni un tasso di fecondità fra i più bassi nell'Unione europea (Italia, 1,29 figli per donna – Ue, 1,56) e un continuo calo delle nascite. Peraltro nel documento si sottolinea che i nati registrati in Italia nel 2019, che già rappresentavano un minimo mai raggiunto in oltre centocinquanta anni di unità nazionale, potrebbero scendere – secondo uno scenario Istat aggiornato sulla base delle tendenze più recenti – a circa 408 mila nel bilancio finale del 2020, per poi ridursi ulteriormente a 393 mila nel 2021. In particolare, gli interventi finanziati attraverso il Piano integrano alcune misure strategiche contenute nel *Family Act* (assegno unico universale per i figli, misure sui congedi parentali e sui tempi di lavoro, sostegno alle famiglie per le spese di istruzione dei figli) e favoriscono un'interazione virtuosa con i livelli istituzionali

interessati e il terzo settore. Le misure del Piano sull'imprenditoria femminile e sul potenziamento delle infrastrutture sociali e del comparto scuola 0-6 rafforzano quelle già previste nel *Family Act* che a sua volta disegna un'ampia strategia di aiuto alle famiglie fatta, oltre dalle misure sopra citate, dal sostegno alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione dei figli e di incentivi per favorire misure di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro e il rientro delle madri in servizio dopo il periodo di astensione obbligatoria.

Nell'elaborare la proposta di investimento, si è tenuto conto degli interventi realizzati omessi in campo dall'Unione europea in materia di politiche dell'infanzia e promozione dei servizi per la prima infanzia, nonché gli interventi nazionali. Oltre alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, con riguardo all'opportunità di raggiungere il 33 per cento di offerta dei servizi per la prima infanzia in tutta l'Unione, una delle prime azioni dell'Unione europea con riferimento al settore delle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza è stata la raccomandazione Investire nei bambini: rompere il ciclo dello svantaggio del 2013. Questo primo atto ha permesso di definire una cornice normativa di riferimento per sviluppare politiche e interventi per promuovere l'inclusione sociale e il benessere dei bambini, specialmente quelli che vivono situazioni vulnerabili, da parte della Commissione e degli stati membri. Inoltre, con l'adozione del *Pilastro europeo dei diritti sociali* (EPSR) nel 2017, l'Unione ha rafforzato l'importanza della promozione dei diritti dei bambini tramite il principio n. 11, il quale stabilisce che tutti i minori abbiano il diritto a poter accedere ai servizi educativi e di cura per la prima infanzia di buona qualità e a prezzi accessibili. Nel frattempo, tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC). Sempre nel 2017, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea di implementare un'azione preparatoria,

chiamata Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*Child Guarantee*).

In base agli ultimi dati Istat disponibili, il Ministro ha rilevato che la popolazione con età inferiore ai 3 anni (0-2), è attualmente pari a 1.259.577.1 servizi educativi per l'infanzia in Italia sono 13.834, con oltre 361 mila posti autorizzati, di cui circa la metà è nel settore pubblico. L'offerta media dei servizi per l'infanzia è pari a circa il 26,9 per cento. Rispetto all'anno educativo 2018-2019, la crescita percentuale dell'offerta a livello nazionale è stata pari all'1,5 per cento (25,5 per cento). Al Sud, l'incremento è stato del 4,9 per cento. I posti aumentano principalmente nel settore privato (da 9.806 a 12.031) e nelle sezioni primavera (da 2.161 a 4.606). Nonostante i segnali di miglioramento, l'offerta si conferma ancora sotto il parametro Ue pari al 33 per cento di copertura dei posti rispetto ai bambini. Questo era il *target* da raggiungere entro il 2010, stabilito nel 2002 in sede di Consiglio europeo di Barcellona, a sostegno della conciliazione tra vita familiare e lavorativa e della maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. La spesa dei comuni per i servizi educativi è cresciuta dello 0,6 per cento rispetto al Piano educativo 2018-2019.

L'offerta si compone principalmente di nidi d'infanzia (78,8 per cento), ovvero gli asili nido istituiti nel 1971 (legge n. 1044 del 1971). I posti rimanenti sono in parte nelle sezioni primavera (12,6 per cento), che accolgono bambini dai 24 ai 36 mesi e si collocano prevalentemente nelle scuole d'infanzia, in parte nei servizi integrativi per la prima infanzia (8,6 per cento), che comprendono le tipologie degli spazi gioco, dei centri per bambini e genitori e dei servizi educativi in contesto domiciliare.

Permangono tuttavia ampi divari territoriali: sia il Nord-est che il Centro Italia consolidano la copertura sopra il target europeo (rispettivamente 34,5 per cento e 35,3 per cento); il Nord-ovest è sotto ma non lontano dall'obiettivo (31,4 per cento) mentre il Sud (14,5 per cento) e le Isole (15,7 per cento), pur in miglioramento, risultano ancora distanti dal target.

In termini di risorse complessive per l'investimento, il Pnrr prevede circa 4,6 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi di euro di risorse nazionali già stanziati e ulteriori € 3 miliardi di nuovi finanziamenti europei. In particolare 2,4 miliardi di euro sono destinati per la fascia 0-2 anni (il 55,29 per cento di queste risorse andrà al Mezzogiorno) e 600 milioni di euro per la fascia 3-5 (40 per cento al Mezzogiorno). Con tali risorse si realizzeranno complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480 nuovi posti per accogliere bambine e bambini, migliorando il servizio offerto alle famiglie a supporto, anche, dell'occupazione femminile. L'avviso pubblico relativo all'intervento è stato pubblicato dal Ministero dell'istruzione il 30 novembre 2021.

Infine, con riferimento a misure di sostegno del reddito dei nuclei familiari rispetto all'utilizzo del servizio così implementato, il documento ministeriale evidenzia che il progetto si inserisce in un quadro di riforma integrato nell'ambito del cosiddetto *Family Act* e, in particolare, nella istituzione dell'Assegno universale per ogni figlio a carico.

Sul piano delle risorse nel documento si sottolinea come per l'anno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia ammontino complessivamente ad euro 96.632.250,00 e siano destinate alla realizzazione di attività di competenza statale, regionale e degli enti locali.

Le nuove azioni da intraprendere in merito ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza sono contenute nel 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, sul quale peraltro la Commissione bicamerale ha espresso un articolato parere.

Nel documento ministeriale si segnala inoltre l'importanza del Servizio 114 Emergenza infanzia, un servizio di pubblica utilità, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dallo stesso cofinanziato gestito, a seguito di procedura di selezione, da Telefono Azzurro. Si tratta di un Servizio multicanale e multilingue, accessibile gratuitamente sia da telefonia fissa

che da mobile, su tutto il territorio nazionale, 365 giorni all'anno, 24h su 24h, e rivolto a chiunque (bambini e adolescenti, adulti, operatori di servizi), voglia segnalare situazioni di disagio e/o pericolo riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Il servizio è in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psicofisico dei minori. Lo stesso servizio offre un collegamento in rete con le istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica sicurezza. Durante il periodo dell'emergenza sanitaria, in cui l'adozione delle opportune misure di tutela della salute collettiva e individuale potevano rendere più difficoltoso, per i minori stessi, l'accesso a misure di protezione, al fine di assicurare il diritto di bambini/e e ragazzi/e ad essere protetti da « ogni forma di violenza fisica o mentale, lesione o abuso, abbandono o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale » – sancito dall'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – si è intervenuti attraverso la promozione di una campagna di comunicazione istituzionale, dal *claim* « Non aspettare. Riscrivi la tua storia » (che ha avuto inizio il 20 giugno 2020), per diffondere ad ampio raggio ogni utile informazione circa la possibilità di contattare il Servizio « 114 – Emergenza infanzia ». Infine in considerazione del persistere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e del conseguente impatto sulle fasce più giovani della società, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha stipulato – in data 28 dicembre 2020 – un accordo di collaborazione con il CNR – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS), in tema di atteggiamenti e comportamenti delle persone di minore età ai fini della promozione del loro benessere individuale e relazionale, teso a sviluppare il progetto denominato « Osservatorio sulle Tendenze Giovanili » (OTG). Il progetto è condotto dal gruppo di ricerca « Mutamenti sociali, valutazione e metodi » (MUSA) del CNR-IRPPS, che si occupa di ricerca scientifica nell'ambito dell'orienta-

mento psicologico della sociologia, incentrato sui rapporti formali e informali tra individui. Ha avuto inizio a febbraio 2021 e si compone di tre moduli di intervento che prefiggono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: il contrasto della violenza e della devianza sociale indotta sulla fascia infantile della popolazione dai condizionamenti sociali e dall'esposizione a serie TV e per il web, videogiochi e applicazioni con contenuti stereotipati e violenti; l'identificazione di fattori di tipo individuale e sociale ostativi alla diffusione del benessere, delle pari opportunità e dell'inclusione giovanile, attraverso l'analisi di atteggiamenti e comportamenti adolescenziali con particolare attenzione ai mutamenti in atto nell'interazione sociale, allo stato del benessere individuale e relazionale, alla violenza e alla devianza sociale, ai comportamenti e ai consumi a rischio, ai condizionamenti socio-culturali e alle opinioni circa la società e le istituzioni; ed infine l'identificazione di innovative *policy* e costruzione di una « Agenda delle *policy* » finalizzata al contrasto della devianza sociale e alla promozione di benessere, pari opportunità e inclusione giovanile.

5.3. *Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

La Commissione ha poi acquisito agli atti il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, da questi elaborato. Il Piano, che si compone di tre capitoli, si presenta, nel quadro legislativo vigente, come un documento dinamico e modulare, che contiene all'interno di una cornice unitaria, una serie di piani settoriali. Il Piano delinea, per il triennio 2021-2023, « le azioni e gli interventi prioritari nell'ambito della lotta alla povertà, nell'ottica della progressiva definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in ambito sociale, e costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà, individuando, nel limite di tali

risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Reddito di cittadinanza come livello essenziale delle prestazioni sociali ».

In particolare la cornice unitaria del Piano, nel quale si sostanzia peraltro il primo capitolo, mira a definire i contorni di un processo di strutturalizzazione di un sistema dei servizi sociali attualmente ancora frammentato e non in grado, sull'intero territorio nazionale, di offrire la certezza della presa in carico di coloro che si trovano in condizioni di bisogno e di promuovere quella coesione sociale e quella « resilienza » che sono emerse con forza, negli anni più recenti, come elementi imprescindibili. Una cornice unitaria, in grado di sostenere una logica complessiva di sviluppo dei servizi, nei vari ambiti in cui attualmente si articola la programmazione, fondata su un approccio volto a sostenere e valorizzare le risorse delle persone che vengono prese in carico da un sistema sempre più solido e competente, che sia capace di promuovere sul territorio la partecipazione delle reti di cittadinanza coniugando *welfare* e sviluppo della democrazia. I Piani settoriali, in particolare il Piano sociale nazionale 2021-2023 e il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, ai quali sono dedicati rispettivamente i capitoli 2 e 3, declinano e sviluppano l'orientamento complessivo negli specifici ambiti, definendo obiettivi delle politiche e l'allocazione delle relative risorse finanziarie. Tali Piani individuano le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento, nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Con specifico riguardo al Piano sociale nazionale è opportuno rilevare come tra le azioni di sistema da esso contemplate vi sia il rafforzamento dell'istituto dei Punti Unici di Accesso PUA, con particolare riferi-

mento a tutti gli aspetti e i bisogni dei cittadini di natura socio sanitaria. Di indubbio rilievo è poi la previsione di un rafforzamento dei servizi sociali territoriali attraverso un aumento del numero degli assistenti sociali.

Il Piano Povertà, invece, ha la specifica funzione di individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse della quota servizi del Fondo povertà nell'ottica di una progressione graduale nel raggiungimento di LEPS. L'articolazione nel Piano riflette le tre funzioni individuate normativamente: attuazione dei livelli essenziali connessi al ReI/Rdc; interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema senza dimora; sperimentazione interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ad essa si aggiunge la separata funzione di rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso l'assunzione di assistenti sociali, ai sensi della legge n. 178 del 2020.

5.4. I contributi delle Regioni.

5.4.a. Le Regioni dell'Italia settentrionale.

La Regione Valle d'Aosta.

La Commissione ha in primo luogo acquisito un contributo dettagliato relativo alle attività svolte dalla Regione Valle d'Aosta. Nel documento si rileva preliminarmente come nel contesto valdostano la tutela dei minori rientri nell'ambito della competenza dell'amministrazione regionale, che ha quindi compiti di coordinamento e di gestione diretta anche dei servizi sociali. Con riguardo al funzionamento del servizio sociale professionale nella prima fase dell'emergenza epidemiologica la Regione ha dovuto procedere ad una rimodulazione dell'attività da questo svolta, attraverso il ricorso allo strumento dello *smart working* e alla emanazione di indicazioni relative alle attività da svolgere nel contesto lavorativo. È stato inoltre attivato un numero verde di pronto intervento sociale. Nel contesto valdostano operano diversi

servizi per minori: dalle strutture residenziali per minori al servizio di assistenza domiciliare educativa al servizio per gli incontri protetti a favore dei minori e delle loro famiglie (il cosiddetto spazio neutro). Con riferimento alla prima fase dell'emergenza sono state adottate delle misure all'interno delle strutture residenziali che hanno visto la sospensione per ogni minore inserito delle attività esterne previste dal singolo progetto educativo; la sospensione delle visite protette a favore dei minori e delle loro famiglie, attivando in alternativa contatti telefonici e videochiamate; la sospensione dell'ingresso di volontari e di personale esterno alla struttura. Successivamente al fine di consentire la graduale riattivazione delle attività dei servizi per minori e per le loro famiglie, sono state individuate procedure e modalità operative cui attenersi nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare nel documento la Regione sottolinea l'importanza dell'avvio, nel luglio 2020, ad integrazione dei servizi esistenti, di un servizio di accoglienza in una struttura residenziale atta a fornire una collocazione sicura fra gli altri ai minori soli, in quanto privi di rete familiare e figli di genitori ospedalizzati per Covid.

Ancora, il sistema regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia garantisce nella Regione una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. Tale sistema comprende nidi per l'infanzia, spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare (la tata familiare) e centri per bambini e famiglie.

La Regione Piemonte.

L'epidemia da Covid-19 ha determinato, anche rispetto al sistema dei servizi sociali, modifiche sostanziali e riorganizzazioni del tutto impensabili fino all'inizio del 2020 e attuate nell'ambito di un complesso quadro normativo nazionale e regionale e in un arco temporale limitato durante il quale si è dovuto agire con immediatezza, nel massimo rispetto della sicurezza della salute

dei cittadini e delle cittadine. Il sistema dei servizi sociali è stato chiamato a garantire attività e prestazioni a tutti i membri della collettività, allo scopo di far fronte anche a quelle situazioni in cui l'emergenza sanitaria ha determinato o accentuato condizioni di fragilità a livello personale e/o familiare. Si è reso così necessario, per enti ed operatori interessati, ridefinire il proprio ruolo alla luce della situazione determinata dalle implicazioni dell'emergenza. La Direzione sanità e *Welfare* e i competenti Settori, in costante raccordo con l'Unità di crisi regionale e con il D.I.R.M.E.I. – Dipartimento appositamente istituito, con il preciso obiettivo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di mantenere alti standard di sicurezza – ha progressivamente predisposto e proposto alla Giunta Regionale indicazioni operative sull'assistenza territoriale a cura dei servizi socio-sanitari e nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie e socio assistenziali per minori, anche nell'ottica di garantire un bilanciamento tra le diverse esigenze di tutela della salute degli ospiti delle strutture: quella di prevenzione del contagio, da un lato, e quella di protezione del benessere psicologico e psichico, dall'altro. In tal senso la Regione Piemonte ha autorizzato gli enti gestori dei servizi sociali a emanare apposite direttive organizzative, in linea con le disposizioni nazionali del Governo, ed ha emanato linee guida ed indicazioni di dettaglio destinate agli enti gestori e relative a un insieme di servizi/prestazioni, tra i quali il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, gli sportelli per il reddito di cittadinanza, le strutture residenziali, i centri diurni, l'assistenza domiciliare, gli affidamenti, il servizio di educativa territoriale per minori, i luoghi neutri per la garanzia del diritto/dovere di visita e gli incontri fra genitori e figli minori in collocazione etero-familiare. Su alcuni servizi le indicazioni regionali sono state generali, su altri più specifiche con una tendenza a garantire livelli minimi su tutto il territorio, da conciliare con l'assoluta necessità del distanziamento sociale e promuovendo l'utilizzo, in sostituzione della presenza fisica, del contatto da

remoto attraverso strumenti multimediali (chiamate telefoniche e video colloqui, ecc.). Alla luce di quanto disposto dalle misure di contenimento adottate per il contrasto alla pandemia, nei primi mesi del 2020 e sulla base dall'esperienza dei Servizi, nonché dalle sollecitazioni delle Autorità Giudiziarie minorili, sono emerse all'attenzione del governo regionale diverse problematiche, collegate all'esigenza di collocazione fuori dalla famiglia di minori in condizioni di emergenza, ed anche in talune situazioni interessate nel loro ambito familiare da contagio da Covid-19, in attuazione di Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. In considerazione dell'assoluta necessità di disporre di spazi adeguati allo svolgimento del periodo di quarantena per i nuovi ingressi e di presenza di operatori professionali dedicati, si sono infatti evidenziati due ordini di problemi nella realtà operativa: difficoltà ad accogliere minori allontanati in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, nelle strutture esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare di terzi, garantendo il rispetto di tutte le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti e per gli affidatari stessi; difficoltà ad accogliere minori con genitori interessati da Covid-19 ospedalizzati, che non dispongono di rete parentale e dove non possa venir disposto dai servizi sociali competenti lo spostamento per ragioni di sanità pubblica nelle strutture già esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare di terzi, garantendo le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti o per gli affidatari stessi. Sono così stati approvati i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuazione del fabbisogno di strutture e procedure per l'attivazione; i criteri per l'attivazione di progetti di accoglienza sul territorio regionale da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in accordo con le ASL territorialmente com-

petenti e gli enti del terzo settore interessati all'attivazione e gestione di tali progetti di accoglienza, per far fronte alle esigenze di accoglienza di minori Covid-positivi asintomatici o paucisintomatici. Nel contrasto della situazione epidemica, al fine di assicurare la massima tutela della salute dei minori, delle loro famiglie, nonché degli operatori delle strutture di accoglienza è stato necessario adottare una serie di misure restrittive per i minori e le loro famiglie in generale.

Anche nella Regione Piemonte, in linea con quanto evidenziato dalle indagini psicologiche effettuate sulla popolazione italiana, si è rilevato un aumento delle richieste di aiuto psicologico, in particolare rispetto ai minori, nonché un progressivo aumento del disagio minorile e delle problematiche psico-emotive e relazionali correlabili all'emergenza sanitaria e alle modificate condizioni dei contesti familiari, sociali e scolastico. Si è constatato inoltre un aumento delle segnalazioni di tutela minorile e della domanda di sostegno per conflittualità familiare, direttamente connesse alle condizioni emergenziali, sia della domanda per problematiche connesse al *target* adolescenziale, sia dirette di utenti adolescenti, sia di genitori in forte difficoltà nella gestione delle naturali dinamiche familiari alterate profondamente dalla pandemia in corso.

Le situazioni maggiormente influenzate dall'emergenza sociosanitaria e sulle quali la Regione ha ritenuto necessario intervenire, risultano raggruppabili in alcuni ambiti: le problematiche connesse all'emergenza sanitaria hanno acuito le difficoltà presenti nei nuclei deboli della popolazione, in particolare le situazioni di disagio socio-ambientale e quelle condivise con l'Autorità Giudiziaria hanno risentito sia delle limitazioni dell'accesso ai servizi, sia dell'aumentata conflittualità genitoriale, sia della impossibilità dei minori di incontrare in presenza i genitori sottoposti a limitazione della responsabilità genitoriale, vista la sospensione degli incontri nelle strutture di accoglienza e negli spazi neutri dedicati; le richieste dovute a problemi emotivi e relazionali tra cui, è possibile evidenziare

l'aumento significativo degli stati di ansia negli adolescenti, sentimenti di isolamento, fobie legate alle nuove regole igieniche e di isolamento, disturbi sul versante bio-istintuale; le problematiche connesse ai minori con disturbi dell'apprendimento, per i quali la ripetuta sospensione delle attività didattiche in presenza ha amplificato le difficoltà di apprendimento già presenti ed infine le questioni connesse alle difficoltà genitoriali.

A fronte di tali criticità l'intervento regionale si è sostanziato in primo luogo nella promozione di un'azione strutturata di supporto psicologico di tipo continuativo in favore dei minori, sia accolti nelle strutture residenziali presenti sul territorio regionale, sia nell'ambito della propria famiglia d'origine, su problematiche Covid-19 correlabili; nel sostegno a progetti ed interventi di tipo socializzante e ludico-ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture residenziali del territorio piemontese; nel sostegno alla ripresa in sicurezza non solo delle opportunità di Centri estivi e di Centri vacanza per bambini e adolescenti, ma anche delle attività dei Centri per le Famiglie operanti sul territorio regionale e di quelle in favore delle famiglie e dei minori.

Nel documento la Regione infine segnala alcune delle prestazioni rivolte in favore dei minori allo scopo di assicurarne il benessere. Si tratta in particolare della promozione di un percorso informativo di sensibilizzazione sui temi del sostegno alla genitorialità e della cura dei legami in favore delle famiglie residenti nel territorio piemontese, per sostenere l'esercizio del ruolo educativo nella gestione dei figli in riferimento alle diverse fasi evolutive della loro crescita; della realizzazione di un percorso informativo degli operatori dei Centri per le Famiglie sui temi della cittadinanza attiva; nonché nella introduzione di strumenti scientifici per i Centri per le Famiglie per la valutazione del Benessere Emotivo di Bambini e Adolescenti del territorio regionale.

La Regione Lombardia.

Il contributo inviato dalla Regione Lombardia si focalizza maggiormente sui profili

economici finanziari relativi al funzionamento e alla gestione dei servizi sociali.

A tal proposito si evidenzia come la spesa sociale riferita all'area Famiglia e Minori sia sostenuta per il 73 per cento dai Comuni, per il 10 per cento dall'utenza, per il 7 per cento dal Fondo sociale regionale, per il 2,8 per cento dal FNPS e da circa il 7 per cento da altri fondi europei, nazionali e regionali. La prima voce di spesa è rappresentata dai servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, cui seguono gli interventi e i servizi nell'ambito della tutela dei minori. Con riguardo alle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2019 nella loro ripartizione si è tenuto conto degli obiettivi di utilizzo definiti dal Piano sociale nazionale, in particolare garantendo l'integrazione dei Fondi nazionali finalizzati ad aree specifiche di intervento ed evitando la sovrapposizione di risorse su medesimi interventi e servizi. In particolare, per quanto riguarda l'area « Famiglia e Minori » sono state utilizzate nel 2020 le risorse del FNPS 2019 dagli Ambiti territoriali della Lombardia. Oltre il 50 per cento delle risorse è stato destinato alla macro attività finalizzata a misure per il sostegno e l'inclusione sociale, in particolare modo al supporto alle famiglie e alle reti familiari e al sostegno socio-educativo territoriale/domiciliare. Circa il 27 per cento è stato dedicato alle strutture comunitarie e residenziali: Strutture per minori a carattere familiare, Strutture comunitarie a carattere socio-assistenziale e Alloggi protetti (Centri di pronto intervento, Comunità educative e Comunità familiari). Le restanti risorse hanno riguardato il Segretariato sociale e i Centri antiviolenza, i centri con funzione socio-educative-ricreativa, l'assistenza educativa domiciliare e l'implementazione del Programma P.I.P.P.I.. Sono state inoltre assegnati oltre 56 milioni di euro del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali proprio alle esigenze connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 nella Regione Lombardia. Sempre nel documento si sottolinea come per via dell'emergenza pandemica, la Regione Lombardia abbia previsto una quota aggiuntiva del proprio Fondo Sociale Regionale per il finanziamento delle strutture

per la prima infanzia, quali Asili nido, micronidi, nidi famiglia e Centri per la prima infanzia. Nel 2020, inoltre, sono proseguiti gli interventi di contrasto al bullismo, cyberbullismo e di prevenzione alla violenza contro le donne che hanno visto un coinvolgimento attivo delle scuole e degli enti del territorio. Sia per il contrasto al bullismo che per la prevenzione della violenza sulle donne sono state costituite delle reti di scopo con capofila delle scuole che, in una ottica di Patto educativo di Comunità, hanno creato delle reti attraverso cui attivare interventi di prevenzione e di identificazione precoce dei rischi e delle situazioni più fragili. In particolare, in una logica di *welfare* di comunità, sono portate avanti iniziative di sensibilizzazione, di formazione e laboratoriali (anche attraverso l'utilizzo dei *social*) rivolte ai ragazzi, ai genitori e agli insegnanti. Durante la fase emergenziale gli interventi sono proseguiti seppur a distanza e hanno permesso di intercettare fenomeni di disagio da parte dei ragazzi e di approfondire tematiche specifiche con i genitori.

La Regione Veneto.

Con particolare riferimento alle azioni messe in campo a sostegno del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, la Regione Veneto ha operato distinguendo due fasi: la prima, che coincide con il primo periodo di *lockdown*, in cui sono stati messi in campo interventi emergenziali, mentre nella seconda sono stati definiti alcuni orientamenti e la messa a sistema delle azioni. In primo luogo, nel marzo del 2020, in deroga alle allora vigenti sospensioni delle attività e limitazione della circolazione, è stata prevista la possibilità, per le persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto, di uscire dalla propria abitazione con l'assistenza necessaria di un accompagnatore e apposito certificato, inviato dall'Azienda Ulss alla famiglia/tutore, attestante le condizioni di salute e la situazione di necessità.

In relazione agli interventi economici è stato previsto un intervento economico straordinario, pari a 4.500 mila euro, alle scuole

dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia operanti sul territorio regionale, al fine di sostenerli nell'emergenza: la situazione epidemiologica ha comportato la chiusura di tutti i servizi scolastici, compresi quelli rivolti alla fascia 0-6 anni, determinando pertanto l'insostenibilità dell'intero sistema di offerta presente nel territorio e la difficoltà delle famiglie coinvolte, come fruitori e come operatori, nel sistema dei servizi per la prima infanzia. La Regione, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette da parte delle famiglie a causa della sospensione dei servizi in presenza, ha riconosciuto contributi straordinari per circa 3 milioni e mezzo di euro. Con l'obiettivo di assicurare un supporto ai nuovi nuclei colpiti dall'emergenza Covid-19 e privi di ammortizzatori sociali sono state finanziate specifiche misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale. Inoltre è stata data prosecuzione a interventi rivolti a persone o famiglie in situazioni di disagio e/o in condizioni di fragilità abitativa o di povertà educativa, ampliando peraltro il target di minori beneficiari alla fascia 3-17 anni. A sostegno delle famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione dell'abitazione principale a causa del confinamento per l'emergenza Covid-19 la Regione Veneto ha disposto l'erogazione di specifici contributi. Le misure di isolamento adottate ai fini di contenere la diffusione del contagio hanno inciso in particolare su adolescenti e pre-adolescenti, favorendo il manifestarsi di comportamenti a rischio e lo sviluppo di dipendenze anche comportamentali. Al fine di contrastare il disagio giovanile sono stati potenziati specifici interventi, nonché definiti gli indirizzi e le indicazioni operative per l'implementazione presso le Ulss di *équipe* territoriali per la presa in carico multidisciplinare di giovani. La Regione ha inoltre proceduto al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, nonché al reclutamento straordinario di psicologi allo scopo di assicurare

le prestazioni psicologiche, anche domiciliari ai cittadini e di garantire le attività previste dai Lea. Infine la Regione ha messo in atto azioni più sistematiche, anche attraverso il potenziamento della rete di attori coinvolti. In questo contesto si inseriscono le attività motorie e sportive realizzate nell'estate del 2021 grazie alla Convenzione con l'università degli studi di Padova.

La Regione del Trentino Alto-Adige.

Con riguardo alla Regione Trentino Alto Adige la Commissione ha acquisito il contributo scritto, da un lato, della Provincia autonoma di Bolzano e, dall'altra, quello della Provincia di Trento.

Nel primo contributo, si sottolinea come con l'inizio della pandemia, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, attraverso una legge provinciale e una serie di provvedimenti, abbia messo in atto tutte le misure, incluse quelle di prevenzione e contenimento, in conformità a quanto indicato dal Governo centrale e dal Ministero della Salute. Sono state emesse in particolare deliberazioni specifiche per il settore dei servizi sociali, tra cui anche i servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con le quali – in conformità con la normativa statale e provinciale – sono state formalizzate indicazioni sulla gestione e riattivazioni dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio provinciale, in particolare riguardo agli inserimenti, la gestione delle quarantene, l'utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali (DPI), la gestione delle visite. Queste deliberazioni sono state adeguate man mano secondo l'evolversi della pandemia e dei bisogni emersi. La Provincia autonoma di Bolzano ha deliberato inoltre agevolazioni per i servizi sociali pubblici e privati sia in termini di semplificazione amministrativa (proroga di scadenze e agevolazioni per l'assunzione di personale) sia in termini finanziari per coprire le maggiori spese legate alla gestione dell'emergenza Covid-19. Nel luglio 2020 è stato istituito inoltre un comitato di monitoraggio nel settore sociale (*Monitoringausschuss Soziales*) con l'obiet-

tivo di preparare i servizi sociali ad affrontare la seconda ondata di Covid-19, anche alla luce delle criticità riscontrate nelle precedenti fasi. I lavori del comitato sono terminati con settembre 2020 con l'istituzione e l'avvio di due gruppi *task-force*, una generale sui servizi sociali (inclusi i servizi sociali territoriali e tutti i servizi sociali residenziali e semiresidenziali) e una specifica per le case di riposo. Le sfide che i servizi sociali pubblici e privati della Provincia autonoma di Bolzano hanno affrontato non appaiono dissimili da quelle degli altri servizi sociali territorio nazionale: dall'aumento delle situazioni di violenza intrafamiliare all'incremento del fenomeno del ritiro sociale (*hikikomori*) di bambini e adolescenti. A seguito delle rigorose misure restrittive, delle pressioni e dell'assenza di momenti di socialità ed aggregazione dovuti alla pandemia, anche nella Provincia autonoma di Bolzano si è registrato un aumentato disagio psichico tra i minori, sia tra quelli già in carico ai servizi, sia a fronte dell'incremento del numero di richieste di accesso a posti socio-sanitari. La rete Psy-Help Covid-19 si è costituita in seno all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con la partecipazione di servizi sia pubblici che privati, creando il sito internet « Non sei sola/o » proprio al fine di offrire un sostegno psicologico facilmente accessibile, di attenuare così l'impatto psicosociale della crisi e promuovere comportamenti protettivi, tentando di ridurre il malessere psicologico con interventi mirati e precoci tramite consulenze telefoniche e videoconferenze. Sono rimaste invece sempre aperte le strutture residenziali per minori, in quanto servizi essenziali. Durante il primo *lockdown* segnato dalla temporanea impossibilità dei minori collocati in queste strutture di incontrare e mantenere contatti diretti con le proprie famiglie il ricorso a strumenti digitali di conversazione ha costituito una risorsa preziosa, che ha permesso nella distanza di stare vicini. Con riguardo ai servizi residenziali e semiresidenziali, il rispetto delle misure di distanziamento e di isolamento in caso di positività sospette o accertate ha comportato una difficoltà nella gestione degli spazi, con

la necessità di apportare certi adeguamenti, e del personale, dovendo trovare nella riorganizzazione interna il miglior modo di garantire la continuità dell'offerta a beneficio dell'utenza. Al fine di monitorare l'evolversi dei contagi all'interno delle strutture, è stato mantenuto un canale di comunicazione importante tra gli uffici provinciali competenti e gli enti gestori pubblici e privati, cui è stato richiesto di fornire aggiornamenti immediati e a cadenza mensile in caso di collaboratori e/o utenti positivi ed è stata messa a disposizione strutture di quarantena gestite dalla Protezione Civile per supportare anche i servizi nel collocamento degli utenti in quarantena in caso di emergenza.

Anche la situazione nella Provincia autonoma di Trento ha evidenziato, relativamente all'ambito dei servizi sociali, socio sanitari e del terzo settore, alcuni aspetti critici ma anche delle risposte virtuose per far fronte ai bisogni dell'utenza accentuati dalla complessità del periodo. Con specifico riguardo ai servizi sociali territoriali la pandemia ha acuito anche nel territorio della provincia di Trento la fragilità di alcune famiglie in cui la mancanza o la riduzione delle reti sociali, ha determinato un aumento delle disuguaglianze e del malessere interno. I bambini e i ragazzi con bisogni speciali, con disabilità, soprattutto, nei periodi in cui le restrizioni sono state maggiori, hanno subito le conseguenze della mancanza di supporto offerto sia nel contesto scolastico che all'interno di servizi specializzati. I servizi sociali hanno poi individuato bisogni presenti nei diversi territori e azioni da progettare, quali maggiori spazi di incontro e ascolto per i ragazzi e le loro famiglie, l'attivazione e il sostegno delle reti informali, un costante confronto e dialogo con gli altri servizi e in particolare con la scuola. In merito alla gestione organizzativa, educativa e sanitaria nei contesti residenziali del territorio, con l'avvento della pandemia da Covid-19, nel territorio provinciale trentino è stato costituito un sistematico tavolo di confronto tra direttori delle comunità residenziali che ha interloquito con la Provincia anticipando e proponendo soluzioni e indicazioni per la ge-

stione e la prevenzione del contagio. I servizi residenziali hanno mantenuto l'apertura al pubblico e proseguito il quotidiano lavoro, anche se con modalità non « tradizionali ». In particolare nella prima fase della pandemia, il rapporto con i servizi sociali e con l'utenza, è stato connotato a ben vedere, dall'ampio ricorso agli strumenti digitali. L'emergenza epidemiologica ha portato a ridefinire l'operato e le metodologie di lavoro anche delle comunità di accoglienza genitore-bambino. Nel documento della Provincia autonoma di Trento si ricordano infine le attività progettuali messe in campo dall'Agenzia provinciale per la famiglia nel periodo pandemico 2020-2021 all'interno del Piano operativo a supporto di bambini, ragazzi e famiglie per il superamento dell'emergenza Covid-19. Tale Piano elaborato nell'aprile del 2020 si proponeva di raccordare l'azione delle varie strutture nei settori dell'informazione, dell'ascolto dei bisogni di bambini-adolescenti e famiglie. Nell'ambito del piano oltre ad essere stati attivati « distretti famiglia », ovvero delle realtà territoriali che incrociano i mondi del *profit* e del *non profit* in un impegno di azioni a favore del benessere familiare, sono stati istituiti una linea telefonica e uno sportello di ascolto e supporto educativo e psicologico.

La Regione Friuli Venezia Giulia.

Anche nella Regione Friuli Venezia Giulia la pandemia da Covid-19 del 2020 ha costretto i Servizi sociali dei Comuni (SSC) a rivedere le modalità di risposta all'utenza e l'offerta di alcuni servizi. Dopo una prima fase, durante il primo *lockdown*, che ha visto una momentanea sospensione di alcune servizi sul territorio, in attesa di precise indicazioni nazionali e regionali per fronteggiare l'emergenza in atto, i SSC si sono attivati per avviare modalità a distanza, si sono messi a disposizione della Protezione civile e hanno cercato di mettersi in rete con diverse associazioni di volontariato. In generale sono state rinforzate fin da subito le funzioni di informazione e segretariato sociale in quanto fondamentali nel periodo di emergenza Covid-19. Sono state, inoltre, attivate e/o riorga-

nizzate le collaborazioni con i Comuni, i servizi sanitari e socio-sanitari, l'Autorità giudiziaria e gli Enti del Terzo Settore.

Gli obiettivi di tale lavoro sono stati oltre alla riorganizzazione dei servizi essenziali anche l'attivazione di nuove risposte più rispondenti alle mutate esigenze della popolazione, ponendo attenzione a garantire contestualmente la tutela della salute degli operatori impegnati nella presa in carico, dotandoli di dispositivi di protezione individuali e formandoli in merito al loro utilizzo e introducendo modalità di lavoro flessibile e agile per garantire comunque una risposta all'utenza e allo stesso preservare gli operatori dai rischi di contagio.

La Regione rispetto all'emergenza Covid-19 ha diffuso prontamente delle linee guida operative per i diversi servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, soffermandosi, per quanto riguarda i minori, su linee operative rivolte ai servizi socio-educativi territoriali e alle comunità residenziali di accoglienza. La raccomandazione agli operatori sociali di « non lasciare soli » bambini, famiglie e persone non autosufficienti ha impresso alle prassi dei Servizi sociali dei Comuni (SSC) un'accelerazione inedita in ordine alle modalità di impiego delle tecnologie digitali. Nei primi giorni di interruzione dei servizi scolastici e domiciliari (fine febbraio 2020) gli operatori sociali, facendo uso del telefono, hanno mantenuto le comunicazioni con le famiglie dei beneficiari, offrendo supporto emotivo e consigli pratici sulla gestione di bambini e ragazzi durante le settimane di *lockdown*, contribuendo ad attivare delle micro reti di sostegno con insegnanti e altri compagni di classe desiderosi di mettersi in gioco e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Per quanto attiene il servizio socio-educativo i SSC con le cooperative di servizi hanno sviluppato una sinergia che ha consentito interventi strutturati per la realizzazione di un vero e proprio servizio educativo a distanza, ridefinendo contenuti e modalità orarie per minori e famiglie e sviluppando negli operatori competenze di tipo digitale. Questa modalità più flessibile è stata recepita positivamente dalle fami-

glie che non si sono sentite sole determinando un riconoscimento del lavoro sociale e un accrescimento della fiducia nei servizi. In supporto alle famiglie vulnerabili con minori a rischio di allontanamento, nel corso del 2020 è proseguita la sperimentazione del Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI) che si caratterizza per una presa in carico integrata del minore e della sua famiglia, per la predisposizione di un progetto di intervento intensivo con modalità di valutazione dei processi validate e un accompagnamento dell'*équipe* integrata attraverso una formazione specifica ed incontri di monitoraggio. La sperimentazione tre vecchie e nuove adesioni ha coinvolto complessivamente 7 ambiti sociali territoriali. Nell'ottica di contenere la permanenza dei neomaggiorenni in comunità e facilitare il loro avvio all'autonomia, la Regione ha aderito al progetto nazionale *Care Leavers* che prevede l'attivazione in favore di questa platea di soggetti di uno specifico supporto economico (Borsa per l'autonomia), da un lato, e dall'altro un accompagnamento socio-educativo coordinato da un *tutor* territoriale con funzioni di promozione di percorsi volti alla ricerca di soluzioni abitative, all'inserimento lavorativo oltre che la conclusione di eventuali percorsi formativi. Il terzo settore si è rivelato come partner essenziale nella collaborazione e gestione in generale dei servizi sociali e tutti gli ambiti sociali territoriali hanno sviluppato interessanti reti di sostegno a favore dei cittadini. L'investimento nelle relazioni comunitarie tra attori istituzionali e non, anche grazie alle tecnologie digitali, ha incentivato la «cittadinanza attiva» e la mobilitazione delle reti comunitarie producendo lo sviluppo di risposte innovative in termini di processo e alternative in termini di proposte di attività.

5.4.b. Le Regioni dell'Italia centrale.

La Regione Marche.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha generato nella Regione Marche una situazione economica preoccupante: tutte le

attività sociali, produttive e commerciali hanno subito conseguenze per fronteggiare e bloccare l'epidemia, che hanno determinato ricadute sia sulla vita sociale di ogni singolo cittadino e di ogni famiglia, sia sull'aspetto economico di ogni realtà di mercato e di ogni realtà operante in ambito *no-market*. Allo stesso modo, la società civile, gli Enti del Terzo Settore, gli organismi sportivi, ed ogni altro organismo attraverso il quale si realizza compiutamente lo sviluppo della persona umana sono stati colpiti dall'emergenza sanitaria, impedendo loro di svolgere le proprie funzioni finalizzate anche alla coesione sociale. Ugualmente le famiglie ed in particolare quelle che accolgono persone fragili hanno subito pesantemente gli effetti dell'isolamento e delle conseguenze economiche determinate dal Covid-19. Per tali motivi, con legge regionale sono state varate una serie di misure straordinarie ed urgenti in grado di dare risposte immediate e veloci al fine di garantire la ripresa di ogni attività, sia essa economica o meno, nonché per ovviare alla carenza di liquidità anche per far fronte agli oneri aggiuntivi conseguenti gli interventi per la sicurezza e la prevenzione. Sono stati stanziati contributi a favore di: persone in condizione di disabilità gravissima; Cooperative sociali di tipo A e B; Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociali; servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) convenzionali e non convenzionati; scuole dell'infanzia paritarie e primarie parificate; scuole paritarie di I e II grado; organizzazioni sportive; enti ecclesiastici per le attività di oratorio. La Regione, oltre ad aver realizzato una serie di interventi diretti alle famiglie, fra cui l'erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari più numerosi, ha posto in essere specifici interventi diretti ai minori. Grazie alle risorse del Fondo Famiglia nazionale, nelle Marche attraverso il coinvolgimento della quasi totalità dei Comuni, sono stati attivati «centri estivi» equamente diffusi sul territorio regionale. Parallelamente, la Regione Marche ha erogato finanziamenti, garantiti da fondi regionali, a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, quale sostegno ai costi di gestione e

funzionamento dei servizi socio educativi per i minori in fascia di età 3-18 anni. Il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l'obiettivo di sostenere l'infanzia svantaggiata ha portato alla emanazione di vari bandi il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale « Con i Bambini ». Tale impresa sociale ha pubblicato numerosi bandi, tra cui « Comincio da zero », e la Regione Marche ha stipulato apposito protocollo di intesa per la collaborazione a questo progetto, finalizzato ad incrementare l'offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni.

Specifici interventi sono stati posti in essere con riguardo ai minori fuori famiglia la Regione Marche ha normato le modalità di rimborso dei costi che i Comuni sostengono per i minori temporaneamente collocati fuori dalla famiglia di origine. Sono stati in particolare individuate le tariffe standard che le varie tipologie di strutture di accoglienza per minori debbono applicare e sulla scorta delle quali vengono rimborsate le spese ai Comuni. Inoltre, sono stati disposti sostanziali interventi a favore dell'affidamento familiare, incentivando i Comuni a garantire alle famiglie affidatarie un contributo mensile, basato su un parametro di riferimento stabilito annualmente dalla Regione e che viene rimborsato per il 90 per cento. La situazione pandemica ha richiesto, anche nella condizione di minori fuori famiglia, l'applicazione di misure di prevenzione del contagio, che hanno richiesto la messa in atto azioni logistiche ed organizzative che hanno generato complessivamente maggiori costi per questa tipologia di utenza. Al fine di sollevare i Comuni dalla gravosità di tali oneri, la Regione ha stanziato con fondi propri e già dal 2020, una quota aggiuntiva, a quella che stabilmente dedica a tali finanziamenti, da trasferire in anticipazione ai Comuni per i costi sostenuti nel medesimo anno in cui è assegnato il fondo regionale.

La Regione Marche inoltre, in linea con la strategia dell'UE per la gioventù 2019-

2027 e con gli obiettivi dell'Anno europeo dei giovani 2022, ha adottato interventi volti a sostenere i giovani nei loro percorsi di emancipazione, coinvolgerli in una prospettiva di ripresa, stimolarli a presentare contributi e idee che possano guidare lo sviluppo del proprio territorio. I pilastri della strategia regionale sono rappresentati dall'inclusione sociale giovanile e da misure volte a favorire la crescita della cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori; all'incremento dell'occupazione giovanile, con il recupero dei NEET, al favorire percorsi afferenti alle aspettative di autonomia e realizzazione anche mediante la partecipazione diretta dei giovani ad attività culturali e sportive. Fra gli interventi più significativi messi in atto la Regione nel documento acquisito dalla Commissione, ricorda il progetto « Ci sto Affare fatica ! facciamo il bene Comune » volto a educare le giovani generazioni a un processo virtuoso di tutela del proprio territorio e stimolare, nel contempo, una riflessione del prendersi cura del bene comune, ponendo in essere attività per il recupero di siti e aree individuate dagli enti locali; il Bando « Aggregazione » con il quale sono stati finanziati 26 progetti presentati da partenariati composti da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni giovanili e organizzazioni non lucrative, le cui attività progettuali hanno coinvolto migliaia di giovani in tutto il territorio regionale e infine il bando Ostello, una misura che intende favorire la promozione e la valorizzazione delle strutture per l'accoglienza e l'aggregazione dei giovani, quali ostelli della gioventù, case vacanze o foresterie.

La Regione Umbria.

La Regione Umbria, a fronte della situazione epidemiologica, connotata da un progressivo aumento della situazione di fragilità sia relazionale che socio-economica dei nuclei familiari, ha portato avanti in primo luogo interventi di affiancamento alla genitorialità e, più in generale, progetti di prevenzione dell'allontanamento dei mi-

norini dal nucleo familiare. In particolare sono state consolidate una serie di misure a favore dei minori e delle loro famiglie già incluse nella rete dei servizi sociali, migliorandone la qualità grazie anche all'incremento delle ore di erogazione dei servizi assegnati a ciascun utente. Inoltre, sono stati realizzati progetti personalizzati per i soggetti a maggior rischio e/o in condizioni di fragilità più rispondenti ai bisogni di ciascuno, soprattutto nella fase di emergenza sanitaria dove tale necessità è diventata ancora più urgente.

La Regione ha poi attivato un percorso di mediazione familiare, finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito ad una separazione o a un divorzio. Un ruolo importante è stato svolto dagli interventi di assistenza domiciliare dei minori, volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia quando questa versa in situazioni di temporanea difficoltà e manifesti elementi possibili di rischio o pregiudizio per il minore. L'intervento è stato realizzato per fasce di età; in via prioritaria sono state svolte attività di animazione, socializzazione e interventi di natura educativa adeguati per il mantenimento e miglioramento delle capacità acquisite dal soggetto sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali. Si tratta di un intervento sostenuto da una programmazione partecipata dal genitore e dal minore in linea con gli obiettivi stabiliti nel progetto Educativo Personalizzato (PEP) proposto dal Servizio Sociale.

Con specifico riguardo ai minori con disabilità la Regione ha attuato interventi di tipo psico-socio-educativo-assistenziale in favore dei nuclei familiari, in cui sono presenti minori, caratterizzati da difficoltà relazionali e/o comportamentali, disagio personale, familiare, conseguenza di un contesto familiare disfunzionale alla crescita che rischia di creare situazioni di pregiudizio per il minore. È stato altresì realizzato un sistema di «*family helper*», volto a favorire – attraverso la corresponsione di un ristoro delle spese sostenute – la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di membri attivi di un nucleo familiare, con

membri che necessitano di cura, permettendo loro di accedere al mercato del lavoro o di svolgere formazione finalizzata all'accesso al lavoro.

La programmazione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari è stata affiancata in Umbria da percorsi formativi dedicati agli operatori degli Uffici della cittadinanza al fine di sostenere l'innovazione degli stessi e, al contempo, garantire la riqualificazione dei percorsi di valutazione e presa in carico dei minori e delle loro famiglie. La formazione degli operatori, infatti, garantisce una maggiore appropriatezza nella fase di analisi, valutazione ed erogazione delle prestazioni.

Al fine di ridurre l'istituzionalizzazione dei minori è stato attivato il Progetto *Care Leavers* che consiste nella sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia attraverso la creazione di supporti necessari per consentire loro di costruirsi gradualmente un futuro e di diventare adulti dal momento in cui escono dal sistema di tutele.

La Regione ha poi attivato un intervento di *family tech* che prevede l'erogazione di un contributo a copertura dei costi che le famiglie sostengono per il noleggio o l'acquisto di strumenti tecnologici utili allo svolgimento di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distanza, e comunque funzionali all'erogazione dei relativi servizi socio assistenziali, socio educativi e socio ricreativi, purché non finanziati con altre misure adottate per fronteggiare l'emergenza. La fase di emergenza sanitaria da Covid-19, ha reso necessario integrare anche i servizi a favore delle persone con disabilità prevedendo ulteriori risorse per la realizzazione e la ripresa di tutte quelle attività socio-educative e socio-ricreative finalizzate a favorire e potenziare l'inclusione sociale, anche scolastica, delle persone con disabilità (minori e adulti), a partire dall'inizio del 2020 e nella fase post emergenza, in modo tale da alleviare il

carico di cura delle famiglie e contrastare eventuali rischi di isolamento e di esclusione sociale delle persone con disabilità. Il maggior impegno è stato profuso sui Servizi di Assistenza Domiciliare ed integrazione scolastica per persone affette da disabilità residenti nei Comuni della Zona Sociale. Al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, soprattutto nella fase di emergenza sanitaria, la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ha effettuato diversi incontri con i vari Soggetti istituzionali e non, che a vario titolo si occupano della tutela dei minori, ed espletato una serie di iniziative e progetti di sensibilizzazione ai diversi problemi che riguardano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Da ultimo, la Regione Umbria riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori. Gli oratori svolgono un prezioso servizio di prossimità alle giovani generazioni, di sostegno alle famiglie e alle scuole, di inclusione sociale e di integrazione. Sono spazi educativi, di aggregazione socializzazione, formazione e crescita particolarmente importanti perché contribuiscono a dare risposte concrete ai bisogni di tanti giovani e tante famiglie. In Umbria sono una realtà in forte crescita: secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Coordinamento regionale Oratori, sono oltre 130 le strutture diffuse su tutto il territorio regionale, con circa 25 mila minori coinvolti, adolescenti e giovani, e circa 4 mila Volontari che offrono la loro collaborazione e partecipano alle attività.

La Regione Abruzzo.

Nel documento che la Regione Abruzzo ha fatto pervenire alla Commissione è stata fornita una rappresentazione sinottica e sintetica delle misure adottate nell'ambito delle politiche sociali e dell'inclusione e delle misure integrative e complementari straordinarie a favore delle persone e delle famiglie nonché di sostegno alle organizzazioni di promozione sociale e del terzo settore poste in essere durante il periodo

della pandemia da Covid-19 fino alla data del 31 dicembre 2021.

La fase più significativa della fase pandemica è stata rappresentata dalle misure e azioni complementari ed integrative agli interventi ordinari poste in essere a livello regionale per il contrasto degli effetti della pandemia e che hanno recepito gli indirizzi del decreto-legge n. 18/2000, ed in modo particolare degli articoli 47 e 48 per le azioni riferite agli interventi e servizi sociali e sociosanitari. Un insieme di provvedimenti che ha progressivamente assunto sempre di più una caratteristica di multi-settorialità, di diversificazione e complementarietà delle azioni dirette, di *governance* e di sistema, nella quale è risultata essenziale la capacità di condivisione con gli attori territoriali e di programmazione unitaria e integrata (di co-programmazione e co-progettazione) tra il livello della pianificazione ordinaria generale pluriennale e straordinaria regionale e l'intero sistema locale dei servizi alla persona gestiti dagli ambiti distrettuali sociali e dagli altri enti territoriali della sanità, dell'istruzione e delle politiche attive del lavoro e della giustizia. Dalla base normativa primaria sono derivati ulteriori interventi e misure per l'inclusione, il sostegno sociale e socio-sanitario, messe a sistema con l'aggiornamento del sistema dei Livelli Essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali (LEPS) e azioni di rafforzamento nel nuovo PSN 2021-2023 e del Piano Povertà 2021-2023, nel quale sono state individuate specifiche azioni di potenziamento per l'infanzia e i minori ed altri ambiti sociali. Oltre la programmazione sociale integrata sono state attivate a livello regionale una serie di misure complementari e specifiche per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19: dalla regolamentazione dei servizi alla persona, alle associazioni e al terzo settore, alla adozione di interventi di sostegno materiale primario ed economico per il contrasto dell'indigenza e della povertà e per il sostegno categorie fragili nella fase della pandemia da Covid-19. Con specifico riguardo ai minori e ai nuclei familiari specifiche risorse sono state destinate al finanziamento di servizi in loro favore: dal so-

stegno economico per la frequenza dei servizi per l'infanzia ad interventi per l'accompagnamento e l'inserimento sociale di minori in situazione di disagio verso la maggiore età.

5.4.c. *Le Regioni dell'Italia meridionale e insulare.*

La Regione Puglia.

La pandemia da Covid-19 ha avuto sul territorio della Regione Puglia notevoli ripercussioni sul tessuto sociale ed economico, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Tale situazione emergenziale, anche alla luce delle criticità per gli accessi ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, ha richiesto l'implementazione delle misure e degli interventi da parte della Regione Puglia e dei Comuni/Ambiti Territoriali in favore delle fasce più deboli della popolazione. Sono stati così adottati in primo luogo interventi di sostegno economico, in particolare la Regione Puglia oltre ad aver riconosciuto un contributo economico straordinario in favore di persone in condizione di gravissima non autosufficienza, assistiti presso il proprio domicilio, per i quali è intervenuto un *care giver* familiare o altre figure professionali da cui gli stessi gravissimi non autosufficienti dipendono in modo vitale; ha deliberato l'assegnazione di specifiche risorse in favore dei Comuni pugliesi disponendo un utilizzo finalizzato ad affrontare la situazione emergenziale mediante l'attivazione di interventi di protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi e, quindi, al fine di contenere gli effetti economico-sociali derivanti dall'epidemia da Covid-19.

L'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ha determinato, specie per i bambini/adolescenti in condizione di fragilità e vittime di precedenti esperienze traumatiche e per i loro genitori, un forte impatto sulla sfera emotiva e relazionale. Il confronto con le restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria ha causato, in molti casi, un innalzamento dei livelli di stress personale sia per gli improvvisi cambiamenti della

routine, sia per le tensioni che potrebbero essersi originate in casa, con conseguenti richieste di maggiori attenzioni, da parte dei figli, attraverso la manifestazione di problematiche comportamentali. In particolare, i bambini e gli adolescenti in Comunità o in altre strutture residenziali, già segnati dal confronto con le esperienze traumatiche, hanno manifestato maggiore difficoltà nell'adattamento all'esperienza contingente e si sono potuti osservare comportamenti disfunzionali. Anche la sospensione dei percorsi di affido, dei rientri a casa, degli spazi neutri, delle sedute di psicoterapia o il rinvio di udienze al Tribunale, ha rappresentato per molti dei ragazzi un'ulteriore esperienza destabilizzante. Per queste ragioni la Regione Puglia ha individuato l'Équipe GIADA (Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne e bambini Abusati) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari – Giovanni XXIII di Bari, per consulti ed azioni di supporto a distanza in favore di operatori delle strutture di accoglienza dei minori e dei minori con madri della rete antiviolenza regionale. Per fronteggiare le necessità derivanti dagli esiti della pandemia, in linea con le raccomandazioni del Comitato Permanente Inter-Agenzie, promosse dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, GIADA ha messo in atto una serie di interventi, trasversali e specialistici, al fine di favorire sinergie operative tra i servizi per la programmazione e il monitoraggio delle attività in relazione ai bisogni conosciuti e a quelli nuovi emersi a seguito dell'emergenza. Le Linee Guida del Comitato Permanente Inter-Agenzia (IASC, 2020) si sono sostanziate in modelli di intervento multilivello. Nell'ottica dell'approccio psico-sociale sono state inoltre condivise raccomandazioni operative con pediatri di libera scelta, operatori del settore e genitori, educatori di comunità ed insegnanti per favorire l'adattamento ai cambiamenti nello stile di vita a seguito delle restrizioni e della conseguente didattica a distanza, per fronteggiare le disregolazioni emotive e comportamentali nei minorenni più vulnerabili, nonché l'eventuale evoluzione traumatica dei lutti durante la pan-

demia. Le raccomandazioni sono state racchiuse in documenti operativi, denominati « Piccoli Passi », differenziate per i diversi target degli *stakeholders* e diffuse attraverso le reti formali ed informali.

Ancora, durante il periodo della prima ondata della pandemia, a partire dal *lockdown* e per tutto il 2020 sono state svolte attività di prevenzione, diagnosi e cura della violenza all'infanzia; interventi di *audit* clinici con gli operatori delle reti antiviolenza territoriali referenti per la presa in carico multidisciplinare dei minori vittime di violenze interpersonali; attività di monitoraggio delle condizioni di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e delle scuole aderenti al programma Teenexplorer contro il bullismo, cyberbullismo e adescamento *online* ed infine interventi di realizzazione e diffusione di schede psicoeducative per famiglie e pediatri, educatori di comunità ed insegnanti. Nel corso della seconda e terza ondata della pandemia, coerentemente alle raccomandazioni IASC, sono stati organizzati numerosi spazi di formazione con pediatri di famiglia, educatori, insegnanti, operatori della rete pugliese contro le violenze per favorire l'individuazione precoce di minorenni che evidenziavano sintomi traumatici ed è stata garantita l'assistenza anche in condizioni di urgenza/emergenza.

L'isolamento dettato dal *lockdown* della prima fase dell'emergenza e la convivenza forzata con i maltrattanti, ha avuto come effetto nel mese di marzo 2020 la significativa contrazione delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza, tuttavia la convivenza forzata ha nei periodi successivi condotto all'inasprirsi di numerose situazioni. La Regione Puglia ha quindi fornito indirizzi operativi alle reti territoriali, *in primis* ai centri antiviolenza e alle case rifugio, per garantire l'accoglienza di donne e minori in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle indicazioni nazionali. I centri hanno implementato campagne di comunicazione per dare conto che i servizi antiviolenza, anche durante l'emergenza Covid-19, fossero attivi ed operanti, per promuovere l'uso del numero Unico nazionale 1522 e/o della *app* ad esso collegata, per promuovere altresì i

numeri unici di emergenza e l'utilizzo della *app* YouPol delle Forze dell'Ordine. L'emergenza sanitaria ha determinato infine la necessità di mettere in campo nuove strategie che hanno portato a ridefinire le modalità di lavoro, a ripensare la relazione professionale, ad affrontare le gravi conseguenze della pandemia sulle fasce sociali più vulnerabili. Adattamento e creatività hanno caratterizzato – come si sottolinea nel documento predisposto dalla Regione Puglia e acquisito dalla Commissione – l'approccio dei professionisti guidati dall'esigenza di conciliare la tutela della salute con il mantenimento di servizi e prestazioni.

La Regione Calabria.

Con riguardo alla gestione dei servizi sociali in particolare nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Calabria si è in primo luogo impegnata nel garantire il diritto allo studio agli studenti con specifiche situazioni di disagio socioeconomico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza destinando circa 5 milioni di euro a sostegno delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali della Regione. Tali risorse hanno consentito l'erogazione di un contributo per l'acquisto/noleggio da parte degli istituti scolastici di: attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, *tablet* e relativi accessori, compresi *software* e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati *internet*, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza; ulteriore strumentazione necessaria (ad esempio, *software* di sintesi vocale, ausili alla didattica, *device* adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell'apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge n. 170 del 2010 e per alunni con BES, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all'attività didattica a distanza.

Ulteriori finanziamenti sono stati previsti per la sperimentazione di percorsi educativi e formativi multidisciplinari di sostegno agli studenti, prioritariamente a quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES) fina-

lizzati a prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola e nel contempo a favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica.

Infine l'Amministrazione regionale ha disposto l'approvazione del Piano Sociale Regionale 2020-2022 finalizzato alla programmazione e organizzazione degli interventi e dei servizi sociali che, mediante un'analisi della popolazione e un approfondimento sul sistema di *welfare* regionale, si propone di una serie di indirizzi e priorità per riorganizzare il nuovo assetto delle politiche e dei servizi sociali a partire dai bisogni della persona. L'approvazione del Piano è peraltro funzionale alla programmazione dei fondi da destinare al rafforzamento e all'erogazione di interventi a favore delle persone fragili, nel contesto di emergenza sociale causata dal Covid-19.

La Regione Sardegna.

L'emergenza epidemiologica ha richiesto anche per la Regione Sardegna un notevole sforzo organizzativo sotto vari profili del sistema economico e sociale. Con riguardo al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza nel documento predisposto dalla Regione Sardegna si dà conto delle iniziative adottate in primo luogo in favore dei minori fuori famiglia. Oltre ad essere stati previsti interventi di carattere economico – la Regione, a ben vedere, già a regime eroga dei contributi per l'inserimento in struttura, disposti dall'autorità giudiziaria e pertanto, obbligatori e inderogabili per l'affidamento di minori anziani e minori stranieri non accompagnati, sono state adottate a livello regionale diverse Deliberazioni volte a garantire un'immediata risposta in termini di accoglienza e inserimento nelle strutture del territorio regionale dei minori nel contesto emergenziale segnato da una serie di misure di contenimento adottate a livello nazionale.

Ancora, in seguito all'emergenza Covid-19, una parte delle risorse destinata al potenziamento della prima parte della filiera (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 – Premialità Obiettivo di servizio II – Servizi per l'infanzia) sono state riprogrammate e indirizzate al manteni-

mento dei servizi in essere. In particolare nella Regione sono stati attivati tre interventi destinati principalmente a supportare l'attivazione di servizi per la prima infanzia tramite la riprogettazione degli spazi, delle necessarie attività di programmazione e rivisitazione dei percorsi, del necessario adeguamento dei servizi, in seguito all'emergenza Covid-19; e a garantire il mantenimento delle strutture per l'infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza Covid-19.

Ulteriori interventi si sono sostanziati nella erogazione di risorse a favore dell'ATS per garantire l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) da destinare a tutte le strutture residenziali, regolarmente autorizzate, destinate all'accoglienza di minori e anziani; nonché nella destinazione di fondi alle strutture/servizi diurni e semiresidenziali destinati all'accoglienza di persone con disabilità (minori inclusi).

Conclusioni.

Come emerso in maniera chiara ed inequivocabile durante le numerose audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva, il sistema dei servizi sociali ha mostrato punti di debolezza solo in parte imputabili all'improvvisa emergenza che si è venuta a creare a causa della pandemia da Covid-19. Emergenza che ha prodotto conseguenze in tutti i settori della vita sociale, culturale ed economica del paese, che ancora per molto tempo dovrà subirne le conseguenze, e che ha amplificato i disagi di tutti i soggetti bisognosi di sostegno, in particolare di quelli più esposti sin da prima della pandemia; coloro che già presentavano una manifesta condizione di vulnerabilità e problematicità.

La restrizione della socialità, l'adozione della didattica a distanza, l'interruzione dei colloqui tra minori in strutture e familiari, sono solo alcuni degli aspetti che hanno determinato nuove forme di disagio e esacerbato le condizioni di chi si trovava già in situazioni a rischio.

Contemporaneamente, proprio la situazione pandemica ha evidenziato quanto

importante sia la possibilità di godimento di questi servizi, rendendo ineludibile l'opera di analisi delle cause della debolezza emersa ma anche dei possibili interventi da adottare al fine di rendere più efficace ed efficiente il funzionamento.

Appare prioritario chiarire in premessa che il campo potenziale di azione e di intervento del servizio sociale è davvero ampio, multisettoriale e di difficile definizione soprattutto in merito alle possibili azioni di intervento.

Molteplici sono i settori in cui si esplica l'attività così come sono svariati i soggetti in capo ai quali può essere imputabile il loro buono o cattivo funzionamento. Conseguentemente, l'approccio dovrà essere multidisciplinare: non sarà individuabile, presumibilmente, una soluzione univoca che possa efficacemente adattarsi ai diversi ambiti in cui si svolgono le attività dei servizi sociali ma possono, e devono, essere individuati alcuni punti comuni sui quali agire affinché ne sia migliorata la funzionalità.

A tal proposito, assume rilevanza l'adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, della legge n. 328 del 2000 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – predispone triennialmente.

Nel documento relativo al triennio 2021-2023, il Ministero stesso evidenzia come la scarsità di risorse disponibili per il finanziamento delle politiche sociali sia uno dei fattori che hanno di fatto impedito il buon funzionamento del sistema e l'attuazione della legge n. 328 del 2000. Tale circostanza, così come una non chiara definizione delle competenze istituzionali, hanno anche, di fatto, limitato e ostacolato, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che l'articolo 117 della Costituzione riserva al Governo centrale e ostacolato la realizzazione dei necessari investimenti sul sociale. Questa indagine conoscitiva, avviata quando ancora era funzionante il precedente Piano, giunge a conclusioni simili a quanto indicato dal Ministero in termini di criticità per il fun-

zionamento del sistema: tra tutte si segnalano principalmente l'aspetto delle risorse (finanziarie, strutturali nonché di personale) e l'assenza di dialogo tra le istituzioni preposte al funzionamento dei servizi. Da qui, così come evidenziato nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, questa Commissione indica come prioritario l'adozione di misure volte alla strutturalizzazione del sistema dei servizi, ad oggi troppo frammentato.

A tal fine, appare fondamentale segnalare l'intervento approntato con legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) con il quale si è finalmente fornito la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e individuato gli ambiti territoriali sociali (ATS) come sede di programmazione, coordinamento, gestione e realizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento dei LEPS nonché alla definizione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio.

La prima criticità individuata nel corso dell'indagine conoscitiva è relativa all'insufficienza dei servizi, sia in termini di personale che di strutture presenti sul territorio rispetto alle reali necessità emerse nonché in termini di maggiore e migliore interazione tra pubblico e privato: si pensi, per esempio, ai soggetti del Terzo Settore con i quali i servizi pubblici dovrebbero maggiormente comunicare e collaborare.

Inoltre, non è secondario il fatto che la presenza dei servizi sociali sul territorio nazionale è caratterizzato da una distribuzione a macchia di leopardo. Esiste una disomogeneità tale che arriva persino alla assenza totale in alcuni territori.

Tutto ciò si è reso ancor più evidente nel corso della pandemia, periodo durante il quale l'azione dei servizi si è svolta, dove è stato possibile, soprattutto attraverso l'uso dello strumento digitale. Come per altri servizi pubblici, quali ad esempio la scuola, anche per i servizi sociali si è resa palese l'impreparazione ad affrontare una condizione di crisi che avrebbe imposto un blocco dell'attività condotta con metodi usuali.

Quindi tra gli interventi necessari da adottare, volti a migliorare la rete e il funzionamento dei servizi sociali, si impon-

gono prioritariamente quelli atti a potenziare la ramificazione dei servizi sul territorio e a preparare gli operatori della rete del servizio sociale ad affrontare situazioni di emergenza in maniera strutturale, dotandoli di adeguate conoscenze e mezzi affinché possano erogare i servizi essenziali anche nel corso di situazioni di crisi. L'esperienza trascorsa deve infatti rappresentare un'occasione fondamentale per imparare, crescere e rispondere positivamente alle necessità non altrimenti fronteggiabili.

Tanto più se si considera che è emerso uno scollamento tra la funzione istituzionale svolta dal sistema dei servizi e la percezione che ne ha la società civile.

Lo stesso Ministero del lavoro ha sottolineato la necessità di iniziative culturali, divulgative e esplicative che possano contribuire a rafforzare i livelli di credibilità e autorevolezza del sistema dei servizi sociali al fine di migliorarne l'operato e rafforzare il livello di fiducia tra cittadini e Istituzioni.

La insufficienza in termini quantitativi della rete dei servizi sociali, come esplicitato da numerosi esperti nel corso delle audizioni, determina infatti l'insorgere di condizioni tali da comportare un loro coinvolgimento tardivo, ovvero solo quando ormai una situazione si presenta talmente grave e deteriorata per cui l'intervento si realizza soprattutto in termini sanzionatori o punitivi.

È auspicabile che si potenzi la funzione dei servizi a livello di prevenzione evitando che chi ha bisogno di aiuto si rivolga ai servizi sociali solo quando il problema è ormai conclamato. Ciò è ancor più urgente oggi, poiché appare evidente che la pandemia ha inasprito e estremizzato (ha spostato ancora più ai margini) le situazioni di disagio preesistenti.

Dalle audizioni emerge forte la richiesta di intervenire strutturalmente sul sistema, al fine di ripensare il principio ispiratore dell'organizzazione della rete dei servizi sociali proponendo di uscire dall'ottica del mero assistenzialismo.

Ricorrere oggi ai servizi sociali significa esplicitare l'esistenza di situazione di grave disagio. Questo spinge le famiglie le cui problematiche non assumono tale inten-

sità, ma le cui difficoltà si collocano in uno spazio che può essere definito intermedio, a non rivolgersi con prontezza ai canali dei servizi sociali. Quindi, di notevole rilievo, al fine di cercare di invertire questa tendenza, risulterebbero utili campagne di informazione e sostegno della funzione dei servizi sociali affinché sia evidenziato il loro ruolo in termini di prevenzione.

La rete dei servizi deve essere messa in condizioni di agire con maggiore tempestività e di realizzare al meglio la sua funzione con interventi di prevenzione, sostegno e di accompagnamento. Deve esserci maggiore attenzione per lo sviluppo di azioni di prevenzione primaria finalizzati all'individuazione di eventuali fattori di rischio e alla predisposizione di interventi mirati alla mitigazione di tali fattori e dei sentimenti di disagio che ne derivano. Contemporaneamente è necessario potenziare le azioni di prevenzione secondaria rafforzando la capacità dei servizi e degli operatori di intercettare la vulnerabilità.

Per fare questo è necessario ricostruire – come accennato precedentemente – un sentimento di maggior fiducia tra interlocutori, favorire la più stretta collaborazione tra soggetti diversi che interagiscono con i minori e tra questi e le famiglie e i diretti interessati.

A tal fine non ci si può esimere dal prevedere interventi volti a garantire la continuità del personale nella gestione delle singole situazioni, perché è necessario costruire e preservare nel tempo un rapporto di fiducia e di progressiva apertura che si deve venire a creare tra operatore e soggetto assistito.

Il Piano nazionale per la lotta alla povertà 2018-2021 ha indicato nel rapporto un assistente sociale impiegato nei servizi sociali territoriali ogni 5000 cittadini residenti un punto di partenza importante. Con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) si è definito tale rapporto numerico minimo con conseguente stanziamento di adeguate risorse per il perseguimento dell'obiettivo e si è introdotto l'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari

a 1 a 4 mila. Da considerare anche che negli ultimi anni il servizio sociale professionale è andato in crisi da un lato per la riduzione del personale in seguito ad intensi flussi di pensionamento non bilanciati da ingressi a seguito del blocco del *turnover*, dall'altro dall'assommarsi di nuovi carichi di lavoro ai vecchi. Come evidenziato dal Ministero del lavoro in merito alla collaborazione tra pubblico e privato e al ricorso all'esternalizzazione per colmare le lacune del sistema pubblico, quest'ultimo ha dismesso il ruolo di guida a favore dei soggetti esterni, perdendo la capacità di elaborare una visione unitaria e sistemica, finendo per inseguire istanze e visioni provenienti dall'esterno, a volte assolutamente degne e disinteressate, ma spesso specifiche e settoriali. Ma è la presenza del pubblico a consentire lo sviluppo delle migliori esperienze di servizio e di protagonismo da parte delle stesse organizzazioni della società civile e di valorizzare il fondamentale ruolo del Terzo settore al benessere collettivo.

A ciò si aggiunge che, per quanto evidenti le ragioni che spingono a definire un rapporto di riferimento per l'individuazione delle esigenze di personale, appare evidente che non si possono non considerare le rilevanti differenze tra i territori in relazione alle necessità quantitative e qualitative di intervento dei servizi nonché la forte sperequazione territoriale della spesa sociale. A tal proposito il Ministero del lavoro evidenzia come sia necessario non solo un rafforzamento generale, ma soprattutto garantire un livello uniforme di servizi sul territorio.

Si auspica un maggiore investimento di risorse finalizzato a sostenere più efficacemente le famiglie tanto più se si considerano le difficoltà crescenti che si dovranno affrontare nel periodo post-pandemico in termini anche di gestione del disagio psicologico dei bambini e dei ragazzi. Come già evidenziato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze, anche in questo contesto si rende necessario richiamare e ribadire il ruolo fondamentale dei servizi prevedendo l'istituzione del servizio psicologico presso le scuole,

assicurando la presenza dello psicologo scolastico nelle istituzioni scolastiche il quale dovrebbe essere il punto di congiunzione tra studenti, istituzione scuola, famiglie, in raccordo con i servizi sociali territoriali.

Nel corso dell'attività conoscitiva svolta è stato più volte evidenziato un altro aspetto critico del sistema che l'emergenza pandemica ha fatto risaltare che è quello della carenza di adeguata formazione dei servizi sociali professionali sia in senso generale che, in particolare, in relazione alla situazione di crisi che si è venuta a creare.

Il servizio sociale professionale non esaurisce l'insieme delle professionalità necessarie all'espletamento dei servizi sociali per il quale altre professionalità sono necessarie, soprattutto in un approccio che vuole fondarsi su un approccio multidisciplinare – che è fondamentale – come già precedentemente indicato. Ma anche l'impiego di tali altre professionalità (educatori, psicologi), ha seguito una dinamica simile a quella degli assistenti sociali: riduzione degli organici in seno alle amministrazioni e tendenziale ricorso, dove tali professionalità sono presenti, a figure esternalizzate. Lo stesso Ministero del lavoro, «*ventila il rafforzamento dell'utilizzo di tali professionalità*» al fine di perseguire un potenziamento della loro presenza e l'eventuale estensione a tali figure di possibilità assunzionali.

A quanto precedentemente sostenuto in materia di lacune del sistema, si aggiunge che spesso, nelle procedure, lo stesso soggetto ricopre più ruoli e interviene nei diversi stadi del percorso di valutazione così da poter assumere decisioni in completa autonomia e a volte anche al di fuori di una definita cornice metodologica. L'adozione di questa modalità può facilmente portare ad errori valutativi e, di conseguenza, ad errate scelte di strategia di intervento. Assistiamo ad una scarsa capacità comunicativa tra il servizio sociale e le altre strutture che agiscono intorno alle famiglie in difficoltà. Si rende quindi, urgente e necessario prevedere percorsi formativi congiunti e multidisciplinari, che coinvolgano operatori che intervengono nei diversi ambiti di tutela dei minori: giudi-

ziario, educativo, scolastico, sanitario, sociale. Questo richiederà una interlocuzione tra Ministero dell'università e l'Ordine degli psicologi, per la definizione di nuovi moduli formativi sia universitari che post-laurea che possano agire in tal senso.

Nel periodo di emergenza Covid-19 i servizi che avrebbero dovuto essere svolti in presenza, sono stati garantiti ricorrendo a modalità a distanza. In alcuni casi sono mancati anche questi ultimi. In alcuni contesti ci si è trovati senza la disponibilità degli strumenti adeguati affinché tale attività, anche se solo a distanza, potesse essere svolta. E anche in questo caso, così come è successo per altri servizi essenziali, molto si è fatto grazie alla buona volontà dei singoli. Pur partendo dalla consapevolezza che la pandemia non era in alcun modo ipotizzabile, ciò nonostante non è ammissibile che per tali tipologie di servizi non sia predisposto un piano dedicato al fine di affrontare situazioni straordinarie e di emergenza.

Per quanto riguarda l'ambito della giustizia civile minorile, ci sembra estremamente importante cogliere la sollecitazione della Garante per l'infanzia e l'adolescenza in merito alla necessità che sia destinato a questo settore un adeguato numero di operatori, anche al fine di prevedere una soluzione di continuità tra le diverse fasi delle procedure, sia per quanto attiene all'osservazione del minore che per quanto riguarda il momento decisionale, fasi che devono far capo a soggetti diversi.

Lo stato di emergenza ha peggiorato fortemente la condizione dei minori e delle famiglie interessare da provvedimenti giudiziari o amministrativi che prevedevano la collocazione dei minori al di fuori del contesto familiare. Sono venuti a mancare gli spazi dedicati agli incontri tra genitori e figli che, in alcuni casi, non sono stati sostituiti neanche da comunicazioni a distanza con conseguenze estremamente rilevanti sulla difficile relazione genitoriale. A ciò si aggiunge la mancata chiarezza, a volte, dei protocolli di sicurezza da seguire.

Per quanto riguarda i minori che vivono l'esperienza della detenzione e per i quali la pandemia ha rappresentato un inasprimento

delle difficoltà e del disagio in cui vertono, soprattutto in relazione alla interruzione della garanzia della prosecuzione del legame affettivo a causa della interruzione dei colloqui. La sostituzione dei colloqui in presenza, soprattutto delle visite prolungate, con la modalità a distanza affinché fosse garantito quanto meno il contatto visivo con i propri famigliari, ha certamente sopperito a questa mancanza ma solo parzialmente. Inoltre, l'emergenza sanitaria ha evidenziato con maggior nitore la presenza di una serie di situazioni all'interno degli istituti penali per i minorenni sui quali è opportuno intervenire al fine di promuovere un adeguato percorso educativo e di crescita per i minori detenuti. Oggi, in generale, in materia di esecuzione della pena verso i minori, la prassi invalsa dà priorità al ricorso ai percorsi di giustizia riparativa quali le misure di comunità e la messa alla prova. Per questi ragazzi è necessario mettere in atto azioni sinergiche al fine di prevedere il loro reinserimento nel tessuto sociale del Paese recuperandoli dall'emarginazione e dall'esclusione sociale in cui sono incorsi. Gli interventi di recupero devono realizzarsi nel contesto di appartenenza degli stessi ma soprattutto con la partecipazione attiva di detti contesti. All'interno di questo sistema assume fondamentale rilevanza il rapporto strutturato e continuativo con i servizi sociali degli enti locali al fine di dare continuità alle opportunità di istruzione o di formazione professionale che, per paradosso, si rendono disponibili per il minore una volta entrato nel circuito penale e che non devono cessare nel momento in cui cessa l'esecuzione penale. Per questo è fondamentale attivare tutti gli strumenti necessari per la prosecuzione delle misure adottate sulla base del progetto di intervento educativo, che viene definito per ogni singolo individuo quando entra nel circuito penale, e l'accompagnamento del minore anche nella fase *post*-pena. In alcuni casi, infatti, l'ingresso nel circuito penale assume il carattere di possibilità di accesso allo studio e al lavoro.

In tal senso sarà necessario potenziare l'azione coordinata tra gli uffici locali per

l'esecuzione penale esterna, i servizi sociali territoriali e il personale civile che opera negli istituti penitenziari per i minorenni.

Un efficace sistema di prevenzione e di intervento necessita della chiara conoscenza dei dati che possono comunicare ed evidenziare le situazioni di criticità o, anche solo potenzialmente tali. Contesti e circostanze di allerta non si presentano statici bensì in continuo movimento e una delle criticità che ritorna spesso nelle audizioni, e sulla quale questa Commissione è spesso tornata, è la mancanza di banche dati, di raccolte di informazioni che renderebbero più agevole non solo monitorare il sistema degli interventi, e gli interventi stessi, ma renderebbe anche più facile l'interconnessione e la comunicazione tra i soggetti che agiscono per la tutela dei minori, migliorando il risultato ottenibile. Per questo la predisposizione e l'aggiornamento di banche dati appare un punto fondamentale per calibrare e puntualizzare gli interventi della politica e degli addetti ai lavori.

Se, infatti, l'emergenza pandemica ha evidenziato alcuni aspetti non del tutto positivi del ricorso alla digitalizzazione, questa rimane uno strumento di trasmissione e condivisione delle informazioni, così come di elaborazione comune di percorsi di intervento, estremamente utile. Da questo punto di vista auspichiamo che le risorse investite con il PNRR per la digitalizzazione di numerosi settori della vita pubblica costituisca premessa ma anche realizzazione di un sistema di banche dati strettamente connesse agli interventi propri dei servizi sociali.

Pensiamo a una banca dati dei minori fuori famiglia, dei minori con disabilità, dei minori non accompagnati, ma anche delle strutture di accoglienza esistenti e dei servizi offerti.

Preme anche sottolineare come la digitalizzazione dei servizi non deve sostituire le attività in presenza. La pandemia ha dimostrato che l'assistenza a distanza, che il sostegno a distanza può essere considerato solo in ottica emergenziale. Il corpo parla una lingua che si esprime attraverso gesti e posture che una telecamera spesso

non riesce a cogliere. Oltre a ciò, è necessario tener conto che non in tutte le case ci sono strumenti digitali adatti a interventi di questo tipo. Si pensi, inoltre, alle dipendenze da *smartphone*, da internet, dalla tecnologia che certamente non possono essere affrontate utilizzando proprio quegli strumenti che sono alla base del disagio e della dipendenza.

In tal senso si auspica un potenziamento dei consultori familiari quali presidi territoriali di prossimità che possono interloquire e collaborare con scuole, strutture di accoglienza, soggetti del Terzo settore. Il potenziamento della rete dei consultori territoriali dovrebbe riguardare in particolar modo i servizi di assistenza e sostegno psicologico a minori, adolescenti, famiglie affinché, inoltre, lavorino a stretto contatto proprio con le scuole.

Non si può non dedicare attenzione al ruolo della scuola anche nell'individuare il disagio. I dati ISTAT relativi al 2020 dicono che vivono in condizioni di povertà assoluta più di due milioni di famiglie (per un totale di 5.6 milioni di persone di cui 1,337 milioni sono minori) con una crescita, rispetto al 2019, in termini percentuali dell'1,3 per cento per quanto riguarda le famiglie ma del 1,7 per cento per quanto riguarda le persone. Si tratta del livello più alto dal 2005 ad oggi. Il segmento demografico dei minori in condizione di povertà assoluta è pari al 13.5 per cento rispetto invece al 9,4 per cento di tutti gli individui. I dati dell'Istat indicano, inoltre, che peggiora la situazione di povertà assoluta delle famiglie con figli minori.

Nel corso della pandemia sono andate in allarme alcune procure minorili che, in alcuni casi, sono arrivate a chiedere ai dirigenti scolastici di segnalare i casi di interruzione di frequenza scolastica e ne hanno ricavato un quadro estremamente preoccupante. In alcuni territori del Sud, per esempio, secondo le associazioni che lavorano sul territorio, il fenomeno è molto più diffuso e, soprattutto, riguarda nuovamente i bambini delle primarie.

Altro dato rilevante che emerge dai dati Istat è che la diffusione della povertà diminuisce con il crescere del titolo di studio.

Questo ci obbliga a tenere conto della necessità di prevedere interventi a valere sui servizi sociali per contrastare la povertà educativa, di spingere quindi per un potenziamento dei servizi volti a prevedere interventi e percorsi con le famiglie e con i minori a rischio di abbandono e dispersione scolastica. Interventi che coinvolgono istituzioni locali, scuole strutture di accoglienza.

La povertà educativa agisce in maniera circolare: la disuguaglianza culturale si realizza nella impossibilità di accedere ad attività extrascolastiche e ad ambienti culturalmente più ricchi e stimolanti. Una

situazione di svantaggio che ostacola, quando non impedisce, la partecipazione a progetti, ad attività sociali, culturali ricreative di fatto cancella possibilità di mobilità sociale. Determinando, in tal modo, il perpetuarsi e l'autoalimentarsi delle situazioni di svantaggio. Inoltre, la dispersione scolastica offre un bacino di raccolta per la criminalità organizzata che attrae i minori fuori dal circuito scolastico con l'idea di facili guadagni. C'è infatti una diretta correlazione tra dispersione scolastica e condotte devianti, deprivazione socioculturale e marginalità economica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	353
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale delle Associazioni familiari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	353
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	354
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	354

AUDIZIONI

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale delle Associazioni familiari.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che essa prosegue il confronto già da tempo avviato con le principali realtà associative attive nel settore dell'affido dei minori al fine di acquisire elementi di valutazione sul fun-

zionamento complessivo del sistema di tutela dei minori, anche nella prospettiva di auspicabili interventi normativi.

Invita, quindi, il dottor Orselli, a svolgere la sua relazione.

Massimo ORSELLI, *rappresentante del Forum nazionale delle Associazioni familiari*, illustra il punto di vista del Forum nazionale delle Associazioni familiari sia rispetto alla collocazione dei minori in affidamento familiare sia rispetto alla loro collocazione in comunità. Evidenzia in particolare la necessità di definire in maniera più specifica a livello normativo le diverse tipologie di comunità e le funzioni che esse sono chiamate a svolgere.

Intervengono per porre quesiti le deputate Celeste D'ARRANDO (M5S), Stefania ASCARI (M5S) e Laura CAVANDOLI, *presidente* alle quali risponde Massimo ORSELLI, *rappresentante del Forum nazionale delle Associazioni familiari*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segre-

teria della Commissione saranno trasmessi all'auditore e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia la dottor Orselli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazioni della Presidente.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti alla Commissione

due esposti, riservati, che saranno oggetto, dei consueti approfondimenti delegati agli ufficiali di collegamento della Commissione.

Espone poi il programma di attività delle prossime settimane, sottolineando la necessità di una prima riflessione della Commissione sullo stato dei lavori, al fine di avviare l'elaborazione di un documento conclusivo. In questo quadro, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di affidare un incarico, retribuito, di collaborazione all'avvocato Laura Lecchi. Le condizioni dell'incarico saranno precisate in un successivo ufficio di presidenza e comunicate alla Commissione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari	3
<i>ALLEGATO 1 (Nuova formulazione del testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori – 27 aprile 2022)</i>	10
<i>ALLEGATO 2 (Relazione dei deputati Baldelli e Fiano sulla riformulazione del testo già presentato il 17 febbraio 2022)</i>	26

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	30
--	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459	34
Audizione, in videoconferenza, del prof. Matteo Cosulich, professore ordinario di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento	34
Audizione, in videoconferenza, del prof. Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza	34
Comunicazioni del Presidente	35
<i>ALLEGATO (Intervento del prof. Carlo Fusaro 27 aprile 2022)</i>	36

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3489, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

RISOLUZIONI:

7-00821 Formentini: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto <i>EastMed</i> .	
7-00827 Zucconi: Sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto <i>EastMed</i> (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	51
<i>ERRATA CORRIGE</i>	54

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

RISOLUZIONI:

7-00829 De Luca: Sulla Conferenza sul futuro dell'Europa.	
7-00830 Mantovani: Sulla Conferenza sul futuro dell'Europa (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00829</i>)	55
ALLEGATO (<i>Risoluzione n. 7-00830 Mantovani</i>)	59

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare. C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi	61
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07961 Tonelli ed altri: Iniziative per evitare il ridimensionamento dell'operazione « Strade sicure »	68
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-07962 Montaruli e Prisco: Sui profili di illegittimità delle trascrizioni nel registro dei rapporti di filiazione di coppie omogenitoriali istituito presso il Comune di Torino	69
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-07963 De Carlo ed altri: Sulle problematiche attinenti alle procedure di rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione, con particolare riferimento all'esecuzione del tampone antigenico Covid-19	70
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-07964 Sarro e Spena: Iniziative per estendere le misure di protezione temporanea previste nella circolare del Ministero dell'interno del 10 marzo 2022 anche ai profughi ucraini giunti in Italia prima del 24 febbraio 2022	71
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-07965 Ceccanti ed altri: Sulla pubblicazione su un profilo <i>Twitter</i> di documenti ufficiali relativi alla richiesta di porto sicuro avanzata dalla ONG SeaEye a seguito del salvataggio di migranti al largo delle coste libiche	72
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-07966 Marco Di Maio: Iniziative per evitare la riduzione del personale impegnato nell'operazione « Strade sicure »	73
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	88

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	74
--	----

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, C. 586 cost. Consiglio regionale delle Marche, C. 731 cost. Prisco, C. 1436 cost. Butti, C. 2998 cost. Versace, C. 3220 cost. Belotti e C. 3536 cost. Gagliardi (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	76
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore</i>)	93
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92
---	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-07686 Gribaudo: Sull'istituzione in via sperimentale di un contingente di Corpi civili di pace	94
--	----

ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	96
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (<i>Seguito esame C. 2790-terdecies Governo, C. 2920 Ungaro, C. 3112 Fitzgerald Nissoli, C. 3193 Quartapelle Procopio, C. 3276 Siragusa, C. 3311 Siragusa e C. 3375 Di Stasio</i>)	95
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
--	-----

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	106
---	-----

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
---	-----

ALLEGATO (<i>Nota della ragioneria generale dello Stato e relazione tecnica negativamente verificata</i>)	116
---	-----

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	109
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>) .	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
VI Finanze	
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	123
5-07922 Ungaro: Dati relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia	124
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	127
5-07391 Pezzopane: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.	
5-07647 Braga: Applicazione della detrazione del 110 per cento agli interventi edili effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	129
5-07736 Villarosa: Adeguamento delle strutture alloggiative della Guardia di finanza nella provincia di Messina	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	131
5-07816 Centemero: Iniziative per scongiurare la chiusura del mercato ATFund	125
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	133
5-07818 Terzoni: Proroga del credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016	125
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
<i>ERRATA CORRIGE</i>	126

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	146

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	143
7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.	
7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00170 Casa e della risoluzione 8-00171 Lattanzio</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo del relatore</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	150
ALLEGATO 4 (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	152

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano. C. 3151 Nitti (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	144
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo della proposta di legge C. 3151 adottato come testo base</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulla predisposizione del decreto ministeriale che stabilirà i criteri e le modalità per l'attribuzione di risorse destinate a migliorare l'intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti (M2C1-14 del PNRR), di Laura D'Aprile Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI)	157
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	157
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	163
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Nuovo testo C. 1972 D'Attis ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
5-03434 Businarolo: Ipotesi di ridimensionamento dei confini del parco della Lessinia, nella regione Veneto	160
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	165
5-07450 Braga: Istituzione di un tavolo tecnico nazionale per affrontare la situazione ecosistemica conseguente ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla scarsità della risorsa idrica	161
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	166
5-07605 Torromino: Degrado ambientale dell'area crotonese, con particolare riguardo al fenomeno delle discariche abusive a cielo aperto	161
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	168
5-07947 Butti: Iniziative per la bonifica del sito di Ticoso, in provincia di Como, anche attraverso l'inserimento dello stesso tra i siti di interesse nazionale	161
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	170

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile	172
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2006 Fogliani, C. 2866 Gariglio, C. 3239 Ficara	172
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	184
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 D'Attis e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	185

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	181
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Testo unificato C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	182
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)</i>	186

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	203
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	207
--	-----

Disposizioni per la promozione al lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Nuovo testo unificato C. 2049 Spina e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	204
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	209
--	-----

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	211
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00635 Viscomi: Verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00169</i>)	204
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata</i>)	212
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Gianpiero Belligoli, vicepresidente dell'AGI (Avvocati giuslavoristi italiani), nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) »	205
---	-----

AVVERTENZA	206
------------------	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 3531 cost., approvata dal Senato in prima deliberazione, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	215
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	216
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	222
---	-----

ERRATA CORRIGE	222
----------------------	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA-Agroalimentare), sulle problematiche connesse

all'aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina	223
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	223
Variazione nella composizione della Commissione	223
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	223
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	264
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final (Parere alla VIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	267
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile. S. 1419 (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	268
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	275
Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza. Nuovo testo C. 1972 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	269
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	272
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	276
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	274

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, dottoressa Alessandra dal Verme, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 278

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 278

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica 279

Comunicazioni del Presidente in merito alla programmazione dei lavori 279

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione dell'on. Paolo Guzzanti .. 279

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 281

ALLEGATO (*Nuova proposta di relazione sull'attività svolta dal Comitato dal 14 novembre 2018 al 30 marzo 2022*) 284

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 283

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 293

Audizione di Filippo Brandolini, Vice Presidente Vicario di Utilitalia, Alessandro Russo, Vice Presidente di Utilitalia, e Tania Tellini, Coordinatrice Settore Acqua di Utilitalia 293

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 294

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori 295

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (*Esame del documento conclusivo – Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 7*) 296

ALLEGATO (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione sull'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19*) 299

Sulla pubblicità dei lavori	297
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 1122 sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto	297
AFFARI ASSEGNATI:	
Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122) <i>(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)</i>	298
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	353
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Forum nazionale delle Associazioni familiari <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	353
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	354
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	354

